


5

REC-37316  
F-ANT.V.D.102.7



LA  
PROCEDURA  
CIVILE  
DIMOSTRATA PER PRINCIPJ  
E POSTA IN PRATICA CON DEGLI ESEMPI  
DAL SIG. PIGEAU

ANTICO AVVOCATO E PROFESSORE  
DELLA SCUOLA DI DIRITTO IN PARIGI

TRADUZIONE ITALIANA

TOMO SETTIMO



R. UNIVERSITÀ  
1871  
FILOSOFIA  
DIRITTO  
LITERATURA  
CIVICO

FIRENZE  
Presso Giovacchino Pagani  
1870

A 3

PROCEDURA  
GIURIDICA  
DIOSTRATA PER PRINCIPI  
DA SIG. PICCIAU

---

La presente edizione è sotto la salvaguardia  
della Legge 16. Fiorile, anno X., (E. F.)  
e dei successivi Decreti governativi.

---



TIRAZZINI  
Presto Gioacchino Tagliari  
1846

# PROCEDURA CIVILE

---

## SEQUESTRO DI EFFETTI CONTRO UN DEBITORE FORESTIERE.

**L**IL sequestro di cui si tratta è quello, che un creditore fa degli effetti trovati, nella comune dove abita, appartenenti a un suo debitore forestiere. (*Cod. proc. 822*)

1. Questo sequestro può esser fatto da qualunque creditore anche senza titolo. (*ivi.*)

2. Se non ha titolo non è necessario di fare un preventivo precetto (*ivi.*), ma bisogna ottenere la permissione del Presidente del tribunale di prima istanza o del Giudice di pace. (*ivi.*) In questi due casi l'istanza può essere presentata al Giudice locale; arg. dell' artic. 558. che permette di sequestrare senza titolo, in virtù della permissione del Giudice del domicilio del sequestrario.

### ISTANZA

AD OGGETTO DI AVERE LA PERMISSIONE  
DI FARE UN SEQUESTRO.

Al Sig. Presidente del tribunale di ...  
o al Sig. Giudice di pace del Cantone di...  
Richiede umilmente Paolo abitante a ... cre-  
ditore senza titolo del Sig. Pietro abitante

a.... della somma di... ad esso dovuta per la tal causa; che vi degnate di permettergli di sequestrare gli effetti trovati nella comune di... dove egli abita ed appartenenti al suddetto Sig. Pietro. E voi farete bene.

Su quest'istanza il Giudice pone la sua ordinanza, che enuncia la somma per cui è stato fatto il sequestro. Arg. dell' articolo 569.

#### ORDINANZA.

E' permesso il sequestrare contro il Sig. Pietro gli effetti ad esso appartenenti, trovati nella comune di.... Fatt. a... questo di....

Se il credito per il quale si chiede la permissione di sequestrare non è liquido, (per esempio, se per lavori, somministrazioni o rendimento di conti) la fissazione della somma vien fatta dal Giudice. (ivi.)

#### ORDINANZA

CHE FISSA LA SOMMA E PERMETTE IL SEQUESTRA.

E' permesso il sequestrare contro il Sig. Pietro gli effetti ad esso appartenenti trovati nella comune di... e ciò fino alla concorrenza della somma di... a cui abbiamo valutato provvisionalmente il credito enunciato nella surriferita istanza. Fatt. a questo di...

3. Se esiste un titolo, che sia esecuto-

rio non si può far uso del sequestro di cui si tratta, ma bensì del gravamento che è un mezzo più breve, e che non è necessario farlo dichiarare valido.

4. Quando vi è un titolo sebbene non esecutorio il sequestro essendo fatto nelle mani di un terzo, la permissione del Giudice non è necessaria. Ciò risulta dagli artic. 557. 558.

5. Ecco quali sono le formalità di un atto di tal natura.

1. L'esecuzione di cui si tratta essendo un semplice sequestro, l'atto fatto in virtù di un titolo deve contenere l'enunciativa del titolo medesimo e la somma per cui si fa il sequestro. Se l'atto è fatto in virtù della permissione del Giudice, l'ordinanza esprime la somma per cui è fatto il sequestro, e in fronte al medesimo s'inserisce la copia di detta ordinanza. (*Cod. Nap.* 559.)

2. Il sequestro contro un debitore estraneo è una specie di gravamento del quale è necessario seguire le formalità. (§25.)

3. Il sequestrante è custode degli effetti se si trovano nelle sue mani; altrimenti vi si stabilisce un altro custode. (§23.)

#### *PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO CONTRO UN DEBITORE FORESTIERO.*

*L'an. ec in virtù del tal titolo, o se non vi è titolo, in virtù dell'ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di... o del Sig.*

Giudice di pace del cantone di ... registrata ... il ... da .. che ha ricevuto ... e ad istanza del Sig. Paolo abitante ec... io ec... appiè sottoscritto , mi sono trasferito nella casa del Sig. Luigi abitante a ... dove essendo assistito da miei testimonj appiè nominati , parlando a ... gli ho intimato di presentarmi i tali effetti , che tiene presso di se , appartenenti al Sig. Pietro , il quale Sig. Luigi avendomi presentati i detti effetti , gli ho dichiarato , come in virtù del predetto titolo o della detta ordinanza , avrei proceduto al seq estro de' suddetti effetti nelle sue mani contro il prefato Sig. Pietro . In conseguenza assistito da' predetti miei testimonj , ho sequestrati e messi in potere del tribunale i qui descritti effetti ( qui si descrivono minutamente ) C'ò fatto non essendosi altrimenti trovati in mano del Sig. Luigi ulteriori oggetti appartenenti al Sig. Pietro , ho stabilito alla custodia de' predetti effetti il detto Sig. Luigi , il quale ha promesso di presentarli come depositario giudiziario , tutte le volte che sarà richiesto . E ho al detto Sig. Luigi lasciata copia delle summentovata istanza e ordinanza ( se vi sono ) e del presente . Fatto alla presenza ed assistito da .... e da ... abitanti a ... miei testimonj , che si sono firmati con me tanto sulla copia lasciata quanto sul presente , il costo del quale si è ...

Se non si sa in che consistono gli effetti , che si vogliono sequestrare , si segue ciò che è prescritto sotto il titolo de' sequestri .

6. Questa esecuzione essendo un sequestro, non si possono far vendere gli effetti se non dopo che è stata dichiarata valida. (824.)

1. La domanda è dispensata dal preliminare di conciliazione perchè è formata per un'esecuzione. (49. 7.)

### DENUNZIA DEL SEQUESTRO E DOMANDA DI VALIDITÀ.

L'an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec.. io appiè sottoscritto ec. ... ho denunziato e data copia al Sig. Pietro ec. di un processo verbale fatto da ... usciere ad istanza del detto Sig. Paolo sotto di... registrato ec... contenente un sequestro contro il detto Sig. Pietro in mano del Sig. Luigi abitante a... de' tali e tali effetti, e della destinazione del detto Sig. Luigi come custode dei medesimi, ed ho citato il detto Sig. Pietro, parlando come sopra, a comparire nel tempo e termine di otto giorni davanti il tribunale di... per sentirsi condannare a pagare all'attore lo somma di... per le cagioni enunciate nel predetto processo verbale con più gl'interessi, che sono di ragione, e sentir dire, che per facilitare il pagamento della suddetta somma, il detto sequestro verrà dichiarato buono e valido; in conseguenza di che mancando il detto Sig. Pietro di pagare all'attore, la predetta somma quanto al principale ed accessori, l'attore sarà autorizzato a far vendere i suddetti effetti, nella forma medesima pr.

ticata negli oppignoramenti o gravamenti, ed a presentarli, sarà il Sig. Luigi custode de' medesimi costretto anche con l' arresto personale, e facendolo ne rimarrà libero e sciolto; ed inoltre per sentirsi condannare nelle spese. Ed ho lasciata al detto Sig. Piero la copia tanto del predetto processo verbale, quanto dell' istanza per aver la permissione di fare il suddetto sequestro come pure dell' ordinanza emanata sopra di ciò e della presente.

7. Questo sequestro contenendo la descrizione degli oggetti non vi è di bisogno di citare in dichiarazione il sequestrato poichè sono noti.

8. L' instruzione è sommaria;

1. Quando la domanda è pura e personale a qualunque somma possa ascendere, se vi è un titolo purchè non sia controverso. (404.)

2. Quando la domanda formata senza titolo non eccede i 1000. franchi. (ivi.)

9. Quando la sentenza dichiara valido il sequestro, accordando le conclusioni, il custode, destinato, vien condannato con l' arresto personale alla presentazione degli effetti. (824)

10. Pronunziata la sentenza si procede alla vendita ed alla distribuzione de' denari secondo le regole prescritte per l' esecuzione dei mobili. (825.)

## SEQUESTRO PER PIGIONI.

9

*Del sequestro per pigioni ed affitti.*

1. I Proprietarj e principali locatarj delle case o beni rurali possono fare il sequestro per le pigioni ed affitti scaduti.  
(*Cod. proc.* 819.)

2. Possono sequestrare.

1. Gli effetti e frutti che sono nelle case, o abitazioni rurali. (*ivi.*)

2. I frutti che sono sul terreno. (*ivi.*)

3. I mobili che guarniscono la casa o l'abitazione del fittuario, quando sono stati traslocati senza loro consenso. (*ivi.*)

3. Gli effetti de' subaffittuarj e sullocatarij, che guarniscono i siti da essi occupati e i frutti delle terre da essi subaffittate possono essere sequestrati per pigioni ed affitti dovuti dal locatario o dall'affittuario da' quali riconoscono la locazione. (820.)

Ma i subaffittuarj e sullocatarij ottengono che sia tolto di mezzo il sequestro qualora giustifichino di aver pagato senza frode, e producono le ricevute dei pagamenti fatti anticipatamente. (*ivi.*)

I pagamenti fatti, o in vigore di una stipulazione espressa nell'affitto, o in conseguenza della consuetudine locale, non sono considerati come fatti anticipatamente.  
(*Cod. Nap.* 1752.)

Le formalità, che debbon si seguire differiscono secondo la natura delle tre specie degli oggetti sopradescritti.

5. Se si tratta di effetti e frutti esistenti nelle case o abitazioni rurali, bisogna distinguere:

1. Se il titolo che contiene l'affitto è esecutorio, bisogna far uso dell'esecuzione e non del sequestro.

2. Se il titolo non è esecutorio, o se non vi è, si fa un precezzo e un giorno dopo si può sequestrare senza la permissione del Giudice. (*Cod. proc. 819.*) Se frattanto si vuol sequestrare still' istante, si può farlo senza il precezzo, ma in virtù della permissione del Presidente del tribunale di prima istanza ottenuta in sequela di un istanza. (*ivi.*)

#### *ISTANZA PER SEQUESTRARE.*

*Al Sig. Presidente del tribunale di ...*

*Richiede umilmente Paolo proprietario di una casa situata a... data a pigione verbalmente a Pietro o appigionata con scritta privata registrata a... il... da...*

*Che vi degnate per sicurezza e perchè sia pagato della somma di... a lui dovuta dal suddetto Pietro, per... termini di pigione scaduti... di permetterli di far sequestrare i mobili ed effetti appartenenti al Sig. Pietro, ed esistenti nella predetta casa. E voi farete bene.*

#### *ORDINANZA.*

*E' permesso di far sequestrare.*

Dopo che si è mandato il preceitto, o ottenuta la permissione del Giudice, si procede pel sequestro nell' istessa forma che pell' esenzione su mobili. (821.)

Il debitò sequestrato può essere nominato custode. (*ivi.*)

*PROCESSO VERBALE  
DEL SEQUESTRO DELLE PIGIONI.*

*L'an. ec. in vigore del tal contratto di pigione o dell' ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di ... registrata ec.. ( se l'ha ottenuta ) e ad istanza del Sig. Paolo abitante a ... ec ho fatto preceitto ec. ( Il rimanente come nel processo verbale dell' esecuzione de' mobili , eccettuata la chiusa del medesimo , che si fa in questa maniera . ) E non essendosi più trovati nella suddetta casa altri effetti da sequestrare , ho stabilito per custode il detto Sig. Pietro , a condizione di presentarli come depositario giudicario ogni volta che ne sarà richiesto , e l'ho citato a comparire .*

*( Il rimanente come nella domanda di validità del sequestro del debitore forestiero qui sopra riportata . )*

Se si tratta dei frutti che sono sul terreno , bisogna fare una distinzione :

1. Se il titolo è esecutorio , devesi gravare e non sequestrare .

2. Se il titolo non è esecutorio o se non vi è alcun titolo ; Ved. quanto si è detto di sopra 5. 2.

Nel rimanente si segue ciò che si è detto per l'esecuzione sulle raccolte e frutti pendenti. (*Saisie Brandon*).

7. Finalmente se si tratta di effetti traslocati, senza il consenso de' proprietarj e principali locatarj, bisogna fare un'altra distinzione;

O questi effetti sono rimasti in possesso del debitore; o sono stati messi in mano di un terzo.

Nel primo caso, vale a dire se gli effetti sono rimasti in possesso del debitore (il che può accadere quando l'affittuario o il locatario ha due affitti o due casamenti appartenenti a diversi proprietarj, e che trasporta nell'uno ciò che appartiene all'altro,) se sono dovute delle pignioni o somme per affitti, e se il titolo è esecutorio bisogna far gravare e non sequestrare. Se il titolo non è esecutorio allora si deve far sequestrare.

Se non vi sia debito di pignioni nè di affitti, ma si tratti di rivendicare i propri effetti, i proprietarj e principali locatarj conservano il loro privilegio sugli effetti traslocati purchè n'abbiano fatta la rivendicazione, cioè qualora si tratti del mobiliare, che guarniva una possessione affittata dentro lo spazio di quaranta giorni, e di quindici se si tratta dei mobili che guarnivano una casa. (*Cod. proc. 819.*, e *Cod. Nap. 2102.*)

Si seguono allora le forme del sequestro per rivendicare i propri effetti, che in appresso saranno spiegate.

*Nel secondo caso, vale a dire se gli effetti traslocati sieno stati messi in mano di un terzo, si ricorre alla rivendicazione, di cui si parlerà in appresso.*

8. Il sequestro per le pigioni fatto in virtù di un titolo esecutorio, non ha bisogno di esser dichiarato valido. (*Cod. proc. 824.*)

Si applichi inoltre quanto si è detto di sopra al titolo del sequestro contro il debitore forestiero. 6. 7. 8. 9.

### DEL SEQUESTRO

### PER RIVENDICARE I PROPRI EFFETTI.

1. Tre classi di persone possono rivendicare; il proprietario della cosa; il venditore senza termine; e il creditore del proprietario. Questo è ciò di cui attualmente tratteremo.

2. Il proprietario della cosa può rivendicare nei casi seguenti.

1. Nel caso di robe prestate per uso, se chi l'ha prese ad imprestito non vuole restituirlle o che ne abbia fatto esito, o che il prestatore teme che non lo faccia.

2. Nel caso di robe prestate per consumo, se chi l'ha prese in prestito fallisce. Vedasi il Codice di commercio artic. 576, 585.

3. Nel caso di deposito, se il depositario trasloca altrove la cosa depositata o fallisce (*ivi*).



4. Se i mobili , che guarniscono una casa o una possessione affittata , sono stati traslocati senza il consenso del proprietario , ed anche , come si è detto di sopra al titolo del sequestro per le pigionì , conserva sopra di essi il suo privilegio , purchè abbia fatta la rivendicazione , cioè quando si tratta del mobiliare , che guarnisce una possessione nel termine di quaranta giorni e dentro quello di quindici se si tratta di mobili , che guarniscono una casa . ( *Cod. Nap.* 2102. 1. ) (a) .

3. Il venditore può rivendicare gli effetti mobiliari non pagati , che ha venduti senza termine fintantochè sono in potere del compratore ed impedirne la rivendita , purchè la rivendicazione sia fatta dentro otto giorni dalla consegna de' medesimi , e che i detti effetti si trovino nell' istesso stato in cui furono consegnati ( 2102. 4. ).

Il venditore senza termine ha ritenuto il dominio ; il compratore non ne è proprietario , che a condizione di pagare il prezzo ; se non adempie la condizione non acquista la proprietà , resta questa al venditore , che per tal motivo può farne la rivendicazione ; ma il venditore a un dato termine avendo trasferito con la vendita la

---

(a) Vedi Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. I. num. IV. ostacoli per parte di un terzo ec. e Dec. di Cassazione de' 2. Aprile 1806. Bazille tom. 4. a. 149. , che esige la data certa col registro per la locazione e la sublocazione , perchè sia valevole l'opposizione alla vendita dei mobili illati e gravati da un creditore.



proprietà al compratore alla di cui fede ha creduto, non può più rivendicare; solamente conserva il suo privilegio sul prezzo degli effetti mobiliari non pagati, se sono tuttora in potere del debitore (*ivi*).

Ogni creditore può fare il sequestro di rivendicazione, se il debitore trasloca o dispone de suoi effetti in frode de' diritti de' creditori per sottrarli a loro.

5. Si può sequestrare in rivendicazione;

1. Gli oggetti corporei.

2. Le carte e titoli.

Se dunque il proprietario di obbligazioni e pagherà, affida queste carte a un terzo, che se ne serva, o ne faccia negozio potrà rivendicarle nella mano in cui sono passate.

Il creditore pure sugli effetti traslocati dal debitore può rivendicare.

6. Non si può procedere ad alcun sequestro di rivendicazione, che in vigore di un ordinanza del Presidente del tribunale di prima istanza pronunziata in sequela di una domanda fattagli a tal uopo, sotto pena dei danni ed interessi tanto contro la parte, che contro l'uscire che proceduto avesse al sequestro. (*Cod. proc. 826*)

Questa domanda o istanza deve specificare sommariamente gli effetti. (827.)

**I S T A N Z A**  
**AD OGGETTO DI RIVENDICARE**  
**I PROPRJ EFFETTI.**

*Al Signor Presidente del tribunale di ...  
 Richiede umilmente Paolo mercante di  
 orologi legalmente patentato , abitante a ....*

*Che vi degnate di permettergli , di far  
 sequestrare in rivendicazione anche nei gior-  
 ni di feste legali in casa del Signor Pietro  
 abitante a ... un' orologio a pendulo ( descri-  
 verlo ) da esso venduto e consegnato a det-  
 to Sig. Pietro per la somma di 600. fran-  
 chi , ehe quest' ultimo avea promesso di pa-  
 gare in mano al latore di detto orologio  
 nell' atto medesimo della consegna , e che non  
 ha pagata . E voi farete bene .*

*Il Presidente appone la sua ordinanza  
 appiè dell' istanza , ( 826. ) e può permet-  
 tere un tal sequestro di rivendicazione an-  
 che nelle feste legali , ( 828. ) se l' urgen-  
 za sia tale , che vi sia pericolo nel diffe-  
 rire .*

**O R D I N A N Z A**  
**CHE PERMETTE IL SEQUESTRO**  
**DI RIVENDICAZIONE .**

*E' permesso di far rivendicare l' o-  
 logio a pendolo indicato nell' istanza , in tutti  
 i giorni compresi quelli ancora delle feste  
 legali . Fatta sotto dì ..*

*7. Il sequestro per la rivendicazione si  
 fa nella forma medesima dell' esecuzione de'  
 mobili , se non che quello contro cui è*

fatto può essere costituito guardiano ( 830.).  
Se non credesi solvente , oppure se vi pos-  
sono essere raggiri o cavillazioni dal canto  
suo , si può stabilire un terzo .

PROCESSO VERBALE  
DI SEQUESTRO PER LA RIVENDICAZIONE  
DE' PROPRJ EFFETTI

*L' anno ec. in virtù dell' ordinanza nel  
Sig. Presidente del tribunale di prima istan-  
za d: ... in data del .... registrate a .... da ec.  
e ad istanza del Sig. Paolo mercante di o-  
rologj ec. io ec. appiè sottoscritto assistito  
da miei testimonj appiè nominati mi sono  
trasferito in casa il Sig. Pietro ec. dove es-  
sendo e parlando alla sua persona dopo aver-  
gli letta la suddetta ordinanza come pure  
l' istanza per cui è stata ottenuta , gli ho  
intimato a presentarmi l' orologio & pendolo  
indicato nella suddetta istanza , ad effetto  
di sequestrarlo in rivendicazione ; il qual  
Sig. Pietro ha risposto , che avrebbe pagato  
il detto orologio in questa sera , o domatti-  
na al più tardi ; che nondimeno non impedi-  
sce che sia proceduto al suddetto sequestro ,  
è si è firmato .*

*Udita la qual risposta ; io usciere sud-  
detto , assistito come sopra , ho sequestrato  
il predetto orologio trovato sul cammino del-  
la camera dove dorme il suddetto Signor  
Pietro ( descriverlo ). Ciò fatto ho costi-  
tuito custode del detto orologio il Sig. Pie-  
tro medesimo , il quale ha promesso di pre-*

sentarlo come depositario giudicario, tutte le volte che ne sarà richiesto ( se viene stabilito un terzo si mette ) Ciò fatto ho intimato a detto Sig. Pietro di darmi un buono e solvente custode per detto orologio, al che il detto Sig. Pietro mi ha presentato il tale.. abitante a ... che si è volontariamente fatto custode di esso, ed ha promesso di presentarlo ec. ( Allorchè non si vuole offrire un custode, l' usciere ne stabilisce uno ex officio. In tutti i casi si termina così); Ed in sequela della suddetta istanza come sopra, ho citato il detto Sig. Pietro a comparire in tempo e termine di otto giorni al tribunale di ... per sentire dichiarar valido il suddetto sequestro; in conseguenza sentir dire, che in mancanza del pagamento del suddetto prezzo, il detto orologio verrà restituito all' attore ed a consegnarlo sarà il detto Sig. Pietro, o altro custode, astretto con l' arresto personale, il che facendone sarà libero, e il detto Sig. Pietro condannato ne' danni, interessi, e nelle spese ... Ed ho al detto Sig. Pietro e al detto custode, ( se è un terzo ) ed a ciascheduno separatamente lasciata copia tanto dell' istanza e ordinanza surriferita quanto del presente. Il tutto fatto alla presenza di .. e di ... che sonosi firmati con me il detto Sig. Pietro ed il custode e sulle copie loro lasciate e sul presente, il di cui costo è di ...

8. Se quello nella di cui casa esistono gli effetti, che si vogliono rivendicare riusa di aprire le porte, o che le porte sieno

aperte ed egli si opponga al sequestro , se ne fa` pronto ricorso al Giudice • frattanto si sospende il sequestro di rivendicazione salvo all' attore il metter guardia alle porte ( 829. ).

Il pronto ricorso ( *référe* ) resta attestato dal processo verbale dell' usciere ; *argomento* dell' artic. 787.. Vedi Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. I. sez. IV. num. III. num. 14.

Sul pronto ricorso se il Giudice ordina , che si prosegua a procedere , si agisce come nell' esecuzione sui mobili . Se ordina che sia sospeso l' usciere se ne parte .

9. Il sequestro per la rivendicazione non serve per far rientrare gli oggetti in potere del proprietario ; bisogna , che sia dichiarato valido ( 831. ).

10. La domanda di validità del sudetto sequestro è formata , 1. Contro il sequestrato ; 2. Contro il terzo che si oppone al sequestro e pretende di essere il proprietario ; per esempio , quello che ha comprato dal locatario o dall' affittuario .

11. La domanda non è soggetta al preliminare di conciliazione perchè è formata per un esecuzione . ( 497. )

12. E' presentata davanti al tribunale del domicilio di quello contro di cui è fatta . ( 831. )

13. E' formata , 1. con atto di usciere se è principale o col processo verbale il sequestro come si è già detto oppure con un atto d' usciere separato .

2. Se la domanda di validità è inciden-

te vien formata con un semplice atto come le altre domande di tal natura. In tal guisa io formo contro di voi una domanda di restituzione di un orologio a pendulo; voi ricusate di restituirlo onde io lo rivendico dalle vostre mani, e intendo contro di voi una domanda per la validità del sequestro. Questa domanda essendo incidente alla domanda di restituzione che è principale si fa con un semplice atto nella forma accennata nel lib. 2. p. 2. tit 4. cap. 1. Sez. N. II. Ma se durante la contestazione, voi fate passare l'orologio in altre mani cioè nelle mani di un terzo e che lo rivendichi presso questo terzo, intenterò la domanda di validità del sequestro di rivendicazione contro di lui per via di citazione attesochè non è parte nella causa; e siccome la suddetta domanda di validità è annessa all'istanza di già pendente tra noi sarà portata al tribunale dove verte la detta istanza, 831.) e il terzo citato non può declinare da questo tribunale. Arg. dell' artic. 10.

14. Se la sentenza dichiara nullo il sequestro, pronunzia i danni ed interessi contro chi vi ha proceduto in favore del sequestrato, e condanna il custode sotto pena dell' arresto personale a restituire gli oggetti a quest' ultimo.

Se il sequestro è dichiarato valido si aggiudicano le conclusioni della domanda. Ved. quanto si è detto di sopra.

## S U C C E S S I O N E

*Degli atti e formalità cagionate dall' apertura di una successione:*

L'apertura di una successione da luogo a differenti formalità la di cui utilità è 1. di conservare i beni a quelli, che pretendono avervi un diritto e di verificarne le forze; 2. di procurar loro ciò che ad essi appartiene secondo il diritto che hanno o nella successione o contro la medesima.

Queste formalità non sono sempre osservate in tutta la loro estensione come in seguito si spiegherà. Lo sono più e meno secondo le circostanze, che si specificheranno ciascheduna a suo luogo.

Questa materia è divisa in due titoli.

*Il primo* tratta delle formalità, che hanno per oggetto il conservare e verificare i beni di una successione.

*Il secondo* di quelle, che hanno per oggetto di procurare a chi ha diritti contro la successione, o nella medesima, che loro pervenga quanto gli spetta.

### TITOLO PRIMO

**DELLE FORMALITÀ, CHE HANNO PER OGGETTO  
DI CONSERVARE E VERIFICARE I BENI DI UNA  
SUCCSSIONE.**

Queste formalità sono in numero di due; i sigilli e l' inventario. Parleremo in ap-

presso del caso in cui vi sono effetti, denari, e de recapiti e documenti trafugati e della procedura, che si pratica per ricuperarli.

In tal guisa questo titolo sarà diviso in tre capitoli. Nel primo si tratterà dei sigilli; nel secondo dell' inventario; nel terzo dell' azione per recuperare gli effetti trafugati.

### CAPITOLO PRIMO.

#### *dei Sigilli.*

I sigilli sono un' operazione per cui si appone il sigillo di un Giudice o altro ufficiale sull' ingresso di un appartamento o un mobile appartenente a qualcheduno, affine d' impedire di penetrarvi, e traslocare ciò che vi si contiene e conservarlo, intatto fino all' istante in cui si potrà fare la descrizione di quanto esiste in detto appartamento o mobile. Una tale operazione contiene inoltre la descrizione sommaria di tutto ciò che vi esiste apparentemente, vale a dire di tutto ciò, che non può essere racchiuso in un luogo o mobile serrato e sigillato per impedirne il trafugamento, fino alla più precisa descrizione che ne sarà fatta.

In materia civile si danno molti casi ne' quali si appongono i sigilli; i principali sono; 1. quando una persona si assenta improvvisamente dal luogo di sua dimora e non vi è chi invigili alla conservazione de' suoi effetti e recapiti; arg. del Cod.

Nap. artic. 114. che incarica specialmente il pubblico ministero d' invigilare agli interessi delle persone assenti; 2 quando vi è domanda di Divorzio. La donna comune nei beni attrice o rea convenuta che sia, può in qualunque stato di causa, incomincian-  
do dall' ordinanza, che dice, che le parti compariranno in persona davanti il Giudice, chiedere l' apposizione dei sigilli (*ivi.* 270. 3.) 3. in sequela di una domanda d' interdizione quando non evvi presso il reo con-  
venuto, chi iuvigli per lui perchè in tal circostanza è nel medesimo stato di quel-  
lo che si è assentato improvvisamente; 4.  
quando quello contro di cui si và ad ese-  
guire un esecuzione mobiliare è assente e  
che si troviuo carte e recapiti nella di lui  
abitazione. (*Cod. proc.* 591.) lib. 2. p. 5. tit.  
4. cap. 1. N. III. 5. quando un debitore è  
in stato di fallimento. (*Cod. di com.* 449.)  
e dopo la morte di una persona. (*Cod.*  
*proc.* 907.)

Non si parlerà qui che dei sigilli appo-  
sti dopo la morte.

Questo capitolo sarà diviso in tre se-  
zioni. Nella *prima* si vedrà l' apposizione de' sigilli, chi può chiederla quando e da chi vien fatta; la sua forma, gli ostacoli e le difficoltà che possono presentarsi, e la maniera di farli levare. Nella *seconda* ciò che può accaderz tra l' apposizione de' si-  
gilli e la loro remozione. Nella *terza* si  
parlerà della remozione de' sigilli.

## SEZIONE I.

*Dell' apposizione de' sigilli.*

I. *Chi può domandare l' apposizione.*

Le persone , che possono chiedere l' apposizione si dividono in sei classi .

*Prima classe.* E' composta di quei che pretendono avere un diritto a una successione , (909.) e dell' esecutore testamentario , che è incaricato di stipulare gl' interessi di qualcheduno tra loro . Tutte queste persone sono in numero di otto . 1. L' erede legittimo e regolare . 2. il figlio naturale , anche quando non è erede 3. l' erede irregolare ; 4. il donatario universale o a titolo universale in proprietà o in uso frutto ; 7. il legatario particolare in proprietà o in uso frutto ; 8. infine l' esecutore testamentario . Tutto ciò verrà chiaramente spiegato .

1. L' erede legittimo o diretto o collaterale che sia , gravato o non soggetto alla restituzione , anche quando non succede , che a un oggetto particolare de' beni del defunto come l' ascendente donatore , che succede esclusivamente a tutti gli altri , al suo discendente donatario morto senza posterità nell' oggetto donato che si ritrova in natura , o nel prezzo dovuto dell' alienazione di quest' oggetto o nell' azione di rivalsa . ( Cod. Nap. 747. In tal guisa un avolo ha donata una casa al suo nipote , il quale è morto senza discendenti lasciando la suddetta casa , che vale 20. mila

franchi e altri beni per 30. mila franchi ed eredi suo padre e sua madre, i suoi fratelli e sorelle. L'avolo quantunque non succede che nella casa, può fare apporre i sigilli su i mobili i fogli e non se gli puole impedire nè toglier di mezzo l'interesse restituendogli i titoli, perchè essendo erede è obbligato per tal titolo a contribuire ai debiti a proporzione del suo emolumento; (*Cod. Nap.* 870.) in conseguenza nell'esempio suddetto per i due quinti, mentre gli altri devono il di più; onde avendo un interesse di verificare per mezzo di un inventario ciò che gli altri vengono a percepire, può fare apporre i sigilli su quanto avrà luogo in detto inventario per impedire i trafugamenti, e gli altri eredi non diminuiscano in tal maniera la loro porzione contributoria.

L'eredità serba sempre un diritto di fare apporre i sigilli, anche quando vi è un donatario o legatario universale, perchè vi ha un pieno diritto, e dall'altro canto gli perviene una quota di quanto è devoluto al detto donatario o legatario.

La questione incontra difficoltà quando l'eredità è collaterale, e che vi è il legatario universale, stantechè l'immissione in possesso non appartiene a quest'eredità, ma al legatario. Frattanto si è deciso molte volte nel tribunale della Senna, che potea questi fare apporre i sigilli a tutto suo rischio, malgrado l'opposizione del legatario, attesochè può avere ragioni da oppor-

re contro il testamento tanto nella forma quanto nel merito, o potrà nel tempo che ha luogo l' inventario farlo revocare. Se il testamento è olografo vi è un motivo di più; l' erede può non volerlo riconoscere, e bisognerà allora farne la verificazione, essendo possibile, che il legatario non possa provare la veracità dell' atto. E' dunque giusto, che il detto erede possa fare apporre i sigilli; e far fare l' inventario, ma a sue spese, se il testamento sussista.

2. Il figlio naturale; anche quando non è erede, spettandogli nei beni una determinata porzione, secondo l' articolo 757 del Codice Napoleone; ha un diritto di fare apporre i sigilli; e così pure i suoi discendenti, se sia passato all' altra vita, avendo essi la facoltà di reclamare i diritti che gli sono attribuiti ( 759. ).

3. L' erede irregolare ha similmente questo diritto; tali sono; 1. Il figlio naturale quando il defunto non lascia parenti in grado successibile (*Cod. Nap.* 758.) i suoi figli e discendenti se è predefunto, attesochè, come si è detto, possono reclamare i suoi diritti ( 759. ), 2. il conjughe non divorziato in mancanza di parenti capaci di succedere ed i figli naturali ( 767. ) 3. Finalmente lo Stato in mancanza di conjughe sopravvivente ( 768. ).

Non solamente tutti questi eredi irregolari possono ma devono fare apporre i sigilli; gli articoli 769. e 773. impongono loro una tale obbligazione, e quella di fat-

fare l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione delle successioni con beneficio d'inventario, perchè se si presentano in seguito eredi regolari devono restituire l'eredità; e se i suddetti eredi irregolari non avessero adempite tali formalità potrebbero essere condannati a danni ed interessi verso gli eredi regolari se a caso se ne presentassero (772. 773.).

4. Il donatario universale quantunque investito della totalità della successione può fare apporre i sigilli per conservare gli oggetti fino all'inventario, che farà fare per verificare il quantitativo dell'asse ereditario, affine di non essere tenuto, che fino alla concorrenza tanto verso gli eredi non comparsi quanto verso i creditori.

5. Il donatario a titolo universale, quantunque investito di pien diritto non può impadronirsi *de plano*, perchè divide la successione con altri. In tal modo oltre le ragioni che gli sono comuni col donatario universale per fare apporre i sigilli, ha di più il motivo che innanzi una tal divisione è necessario di conservare la massa nella quale deve prender parte.

Se il donatario universale o a titolo universale non è che per l'usufrutto, ha un interesse di fare l'apposizione per conservare l'oggetto di cui deve godere.

6. Il donatario particolare ha pure il diritto di far fare una tale opposizione per ragioni, che differiscono secondo che l'oggetto della donazione è mobiliare o immobiliare.

1. Se la donazione è di uno stabile di cui sia entrato in possesso e non abbia alcuna ripetizione da esercitare contro la successione in forza della donazione, non ha verun diritto.

Ma se il donatore defunto è rimasto in possesso, come quando si è riservato l'usufrutto e si è ritenuti i titoli, il donatario ha un interesse di fare apporre i sigilli non solamente per la conservazione de' sudetti titoli, ma anche quando gli ha, o che si acconsente di fargliene la consegna per il credito che può avere contro la successione a motivo di risarcimenti usufruttuarj ed altre repetizioni alle quali è tenuto il donatore, e che si possono esercitare contro l'eredità.

2. Se la donazione è del mobiliare, questo mobiliare si compone o di un credito dovuto da tutta la successione, o di un corpo certo.

Se si compone di un credito, come quando io dono a Paolo una somma della quale io mi riservo l'usufrutto da esser pagato dopo la mia morte, Paolo essendo creditore, può in tal qualità fare apporre i sigilli.

Se il mobiliare è di un corpo certo e determinato, per esempio di una libreria di cui il donatore si è conservato il possesso come usufruttuario o per altra cagione, il donatario può farli apporre solamente su tale oggetto, se non gli viene consegnato ma non per gli altri, a meno che per ciò

non abbia che ripetere contro l'eredità, come se degradata fosse o diminuita per colpa dell'istesso donatore.

3. Il donatario particolare per l'usufrutto di stabili o di mobili, ha il diritto di fare apporre i sigilli nel caso istesso in cui può farlo il donatario in proprietà, per conservare l'oggetto, che deve consegnare ai proprietarj.

7. Il legatario universale ha diritto di farli apporre per le stesse ragioni del donatario universale.

Il legatario a titolo universale ha l'istesso diritto del donatario a titolo universale. L'ha sul mobiliare anche quando non è legatario se non che di stabili, tanto per la conservazione de' titoli quanto per quella del mobiliare sino all'inventario che avrà pure diritto di far fare per verificarne l'importare, e la porzione per cui il successore in questo mobiliare sarà tenuto a contribuire per i debiti con esso lui legatario degli stabili.

I legatarj universali in usufrutto o a titolo universale hanno diritto di fare apporre i sigilli come il proprietario, per conservare i beni de' quali devono godere.

8. Il legatario particolare in proprietà può fare apporre i sigilli qualunque sia l'oggetto del legato mobiliare o immobiliare.

1. Se questo oggetto è uno stabile, può farlo per la conservazione de' titoli, e potrebbe farlo ancora quando se gli offrisse il rilascio e consegna di questi titoli, per-

chè essere vi possono dei creditori ipotecarij, che abbiano il diritto di procedere ipotecariamente, e che avendo perciò delle ragioni contro i successori, ciascuno a proporzione del suo emolumento, gli preme di assicurare la conservazione del mobiliare e delle carte fino all'inventario per determinare il *quantitativo* di detto emolumento, e delle sue ragioni contro ciascheduno.

2. Se un tale oggetto è mobiliare, o è di una cosa dovuta da tutta la successione, come sarebbe una somma, una rendita o un corpo certo come l'argenteria, nel primo caso è creditore della successione, ed ha un interesse di conservarne tutti i beni; nel secondo caso gli preme di metter l'oggetto al coperto di uno spoglio, finchè gli sia consegnato.

Oltre queste ragioni particolari a ciascheduno di questi legatarj, ve nè è una comune a tutti; ed è che avendo il diritto di domandare la separazione dei patrimonj (Cod. Nap. 878. 2111.) hanno un interesse d'impedire la confusione del mobiliare della successione con quello del successore.

Quanto si è detto di tutti i legatarj particolari in proprietà si applica ai legatarj dell'usufrutto, stantechè hanno un interesse di conservare la proprietà di cui devono godere.

9. L'articolo 1031. del Codice Napoleone, dice, che gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, se vi sono credi

minori , interdetti o assenti ; ma ciò esige alcune osservazioni .

L' esecutore testamentario non è stabilito nell' interesse degli eredi , ma bensì per quello de' legatarj per i quali è obbligato a invigilare .

Se dunque vi sono eredi minori o interdetti che abbiano i loro tutori , spetta a questi il fare apporre i sigilli , poichè l' esecutore non può farlo per loro , argomento dell' articolo 910. e 911. del Codice di procedura , ( promulgato posteriormente al Codice Napoleone e chi vi deroga su questo punto ) da cui risulta , che il pubblico ministero , non può domandare , e neppure il Giudice di pace apporre i sigilli *ex officio* , quando il minore ha un tutore , perchè a questo appartiene l' invigilare . Se la legge scioglie i predetti uffiziali da una tal cura , perchè dovrà esservi tenuto l' esecutore testamentario ?

Se l' erede è assente non spetta in simile guisa all' esecutore l' agire per lui , ma sibbene al pubblico ministero o al Giudice di pace , ai quali l' artic. 911. 2. del Codice di procedura ingiunge d' invigilare per l' erede assente .

L' esecutore non può dunque in verun caso fare istanza di apporre i sigilli per gli eredi , ma lo può per i legatarj se questi non lo fanno . Ciò risulta d' altronde dai motivi esposti dagli oratori del Governo presentando i titoli delle donazioni e testamenti . „ In quanto ai legati particolari si è

„ cercato conformarsi fu detto, alle regole  
 „ del diritto comune, e si è procurato di  
 prevenire le difficoltà dimostrate dall' espe-  
 „ rienza ... tali sono quelle concernenti gli  
 „ esecutori testamentarj. „ In conseguenza  
 „ giacchè per l' addietro era di diritto co-  
 mune, che l'esecutore testamentario non po-  
 tesse fare apporre i sigilli per l' erede, non  
 si è inteso di addossargli una tal funzione,  
 e non può esercitarla, se non per i legatarj.

Vi sono inoltre de' casi nei quali non ha facoltà neppure per questi; 1. quando il legatario ha un tutore, *arg. degli artic. 910. 911. del Cod. proc.* 2. Se i legatarj sono maggiori, non interdetti e presenti ( 3. Si si offre di consegnare all' esecutore una somma sufficiente pel pagamento dei legati mobiliari, o se gli viene giustificato un tal pagamento, perchè allora cessano le sue incombenze. (*Cod. Nap. 1027.* )

10. Non è lecito fare apporre i sigilli per parte di un assente presunto o dichiarato, che non fosse investito prima della morte, come sarebbe un erede presuntivo, un legatario o un donatario de' beni futuri; perchè se si apre una successione, alla quale sia chiamato un individuo la cui esistenza non è ben conosciuta, resta devoluta esclusivamente a quelli con i quali avrebbe avuto diritto di concorrere, o a quelli che per cetta l' avessero in sua mancanza. (*Cod. Nap. 136.* ) Per succedere bisogna essere sopravvissuto al defunto; laonde chi non prova di essere rimasto sopravvivente non ha

verun diritto, ed in tal guisa nè i suoi mandatarj, creditorj nè immessi in possesso de' suoi beni possono fare apporre i sigilli.

*Osservazioni comuni a tutti i pretendenti un diritto a una suecessione.*

La prima, è che tutti i pretendenti un diritto possono fare apporre i sigilli, non solamente quando sono proprietarj, ma ancora quando sono usufruttuarj, e quando ezandio il proprietario non lo facesse o non volesse farlo; perchè hanno un interesse di conservare l' oggetto del loro uso frutto, e dall' altro canto sono tenuti, se sono successori univers li o a titolo universale, di contribuire a' debiti unitamente al proprietario secondo le proporzioni stabilite dall' artic. 609. del Cod. Nap.

La seconda, è che non solamente hanno questo diritto quando sono tenuti alla restituzione per coservare ciò che adesso rimane, e giungere a farlo verificare per mezzo del contributo ai debiti, ma vi sono implicitamente obbligati dall' articolo 1058. del Codice; mentre quest' articolo prescrivendo loro, come un dovere il far fare l' inventario dopo la morte del disponente, impone loro tacitamente i' obbligo di far conservare gli oggetti con l' apposizione de' sigilli fino all' inventario. Quest' articolo però gli dispensa dall' inventario qualora non si tratti di un legato particolare, ma bisogna distinguere; quando non occorre, che l' oggetto dei legati sia verificato con una

dimostrazione; per esempio una somma di denaro, una rendita, uno stabile, il legatario non ha d'uopo di far inventario, essendo verificato l'oggetto dal testamento medesimo. Frattanto il legatario gravato o non gravato, può fare apporre i sigilli, se l'oggetto è mobiliare per conservarlo, e se è stabile per impedire che non vengano trafugati o occultati i titoli. Se l'oggetto non è bastantemente comprovato dall'inventario per esempio se si tratta dei mobili di una tal casa, di argenteria, di una libreria, siccome è necessario fare un inventario per queste cose, il legatario ha una doppia ragione di fare apporre i sigilli per la conservazione dell'oggetto sino a quest'atto.

Se il gravato non fa apporre i sigilli, le persone alle quali gli artic. 1057. 1060, e 1061. impongono l'obbligo di far fare l'inventario in sua mancanza possono in forza dell'argomento tratto dai suddetti articoli farli apporre affine di conservare gli oggetti sottoposti alla restituzione.

Queste persone sono; 1. il tutore nominato per l'esecuzione (1060.) dal disponente (1055.) o dalla famiglia. (1056) 2. in sua mancanza i chiamati se sono maggiori, altrimenti i loro tutori e curatori, se sono minori o interdetti (1061. 1057.) 3. in loro mancanza qualunque parente dei chiamati maggiori minori, o interdetti, (ivi) 4. infine il Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui è aperta la successione, che può farlo ex officio (ivi)

La terza osservazione è che quando i pretendenti un diritto sono minori emancipati, hanno facoltà di chiedere apposizione de' sigilli senza l'assistenza del loro curatore (*Cod. proc.* 910.). Ma il curatore ha la facoltà medesima se il minore non nè fa istanza, e ciò se l'eredità che ricade al detto minore, sia mobiliare o sia immobiliare; argom. dell' articolo 482. del Codice Napoleone, che volendo, che il curatore invigili all' impiego dei capitali mobiliari gli impone implicitamente con ciò l' obbligo di fare quanto è necessario per la loro conservazione, arg. dell' istesso articolo, che vuole, che il curatore assista alle azioni immobiliari.

*Seconda Classe.* E' composta dei pretendenti un diritto alla comunione (*Cod. proc.* 909<sup>1</sup>).

Questi pretendenti sono; 1 il coniuge sopravvivente; 2 i successori surriferiti del defunto per qualunque titolo siasi e il suo esecutore testamentario.

Se è stato stipulato, che il sopravvivente o gli eredi del predefunto non possano pretendere se non che una certa somma (per esempio 6. mila franchi) per qualunque diritto sulla comunione, la clausola è un preconcetto, che obbliga l' altro coniuge o suoi eredi a pagare la convenuta somma, tanto che la comunione sia buona o nol sia; bastante o non sufficieute per giungere ad una tal somma (*Codice Napo-  
leone* 1522.) In questo caso quello che ha

diritto al fissaro, può fare apporre i sigilli come creditore solamente, e bisogna applicargli tutto ciò che sarà detto su la terza classe. Non si può impedire, che non lo faccia, se non pagandogli la sua tangente fissa.

*Terza Classe*, è composta dei creditori. (*Cod. proc.* 99. 2.)

Questi creditori sono, o di un corpo certo e determinato, o di un corpo indeterminato.

1. Se sono di un corpo determinato, come del tal mobile o del tale stabile di cui il defunto avea l'uso frutto o il possesso senza titolo o a titolo qualunque, possono fare apporre i sigilli. Applichisi ciò che si è detto di sopra concernente il donatario particolare.

2. Se sono creditori di un corpo indeterminato, come di una somma o altra cosa dovuta su tutta la successione, hanno il diritto di fare apporre i sigilli; non solamente per impedire che non sia fatto un diverso uso de' beni ed obbligati a' loro crediti, ma ancora affine di conservarli sino all'inventario, che hanno un diritto di chiedere, (*Cod. proc.* 909. 930. 941.) perchè venga verificato l'importare della successione, porre un ostacolo alla confusione co' beni del successore, e conservare su questo importare il diritto di esser pagati innanzi i creditori personali del creditore medesimo.

I creditori dei successori hanno parimente il diritto di fare apporre i sigilli,

Non per operare la separazione de' patrimonj, che non possono domandare, ( *Cod. Nap.* 881 ) ma impedirne la dissipazione sino all' inventario. D'altronde hanno il diritto d' intervenire alla divisione onde ovviaje, che non sieno fraudati i loro diritti. 882 Essi hanno dunque un interesse di farli apporre affine di mettere un impedimento a qualunque alienazione fino all' inventario, che avranno il diritto di provocare, ad oggetto di verificare l' importare della successione, ed in seguito la parte che dovrà appartenere al loro debitore sulla quale avranno pure il diritto.

Un assente presumendo; che non esista (*Ved. sopra 10.* ), i suoi creditori non possono dal canto loro fare apporre i sigilli, quando però non acquistino in seguito la prova della di lui esistenza dopo l' apertura della successione per ripetere tutto ciò che potrebbero pretendere fino alla concorrenza di quanto devono avere.

I creditori di un creditore del defunto o di un suo successore, possono fare apporre i sigilli come esercitanti i diritti del loro debitore, il quale ha un tal diritto; *arg.* dell' artic. 1166. del *Cod. Nap.* e dell' art. 934. del *Cod. di procedura*, che suppone che i creditori abbino il diritto di far sequestro contro di lui facendo apporre i sigilli.

Su tal diritto de' creditori del defunto e de' suoi successori, non meno che dei creditori di questi ultimi, vi sono da fare diverse osservazioni.

1. Devono avere un titolo esecutorio.  
(*Cod. Nap.* 820. *Cod. proc.* 909. 2.)

2. Se non hanno titolo esecutorio possono pure farli apporre ma autorizzati da una permissione, (*ivi*) o del Presidente del tribunale di prima istanza o del Giudice di pace del cantone dove i sigilli devono essere apposti. (*Cod. proc.* 909. 2.) Viene questa domandata con un'istanza non scritta in grossa.

*ISTANZA AD OGGETTO DI AVERE LA PERMISSIONE DI FARE APPORRE I SIGILLI.*

*Al Sig. Presidente del tribunale di ...  
Richiede Paolo ec.*

*Che vi degnate attesochè egli è creditore de  
Sig. Pietro defunto a ... in virtù di un ob  
bligo del dì ... , registrato a .... di permet  
tergli di fare apporre i sigilli sugli effetti  
e carte dell'eredità di detto Sig. Pietro. E  
voi farete bene fatt. ec.*

*ORDINANZA.*

*E permesso di fare apporre i sigilli su  
gli effetti e carte dell'eredità del detto Sig.  
Pietro. fatto. ec.*

Il Giudice di pace unisce quest'istanza e l'ordinanza al processo verbale di apposizione, per giustificare l'autorizzazione.

Quando si domanda una simile autorizzazione al Giudice di pace, si può in vece dell'istanza farla per mezzo di un requisito.

torio su cui emana l' ordinanza, in seguito della quale forma il suo processo verbale di apposizione.

3. Questa permissione può essere domandata anche quando non si ha titolo nel caso in cui potrebbesi ottener quella di fare un sequestro, come quando non vi è contratto di affitto, perchè potrebbonsi sottrarre gli effetti:

4. Bisogna, che il credito sia certo, ma non è necessario che sia liquido. Se si può fare il sequestro vivente il debitore, con maggior ragione si potrà dopo la morte per cui lascia in abbandono i suoi beni. Si applichi qui ciò che si è detto sul sequestro:

5. Si possono fare apporre i sigilli anche quando il debito non è scaduto o non è che condizionale, come pure nel caso in cui sono dovuti alcuni arretrati o interessi della rendita o del capitale, perchè importa al creditore di assicurare la conservazione di tutto fino all'inventario per far verificare l'emolumento di ciascheduno nell'attivo, e la porzione per cui ognuno sarà tenuto verso di lui.

6. Il creditore minore emancipato può fare apporre i sigilli senza il suo curatore (*Cod. proc. 910.*) e questi pure ha l'istessa facoltà. Si applichi qui la terza osservazione:

*Quarta classe.* E' composta delle persone coabitanti col defunto, le quali possono fare apporre i sigilli; ma in assenza o

del coniuge o degli eredi, o di uno di essi. (*Cod. proc.* 909. 3.) Tali sono i parenti, gli amici, i segretarj ed altri impiegati presso il defunto che vivevano seco lui; essi hanno un tal diritto, per evitare il sospetto di averlo spogliato, ed anche per l'affetto, che possono risentire verso i suoi successori, per conservarne i beni in sequela di quello che nutrivano per il loro autore.

Ma non hanno una tal facoltà quando vi è il conjugé sopravvivente (909. 3.) sebbene gli eredi sieno assenti, e che il conjugé non abbia verun diritto alla successione, come quando vi è la separazione di beni, l'esclusione dalla comunione, o il sistema dotale; perchè il conjugé si presume più effezionato di loro agli interessi del conjugé predefunto e suoi successori, e che se non lo fa, crede che non sia di vantaggio a' successori il farlo. Ma il pubblico ministero però il Giudice di pace ne hanno la facoltà. Ved. qui sotto la *sesta classe*.

*Quinta classe.* Essa è composta de'servitori e domestici del defunto. (*Cod. prod.* 909. 3.) Si applichi tutto quanto si è detto alla quarta classe.

*Sesta classe.* I sigilli possono essere apposti o per diligenza del pubblico ministero, o mediante la dichiarazione del Maire o aggiunto della comune, ed anche *ex officio* dal Giudice di pace nei cinque casi

specificati nell' articolo 911. del Codice di procedura.

*Il primo* è quando il minore o l' interdetto è senza tutore, e che l' opposizione de sigilli non è domandata da un parente (*ivi*). A norma dell' articolo 819. del Codice Napoleone il ministero pubblico deve fare apporre i sigilli quando vi sono dei minori o interdetti e quest' articolo non distingue il caso in cui vi sono o non vi sono i tutori; giacchè ad esso spetta l' invigilare per l' incapace, e se crede non doverlo fare è perchè l' interesse del suddetto incapace è di non agire per rispiarmiargli le spese inutili di una tale opposizione.

Quando non vi è il tutore, un parente può chiedere che sia fatta (*ivi*), come pure un affine.

Il minore o l' interdetto può egli in mancanza de' parenti o nel caso d' inazione per parte del tutore, quando vi è, fare apporre i sigilli? Sembra di nò a tenore del suddetto articolo, il quale quando non vi è nè tutore nè parente, che ne faccia l' istanza, appoggia un tal' uffizio al pubblico ministero e al Giudice di pace, *argomento* dell' articolo 2194., che permette ai minori ed interdetti quando hanno dei tutori di prendere l' inscrizione, sebbene autorizzi i tutori a farlo, altrimenti i tutori potrebbero dilapidare o lasciare dilapidare. Il Giudice deve inoltre esaminare se questo timore ha qualche fondamento, e vedere se

quello del minore, è o non è senza giusto motivo.

Quando non vi è il tutore, in mancanza del requisitorio, o di un parente, o di un affine o dell'incapace, il Giudice di pace deve apporre i sigilli tanto per diligenza del pubblico ministero, quanto per dichiarazione del Maire o aggiunto, oppare *ex officio*. Lo può eziandio per i minori, o interdetti, eredi regolari ed irregolari, figli naturali non eredi, donatarj e legatarj, tanto universali quanto a titolo universale, o particolari, e per i minori pretendenti avere un diritto alla successione (a).

Il diritto, che hanno il ministero pubblico ed il Giudice di pace, per i minori senza tutore, essi non lo hanno per gli emancipati senza curatore, poichè questi

(a) Sull'obbligo del Giudice di pace dei sigilli da apporsi ai beni delle primogeniture concesse dall'Imperatore dopo la morte del possessore; senza che si possino levare se non è dato avviso al Procuratore Imperiale, e della morte, e dei sigilli. *Vedi Decreto Imperiale de' 4 Maggio 1809.*

E sulle formalità dei processi verbali di opposizione de' sigilli *Vedi Decreto Imperiale de' 10. brumaio anno 14. (1. Novembre 1825.) Bullettino della Giunta di Toscana N. 80.*

E sull'apposizione dei Sigilli dopo la morte degli uffiziali generali, commissari ordinatori, ispettori di rassegne ec. *Vedi Decreto de' 13. Nevoso anno X., e Bullettino della detta Giunta Num. 81.*

E quanto ai Sigilli da apporsi dopo la morte dei Cittadini dei quali sono eredi i difensori della Patria *Vedasi Decreto degl'11. Ventoso anno 2.; come pure per la conservazione delle, proprietà dei difensori della Patria. Vedasi Legge de' 6. brumaio anno 6., nel Bullettino della Giunta sudette N. 125.*

possono fare apporre i sigilli senza l'assisten-  
za di detto curatore (*Cod. proc.* 910.), e non lo hanno nemmeno per i creditori  
minori dell'eredità. Il motivo di tal di-  
versità, è che gli eredi ed altri successori  
minori, hanno nella disposizione della leg-  
ge, o in quella del defunto un titolo evi-  
dente che gli assicura dell'esistenza dei  
loro diritti. Non è l'istessa cosa de' cre-  
ditori. I loro titoli sono il più delle volte  
ignoti e distrutti nelle loro mani, e quan-  
do anche fossero conosciuti possono esser  
soggetti a molte contestazioni; bisogna dun-  
que decidere, che il pubblico ministero non  
può agire per loro. Così fu giudicato con  
decisione del 30. aprile 1750., in Denisart  
alla parola *Sigilli*.

In quanto ai minori coabitanti col de-  
funto, servitori o domestici, il pubblico  
ministero non può similmente agire per essi,  
né il Giudice di pace apporre *ex officio* i  
sigilli per loro, poichè non hanno questo  
diritto se non per prevenire il sospetto di  
aver commesso uno spoglio.

*Il secondo caso*, in cui si può fare i-  
stanza di apporre i sigilli *ex officio*, è quan-  
do il coniuge è assente (*Cod. proc.* 911.2.) Fa d'uopo intendere questa parola assente  
in due sensi.

1. Quando si sa, che il coniuge esis-  
te, ma che è assente solamente nel senso  
che egli non si trova nel luogo dove sono  
gli effetti, i sigilli possono essere apposti  
*ex officio* per impedire i trasfugamenti che

potrebbero farsi in suo pregiudizio, a meno che non abbia lasciato un mandatario presente.

2. Allorchè se ne ignota l'esistenza, o che è dichiarato, e solamente presunto assente, bisogna distinguere.

Se è presunto assente e che non abbia lasciato mandatario si può apporre i sigilli *ex officio*, giacché può farsi per l'assente che esiste, e che solamente è lontano.

Se è dichiarato assente, e che non vi sia nessuno messo in possesso milita l'istesso motivo, ed in conseguenza la medesima decisione; ma se vi è chi sia in possesso, non si può se sono presenti e capaci di agire o vi sieno persone incaricate alla difesa de loro interessi, in forza dell'argom. dell'artic. 83. 7. del Codice di procedura, da cui nou incaricandosi il pubblico ministero di agire solo negli affari de' presunti assenti, lo sgrava affatto quando vi sono persone che hanno l'obbligo d'invigilare. Si può argomentare dall' articolo 911. del Codice di procedura da cui risulta che i sigilli *ex officio* non hanno luogo quando vi è il tutore, perchè è ugualmente tenuto a usare tutta la vigilanza.

Inoltre non si può chiedere l'apposizione de' sigilli pel' conjugé assente, se non qualora abbia un'interesse alla successione o alla comunione stantechè potrebbe domandarli egli stesso se fosse presente. Se dunque fosse senza interesse, come se esistesse la separazione, l'esclusione, e il sistema

dotale, e che non avesse verun credito contro s' eredità non potrebbe fare apporre i sigilli.

*Il terzo caso* in cui si può chiedere, e fare apporre, sigilli *ex officio*, è quando gli eredi di uno de' coniugi sono assenti (*Cod. proc. 911. 2.*). Se sono assenti, e che sia nota la loro assenza, si possono apporre *ex officio*.

Se sono poi assenti presunti o dichiarati, non si può se la successione è aperta dopo la loro assenza, perchè non vi prendono alcuna parte. (*Vedi ciò che si è detto nell' ultimo paragrafo della prima sezione 10.*) Se è aperta innanzi, allora si applichi quanto si è esposto nel secondo caso.

Quantunque quest' articolo non parli che degli eredi assenti, si possono anche apporre i sigilli *ex officio* per gli altri pretendenti un diritto accennato di sopra nella prima sezione, se però siano presunti assenti e che sieno conosciuti i loro diritti; in virtù della disposizione generale dell' articolo 114. del Codice Napoleone che si applica a tutti gli assenti senza distinzione, e pe' quali il ministero pubblico è tenuto ad invigilare. Se sono dichiarati assenti si applichi il *secondo caso* 2.

Questa facoltà di apporre i sigilli *ex officio* per gli eredi ed altri pretendenti un diritto e presunti assenti, ha luogo anche quando è presente il conjugé sopravvivente perchè potrebbe dilapidare e recar l'oro del

pregiudizio; così la lettera dell' articolo 911. porta *conjugue o eredi assenti.*

*Il quarto caso* in cui si possono apporre *ex officio* i sigilli è quando il defunto, era pubblico depositario, nel qual caso non si oppongono se non a motivo di un tal deposito, e sugli oggetti, che lo compongono. (*Cod. proc. 911. 3.*)

Il depositario lo è delle carte o di altri oggetti o lo è dei denari. Se è delle carte ec., come per esempio un notaro, o altri uffiziali, che tengono in deposito le minute, i sigilli non potranno apporsi che sulle carte ec. Perciò l'articolo 61. della legge 25. ventoso anno XI., dice, che immediatamente dopo la morte del Notaro o altro possessore delle minute, queste minute unitamente ai repertorj, saranno messe sotto sigillo dal Giudice di pace della sua residenza, finchè un altro notaro ne venga provvisionalmente incaricato, in vigore di un' ordinanza del Presidente del tribunale locale.

Se lo è di denari, come sarebbe un ricevitore, pagatore, cassiere ec. non si potranno apporre i sigilli, che sulla cassa e carte ad essa concernenti, quando che il defunto non sia debitore o presunto tale come accade ordinariamente, nel qual caso i sigilli possono essere apposti non solo sulla cassa come depositario, ma eziandio su tutta l' eredità come debitore.

Infine il *quinto caso* in cui si possono apporre *ex officio* è quando vi sia un pre-

teadente gravato di restituzione. Se egli, o altre persone indicate sul principio di queste osservazioni generali non fanno apporre i sigilli possono apporsi *ex officio*.  
( *ivi.* )

## *II. In quall' epoca si possono apporre i sigilli*

1. Si possono apporre dopo la morte, dice l'artic. 907., e non si può fare innanzi una tal funzione per prevenire lo spoglio, che potrebbero fare le persone, che stanno intorno al moribondo. Siccome quest'inconveniente è preferibile a quello che risulterebbe da' sigilli apposti sotto gli occhi di un ammalato, che una simile apposizione potrebbe privare di ogni speranza della vita, è miglior cosa correre il rischio di un tale spoglio. Ma se un ammalato che lo temesse si armasse di sufficiente coraggio per sopravvivere a se medesimo e chiedesse i sigilli non si potrebbe negarglielo. Se ne affiderebbe allora la custodia a una persona da esso scelta se questa l'accettasse.

2. Dopo la morte si possono apporre o innanzi, o quando è stata data sepoltura al cadavere. Frattanto se lo è dopo una tal circostanza, il Giudice deve verificare con suo processo verbale l'istante in cui è stato ricercato, ( *Cod. proc. 913.* ) affinché si veda se è per negligenza, o ritardo delle parti, che la suddetta apposizione non sia stata eseguita nell'atto della morte e le cagioni che ritardata hanno, e l'istanza e

l'apposizione (*ivi*). Per l'addietro in Parigi non potevasi sigillare dopo l'inumazione, che in virtù di una permissione, affinchè il Giudice potesse informarsi, quali erano state le cagioni del ritardo, se non vi era stato alcuno spoglio, e rimediarvi, o vedere se non vi era inventario veruno, nel qual caso i sigilli sarebbero inutili.

Siccome la domanda per ottenere una tal permissione ritarderebbe la cosa, e darebbe il tempo di far lo spoglio, è stata abolita e si è prescritto, che il Giudice verifichi le cagioni del ritardo. Spetta a lui il ravvisare per quanto è possibile, se le ragioni che gli vengono allegate dalle parti sono vere o false, e decidere ciò che stima convenevole. Se vede che vi sia l'inventario non impugnato allora può astenersene perchè i sigilli sarebbero inutili;

3. I sigilli possono anche essere apposti durante il decorso dell'inventario, ma solamente sugli oggetti non inventariati (923). Se frattanto si attaccasse ciò che è stato fatto, si applichi ciò che si dirà nel caso in cui l'inventario non per anche ridotto al suo termine venga attaccato.

4. Allorchè l'inventario è presso al suo termine, non si possono apporre i sigilli (*Cod. proc.* 923.), poichè essendo l'inventario uno stato dell'eredità non vi si può più traghettare cosa alcuna. Nondimeno potrebbe essere attaccato (*ivi*) come nullo, incompleto, o infedele; ma fa di mestieri, che ciò sia ordinato dal Presidente

del tribuuale (*ivi*). Se si volessero fare apporre fuori del circondario in cui è aperta la successione, spetterebbe al Presidente del tribunale locale e non a quello della successione, sebbene avesse piena cognizione degli affari di essa, perchè il caso esige celerità. *Argomento dell' articolo 544.* che vuole, che se le difficoltà insorte sull'esecuzione delle sentenze o atti esigono una celerità, il tribunale locale vi decida provisionalmente, e rimetta la cognizione del merito al tribunale dell'esecuzione.

In quanto alla maniera di domandare quest'autorizzazione, essa dipende dalle circostanze.

Se essendo richiesta l'apposizione dei sigilli, e il Giudice di pace presentandosi per apporli vi trovi dell'ostacolo sul motivo, che l'inventario sia fatto, e quello che chiede i sigilli pretenda, che sia nullo, incompleto o intedele, e persista nel volere, che sieno apposti, il Giudice ne farà ricorso d'urgenza al Presidente, e quindi si procederà come in ogni circostanza in cui insorgono difficoltà come si vedrà al num. V.

Si può anche chiedere quest'autorizzazione innanzi di domandare l'apposizione de' sigilli per mezzo di un istanza, in sequela della quale può il Giudice ordinarla senza chiamare le parti, se il caso è di urgenza ed esige celerità e che vi abbia realmente luogo a presumere, che l'inventario sia nullo, incompleto, o infedele. Ma se

nell' atto dell' opposizione , le parti si oppongono , si procederà come nel caso delle difficoltà , a norma di quanto sarà detto al punto V. Il Giudice può similmente ordinare , che le parti sieno citate davanti a lui , per decidere provvisionalmente , sia all' udienza de' ricorsi sommarj , sia nella propria casa .

Si applichi qui ciò che si è detto Lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 4. sez. 1. e 2.

### III. Da quale uffiziale si appongono i sigilli.

1. L' apposizione dei sigilli si fa da Giudici di pace , ed in loro mancanza da chi supplisce per essi , (907.) e non può farsi , che dal Giudice di pace locale o suoi supplenti . (912.) S' intende per Giudice del Luogo non quello in cui la successione è aperta esclusivamente , ma quello del luogo dove esistono gli effetti della successione ; dimodochè se il defunto avesse lasciate per esempio due case situate in due diversi circondarj , l' apposizione verrebbe eseguita in ciascheduna casa dal Giudice della situazione .

Il Giudice di pace ed i loro supplenti si serviranno di un sigillo che resterà in mano loro , e la cui impronta verrà depositata nella cancelleria del tribunale di prima istanza . ( Cod. proc. 908. )

**IV. Della forma dell' apposizione dei sigilli,  
quando non vi sono nè difficoltà nè ostacoli.**

1. Il processo verbale deve a norma dell' artic. 914. del Codice di procedura contenere quanto appresso.

1. La data dell' anno, mese, giorno, e ora.  
2. I motivi dell' apposizione per esempio se il richiedente pretende di avere un diritto nella successione o comunione, se è creditore per qualche titolo, se l' apposizione è fatta in assenza di quelli che vi hanno un vero diritto o per qualunque altra causa come sopra.

3. Il nome, cognome professione e abitazione del richiedente, se vi è, la sua elezione di domicilio nella comune dove sono apposti i sigilli, se egli non vi abita, e l' istesso motivo come nei gravamenti. Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. Sez. 2. §. 2. 4.

4. Se non vi è parte alcuna richiedente, il processo verbale enuncierà, che i sigilli sono stati apposti *ex officio* o mediante la dichiarazione di uno de' funzionarj nominati nell' artic. 911. Ved. quanto si è detto di sopra nelle comuni osservazioni 3. 4. 5. 6. e seg.

5. L' ordinanza, che permette l' apposizione de' sigilli se è stata pronunziata come nei casi esposti già nella Sezione I. 1. 2. 3. e in tutto i casi ne' quali è stato deciso per essersi trovato per essersi un' impedimento. Ved. nell' appresso num. V.

6. Le comparse e deduzioni delle par-

ti, se ve ne fossero che si opponessero ai sigilli, che chiedessero un pronto ricorso o ricorso di urgenza, una perquisizione di effetti o di carte ec.

7. L'indicazione dei luoghi, cassettini, casse, armadi e ripostigli sulle cui serrature sono stati apposti i sigilli. Non si appongono sulle porte esteriori della casa perché sarebbero esposti a essere spezzati o guastati; nè su quelle interne per esempio di un gabinetto, di una camera ec. perchè si potrebbero fare de'trafugamenti per mezzo delle finestre e delle gole de' cammini. Frattanto si può anche sigillare le finestre se non si teme che i sigilli sieno alterati, come pure chiudere i cammini. Allora si mette entro queste stanze sigillate e chiuse la maggior quantità che sia possibile di oggetti sentenza alcuna descrizione. Ma sè poi si temono dei trafugamenti, non si appone il sigillo che sui mobili da chiudersi, entro de quali si mettono gli oggetti che possono entrarvi, e che sarebbero inutili per quel tempo che restano apposti i sigilli, e si fa quindi una descrizione sommaria degli altri mobili.

8. Una descrizione sommaria degli effetti che non sono sotto sigillo.

9. Il giuramento nell' istante di chiudere l'apposizione de' sigilli prestato da quelli che abitano nella casa di non avere trafugata né distolta cosa alcuna, nè veduto che sia stato distolta o trafugata nè direttamente nè indirettamente.

Se sanno che qualche oggetto sia stato trafugato dichiarano, e ne danno gli opportuni schiarimenti.

Per l' addietro questo giuramento si prestava innanzi l'apposizione. Il Codice ha stabilito, che sarebbe prestato nell'atto medesimo di essa; stante l' osservazione da me fatta ( e che trovasi inserita nelle precedenti mie edizioni Tom. II. pag. 282. nota a. ) che facendo prestare il giuramento innanzi potrebbe accadere, che quelli, che lo avessero prestato, s' inducessero più volentieri a trafugare effetti nascondendosi, o passando in altra parte del casamento, immaginandosi, che non dovendo giuraro fossero meno colpevoli.

10. Lo stabilimento del custode a tal' uopo presentato, se ha le richieste qualità, salvo, se non le ha o se non è presentato, che ne venga stabilito uno *ex officio* dal Giudice di pace.

Se quello che si presenta o vien presentato è maggiore, si può accettare ancorchè abbia un diritto all'eredità o alla comunione, purchè sia capace di contrarre impegni. Il di lui interesse è garante della sua responsabilità. Per tal motivo si può anche prendere una donna, per esempio un ereditiera, quantunque divenga custode giudicaria, e non sia soggetta all' arresto personale.

Se si prende una persona estranea alla successione o comunione, non si può esigere, che abbia tutte le condizioni ne-

cessarie per essere custode giudicaria. Ved. lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. Sez. 2. §. 2. N. VI. Ma si stabiliscono delle volte in tal qualità dei servitori, degli artigiani, ed anche delle donne di servizio quando la loro reputazione non è sospetta senza esaminare se sono solventi e sottoponibili all'arresto personale, specialmente quando rimane sulla faccia del luogo una parte interessata, come sarebbe il conjugé sopravvivente o un erede; quando però una delle parti o le parti tutte insieme non esigano rigorosamente, che il custode debba avere tutte le qualità necessarie.

2. Le chiavi delle serrature sulle quali vengono apposti i sigilli, restano finché non sono remossi, in mano del cancelliere del Giudice di pace, il quale farà menzione sul processo verbale della consegna che gli è ne è stata fatta (915.) Se restassero in mano del Giudice di pace, che è depositario dei sigilli, potrebbe in seguito d'intelligenza col custode, levare questi sigilli, aprire i mobili chiusi, fare dei trasfugamenti, ed in seguito rimetterli. Quest'artifizio è più difficile a praticarsi, e più facile ad essere scoperto quando per farne uso vi devono concorrere il Giudice e il cancelliere. Affine di prevenirlo l'artic. 915. dice, che non potranno trasferirsi fino alla remozione nella casa in cui esistono i sigilli, sotto pena d'interdizione dell'impiego, qualora non vi sieno espressamente chiamati, o che il loro trasporto non sia proceduto da un or-

Qianza motivata: siccome ciò appartiene a quanto può aver luogo tra l' apposizione e la remozione; se ne parlerà nella Sezione II.

3. Se nell' atto dell' apposizione si trovasse un testamento o altre carte sigillate, il Giudice di pace ne verificherà la forma esteriore, il sigillo e la sottoscrizione se vi è, ne contrassegnerà il piego presenti le parti, se esse sanno o possono e determinerà il giorno e l' ora in cui detto piego verrà da lui presentato al tribunale di prima istanza. Farà di tutto menzione sul suo processo verbale, che sarà pure firmato dalle parti altrimenti farà menzione del loro rifiuto di firmare. (316.) Esige la legge, che il piego sia contrassegnato dalle parti, che sono presenti affinchè non possa esservi sostituita una carta diversa.

4. Se qualche parte interessata ( come sarebbe un legatario, l' esecutore testamentario ed anche l' erede ) lo richiede il Giudice di pace farà prima dell' apposizione de' sigilli, la perquisizione del testamento la cui esistenza sarà annunciata e se la trova procederà come si è detto di sopra. (917.)

5. Nel di ed ora determinata, senza che vi sia di bisogno di alcuna citazione, le carte trovate sigillate saranno presentate dal Giudice di pace al Presidente del tribunale di prima istanza, il quale ne farà l' apertura, verificherà lo stato, e ne ordinerà il deposito, se il contenuto è relativo alla successione. (918.) Se le catte non

contengono il testamento del defunto , il Giudice può ordinarne pure il deposito non solo in mano di un notaro , ma in quella di chiunque altro per presentarle nell' istante dell' inventario .

Ma se contengono un testamento vi sono diverse osservazioni da fare :

I. Se è olografo e sigillato , prima di esser messo in esecuzione deve essere , presentato al Presidente del tribunale di prima istanza del circondario entro il quale è aperta la successione . Se è sigillato sarà aperto e il Presidente formerà il processo verbale della presentazione , dell' apertura e dello stato di detto testamento del quale ordinerà il deposito in mano di un notare da esso nominato . (*Cod. Nap.* 1007.)

Quando poi questo testamento è trovato fuori del Circondario , per esempio in una casa di campagna , la presentazione deve esser fatta non al Presidente del tribunale locale , ma a quello della successione così esigendo l' artic. 1007. senza distinzione . La ragione si è , che presso quest' ultimo deve esser depositato il testamento come interessante l' eredità , e per averne le copie collazionate e davanti ad esso solo il testamento può essere non riconosciuto e messo in disputa , e devono esser fatte le domande di verificazione ed esecuzione ; questo tribunale deve dunque averlo sotto gli occhi . Perciò in tal caso il Giudice di pace dopo aver verificato lo stato esteriore del testamento come prescrive l' artic. 916.

lo trasmetterà alla cancelleria del predetto tribunale per essere presentato al Presidente. Arg. dell' artic. 202. del Codice procedura, che vuole in materia di verifica-  
zione, quando non si fa nel luogo in cui è il recapito che serve al confronto, che il documento sia rimesso nella cancelleria.

2 Se il testamento è mistico, la sua presentazione, la sua apertura, la sua de-  
scrizione e il suo deposito saranno fatti nella medesima maniera; ma l' apertura non potrà farsi che in presenza degli stessi notari e testimoni, che hanno firmato l' atto, i quali si troveranno sulla faccia del luogo o saranno chiamati. *Cod Nap. 1007.*) affinché riconoscano se i sigilli e le sotto-  
scrizioni sono vere. Inoltre se non si tro-  
vano sulla faccia del luogo o se essendo-  
vi non intervengono all' apertura, la veri-  
ficazione potrà sempre farsi nel caso di contestazione, stante la cura che si ha di conservare il piego con i sigilli, che non devono esser rotti, dovendo restare annesso al testamento e con esso depositato.

3 Se il testamento è trovato aperto, il Giudice di pace ne verificherà lo stato, ed osserverà quanto vien prescritto dall' artic. 916. (920.) In tal forma deve presentarlo al Presidente, che non riverifica lo stato, poichè è stato verificato dal Giudice di pace, ma ne ordina il deposito.

Quanto vien prescritto dall' artic. 920. deve osservarsi quando il testamento è olo-  
grafo.

Quando è stato fatto mistico, e che si è trovato aperto, se ne deve sempre verificare lo stato per le appresso ragioni, o questo testamento è scritto interamente con la data e firma del testatore, ed allora i legatarj possono sostenere, che era olografo innanzi di esser mistico e che se l'ha perduto quest'ultima qualità, ha recuperata la seconda sotto di cui è valido, e non appartiene al Giudice di pace il decidere se è valido o no, nè tampoco rigettarlo. O il testamento non era scritto e firmato dal testatore, ed allora i legatarj possono sostenere e provare che non è stato il testatore che lo ha aperto; ma sibbene l'erede o altro interessato per renderlo invalido. Si deve pertanto in ogni caso conservare verificandone lo stato.

4. Se la carta trovata sigillata o no è una copia di testamento fatto per atto pubblico, non è necessario di comprovarne lo stato, ed anche meno di ordinare il deposito, mentre la minuta è nelle mani di un uomo pubblico. Il Giudice può ordinare, che questa copia sia messa sotto sigillo o che resti fino alla remozione di esso in mano del cancelliere, del Giudice di pace o di altra persona, per essere comunicata poi agli interessati e riportata nell'istante della remozione per essere inserita nell'inventario.

5. O che il testamento sia stato trovato aperto, o che essendo stato trovato sigillato qualcheduno lo abbia aperto, se

fatto per atto pubblico, e che vi sia un legatario universale potrà questi opporsi all'apposizione de' sigilli, se non hanno luogo due casi; il primo qualora non vi sia un'erede con riserva; il secondo quando l'erede, che non ha veruna riserva domandi l'apposizione a suo rischio. *Ved.* prima Sezione. I.

6. Quando il testamento è olografo o mistico, e che non evvi l'erede con riserva, il legatario universale è investito di pien diritto nel senso, cioè che gode i frutti dal dì della morte; tuttavia è tenuto secondo l'articolo 1008. del Codice Napoleone di farsi mettere in possesso, in vigore di un ordinanza del Presidente apposta appiè di un istanza alla quale sarà annesso l'atto di deposito. Finchè non ha ottenuta una tal ordinanza, il testamento non è esecutorio. Egli non può entrare in possesso, ed è lecito in conseguenza apporre i sigilli. Se avesse ottenuto l'immissione l'erede, che non ha riserva, potrebbe anche esigere il sigillo, ma a suo rischio. *Ved. Sez. I. I.*

7. Inoltre qualunque sia la qualità del testamento trovato innanzi o nell'istante dell'apposizione e sia aperto o no non si attende per continuare l'apposizione, che sia stato presentato al Presidente, perchè nell'intervallo del tempo necessario a ciò, per quanto breve egli fosse si potrebbe eseguire una dissipazione. Si appongono i sigilli e si va in seguito in casa del Pre-

sidente , quando che non vi siano ostacoli all'apposizione nel qual caso si sospende , e si procede come sarà detto al num. V.

8. Dacchè il testamento è noto agli eredi o ai successori se pregiudica a' loro diritti e che vogliano reclamare contro di esso , non devono far niente nè lasciar fare cosa alcuna in conseguenza di quest' atto se non sotto la riserva de' loro diritti . In tal guisa il presuntivo erede nominato legatario , o esecutario testamentario non deve agire in tal qualità , che sotto la riserva che non sarà in verun modo pregiudicato alla qualità di erede .

6. Se i pieghi sigillati appariscono dalla loro sottoscrizione o da qualche altra prova in scritto essere spettanti a terze persone , il Presidente del tribunale ordinerà , che sieno citate dentro un dato termine che verrà da lui fissato , affinchè possano assistere all' apertura di esse , che nel giorno indicato farà alla loro presenza , ed anche in loro mancanza . Se trova , che sieno estranee alla successione ; le consegnerà loro senza propalarne il contenuto o le sigillerà di nuovo per essere restituite alla loro prima richiesta . ( Cod. proc. 919.) Tale sarebbe il caso in cui si trovasse in casa del defunto il testamento di un terzo . Questi non può impedire , che non sia aperto il piego , sebbene la sottoscrizione o altra prova dimostri esser quello il suo testamento , perchè il defunto avrebbe potuto di concerto con questo terzo far uso di

un tal mezzo , per fargli passare in mano degli effetti con pregiudizio della successione . Perciò l' artic. 939. vuole , che ne sia fatta l' apertura . Un atto di notorietà del Chatelet del 20. marzo 1708. ingiungeva , che il Giudice non dovesse leggerlo , ma solo si limitasse a vedere se era un testamento , e se tale in fatti le trovasse , non passasse più oltre ed osservasse la discrezionalità raccomandatagli dall' atto suddetto di notorietà . In quanto alle parti interessate nella successione , elleno non hanno alcun diritto d verificare il fatto , mentre l' articolo dice , che si consegneranno i pieghi *senza propalarne il contenuto* . Al più potranno appellarsi dall' ordinanza , che vuole che ne sia fatta la consegna ; ma in appello non potranno chiedere altra cosa , che la verificazione del fatto dal primo Presidente della Corte di appello ; e se questo magistrato trova l' ordinanza ben fondata , sarà confermata sulla di lei relazione .

7. Se vi sono degli effetti mobiliari necessarj all' uso ; delle persone che restano nella casa del defunto , e su' quali non possono essere apposti i sigilli , il Giudice di pace ne formerà un processo verbale contenente la descrizione sommaria de' medesimi . ( *Cod. proc. 924.* )

8. Il Giudice di pace forma il processo verbale dell' apposizione in questa forma .

*PROCESSO VERBALE  
DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI.*

L'an... il... all' ora di... Noi .... Giudice di pace di... assistito da... nostro cancelliere, essendo stati richiesti, ci siamo trasferiti nella casa occupata dal Sig. Pietro mercante situata nella strada... num.. dove essendo, è comparsa la Sig. Maria Benoit, la quale ci ha detto, come il prefato Sig. Pietro suo marito era passato all'altra vita, e ci faceva istanza per la conservazione de' suoi diritti di apporre i sigilli tanto sugli effetti e carte esistenti nella suddetta casa, lasciati nell' atto di sua morte dal defunto suo marito, quanto in tutti gli altri luoghi, dove se ne potrebbero trovare. E si firmata.

Su di che noi Giudice suddetto abbiamo accordato l' atto alla Signora vedova del Sig. Pietro della sua istanza, ed essendo entrati assistiti dal nostro cancelliere in una stanza al primo piano (a) abbiamo trovato il corpo del predetto Sig. Pietro steso sopra un letto e la suddetta Sig. sua vedova ci ha consegnate due chiavi, le quali ci ha

---

(a) Questa enunciazione non è necessaria quando il corpo è presente. Si mette solo per comprovare che l'apposizione è stata fatta innanzi che sia stata data sepoltura al cadavere nel qual caso il Giudice di pace non è obbligato a verificare il momento in cui è stato richiesto nelle cause che hanno ritardata l' istanza dell'apposizione de' sigilli, come è obbligato a fare dopo l' inumazione. Ved sopra num. VI. 2.

detto essere come noi abbiamo verificato, una quella dell' armadio e l'altra quella di un cassettone esistenti entrambi i suddetti mobili nella suddetta stanza e quivi appiè descritti, onde ci abbiamo apposto il nostro sigillo particolare (la di cui impronta è stata depositata nella cancelleria del tribunale di prima istanza) ne' luoghi e sugli oggetti qui appiè descritti.

Nella camera al primo piano.

1. Sull'estremità di due strisce di carta stese sull'apertura di ciascheduna di due sportelli di un armadio di noce dell'altezza di tre metri e larghezza di un metro e mezzo.

2. Su quattro cassette di un cassetto-ne di legno di acacia coperto con una tavola di marmo venato dell'altezza di.... larghezza di...

( Si descrive così ciaschedun mobile su cui è apposto il Sigillo.)

Nel Gabinetto del detto Sig. Pietro attenente alla suddetta camera ec

Ed essendo saliti in una camera del secondo piano della suddetta casa, secondo l'indicazione fattaci della prefata vedova del Sig. Pietro e preparandoci ad apporre i sigilli sopra un armadio, la suddetta Sig... ci ha dichiarato, come per uso della casa fino alla remozione de' sigilli e sue conseguenze, ella s'incaricava della quantità di tre dozzine di salviette di tela bianca della grandezza di un metro contrassegnate con due lettere turchine C. e P. iniziali de' nomi del defunto; inoltre ec. (Si descrive tutto quan-

to si lascia fuori) i quali oggetti essendo stati levati dall' armadio dalla detta Sig. vedova ... essa se ne è incaricata ed ha promesso presentarli quando ne verrà richiesta chi sara di ragione.

Ciò fatto abbiamo apposto il nostro sigillo sulle serrature degli sportelli di detto armadio, che è di legno di quercia dell'altezza di... larghezza di... E disponendoci ad apporre i sigilli ad una scrivania, che è nella suddetta camera, la suddetta Sig. vedova... ci ha detto di aprire la cassetta di mezzo della detta scrivania e di verificare le specie di monete in essa esistenti; e fatta l'apertura mediante la chiave che ci ha dato si è trovata nella detta cassetta la somma di 1859. franchi e 75. centesimi, cioè 1255. franchi in monete di cinque fr. quattro franchi e un franco; 600. franchi in 30. monete d'oro di 20. franchi per ciascheduna e 75. centesimi in piccola moneta qual somma di 1859. franchi, e 75. centesimi, abbiamo lasciata alla predetta vedova, a sua richiesta ed essa se ne è incaricata per supplire al pagamento delle spese della malattia e mortorio, come pure alle spese della casa, il tutto a titolo di atto conservatorio, di vigilanza e di amministrazione provvisoria, e senza che ciò possa attribuirle altra qualità fuori di quella che giudicherà a proposito di prendere in appreso. E si è firmata.

Segue le descrizione delle cose appartenenti non sigillabili.

Nella detta camera si è trovato a vista  
un letto composto ec.

Fatta l'apposizione dei sigilli e veri-  
ficata la roba apparente si chiude in tal  
guisa.

I quali luoghi ed effetti, come sopra  
descritti, sono tutti quelli a noi indicati dal-  
la detta Signora vedova del Sig. Pietro, la  
quale dopo aver prestato il giuramento da-  
vanti a noi di non avere distolto ne occul-  
tato cosa alcuna, nè veduto che sia stata  
distolta nè occultata direttamente nè indiret-  
tamente, si è incaricata volontariamente dei  
suddetti sigilli ed effetti, ed ha promesso di  
tutto presentare quando ed a chi sarà di ra-  
gione, e si è firmata con noi ed il nostro  
cancelliere a cui sono state consegnate di  
mano in mano ed a misura che si eseguiva  
l'apposizione de' sigilli tutte le chiavi delle  
serrature dove sono stati apposti, ed egli se  
ne è incaricato fino alla remozione de' me-  
desimi.

9. Se non vi è alcun effetto mobiliare  
il Giudice di pace deve formare un pro-  
cesso verbale di deficienza ( Cod proc. 924. )

#### PROCESSO VERBALE DI DEFICIENZA

L'anno ec. ( come nel processo verbale  
de' sigilli fino a queste parole inclusivamente: è passato all'altra vita ) e essa ci ha  
fatta istanza di verificare, come il detto  
Sig. Pietro non ha lasciati effetti di sorte  
alcuna nè recapiti, nè denari, e che gli ef-

Pigeau T. VII. P. I.

fetti sono di troppo poco valore per necessitare l'apposizione de' sigilli, e si è firmato.

Per la qual cosa, noi Giudice suddetto abbiamo accordato atto alla detta Signora vedova del Sig. Pietro della sua istanza, ed essendo entrati, assistiti dal nostro cancelliere in una camera al primo piano, abbiamo trovato il corpo di detto Sig. Pietro disteso sopra un letto e fatta la perquisizione, non abbiamo trovata cosa alcuna, o abbiamo trovati degli effetti di così poco valore da non meritare l'apposizione de' sigilli. Ciò fatto la detta Signora vedova, ha giurato davanti di non aver distolto nè occultato cosa alcuna, nè veduto, che ne sia stato distolto e occultato direttamente nè indirettamente, e si è firmata con noi e il nostro cancelliere.

Il Codice non esige il giuramento, ma siccome quest'atto fa le veci a un tempo istesso di processo verbale di sigilli, e d'inventario, quando si è esatto il giuramento, se ne dee far menzione, poichè vi sono gl'istessi motivi, che per i suddetti due atti.

#### V. Del caso in cui vi è il rifiuto di aprire le porte.

1. Può accadere, che quando il Giudice di pace si presenta, le porte sieno chiuse, o perchè non vi si trovi alcuno in casa, o perchè si neghi di aprirle; ecco la regola che deve tenersi.

2. Non si dee fare aprire ma sospen-

dere, e stabilire guardie, che invigili al di fuori.

Questa guardia deve essere appostata in modo, che non sia possibile di portar via verun effetto; in tal guisa se il casamento ha diversi appartamenti si deve metter guardia ad ognuno affine d'impedire i trafugamenti per le porte e finestre o che possano uscir fuori le persone che sono dentro, le quali potrebbero trasportare carte d'importanza ed effetti preziosi. Queste non possono andarsene se non dopo aver subito l'esame necessario a giustificare, che non hanno con se cosa alcuna, che appartenga alla successione.

Su quelli che si può o non si può stabilire per guardiani, si applichi quanto si è detto relativamente ai custodi in occasione dell'esecuzione sui mobili. Se il Giudice di pace essendo entrato in casa, se gli nega di aprirgli le porte interne, può mettere i sigilli ne' luoghi dove si trova ponendovi guardia non solamente nell'esterno ma anche nell'interno, se il caso è urgente. (921.)

3. Il Giudice di pace, dopo aver sospeso dee farne relazione al Presidente del tribunale di prima istanza del luogo, e non a quello della successione, se non è il medesimo, perchè il caso esige celerità; arg. dell'artic. 554.

Se la parte, che ricusa di aprire, compare o si fa intendere, il Giudice di pace gli notifica la sua ordinanza, indicando il giorno e l'ora in cui ne sarà fatta

relazione, altrimenti si va al pronto ricorso senza citazione; arg. dell' artic. 53<sup>a</sup>, che dice, che nel caso di rifiuto di aprire le porte in un esecuzione mobiliare, l' usciere si porterà senza citazione davanti a un uffiziale per farne eseguire l' apertura.

Allorchè quello che ha riuscito di aprire si presenta nel pronto ricorso; può per impedire l' apposizione de' sigilli proporre le sue ragioni. Saranno queste spiegate chiaramente sotto il num. VI. dove si è creduto inserirlo, perchè possono essere allegate parimente da quello che non riuscì di aprire, ma si oppone all' apertura. Il Presidente avendo sentito il Giudice di pace e la parte se si presenta, decide.

Se accoglie le ragioni della medesima, o comprende altronde che l' apposizione dei sigilli non è ben fondata, la rigetta e ordina che sia levata la guardia.

Se trova l' apposizione ben fondata, e che nulla siasi allegato contro di essa, ordina che si chiamino i magnani o altri artigiani per fare l' apertura delle porte alla presenza del Giudice di pace, che procederà alla apposizione dei sigilli.

In tutti casi quanto sarà fatto e ordinato sarà notato nel processo formato dal Giudice di pace, e il Presidente scriverà la sua ordinanza sul processo verbale. (a)

(a) E' assistito in questo caso non dal cancelliere del tribunale, ma dal Cancelliere del Giudice di Pace che segue il Giud. av. il Presidente recando seco il processo verbale di cui è il depositario. *Le Page questions p. 2, lib. 2, tit. 1, art. 1, q. 1.*

(922) Può eziandio ordinare l' esecuzione personale con cauzione o senza. (135. 1) Se viene ordinata l' apertura , il Giudice di pace , ritorna , leva la guardia , fa fare l' apertura delle porte e appone i sigilli .

### *PROCESSO VERBALE*

*COMPROVANTE , CHE LE PORTE SONO CHIUSE ,  
PRONTO RICORSO, APERTURA ED APPOSIZIONE  
DI SIGILLI.*

L' an. ec. davanti a noi Giudice di pa-  
ce ... è comparso nella nostra abitazione  
situata a ... il Sig. Paolo ec. il quale ci ha  
detto come essendo creditore della somma  
di ... a norma dell' obbligazione esecutoria  
del dì ... passata davanti ... là grossa della  
quale ci è stata presentata , ci ha richiesto  
di trasferirci nella casa occupata da detto  
Sig. Pietro situata a ... e di apporvi i si-  
gilli nostri sugli effetti e carte del detto  
Sig. Pietro , chi poi anzi è morto , e si è  
firmato .

De' quali requisitorj abbiamo accordato  
atto al Sig. Paolo ec. In conseguenza as-  
sistiti dal nostro cancelliere ci siamo tra-  
sportati nella predetta casa , dove essendo  
arrivati all' ora di ... ed avendo trovata la  
porta di strada chiusa , ed il nostro can-  
celliere avendo picchiato diverse volte e re-  
plicatamente , senza che alcuno abbia rispo-  
sto , abbiamo messo di guardia alla porta il  
Sig... il quale essendovi presente in perso-  
na abbiamo incaricato d' invigilare affinchè

nessuno potesse uscir fuori da detta casa nè trasportare altrove effetti di sorte alcuna, o carte in essa casa esistenti, finchè dura la sua guardia, ed egli ha promesso di tutto bene e fedelmente eseguire, e si è firmato.

Ciò fatto, abbiamo ordinato di sospendere la apposizione dei sigilli domandata dal predetto Sig. Paolo finchè sia stato deciso dal Sig. Presidente del tribunale di... nella sua casa situata a... all' ora di... nel qual giorno e ora il predetto Sig. Paolo ha promesso di trovarsi. E si è firmato.

E il detto giorno e ora, noi Giudici suddetto assistito dal nostro cancelliere, essendoci presentati davanti il Sig. Presidente del tribunale di ... nella casa di sua abitazione situata a... dove si è trovato il detto Sig. Paolo, ha ordinato, che per essere il detto Sig. Paolo creditore in virtù del summentovato titolo esecutorio, e in tal qualità la legge autorizzandolo a fare apporre i sigilli, e il rifiuto dell' apertura delle porte non essendo in verun modo giustificato sarà da noi proceduto e data esecuzione alla domandata apposizione de' sigilli; per il che levata la persona da noi messa di guardia, se il caso lo esige, le porte della suddetta casa verranno aperte in nostra presenza da quelli individui che ci piacerà di indicare, ed inoltre ci faremo assistere se vi sarà di bisogno dalla forza armata; ed ha similmente ordinato, che la sua presente ordinanza verrà eseguita per

modo di provvisione senza cauzione o con cauzione non ostante qualunque opposizione e appello è senza pregiudizio, e si è firmato.

In conseguenza, noi Giudice suddetto assistito dal nostro cancelliere, ci siamo trasferiti davanti alla detta casa dove essendo giunti nel predetto giorno e ora di ... abbiamo trovato il detto Sig. Paolo, il quale ci ha fatta istanza di procedere all'esecuzione della suddetta ordinanza.

E sull'istante si è presentato il Sig... custode precedentemente stabilito da noi, il quale ci ha detto, che in nostra assenza nessuno si è fatto vedere né è uscito fuori né ha niente veduto portar fuori dalla detta casa ed ha domandato di essere sgravato dalla suddetta guardia, il che gli abbiamo accordato. E si è firmato con noi ed il nostro cancelliere.

Ciò fatto il detto Sig... avendo picchiato per ordine nostro per ben tre volte, alla porta della suddetta casa, e nessuno avendo risposto abbiamo fatto venire il... magnano, e la suddetta porta essendo stata aperta da detto magnano in nostra presenza, siamo entrati e abbiamo apposto il nostro sigillo particolare ec.

( Il rimanente come nel processo verbale dell'apposizione de' sigilli ultimamente riportato. )

Se fatta l'apertura s'incontrano degli ostacoli all'apposizione. Ved. Num. VI.

4. Allorchè le porte sono chiuse e vi è pericolo, il Giudice di pace, può risol-

vere provvisionalmente , salvo il fare la sua relazione al Presidente del tribunale ( 921 ). Tale è il caso in cui fosse ora troppo tarda per andare da detto magistrato , o che non si potesse mettere guardia al di fuori , oppure vi fosse da temere , che quella ivi stabilita non fosse capace d' impedire i trafugamenti ; allora può il Giudice di pace ordinare l'apposizione .

PROCESSO VERBALE  
COMPROVANTE , CHE LE PORTE SON CHIUSE  
L' APERTURA ORDINATA DAL GIUDICE ,  
L' APPOSIZIONE DE SIGILLI ED IL PRONTO  
RICORSO .

*L'anno ec. ( come nel surriferito processo verbale sino alla parola inclusivamente , avendo battuto per varie volte senza , che persona alcuna abbia risposto ) attesochè è troppo tardi per andare a far ricorso di urgenza in casa del Sig. Presidente del tribunale non può farsi sino a domani all' ora di ... e che per motivo delle località il metter guardia al di fuori non sarebbe una bastante garanzia per i trafugamenti , che potrebbero farsi , e che in conseguenza è cosa di somma premura l' apporre i sigilli ; abbiamo ordinato , che sarà sull' istante proceduto all' apertura della suddetta porta , e provvisionalmente all' apposizione dei sigilli , e che la nostra ordinanza sarebbe provvisionalmente eseguita con cauzione o senza non ostante qualunque opposizione o appello*

e senza pregiudicarvi ; per la qual cosa abbiamo fatto venire il magnano : ( il rimanente come nel processo verbale surriportato e si termina come nel processo verbale de' sigilli , aggiungendovi che sarà fatto pronto ricorso al Presidente nel tal dì , e ora ).

Se aperte le porte si presenta qualcheduno , che si oppone , il Giudice di pace , può ordinare , che si eseguisca salvo il pronto ricorso al Presidente , se vi è pericolo nel ritardo ( 921. ) Ma se vede , che mettendo guardia internamente ciò può bastare , sosponderà l'apposizione finchè non sia stato deciso nel suddetto pronto ricorso .

Quando il Giudice di pace ha fatta l'apposizione si va in pronto ricorso , e se il Presidente trova , che questa non abbia luogo come , per esempio , se nella specie il creditore ne è pagato , questo Magistrato ordina la remozione de' sigilli nel dì e ora indicati dal Giudice di pace , altrimenti in mancanza di detto uffiziale i sigilli saranno spezzati e levati da un usciere , che ne formerà processo verbale .

#### *VI Del caso in cui non vi è rifiuto di aprire le porte , ma vi s'ostacoli all'apposizione dei sigilli innanzi o durante il corso dell'operazione .*

1. Le principali ragioni , che si può avere per impedire l'apposizione de' sigilli sono in numero di cinque .

*La prima*, che il defunto non avea alcun diritto sugli oggetti sui i quali si vogliono apporre i sigilli.

*La seconda*, che quello che vuol farli apporre non ha alcun diritto.

*La terza*, che vi ha un diritto ma che si fa cessare il suo interesse.

*La quarta*, che esistono di già i sigilli utilmente e validamente domandati ed apposti, e che la parte che domanda la seconda apposizione non ha patimente alcun diritto di far confermare i sigilli.

*La quinta*, che vi è un inventario perfezionato, e non attaccato da veruna parte.

Si specificheranno questi cinque ostacoli.

*Primo ostacolo*, fondato sulla mancanza nel defunto di ogni diritto sugli oggetti.

Non si vede con molta frequenza chiedere l'apposizione de' sigilli sopra effetti appartenenti ad altri fuori del defunto, perchè ciò sarebbe una vessazione clamorosa; ma può succedere nel caso in cui si ignori la mancanza di proprietà nella di lui persona, per esempio, quando abitava nella casa in cui esistono gli effetti, i quali appartenevano ad altri che gli aveano dato a nolo, o prestati, o che coabitavano col defunto.

Un altro esempio, è quando una donna essendo separata di beni, vive con suo marito in un quartiere a pigione da essa ammobiliato. Ha un diritto perciò di impedire, che sieno apposti i sigilli sepr-

i di lei effetti. Ma siccome accade sovente che i mariti per deludere i loro creditori, hanno fatto passar l'affitto a nome delle mogli, la Giurisprudenza ha stabilito, che quando i detti creditori faranno eseguire un gravamento su questi mobili, la donna non potrà impedirlo se non che provando la sua proprietà, con l'esibita del processo verbale di vendita con cui gli fu fatta l'aggiudicazione dopo il processo verbale della sua separazione, oppure con cognizioni davanti notaro per parte di coloro che gli hanno venduti, o infine con un atto qualunque. Una tal Giurisprudenza è stata estesa ai casi dei sigilli non solo a riguardo dei creditori ma a riguardo ancora di tutti gli altri che possono avere diritti sulla successione, o contro di essa come sarebbero gli eredi ec., per evitare i danni che potrebbero arrecare i coniugi, se bastasse passare un affitto a nome della moglie, e dichiarare nell'atto dell'apposizione, che gli effetti appartengono a quest'ultima.

Tali precauzioni frattanto non si esigono quando i due coniugi convivono insieme, mentre se fossero separati di corpo, non essendovi più luogo alla presunzione della frode, tutto ciò che serve di mobilia all'appartamento della moglie, non può essere reclamato da coloro, che hanno il diritto sopra la successione del marito o coatto di essa.

Qualunque reclamante deve provare la sua proprietà; altrimenti si appongono i

sigilli provvisionalmente, e spetta ad esso il fare le sue prove in seguito in una maniera più completa. Se non gli appartiene, che per una porzione; i sigilli si appongono sul rimanente.

*Secondo ostacolo*, sul fondamento, che quello che vuol fare apporre i sigilli è senza diritto.

Si sono vedute già nel Cap. I. de' sigilli e seg., le sei classi delle persone che possono chiederne l'apposizione. Quelli, che non sono in dette classi possono essere impediti nel chiederla.

*Terzo ostacolo*, sul motivo si fa cessare l'interesse di chi ha diritto a far apporre i sigilli; non vi è verun' interesse verun' azione; in tal guisa ogni volta che si può far cessare il diritto di una persona s'impedisce l'apposizione.

Si rammentino tutte le persone, che hanno diritto di fare l'apposizione dei sigilli per dire se si può fare cessare questo diritto e come.

I. I pretendenti un diritto alla successione. I successori universali come eredi regolari o irregolari, il figlio non erede, il donatario e legatario uiversale, ed i successori a titolo universale non possono essere disinteressati, che per mezzo della divisione.

Perciò non si può far cessare il loro diritto ne impedire l'apposizione dei sigilli da essi domandata.

Il donatario particolare di uno stabile può trovare similmente un impedimento se

non ha cose da ripetere. Saranno apposti i sigilli se ha da ripetere qualche cosa. *Ved.* quanto si è detto nella prima sezione 6. 1.

Il donatario particolare del mobiliare, creditore di una somma, può trovare l'impedimento se vien pagato. Quello del corpo certo, può esserlo nel caso indicato nella suddetta sezione 6. 2.

Il legatario particolare di uno stabile, non può esserlo neppure se gli si offre la consegna ed i titoli. *Ved.* come sopra 8.

In quanto all'esecutore testamentario il suo diritto cessa ne' casi indicati; *ivi* 9.

2. I pretendenti un diritto alla comunione, non possono rimanere senza interesse, che mediante la divisione. Non si può dunque far cessare innanzi il loro diritto. Frattanto il conjughe, che non avesse diritto se non che in forza di un suo credito o di un'antiparte potrebbe essere rigettato pagandolo. *Vedi* le comuni osservazioni.

### 3. I creditori.

A quelli di un corpo determinato non si può impedire se non mediante la consegna di detto corpo nello stato in cui deve essere.

Quelli pure di una somma o di una cosa indeterminata non possono essere impediti se non per mezzo del pagamento. Già si applica a' creditori de' successori ed a quelli eziandio, che sono creditori dei creditori del defunto o de' suoi successori. In tal guisa quando il creditore della successione non domandasse i sigilli, il suo

creditore potrebbe domandarli, e non potrebbe esser rigettato se non col pagarlo; Nel qual caso si rimarrebbe surrogato per diritto alla sua azione contro il creditore della successione perchè si avea un interesse di sodisfarlo (*Cod. Nap.* 1251.), onde impedire l'apposizione de' sigilli.

4. Le persone coabitanti col defunto,

Possono trovare un impedimento se il coniuge e tutti gli eredi si presentano, poichè non è se non che per l'interesse e l'assenza di questi ultimi, che la legge loro permette di agire.

5. I servitori e domestici del defunto.  
Bisogna applicar loro ciò che è stato detto riguardo alle persone, che coabitano col defunto.

6. Il pubblico ministero ed il Giudice di pace.

Non possono essere impediti se non in due casi:

*Il primo*, qualora agiscano per persone e per cagioni fuori di quelle distinte di sopra parlando delle diverse classi di queste persone alla stessa classe.

*Il Secondo* quando la persona per cui agiscono è presente e può agire ella medesima, come sarebbe il tutore di un minore, se il coniuge e gli eredi sono presenti ec.

*Il terzo ostacolo*, nascente dal fatto, che sono già stati apposti i sigilli utilmente e validamente domandati e che la parte che chiede una seconda apposizione, non ha diritto di farla confermare.

Se una parte facesse apporre i sigilli senza diritto si potrebbe chiederne la nullità. Tale sarebbe il caso in cui una persona, che non fosse presuntiva erede gli facesse apporre in tal qualità. Ma siccome le altre parti, che non vogliono riconoscere questi sigilli, possono avere interesse di farli apporre per loro conto hanno facoltà di domandarli. Allora i secondi sigilli confermano i primi vale a dire le striscie di carta per reggere i sigilli incrociano quelle della prima apposizione, di maniera che non si possono levare i primi se non è stata ordinata la remozione de' secondi.

Ma allorchè i primi sono stati validamente apposti, non si possono fare apporre i secondi, neppure qualora si avesse avuto un diritto di farli apporre i primi, perchè bastano questi per conservare gli oggetti a tutti gli interessati. Di fatti o sono nel numero di quelli, che devono essere chiamati per diritto alla remozione de' sigilli e che saranno nominati nella sezione II. § II. ed in tal caso verranno chiamati, e potranno far valere i loro diritti; o entrano nel numero di coloro, che per diritto non devono chiamarsi, e verranno indicati nella suddetta Sezione II. § III; ed allora possono chiederlo con una opposizione, come si vedrà in detto luogo, e si chiameranno e metteranno a portata di stipulare i loro interessi. Nondimeno comunque sieno, essi non hanno interesse né diritto di fare apporre i secondi sigilli, e se vo-

lessero farlo , quelli che hanno fatti apporre i primi possano mettervi un ostacolo.

*Il quarto ostacolo* è fondato sul fatto, che esiste l' inventario perfezionato, e non attaccato da nessuno. *Ved. sopra.* II. 4

2. Se quello che ha incontrato l' ostacolo cede, l' ufficiale venuto per apporre i sigilli se ne torna via.

Ma se persiste nella sua opposizione, pretendendo che l' ostacolo è mal fondato, fa d' uopo osservare quanto segue .

1. Il Giudice di pace sospende e mette guardia . Si applichi ciò che si è detto di sopra V. 2.

2. Se riferisce o in pronto ricorso al Presidente . Si applichi . V. 3

3. Se vi è pericolo il Giudice di pace decide V. 4.

Qualora sia il Presidente che decide, se l' ostacolo è visibilmente fondato rimette le parti a ricorrere sul principale, o provvisionalmente ordina , che sia levata la guardia , e che i sigilli apposti su tutti gli effetti , o sopra qualcheduno, sieno pure rimessi nel giorno e ora da esso prefissa, dal Giudice di pace , o altrimenti spezzati dall' usciere apportatore della sua ordinanza ; e se non sono stati apposti ne proibisce l' opposizione. Ma se l' ostacolo è mal fondato, rimette le parti a ricorrere nel principale e permette provvisionalmente, che sieno apposti i sigilli. L' istessa cosa è se il diritto sia dubioso , perchè nel dubbio non si può spogliare quello che allega un tal diritto.

Tale sarebbe il caso in cui , chi si presenta in qualità di creditore non incontrasse ragioni contrarie , che invincibilmente provassero , che egli non è creditore . E' possibile ; in tal caso che il suo credito sussista

*VII. Del caso in cui non s' incontrano ostacoli ma insorgono difficoltà, si fanno requisitorie tanto per l' interesse di una delle parti, quanto per quello della successione o comunione.*

1. Durante l'apposizione dei sigilli possono insorgere difficoltà , o farsi requisitorie , che non abbiano per iscopo d'impedirla anzi la suppongano validamente fatta .

Queste difficoltà e requisitoria possono essere o per interesse solo della parte , che le fa , o per interesse della successione o comunione .

2. In quanto a quelle che hanno luogo per l' interesse della parte solamente siccome è impossibile di prevederle tutte , ci limiteremo ad alcuni esempi per darne un' idea .

1. Se un erede o altri pretenda che alcuni oggetti appartengano ad esso o ad estranei , e che perciò non debbano essere messi sotto sigillo e ne domanda la consegna , verranno consegnati a chi sarà di ragione . Se non possono essere consegnati nell' istante e sia necessario farne la descrizione sarà fatta sul processo verbale dei sigilli e non sull' inventario . ( *Cod. proc. 939.* ) Tutto ciò che è contensioso deve essere notato dal

Giudice di pace che rappresenta la giustizia.

2. Se un venditore senza termine rivendica l'oggetto venduto otto giorni dopo la consegna, e che quest'oggetto si trovi nello stato medesimo in cui fu consegnato, e chieda, che questo stato sia verificato, e niente vi sia cambiato in modo che non si confonda con gli effetti del defunto e chieda di recuperare un tal'oggetto per mancanza di pagamento, a norma del diritto accordatogli dall'artic. 2102. 4. per esempio se sia una mercanzia tuttora sotto la balza legata per anche con le funi.

3. Le difficoltà erquisitorie fatte per l'interesse della successione o comunione variano in infinito. Ecco le principali.

1. Se una vedova, un presuntivo erede o altra persona abitante nella casa mortuaria pretende che se gli debbano lasciare quei tali effetti per gli usi domestici e quella tal somma per le spese giornaliere, e che altre persone interessate sostengano, che questi effetti e questa somma sono eccessivi.

2. Se una vedova o un erede o altra parte interessata domanda, che per non lasciare degradare la comunione o la successione, si accordi ad essa o pure ad un'altra persona, l'amministrazione di detta comunione o successione.

Una tal cosa esige schiarimenti, gli uni relativi alla successione, gli altri relativi alla comunione.

Primieramente quanto alla successione,

può questa essere accettata in due maniere; espressamente quando si prende il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato; tacitamente facendo un atto, che suppone necessariamente l'intenzione di accettare, e che non si avrebbe diritto di fare, se non che in qualità di erede, (*Cod. Nap.* 778., come impadronendosi de' beni e disponendone a titolo oneroso o gratuito.

Qualunque sia la specie di accettazione, impone sempre a chi la fa, l'obbligo di soddisfare a tutti gli aggravj ed impegni della successione (*Cod. Nap.* 724) quando ancora vi fossero più debiti che beni.

Per evitare quest'inconveniente, l'erede presuntivo ha tre mesi di tempo per far l'inventario, e quaranta giorni per deliberare. Dopo questo termine può rinunziare o accettare con benefizio.

Ma fin qui, se vi sono dei dubbj sullo stato della successione non deve impadronirsi né disporre de' beni o mischiarsi negli affari dell'eredità, altrimenti diverrebbe erede puto e semplice e tenuto a pagare i debiti.

Frattanto, siccome gli affari della successione potrebbero correre pericolo durante questo termine, se non fossero amministrati, l'artic 779 del Codice Napoleone permette all'erede presuntivo di fare gli atti conservatorj di vigilanza e di amministrazione provvisionale senza essere erede, purchè non ne assuma il titolo. In tal guisa può

far sequestri, prendere inscrizioni, intentare azioni, che siano in procinto di essere prescritte, e fare tutti gli atti conservatorj; può invigilare su i lavori incotniciati, ordinare quanto è necessario per conservarli, riceverne i pagamenti, dar licenza ai locatarj che non pagano o fanno de' guasti, affittare le case spionate o vicino ad esserlo; in una parola far tutti gli atti di amministrazione, che non si possono dilazionare dopo tre mesi e quaranta giorni senza funderanno alla successione.

Per fare questi atti di vigilanza e di amministrazione provvisionale, si credeva necessario innanzi il Codice Napoleone, che l'erede presuntivo fosse autorizzato a farlo come amministratore della successione, e senza che questi atti potessero attribuirgli altra qualità fuori di quella, che avrebbe voluto prendere in seguito. Ma ora quest'autorizzazione del Giudice non è necessaria poichè è accordata dalla legge, che non esige la conferma giudicaria. Dall' altro canto evvi una moltitudine di casi urgenti ne' quali bisogna agire subito, e senza che vi sia tempo di ricorrere al Giudice, che il più delle volte è lontano. Tali sono quelli nei quali occorrono lavori, pagamenti, riscossioni, e uno spaccio di mercanzie, che non si può sospendere senza arrecare pregiudizio alla successione.

L'autorizzazione del Giudice in tali casi, non è dunque necessaria; ma lo è però ne i casi seguenti.

*Il primo*, quando diversi voglionoingerirsi e fare gli atti conservatorj, di vigilanza e di amministrazione, e sarebbe nocivo alla successione, che l'agenzia fosse divisa, e vantaggioso all' opposto, che sia affidata a una sola mano. Bisogna far decidere a quale dei contendenti sarà affidata tale agenzia.

*Il secondo*, quando l'atto da farsi passa i limiti della vigilanza, e dell'amministrazione provvisionale, e non è d'urgenza che sia fatto sull' istante; tuttavia può essere utile che sia fatto al più presto, mentre potrebbe accadere, che non si trovassero i medesimi vantaggi; come per esempio affittare i beni a persona, che per le circostanze ad essa particolari offre un prezzo vantaggioso se si conclude l'affitto in quel giorno, prezzo che non sarà possibile ricavare se si ritarda.

*Il Terzo*, è quando esistono nella successione oggetti suscettibili a guastarsi e deteriorare, o dispendiosi a conservarsi; l'erede può nella sua qualità di abile a succedere, e senza che si possa indurre dal suo lato un'accettazione, farsi giudicialmente autorizzare a procedere alla vendita de' suddetti oggetti, la quale deve esser fatta da un pubblico uffiziale in sequela degli affissi, e pubblicazioni prescritte dal Codice di procedura (*Cod. Nap. 796.*) Tale appunto sarebbe il caso in cui vi fossero de' bestiami per cui non si avesse sufficiente materia da alimentarli, come pure

dei cavalli inutili all'eredità e la cui spesa fosse in pura perdita. Tutti questi oggetti non potendo esser venduti coe all'asta pubblica vi abbisogna l'autorizzazione ma questa non si esige per le mercanzie ed altri oggetti di commercio che si vendono a minuto, de quali non si può differire lo spacio senza nuocere all'asse ereditario. L'erede presunto può in conseguenza venderli a titolo di atto di amministrazione provvisoria in vigore della sola autorizzazione della legge.

Quantunque il Codice di procedura non parli dell'autorizzazione del Giudice per amministrare la comunione o la successione, se non che all'articolo 944. al titolo dell'*inventario*, frattanto può aver luogo innanzi l'epoca dell'apertura dell'eredità nell'istante dell'apposizione de' sigilli. L'articolo 922. comprende il requisitorio tendente a questa autorizzazione sotto la parola generica di *difficoltà*, che insorgono tanto innanzi che dopo l'apposizione dei sigilli, e su di chè dà la facoltà di decidere. Se si parla dell'autorizzazione solo relativamente all'inventario non è ciò per dire, che non possa essere domandata e ordinata se non che per un tal'atto ma solamente per regolare il modo particolare da seguirsi quando è in questa sola occasione richiesta e domandata; qual modo differisce come si vedrà trattando dell'inventario, da quello che si pratica qualora venga l'autorizzazione domandata innanzi e durante l'apposizione.

zione de' sigilli , o nell' istante della remozione .

REQUISITORIO SUL PROCESSO VERBALE DELL' APPROPOSIZIONE DE' SIGILLI TENDENTE AD AVERE L' AUTORIZZAZIONE DI AGIRE IN UNA SUCCESSIONE .

Dopo l' apposizione de' nostri sigilli , il Signore ... presuntivo e' ede , ha detto , che siccome non vuole mischiarsi negli affari della successione , e nondimeno è cosa di urgenza il pensare alla sua amministrazione , domanda di essere autorizzato a riscuotere ciò che è dovuto alla successione , a pagare le tali somme , a smerciare a minuto le mercanzie formanti i capitali del commercio , licenziare , ricevere , somministrare quanto è necessario alle spese giornaliere ec.

( Si enunciano qui tutti gli oggetti su cui si dee estendere l' autorizzazione ) e si è firmato ec.

Del quale requisitorio abbiamo al detto Signore accordato l'atto ; e ordinato che ne sarà fatta da noi relazione nel dì e ora di ... al Sig. Presidente del tribunale di prima istanza nella sua casa , nella quale casa , giorno , ed ora le parti sono avviseate d' intervenire senz' altra citazione . E le sudette parti si sono firmate con noi e il nostro cancelliere .

Si parlerà qui sotto ( 4 ) , dell' autorizzazione accordata in sequela del requisitorio .

Parleremo attualmente dell'autorizzazione relativa alla comunione.

La donna può come l'erede accettare espressamente prendendo il titolo di comune, e tacitamente ingerendosi nei beni spettanti alla comunione medesima. (*Cod. Nap.* 1454.)

In qualunque maniera essa accetti, non può rinunciare (*ivi*).

Ma la donna, che accetta non corre l'istesso rischio dell'erede, mentre quest'qualora abbia fatto fare l'inventario, è tenuto a tutti gli aggravj, (724.) vale a dire al di là dell'importare dell'asse ereditario, se accetta puramente e semplicemente; e la donna accettando la comunione, non è tenuta al pagamento dei debiti, che fino alla concorrenza della sua porzione, se ha fatto fare l'inventario. (*Codice Nap.* 1483.)

Tuttavolta sebbene la donna non sia tenuta, che per là concorrenza, ella ha un interesse di non ingerirsi superficialmente negli affari della comunione né di accettarla per due ragioni; *la prima*, perchè per farsi sgravare dai debiti sarebbe tenuta a render conto del contenuto dell'inventario, e di ciò che le fosse toccato nella ripartizione (*ivi*), il che le sarebbe di molto imbarazzo; *la seconda*, perchè se avesse messa della roba in comunione, verrebbe a prenderla con la sua accettazione, in vece di che potrà riprenderla, se ciò avesse

stipulato nel suo contratto matrimoniale,  
come si fa ordinariamente.

Per evitare questi due inconvenienti,  
la donna non deve dunque accettare, se  
non che con cognizione di causa, vale a  
dire dopo l'inventario e l'esame; ha tre  
mesi per fare l'inventario, e quaranta gior-  
ni per deliberare.

Ma siccome, prima che sieno spirati  
questi termini gli affari potrebbero prende-  
re cattiva piega, ella ha facoltà di fare gli  
atti puramente amministrativi o conserva-  
torj che non implicano accettazione (*Cod. Nap. 1454*). Per gli atti poi che passano  
questi limiti vi abbisogna l'autorizzazione  
del Giudice. Si applichi qui quanto è sta-  
to detto per l'erede presuntivo.

4. Sul requisitorio, o si tratti di suc-  
cessione o si tratti di comunione si fa uso  
del pronto ricorso; e l'ordinanza del Pre-  
sidente viene apposta appiè del processo  
verbale dell'apposizione de' sigilli. Si ap-  
plichi ciò che è stato detto al num. V. 3.  
Se vi è pericolo nel ritardo il Giudice di  
pace può decidere, salvo il ricorrere poi al  
Presidente. Si applichi come sopra V. 4.

Se il requisitorio viene ammesso, il  
Giudice accorda l'amministrazione a quello  
che la richiede, e se ve ne sono diversi a  
quello a cui gli sembra più convenevole;  
ma quasi sempre si preferisce chi coabitava  
col defunto suo socio. Se questo non vi è,  
si nomina quello che è più a portata di  
bene amministrare, come dell'istessa condi-

zione e dell' istesso luogo ; in caso di concorrenza il più anziano esclude gli altri, ed il parente il socio.

ORDINANZA  
CONTENENTE L'AUTORIZZAZIONE

E il detto giorno all' ora di ... noi Giudice suddetto ci siamo trasferiti davanti il Sig. Presidente del tribunale di ... nella casa ove abita nella strada ... dove avendo trovato detto Sig. Presidente, ed avendo egli udito il nostro rapporto, e le parti contraddittoriamente, attosochè ... ha ordinato, che senza attribuire al Signor ... ( l' erede presuntivo ) o alla Signora .... vedova ( se vi è la vedova ) diversa qualità da quella che crederà a proposito di prendere nella prefata successione o comunione, il detto ... o la suddetta ... vengono autorizzati a ... ( si enunciano qui tutti gli oggetti dell' autorizzazione ). E il Sig. Presidente ha comandato . che la sua presente ordinanza sarà eseguita nonostante qualunque opposizione o appello, e senza pregiudizio ec., con cavigione o senza ; e si è firmato con noi ed il nostro cancelliere .

SEZIONE II.

*Di ciò , che si fa e può aver luogo tra i apposizione e la remozione de' sigilli .*

Questa Sezione è divisa in quattro paragrafi .

Nel primo si parlerà della inibizione fatta al Giudice di pace ed al suo cancelliere di andare nella casa prima della remozione de' sigilli e dei casi in cui si devono levare i sigilli e riapportli innanzi la remozione definitiva; nel secondo si tratterà di ciò che si fa quando si pretende, che sia nulla l'apposizione; nel terzo di quelli, che devono esser chiamati alla remozione senza che lo ricerchino, e di quelli, che non possono esserlo se non quando lo chiedono e come, e perchè devono chiederlo; nel quarto ciò che deve farsi dopo la remozione, per mettere in stato di essere rappresentati quelli che devono essere chiamati, se sono incapaci di stipulare i propri interessi.

### §. I.

*Dell'inibizione al Giudice di pace ed al cancelliere di andare nella casa fino alla remozione dei sigilli. Caso in cui i sigilli sono levati e rimessi innanzi la remozione definitiva.*

I. Il sigillo, che ha servito all'apposizione deve restare in mano del Giudice di pace (908.) e le chiavi in quelle del cancelliere per le ragioni esposte già sotto il num. III 2.

Affine di evitare i concertati, che potrebbero esser praticati tra questi uffiziali ed il custode degli effetti, affine di trasf

garne , l' articolo 915. dice , che nè il Giudice nè il cancelliere potranno andare , finchè i sigilli non siano rimossi , nella casa dove sono stati apposti sotto pena d' interdizione .

2. Nonostante possono andarvi in due casi ; il primo . se vengono chiamati , il secondo se la loro gita è stata preceduta da un ordinanza motivata ( 915. ).

Le cagioni , che possono render necessaria questa ordinanza variano talmente , che non si può darne , che alcuni esempi onde presentare un idea di ciò che si deve fare in tal circostanza ; 1. se a caso si attacca il fuoco alla casa , e che non vi si possa entrare o rimediare a un tale accidente se non levando i sigilli , o trasportando altrove gli oggetti ; 2. se vi è un animale chiuso per caso in qualche stanza o dentro qualche stanza ; 3. se si ha un pressante bisogno degli oggetti sigillati come sarebbe dei mobili , che devono essere restituiti a un terzo prontamente ; per esempio , una carrozza , un cavallo , o carte e recapiti appartenenti ai terzi o all' eredità , e che fa d'uopo avere in mano per ricevere un pagamento o per altra cagione ; 4. finalmente se è necessario di fare una perquisizione di mobili , per vedere se esistono o delle carte per farne un uso . Esempio . I sigilli sono stati apposti ad istanza di un creditore . Se ne domanda la nullità , allegando esser egli stato pagato , e dicendo , che la ricevuta è in un luogo

dove sono stati apposti i sigilli , il Giudice ordina che sieno levati per farne la ricerca , e quindi riapposti .

3. Il Giudice di pace può trasferirvisi in sequela di un semplice requisitorio e fare quanto vien domandato senza ordinanza del Giudice , quando il caso è talmente urgente , che non si può aspettare ; argomento dell' articolo 921. In tal caso leva i sigilli se ciò è necessario , ordina quello che crede più opportuno e poi riappone i sigilli . Se non evvi una urgenza riceve il requisitorio , e lo rimette al pronto ricorso davanti al Presidente , il quale decide , chiamate le parti o no , secondo il grado di urgenza , e la facilità o difficoltà di citarle . Si può fare eziandio , che quest' accesso venga ordinato dal tribunale per via d' istanza ; tale è il caso surriferito in cui si domanda la nullità de' sigilli sul motivo che il creditore sia pagato .

In qualunque maniera il suddetto accesso sia ordinato , la decisione deve essere motivata . ( Cod. proc. 915. )

## §. II.

*Di ciò che si fa quando si pretende che l'apposizione sia nulla .*

1. L'apposizione è nulla quando è fatta ad istanza di chi non vi avea diritto alcuno , o da persona senza carattere , o senza far conto di un inventario perfezionato

e non contradetto , o senza avere osservate le forme , e malgrado un ostacolo ben fondato .

2. Quello che pretende esser nulla una prima apposizione per una delle suddette ragioni , può domandarne una seconda , e sebbene creda con ciò essere utili i sigilli poichè ha reclamato può sempre chiedere la nullità di quelli che sono stati apposti senza diritto , mentre ha un interesse di non servirsene per non riconoscere un diritto nella parte , che gli ha richiesti . In questo caso i secondi sigilli incrociano i primi . *Ved.* sezione precedente Num . VI *quarto ostacolo* .

3. La domanda di nullità può esser fatta , se vi sono due sigilli dal primo richiedente contro il secondo , qualora pretenda , che sia nulla la seconda apposizione e viceversa .

Può esserle anche quando non vi sono che i primi sigilli . In tutti casi quello che pretende la nullità , cita l' altro per sentir dire , , che l' apposizione de' sigilli fatta ad , , istanza di .... dal tal Giudice di pace sotto dì ... sarà dichiarata nulla , atteso per , , esempio , che non è creditore ; in con- , , sequenza saranno puramente e semplice- , , mente rimossi i predetti sigilli ; tenuto , , il Giudice di pace alla prima intimazio- , , ne , che gli sarà fatta di riconoscerli e , , levarli , altrimenti gli sia permesso di , , farli rompere da un usciere munito della , , sentenza ; sia tenuto parimente il cancel-

„ liere del Giudice di pace di restituirlne  
 „ le chiavi alla prima intimazione , e non  
 „ facendolo possa esservi astretto con l'ar-  
 „ resto personale; ed inoltre autorizzato il  
 „ richiedente in tal caso di far levare le  
 „ serrature , e farne mettere altre con altre  
 „ chiavi a spese del cancelliere „ .

4. Questa domanda è sommaria e non deve in conseguenza essere seguita da scrittura alcuna , se il credito in virtù del quale i sigilli de' quali si chiede la nullità è un affare sommario come se fosse puro, personale e fondato sopra un titolo non contrattato , o non oltrepassasse i 1000. fr. , se senza titolo , o derivante da pigioni , affitti , e paghe arretrate di rendite . Negli altri casi , per esempio , se si pretendesse , che l'apponente non sia erede , la domanda non sarebbe sommaria .

5. Se la domanda presentata all' udienza è in grado di essere giudicata nel merito , i Giudici decidono , dichiarando i sigilli nulli o validi ; possono ordinare l'esecuzione provvisoriale con cauzione o senza ( *Cod. proc.* 135. ) *Ved. secondo caso.*

6. Se la domanda non è in grado da esser giudicata , e che sia frattanto cosa utile o necessaria levare i sigilli , perchè se si aspettasse a fatlo gli affari della successione ne risentirebbero pregiudizio , i Giudici possono ordinarne la remozione provisionalmente , senza pregiudizio del diritto delle parti nel principale , sul quale sarà deciso quando sarà in grado .

Se non vi sono che i primi sigilli , si ordina , che sieno levati alla presenza di chi gli ha richiesti onde si passi a far l' inventario . Tale è il caso in cui le prove che si adducono contro il suo diritto non sono evidenti , come se si trattasse di un creditore contestato . Se vi sono due apposizioni di sigilli si ordina , che sieno levati alla presenza dei due , che gli hanno domandati .

Quando in appresso sia giudicato il merito , se l'apposizione viene dichiarata nulla , quello che l'ha fatta eseguire resta condannato , non solo nelle spese dell'apposizione , ma ancora in tutte quelle che ha cagionate ed anche nei danni ed interessi se il caso è urgente , e viceversa .

Il provvisionale può essere domandato dalle parti allora quando il merito presentato al tribunale non trovasi in caso di essere deciso perchè come si è veduto nel Lib. 2. p. 3. tit. 3. cap. 1. sez. 1. num. III. la domanda del merito contiene sempre implicitamente quella del provvisionale .

7. Qualora venga dichiarata nulla ug apposizione , e che siano levati i sigilli , la sentenza dice , che mancando il Giudice di pace di levarli egli stesso , saranno spezzati dall' usciere munito della sentenza : se il Giudice ricusa , se g'i fa l'intimazione di levarli nel tal giorno ed ora . Se non lo fa , l' usciere lo verifica , e spezza i sigilli , e forma di tutto processo verbale .

*Di quelli, che devono esser chiamati alla remozione de' sigilli per diritto e senza chiederlo. Di quelli, che devonsi chiamare quando lo domandano, e come essi debbono farne la domanda.*

1. Due classi di persone devono esser chiamate; alcune per diritto senza chiederlo e le altre perchè lo chiedono.

2. Quelle che devono esser chiamate senza chiederlo, sono, 1. quelle i di cui diritti sono palesi stante il pubblico possesso che hanno, come il conjugè sopravvivente, e gli eredi presuntivi; (*Cod proc. 931. 3.*) 2., l' esecutore testamentario, i legatarj universali, e quelli a titolo universale; (*ivi*) se sono noti prima che sieno levati i sigilli, come quando si è trovato o presentato il testamento innanzi.

3. Quelli, che non devono esser chiamati, se non quando lo chiedono, sono tutti quelli, che non sono nella classe sopraferita, e che possono non essere conosciuti nella successione. Tali sono; 1. una persona, che pretendesse di essere erede e della quale non si conoscesse il diritto perchè se ne ignorasse l'esistenza, come se un figlio assentatosi innanzi la morte di suo padre avesse lasciato un figlio, che non fosse noto; 2. quello, che pretendesse di essere erede e del quale non si conoscesse il diritto per essere considerato come figlio.

illegittimo; 3. il donatario universale o a titolo universale di cui non fosse nota o non si volesse riconoscere la donazione perchè riguardata come nulla; 4. l'esecutore testamentario ed i legatarj universali ed a titolo universale, che non sono noti, come quando il testamento non è stato per anche pubblicato; 5. finalmente quelli, che hanno dei diritti o crediti da reclamare contro la successione o la comunione, ed i quali possono formare opposizione ancorchè non sieno muniti di verun titolo nè della permissione del Giudice. (*Cod. Nap.* 821.)

4. Per facilitare a quelli, che non devono essere chiamati per diritto i modi di sapere, che la successione è aperta, se vi sono stati apposti i sigilli ed a chi devono far capo per chiedere di essere chiamati, l'articolo 925. vuole, che nelle comuni dove la popolazione è di 20 mila anime, ed anche più, sia tenuto nella cancelleria del tribunale di prima istanza un registro regolare per i sigilli, sul quale saranno inscritti in seguito della dichiarazione, chei Giudici di pace del circondario saranno tenuti a trasmettere dentro le ventiquattr'ore dopo l'apposizione; 1. i nomi ed abitazioni delle persone su' cui effetti saranno stati apposti i sigilli, 2. il nome cognome ed abitazione del Giudice, che ha fatta l'apposizione; 3. il giorno in cui è stata fatta. Il Giudice di pace dee trasmettere una tal dichiarazione per mezzo del suo cancelliere, il quale è incaricato di farlo dall'

articolo 17. della Tariffa , che gli accorda perciò i due terzi di una vacazione del Giudice di pace .

Negli altri luoghi meno popolati siccome tutto si sa , questo registro è inutile .

5. Le persone soprindicate si fanno conoscere mediante un'opposizione alla remozione dei sigilli , che possono formare , non solamente innanzi che sia cominciata , ma ancora mentre vi si procede per essere chiamati almeno a quanto resta da farsi ; ma qualora sia fatta regolarmente , non possono più opporsi , salvo alla vendita oppure formare sequestro in mano dei debitori della successione , o fare tutti gli atti conservatorj , formando quelle domande che stimeranno più a proposito .

6. L'opposizione ai sigilli si fa in due maniere .

La prima , per mezzo di una dichiarazione sul processo verbale dei sigilli ; ( 926. ) questa si mette in seguito della descrizione dell'apposizione dei sigilli .

#### *OPPOSIZIONE SUL PROCESSO VERBALE DEI SIGILLI*

*E il... nella nostra abitazione davanti a noi... Giudice di pace di... assistito dal nostro cancelliere è comparso il Sig. Luigi Antonio proprietario abitante in Parigi nella strada... (a) il quale ci ha dichiarato ,*

(a) Se l'opponente non abita nella comune o nel circondario del tribunale di pace deve eleggere domicilio sotto pena di nullità . ( 927. ) affinchè non si debba andare a cercarlo lontano .

che è opponente alla cognizione dei sigilli, da noi apposti dopo la morte del Sig. Pietro, secondo il surriferito processo verbale e dalle altre parti attesochè egli è creditore (a) della successione del suddetto Sig. Pietro inforza di un obbligazione passata davanti i notari a... sotto dì ... registrata il... da... che ha ricevuto, (b) e si è firmato.

L' artic. 18. della Tariffa accorda al cancelliere per un opposizione per via di dichiarazionie in Parigi 50. centesimi ed altrove 40.

La seconda maniera di formare l' opposizione e per mezzo di un atto d' uscire notificato al cancelliere del Giudice di pace. (926.)

Quest' atto deve contenere sotto pena di nullità, oltre le formalità comuni tutti gli atti d' uscire, l' elezione del domicilio,

- 
- (a) L' apposizione deve enunciare sotto pena di nullità la causa della medesima. (927.2.) perchè è una specie di esecuzione reale, che non si può fare come per l' addietro per cagioni e prove da dedursi a tempo e luogo. Ma vi sono due diversità tra la suddetta opposizione e l' esecuzione reale 1. non si è obbligati a denunziare l' opposizione ai successori del defunto, nè citarli come nell' esecuzione reale. Il Codice non l' ha ordinato, perchè si può ignorare nell' istante che si fa fino all' inventario, chi sieno questi successori; d' altronde essi la sapranno senza la denuncia innanzi la remozione de' sigilli mediante l' atto degli opposenti, che devono avere sotto gli occhi, per citarli a sentire ordinare la suddetta remozione; 2. per l' esecuzione reale vi abbisogna la permissione del Giudice, quando non si ha un titolo. (538.) e per l' opposizione non è necessaria. (Cod. Nap. 82.)  
 (b) In addietro si potevano chiedere gli interessi mediante questa opposizione. Il Codice di procedura ora non lo permette perciò bisogna formare una domanda per via di citazione.

è l'enunciazione della causa. Ved. le precedenti note.

**OPPOSIZIONE  
PER VIA D' ATTO D' USCIRE.**

*L'anno ec... ad istanza del Sig. Luigi Roberto proprietario dimorante in Parigi ec... io usciere ec appiè sottoscritto, ho notificato e dichiarato al Sig.... cancelliere del Sig. Giudice di pace di... abitante a... parlando a .... come il detto Sig. Roberto è opponente alla ricognizione e remozione de' sigilli apposti dal Sig.... Giudice di pace dopo la morte del detto Sig. Pietro, a norma del processo verbale del dì... attesochè è creditore della successione del detto Sig. Pietro, a tenore della sua obbligazione del dì... scaduta fino dal dì... registrata da... che ha ricevuto... ed ho al detto Sig.... lasciata copia del presente.*

A questa opposizione vi deve esser apposto il *vidit* del cancelliere (*Cod. proc. 1039.*) pel quale però non gli viene niente accordato. (*Tar. 19.*)

Vien fatta menzione di questa opposizione sul processo verbale, affinchè indichi tutti gli opposenti e non ne ammetta alcuno nella copia che sarà dara fuori, il che potrebbe accadere mettendo in filza l'opposizione, che si può anche smarrire e dimenticare.

7. Gli emancipati potendo chiedere l'apposizione dei sigilli senza il curatore, pos-

sono anche formare l' opposizione senza di lui. (910.)

#### §. IV.

*Di ciò che dee farsi innanzi la remozione per mettere in grado di essere presentati quelli che devono esser chiamati quando sono incapaci di stipulare i propri interessi.*

1. Se quelli, che devono per diritto essere chiamati alla remozione de' sigilli per stipulare i loro interessi sono incapaci, e non abbiano difensori bisogna fargliene nominare uno.

2. Quando gl' interessati incapaci sono eredi, fa d' uopo distinguere:

1. Se sono minori non emancipati o qualcheduno di essi lo sia non si procederà alla remozione de' sigilli, se preventivamente non sono stati nominati i tutori (929) Se sono in età idonea, si potrebbero emancipare; (*ivi.*) ma bisognerebbe far loro nominare un curatore la di cui assistenza è necessaria, non potendo l' emancipato, proceder solo come si vedrà in appresso.

2. Se sono minori emancipati, e non abbiano curatori, come accade ordinariamente a quelli che lo sono stante il matrimonio, non potranno assister soli, poichè l' inventario, che sarà fatto nell' atto della remozione de' sigilli, dee servire di base alla divisione o repartizione a cui l' emancipato non può cooperare validamente, se

non è assistito dal suo curatore. (*Cod. Nap.* 840.) Ora se per la divisione vi è bisogno di un curatore , con maggior ragione lo sarà per la remozione de' sigilli e l' inventario. Gio avrebbe luogo quando ancora la successione non fosse composta, che di oggetti mobiliari , mentre questi oggetti sono capitali per l' emancipato , de' quali non può disporre , e ne potrebbe disporre indirettamente , stipulando male i proprij interessi ; come per esempio non invigilando che sieno tutti compresi nell' inventario .

Si applichi inoltre qui tutto ciò che si è detto nel lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 3 sez 1. terza regola .

3. Similmente quanto si è esposto , si applica a tutti quelli , che devono essere per diritto chiamati alla remozione dei sigilli , senza chiederlo. *Ved.* sopra al §. III. 2. quantunque l' artic. 929. non parli , che degli eredi , perchè essendo *loco haeredis* , milita l' istessa ragione .

4. In quanto a quelli che non devono esser chiamati se non qualora lo domandino , possono essere incapaci e mancanti di difensori , per avere perduti dopo la loro opposizione i difensori che avevano , ed inoltre se sono emancipati era in loro facoltà di formare la predetta opposizione senza curatore. *Ved.* sopra .

7. Ma si dev' egli far nominar loro i difensori se si fanno conoscere mediante un' opposizione ? certamente si deve , perchè per chiamarli alla remozione de' sigilli , sarà d'

nopo fare ad essi l'intimazione di assistervi. (931.) Una tale intimazione però non può esser fatta al difensore, che più non esiste o più non esercita; bisogna farla al difensore nuovo, ed in conseguenza bisogna far nominare uno.

5. Se vi è una disposizione col peso della restituzione e che non vi sia tutore alcuno, ne verrà nominato uno ad istanza di chi risente un tale aggravio o del suo tutore, se è minore dentro il termine di un mese, contando dal giorno della morte del donatore o testatore, o dal dì che l'atto della disposizione sia stato conosciuto dopo questa morte. (*Cod. Nap.* 1056.)

E siccome a norma dell'artic. 1059. l'inventario, che si fa nel tempo medesimo della remozione de' sigilli deve esser fatto in presenza del suddetto tutore, ne segue, che deve esser nominato prima della remozione.

6. La maniera di procedere per la nomina de' tutori e curatori, è esposte nell'articolo del *Consiglio di famiglia*.

7. Se l'incapace è domiciliato in Francia e possiede de' beni nelle Colonie, o reciprocamente, l'amministrazione speciale di questi beni è affidata al suo vicetutore. (*Cod. Nap.* 417.) Se dunque il minore trovasi nelle Colonie, bisognerà far nominare un tutore se non vi è, e deve esser nominato davanti il Giudice di pace del suo domicilio. (*Cod. Nap.* 406.) Ma ciò non è necessario per la remozione dei sigilli e l'

inventario , perchè non è necessario di chiamare gli interessati abitanti oltre la distanza di cinque miriametri . Si chiama in loro vece alla remozione e all' inventario un notaio nominato *ex officio* dal Presidente del tribunale di prima istanza . ( *Cod. proc.* 931.) In tal modo basta far nominare questo notaio e chiamarlo .

## SEZIONE II.

### *Della remozione dei sigilli.*

La remozione dei sigilli si fa senza descrizione o con la descrizione . Si parlerà della prima nel primo paragrafo , e della seconda nel secondo .

#### §. I.

### *Della remozione de' sigilli senza descrizione.*

i. Ogni remozione de' sigilli si fa in tal maniera . Dopo che sono stati levati sopra un mobile dove erano apposti , il notaio forma l'inventario di tutto ciò che vi è rinchiuso , ed il Giudice non ne leva altri , se non dopo che tutto ciò che trovavasi sotto i precedenti sigilli non sia stato inventariato . ( *Cod. proc.* 937.) Se si levasse ad un tratto tutti i sigilli , quello alla cui custodia si rimettessero gli effetti che si fossero trovati sotto sigillo , potrebbe quindi non restituirli interamente , e sareb-

be assai difficile il convincerlo d' infedeltà, se mediante un processo verbale della remozione di sigilli, non fosse comprovata la specie, la qualità e quantità degli effetti, che stavano dentro i mobili sigillati.

Ma una tal precauzione per buona che sia, è dispendiosa, perchè la remozione di cui si tratta dura altrettanto quanto l'inventario; ecco perchè, siccome non è stabilita ugualmente che le altre formalità tutte, se non a favore delle parti interessate, sta in loro pieno arbitrio il non farne uso, e il chiedere la remozione de' sigilli senza descrizione, salvo ad esse il far l'inventario se vogliono, per avere in mano un prospetto della successione. Possono eziandio fare a meno di quest' inventario in varj casi, se lo credono a proposito.

Oltre il motivo di scansare le spese necessarie per chiedere la remozione senza descrizione, i successori possono avere un altro motivo, che è quello d' impedire, che altri penetrino nel segreto degli affari della successione, che può essere per loro cosa molto importante, sebbene i predetti affari sieno in buono stato.

Si può ancora chiedere questa remozione senza descrizione, quando la causa dell' opposizione cessa innanzi che i sigilli sieno levati, oppure durante il corso della remozione medesima. (*Cod. proc. 940.*) come quando il creditore o il legatario, che gli ha fatti apporre cessa di avervi interesse.

2. Le persone interessate nella successione non possono domandare e ottenere tutte indistintamente la remozione de' sigilli senza la descrizione. I soli successori universali del defunto, non meno che gli eredi, donatarj e legatarj universali lo possono perchè succedendo all' universalità de' beni e degli aggravj non si arrischia nulla nel levare i sigilli senza inventario e lasciar loro prendere gli effetti in forza de' respectivi titoli. Ma gli altri in qualità di legatarj e donatarj particolari, non avendo la proprietà della totalità, non si dee loro accordare la remozione nella sudetta maniera, perchè potrebbero impadronirsi degli oggetti che loro non appartengono.

3. Questa remozione di sigilli senza descrizione si chiede per evitare le spese; ma siccome il suo effetto è di mettere i successori universali in possesso degli oggetti della successione senza farne la dimostrazione, questi successori nell' impadronirsi che fanno, s' incaricano di tutti i debiti, dimodochè quando facessero fare in seguito un inventario ed offrissero di conseguarne l' importare ai creditori, non ne resterebbero liberati; mentre avendo avuti i detti oggetti nella libera disposizione, sono stati padroni di metter da parte quelli che hanno voluto e fare inserire nell' inventario soltanto ciò che ad essi è piaciuto. Per tal motivo devono pel loro proprio interesse esser bene instruiti degli affari del defunto e sicuri che non si esporranno a pagare

maggiori debiti di quello che non sia la quantità de' beni.

4. Affinchè i successori possano domandare e ottenere la remozione de' sigilli senza descrizione, è d'uopo il concorso di diverse condizioni; ve ne nè sono delle comuni a tutti i successori ed altri che hanno un diritto e delle particolari a ciascheduno di essi.

5. Le condizioni comuni a tutti i successori sono in numero di tre.

*La prima* è che bisogna, che tutti i successori universali, e quelli che hanno diritti sopra una successione o contro d'essa, aderischino a questa remozione; se vi è un solo opponente, bisogna operare nella maniera ordinaria. La remozione dei sigilli, e l'inventario essendo precauzioni stabilite per loro sicurezza ed in loro favore, non si può tralasciarle senza il loro consenso. Similmente non si potrebbe senza il consenso de' creditori del defunto, perchè hanno un interesse d'impedire la confusione dei patrimonj.

*La seconda* condizione, è che quelli che domandano la remozione surriferita, sieno maggiori, perchè incaricandosi senza avere in mano il preventivo stato degli effetti del defunto, fanno un atto di erede e si obbligano indefinitivamente a' suoi debiti. Un minore istesso emancipato non potrebbe dunque nell'istessa guisa ottenere una tal remozione, perchè è erede beneficiato, e se gli si affidassero gli effetti senza in-

ventario, potrebbe, trovandosi molestato da creditori dopo essersi appropriato quanto vi era di meglio, dichiarare, che non esistevano nell'asse ereditario se non poche cose.

*La terza condizione*, è che quelli che acconsentono sieno pure maggiori, perchè fanno il sacrificio di una sicurezza che avrebbero in mano nella remozione dei sigilli e nell'inventario, se venissero fatti nelle consuete forme.

6. Le condizioni particolari ad ogni successore affinchè possa chiedere una tal remozione, variano secondo la specie del successore.

1. Se è un erede presuntivo, deve accettare la successione puramente e semplicemente „ Se gli eredi „ (dice Denizart „ alla parola *sigilli num. 27.*) non volessero prendere la qualità di eredi puri e semplici, e prendessero quella di abili a dichiararsi e divenire eredi o di eredi beneficiati, la remozione de' sigilli non potrebbe essere loro accordata quando ancora avessero il consenso degli opposenti, i di cui interessi potrebbero soffrire da una remozione di sigilli senza descrizione e senza inventario, nel quale l'erede padrone di renunziare alla sua qualità, sarebbe stato padrone di fare inserire ed omettere quanto credesse proprio. „

2 Se è un legatario universale soggetto ad ottenere la consegna, bisogna che

L'abbia, sebbene non possa averla se non che di consenso degli eredi; mentre se volesse ottenerla per mezzo del tribunale, sarebbe obbligato ad attendere che gli eredi potessero difendersi dalla sua domanda; e siccome sono nell'impossibilità di farlo fintantochè non hanno veduto l'inventario, che gli mette a portata delle forze e dello stato della successione, non potrebbe mai pervenire ad ottenere la consegna giudicialmente innanzi la remozione de' sigilli.

Anche quando il legatario non è soggetto a ricevere la consegna, se il testamento è mistico o olografo, non può ottenere la remozione se non dopo avere ottenuto l'immissione in possesso prescritta dall'artic. 1008. del Codice Napoleone, mettere la remozione de' sigilli senza la descrizione, è un'occupazione che non può farsi se non che dopo l'immissione.

3. In quanto al donatario universale non è soggetto a ottenere nè all'immissione nè la consegna. Non può dunque domandare la remozione dei sigilli, senza produrre altra cosa fuori della sua donazione; nondimeno se vi fossero gli eredi con riserva, non potrebbe mai ottenerla, se non col loro consenso.

Il legatario e il donatario universale, che non percipono i beni di una successione se non dopo un inventario non sono tenuti ai debiti se non che fino alla concordanza di quanto hanno ricevuto; ma quello che ottiene la remozione de' sigilli senza

descrizione, è tenuto indefinitivamente ai debiti, quando anche facesse fare un ulteriore inventario, perchè può non avervi fatti inserire che una parte degli effetti. *Ved. lib. I. tit. 3. N. II.* Perciò deve stare attento alle conseguenze di una domanda di remozione di sigilli senza descrizione.

7. Per ottenere questa remozione senza descrizione si presentava sotto l'antica giurisprudenza al Presidente del tribunale locale un istanza su cui questo magistrato apponeva un ordinanza che permetteva una tale remozione. Il Codice di procedura non esige una tale ordinanza, e risulta dall'art. 94. della Tariffa che il Giudice di pace può fare la remozione dei Sigilli in sequela di un semplice requisitorio, mentre il sudetto articolo non accorda in tassazione veruna istanza per ottenerla, ma abbuona una vacazione al patrocinatore (*avouè*) per ottenerla. Ciò è senza inconveniente alcuno per quelli che hanno un interesse d'impedire questa remozione nel modo di sopra accennato 9.

9. I sigilli non possono esser levati nè fatto l'inventario se non che dopo tre giorni dacchè è stata data sepoltura al cadavere, se sono stati apposti innanzi, e tre giorni dopo l'apposizione, se ha avuto luogo dopo l'inumazione, sotto pena di nullità de' processi verbali di detta remozione e dell'inventario con più i danni ed interessi contro quelli, che l'avranno domandata e fatto inventariare (928.), affinchè

quelli che hanno un interesse di assistere alla remozione e all' inventario , abbiano tempo di sapere la morte e fare quanto conviene per esser chiamati ad assistere agli atti surriseriti onde far vive le proprie ragioni . Se prima fossero stati levati i sigilli , vi sarebbe luogo a' danni ed interessi non solo contro il richiedente ma ancora contro il Gindice di pace che gli avesse rimossi , ed in conseguenza all'accusa di prevaricazione permettendo l' articolo 505. questo reclamo contro i Giudici quando la legge gli dichiara responsabili sotto pena dei danni ed interessi .

La regola , che ordina l' intervallo di tre giorni è soggetta a un eccezione nel caso in cui vi sia l' urgenza di levare i sigilli prima che sia spirato questo termine , come se bisognasse per cagione di uno sfratto render liberi e vuoti i luoghi , o se vi fossero oggetti di cui fosse necessario il disfarsi prontamente , allora si presenta al Presidente del tribunale locale un' istanza nella quale si espongono le circostanze e se gli chiede la remozione dei sigilli prima che il termine sia spirato , e se le parti che hanno diritto d' assistervi non sono presenti , si chiede similmente al predetto magistrato , che deputi un notaro il quale verrà chiamato in vece di esse , tanto alla remozione quanto all' inventario . (ivi.)

Se la remozione è domandata senza la descrizione e che vi sia necessità di agire innanzi tre giorni , l' istanza si fa così :

## ISTANZA

PER LA REMOZIONE DE' SIGILLI SENZA LA  
DESCRIZIONE PRIMA DEI TRE GIORNI.

*Al Sig. Presidente del tribunale di....*

*Richiede umilmente Gio. Paolo maggiore solo figlio ed erede del fu Luigi Paolo.*

*Che vi degnate, attesochè da una parte l'affitto delle stanze occupate dal detto defunto Sig. Luigi Paolo nella strada di ... num. è spirato fino dal dì ... a norma di quanto risulta dall'atto quivi annesso dell'affitto passato davanti... notari a... sotto dì ... è cosa perciò urgente levare i sigilli apposti alle suddette stanze dopo la morte del detto Sig. Luigi Paolo nel giorno di ieri dal Giudice di pace di... a norma del suo processo verbale del predetto giorno, affine di render vacue e restituire prontamente le suddette stanze; e che inoltre dall' altro canto il richiedente è il solo erede del defunto, a norma del qui compiegato atto di notorietà ad esso rilasciato il... dabant. Di permettere al richiedente di far levare i detti sigilli subito, e senza aspettare il tempo di tre giorni dopo l'inumazione senza descrizione, chiamate però le parti interessate. E voi farete bene.*

*L'istanza non deve essere scritta in grossa. (Tarif. 77.) Se il Giudice accorda che sieno levati in tal guisa i sigilli, deve far menzione nella sua ordinanza delle cause urgenti. (928.)*

Veduta l' istanza come sopra , l' affitto, ed atto di notorietà ad essa annessi; at-  
soche, 1. sia cosa urgente di restituire le  
istanze di cui si tratta il dì ... ed a tale ef-  
fetto di levare i sigilli suddetti; 2. che il  
richiedente maggiore di età sia solo erede  
ed accetti l' eredità puramente e semplice-  
mente; se gli permette di far levare i detti  
sigilli immediatamente dal Giudice di pace,  
che gli ha apposti , e ciò senza la descrizio-  
ne alla presenza e di consenso delle parti in-  
teressate a tal uopo chiamate . Fatta a ...

9. Sulla maniera di operare la remozio-  
ne de' sigilli bisogna distinguere :

1. Se non vi sono parti interessate, va-  
le a dire persone del numero di quelle in-  
dicate nel §. III. innanzi il surriportato num.  
VI. si trasmette l' ordinanza al Giudice di  
pace se è stata emanata , e se gli ingiunge  
di far la remozione dei sigilli , che egli fa,  
e si entra in possesso .

2. Ma se vi sono parti interessate bisogna  
levarli con il loro consenso , che esse pre-  
stano unendosi a quello che domanda la re-  
mozione, tanto in forza di una comparsa da-  
vanti al Giudice di pace , quanto in forza  
di un atto notariale; e se non prestano il  
consenso , si chiamano nella forma qui ap-  
presso indicata . Se negano di prestarlo o  
non compariscono si fa un pronto ricorso al  
Presidente , che non ordina la remozione  
senza la descrizione , se non qualora chi la

richiede riunisce in se tutte le richieste con-  
dizioni. Ved. §. I. num. V. come sopra e num.  
VI. Sez. I. preced. N. VI.

### §. II

*Della remozione de' sigilli senza la descri-  
zione.*

I. Quando può esser fatta una tal remozione  
e chi può domandarla.

1. Non può farsi se non che dopo pas-  
sato il termine di tre giorni salva l' ecce-  
zione di cui si è parlato di sopra 8.

2. Non solamente quello che ha fatto  
apporre i sigilli può farli levare, ma eziàn-  
dio tutte quelle persone che hanno un di-  
ritto di farli apporre accennate nella sezio-  
ne I. hanno una tal facoltà (930.) quantun-  
que non gli abbiano fatti apporre.

Bisogna frattanto eccettuare:

1. Quelli che non gli hanno fatti ap-  
porre, che in esecuzione dell' artic. 909. 3.  
vale a dire le persone coabitanti col defun-  
to, i suoi servitori e domestici, perchè i  
sigilli non essendo loro permessi se non  
che per garantirsi dal sospetto di qualche  
spoglio, dopo che sono stati apposti non  
hanno veruno interesse, nè devono esser  
partecipi degli affari della successione.

2. Il parente, che gli ha fatti apporre  
per un minore senza tutore a norma dell'  
artic. 910, siccome innanzi la remozione si  
fa nominare un tutore, questo parente re-  
sta libero da ogni cura.

3. Il pubblico ministero e il Giudice di pace, che operato hanno *ex officio* per il minore senza tutore, non possono chiedere la remozione pel minore per la ragione medesima del parente.

3. Se quello che ha diritto di domandare la remozione è incapace, l'incaricato de' suoi affari può domandarla per lui. L'emancipato, che può farli apporre senza il suo curatore, non ha facoltà di farli levare senza la sua assistenza. Nel primo caso siccome si tratta di conservare può agir solo; nel secondo potrebbe nuocere a' suoi interessi agendo senza il curatore. *Ved. sez. precedente §. IV. 2. 2.*

### III. Formalità per giungere alla remozione de' sigilli.

Le formalità a tenore dell' artic. 931 sono cinque.

*La prima* un istanza a tal' effetto inserita nel processo verbale del Giudice di pace. Si domanda nel medesimo tempo lo spoglio o nota degli opposenti per chiamarli come si vedrà qui sotto; il tutto si pone in seguito del processo verbale di apposizione di sigilli.

*La seconda*, è un ordinanza del Giudice indicante il giorno e l' ora in cui la remozione sarà fatta.

### ISTANZA PER LA REMOZIONE DEI SIGILLI.

*L'an... il... davanti a noi Giudice sud-*

detto assistito dal nostro Cancelliere, è comparso il Sig. ... il quale ci ha fatta istanza di levare i sigilli da noi apposti dopo la morte di .. secondo il nostro processo verbale come sopra ed a tale effetto 1. di rilasciar gli la nostra ordinanza indicativa del giorno ed ora in cui avrà luogo la remozione dei sigilli 2. che gli sia rilasciato dal nostro cancelliere un' estratto degli opposenti ai sigilli, al che aderendo gli abbiamo rilasciata la nostra ordinanza contenente l' indicazione del dì .. ed ora ed il comando di chiamare le parti interessate e gli opposenti, l' estratto dell' opposizione de' quali è stato rilasciato dal nostro cancelliere, e il predetto Signore, si è firmato con noi ed il nostro cancelliere.

#### ORDINANZA INDICATIVA DEL DI' ED ORÀ.

In sequela dell' ordinanza di noi ... Giudice di pace di ... comandiamo al nostro usciere sulla richiesta fattane ad istanza di ... abitante a ... d' intimare e citare tutti quelli che vi saranno indicati, e gli opposenti alla remozione e recognizione de' sigilli da noi apposti sopra gli effetti esistenti dopo la morte di ... a comparire il ... all' ora di ... nella casa dove è morto il detto ... situata a ... e in esecuzione della nostra ordinanza per trovarsi presenti ne credono bene alla recognizione e remozione dei Sigilli, ed all' inventario, stima e descrizione di quanto si troverà sotto i detti sigilli e apparentemente,

loro dichiarando, che mancando di compiere, vi sarà proceduto tanto in assenza, che in loro presenza, e che nel caso di assenza degl' interessati abitanti oltre la distanza di cinque miriametri, si chiamerà per essi alla detta remozione e all' inventario un notaro nominato dal Sig.... Presidente del tribunale di prima istanza. Di far ciò noi vi diamo pieno potere ec. Fatta e rilasciata ec...:

La terza formalità, è un intimazione di assistere a detta remozione, da farsi; 1. al conjugé sopravvivente. (931.) quando non fosse separato di corpo, e quando anche non sia comune di beni, donatario, legatario o creditore, perché può avervi degli oggetti da reclamare come carte recapiti, lettere, o altri scritti, i quali può aver premura, che non sieno veduti da altri e di cui può chiedere la consegna; 2. ai presuntivi eredi; (ivi.) 3. ai legatarij universali o a titolo universale, se sono noti. (ivi.)

Se queste persone abitano oltre la distanza di cinque miriametri non vi è bisogno di chiamarli per loro, ma si chiamerà ad assistere alla remozione de' sigilli e all' inventario un notaro, nominato ex officio dal Presidente del tribunale di prima istanza. (931.)

#### ISTANZA PER FARE NOMINARE UN NOTARO PER GLI ASSENTI.

*Al Sig. Presidente del tribunale di...  
Luigi Paolo ha l'onore di esporvi, come dopo la morte del fu Gio. Paolo suo pa-*

dre di cui è presuntivo erede, sono stati apposti i sigilli, e che quelli che hanno un diritto di assistere alla remozione de' medesimi e all' inventario abitano fuori della distanza di cinque miriameetri;

Ciò considerato, compiacetevi di nominare un notaro per rappresentare i detti interessati durante la suddetta remozione e inventario. E voi farete bene.

Questa istanza non deve essere scritta in grossa. ( Tariff. 77 )

#### ORDINANZA.

Veduta l' istanza come sopra, nominiamo il Sig... notaro a... affine di rappresentare alla remozione de' sigilli ed all' inventario le parti interessate non presenti ed abitanti oltre la distanza di cinque miriameetri. Fatto ec...

Vi sono alcuni tribunali dove per profitte di emolumenti, si emana una sentenza in sequela di una tale istanza, e ordinanza, che restano al cancelliere. Ciò però è inutile, mentre si uniscono nel processo verbale come una prová della facoltà data al notario, e tanto basta.

La quarta formalità è di citare gli oppONENTI ai domicilj da essi eletti: ( 931 )

INTIMAZIONE AGLI INTERESSATI DI ASSISTERE  
ALLA REMOZIONE DE SIGILLI E ALL' INVEN-  
TARIO.

L'an. ec. in virtù dell' ordinanza del Sig.  
Presidente del tribunale civile di ... sotto  
dì ... registrata (se vi è un notaro come so-  
pra nominato) e di quella del Sig.. Giudice di  
pace del ... sotto dì ... registrata ec. e ad istan-  
za del Sig. Luigi Paolo presuntivo erede del  
Sig. Giovanni Paolo suo padre ec. abitante...  
io ec. ho intimato 1. il Sig. Dionisio Paolo  
ugualmente erede presuntivo del predetto de-  
funto Sig. Gio. Paolo dimorante ec ... 2. il  
Sig. ... notaro nominato dalla suddetta or-  
dinanza dal Sig. Presidente del tribunale di...  
affine di rappresentare gl' interessati alla  
successione del defunto, abitanti oltre la di-  
stanza di cinque miriametri, abitante il det-  
to Sig... nel suo domicilio parlando a... ec.  
3. il Sig. Remigio nel domicilio da esso elet-  
to nella casa di ec. 4. il Sig. Andrea nel do-  
micio da esso eletto ... ec i detti Signori  
Remigio e Andrea tutti opposenti alla remo-  
zione de' sigilli apposti dopo la morte del  
detto Sig. Giovanni Paolo defunto, secondo  
l'atto di opposizione de' medesimi rilasciata  
in copia dal cancelliere del Sig ... Giudice di  
pace di... di trovarsi il dì... all' ora di...  
nella casa dove sono stati apposti i detti si-  
gilli, per assistere conforme all' ordinanza del  
detto Sig... Giudice di pace alla ricognizione  
remozione de' suddetti sigilli ed all' inventario,

stima , e descrizione di quanto vi sarà dichiarando loro che mancando di comparire sarà proceduto tanto in assenza che in presenza . Ed ho loro a ciascheduno separatamente lasciata copia tanto della suddetta ordinanza del Giudice di pace , che della presente , ed inoltre ho lasciata al detto Sig... notaro la copia dell'istanza presentata a detto Sig. Presidente del tribunale di .. e dell' ordinanza soprenunciata che nomina il detto Sig... il quale ha apposte il suo vedit sulla presente .

*IV. Della remozione dei Sigilli , di ciò che si fa e può aver luogo nell' istante che vi si procede :*

1. Nell' indicato giorno ed ora il Giudice di pace ed il suo cancelliere si trasferiscono nella casa dove devono essere levati i sigilli , ugualmente che le persone che hanno un diritto di assistervi .

Secondo l' articolo 932. queste persone sono :

1. Il conjugé ( *ivi.* ) non separato di corpo , quando ancora non fosse comune ne' beni , erede , donatario , esecutore testamentario nè creditore . *Vedi* nel precedente Num. III. *alla terza formalità* .

2. L' esecutore testamentario . ( *ivi.* )

3. Gli eredi . ( *ivi.* )

4. I legatari universali e quelli a titolo universale . ( *ivi.* )

5. I legatarj universali o a titolo universale perchè fanno le veci degli eredi .

Tutti questi interessati possono assistere in persona o per mezzo di un mandatario ( 932. ). La legge non esige , che questo sia un patrocinatore .

Quelli che vogliono far carta di procura possono costituire i loro mandatarj sul processo verbale della remozione dei sigilli Si può anche far uso di un patrocinatore ; ma il ministero di questi uffiziali non è necessario , come per l'addietro , nè per parte del richiedente nè per parte degli assistenti , che possono agire da lor medesimi o per mezzo di altro individuo munito di mandato di procura , che non sia patrocinatore , mentre le vacazioni di quest'ultimo sono a carico di chi lo chiama e non della successione .

6 Gli opposenti , i quali non possono assistere nè in persona nè per mezzo di un mandatario se non , che alla prima vacazione , ( 932. ) affine di non aumentare le spese per la menzione , che sarebbe d'uopo fare di tutte le loro comparse e ragioni , il che sarebbe dispendioso specialmente se fossero in gran numero .

Alla seconda vacazione e alle seguenti , sono tenuti a farsi rappresentare da un solo mandatario per tutti , di cui converranno insieme ( *ivi* ) . Possono dargli la commissione sul processo verbale .

Se non si accordano bisogna distinguere due casi .

Il primo è quando tra i mandatarj si trovano dei patrocinatori ( *avoués* ) del

tribunale di prima istanza del circondario ; questi giustificano i loro poteri con l'estibita del titolo delle loro parti ( 932. ). Non è così degli opposenti come delle ciuque persone di sopra accennate . I patrocinatori , che si presenteranno per esse in qualità di mandatarj , devono avere un potere speciale o talmente generale che comprenda ancora il diritto di assistere ai sigilli ; nulla altro potrebbe provare che sono autorizzati , e potrebbero sulle loro semplici allegazioni rappresentare una parte che loro dato non avesse alcun potere : all' opposto il patrocinatore del creditore opponente essendo munito del titolo del suddetto creditore si presume , che abbia unitamente al titolo ricevuto il potere di rappresentarlo , onde non ha bisogno di espresso mandato ; nondimeno qualora l' opponente agisca senza titolo , per esempio quando non è creditore , ma ha formata l' opposizione e pretende essere erede , e che non essendo riconosciuto o rigettato , si potrebbero levare i sigilli senza di lui . Vedi Num. III precedente §. III. 3. In questo caso deve dare il potere al patrocinatore da esso incaricato .

I mandatarj avendo presentati i loro titoli , si delibera colle quattro seguenti regole quello che tra' suddetti patrocinatori , comparirà per tutti gli opposenti .

*La prima* , è che il patrocinatore dei legatarj particolari anche di somma di denaro o di oggetti mobiliari ( quantunque creditori della successione ) non possono

essere mandatarj, nè concorrere con i mandatarj dei creditori, che devono essere preferiti, perchè dovendo essere pagati prima de' legatarj, hanno di questi un maggiore interesse alla conservazione della successione.

*La seconda* è, che i patrocinatori dei creditori, degli eredi, e altri pretendenti un diritto alla successione o alla comunione, sebbene opposenti per la conservazione dei diritti del loro debitore, non possono assistere alla prima vacazione nè concorrere alla scelta di un mandatario comune per le altre vacazioni (934.). La ragione si è, che più l'interesse discende più sembra diminuire di certezza, potendo darsi benissimo, che i crediti di questi opposenti secundarj, e sulla parte che toccar potrà a dette persone, sieno di natura tale da essere contestati.

Dall'altro canto i predetti opposenti hanno la loro sicurezza sulla persona e beni del debitore, e i beni della successione non sono per essi che un oggetto accessorio, in vece di che i creditori diretti non avendo la loro sicurezza se non che sulla successione, loro preme moltissimo l'invigilare a' loro diritti, che sono quelli di tutti, ed in conseguenza è dell'interesse di tutti, che restino preferiti.

*La terza regola* è, che se tra i creditori diretti ve ne è che siano alcuni appoggiati a un titolo autentico, ed altri che non lo siano, spetta di diritto al patroci-

natore (*avoué*) più anziano de' primi , secondo l'ordine della loro ammissione ad assistere tutti gli opposenti ( 932. ), perchè il suo diritto è certo e meno soggetto alla contestazione degli altri titoli , talchè vi è da presumere che difenderà meglio di ogni altro gli interessi della massa .

*Infine la quarta regola* è , che se alcuno de' creditori non è appoggiato a un titolo autentico , il patrocinatore degli opposenti appoggiati a un titolo privato , sarà quello che agirà ( *ivi* ) . Se ve ne fossero alcuni , che non avessero titolo i loro patrocinatori , non potranno concorrere , non essendo ben verificati i loro crediti .

L' anzianità determinata a norma di queste regole , lo è definitivamente dopo la prima vacazione ; dimodochè se per esempio non si fossero allora presentati se non che patrocinatori di creditori con titoli privati , il più anziano tra essi non potrebbe essere levato di posto alla vacazione seconda da un patrocinatore più anziano di lui quando anche questi rappresentasse un creditore per un titolo autentico . Il primo avendo acquistati de' lumi sugli affari della successione , agirà meglio per gli interessi della massa del secondo , che non ne ha per anche veruno . D'altronde quest' interesse risentirebbe del danno se la sua difesa potesse passare di mano in mano .

*Il secondo caso* è , quando tra i mandatarj nominati da ciascheduno non vi sono dei patrocinatori del tribunale di primi i-

stanza del circondario, vien nominato un mandatario *ex officio* dal Giudice di pace (*ivi*), cioè a dire non dal Giudice di pace, ma dal Presidente del tribunale; argomento dell'artic. 921., che gli attribuisce la cognizione delle difficoltà e dell'artic. 935., che gli dà quella della nomina dc' notari, dei stimatori e periti quando le parti non si accordano. Questo magistrato deve preferire il mandatario del creditore a quello del legatario; quello del creditore diretto a quello dell'indiretto, quello del creditore autentico a quello del creditore, che non ha che un titolo privato per le surriserite ragioni. Ma se la concorrenza è tra diversi mandatarj dei creditori autentici o chirografarj, non si determina dall'età di questi mandatarj, ma elegge quello che egli crede il più capace.

La regola generale, che vuole che tutti gli opposenti sieno tenuti a farsi rappresentare dopo la prima vacazione da un solo mandatario patrocinatore, o no, soffre un'eccezione in due casi:

*Il primo*, è quando un opponente ha interessi differenti da quelli degli altri; esempio, se vi sono diversi opposenti legatarj ciascheduno di oggetti differenti uno di mobili, l'altro di argenteria, ciascheduno ha un interesse di assistervi in persona, o per mezzo di un mandatario particolare, affiue d'invigilare che sieno apposti sull'inventario i suoi legati.

*Il secondo*, è quando un opponente

ha degl' interessi contrarj a qnelli degli altri, come se quest' opponente pretendesse di essere proprietario dei mobili, che gli altri sosteuessero appartenere all' eredità; per esempio se una donna separata di beni pretendesse, che i mobili fossero suoi.

In questi due casi l' opponeute può assistere in persona, o per mezzo di un mandatario particolare, ( 933. ) ma a sue spese ( *ivi.* ), perchè potendo assistere personalmente non essendo d' obbligo il ministero de' patrinciatori, deve pagare del proprio il mandatario che nomina per suo comodo.

2. Allora quando si è determinato quali persone possono assistere alla remozione de' sigilli ed i loro mandatarj, fa di mestieri il regolare ancora da qual notaro sarà fatto l' inventario, e da quai stimatori o periti sarà fatta la stima.

1. Il conjugé comune nei beni (a), gli eredi, l' esecutore testamentario e i legatarj universali o a titolo universale, potranno convenire insieme di uno o due notari e di uno o due stimatosi o periti ( 935. ). I donatarj universali, o a titolo universale hanno parimente l' istesso diritto.

Questa nomina viene verificata dal processo verbale della remozione dei sigilli ( 936. ).

(a) Se non fosse comune ne' beni potrebbe assistere per le ragioni spiegate di sopra III., ma se non ha interesse nei beni non avrebbe diritto di concorrere alla nomina degli uffiziali.

2. Se non convengono tra loro, sarà proceduto secondo la natura degli oggetti da uno o due notari stimatori e periti nominati *ex officio* dal Presidente del tribunale di prima istanza ( 935. ) del luogo dove si agisce, e in pronto ricorso, in cui si trattano pure tutte le difficoltà che insorgono durante il corso dei sigilli. La legge non attribuisce la formazione dell'inventario nè la stima ai notari più anziani stimatori e periti, come ha attribuita per gli opposenti la rappresentanza al più anziano patrocinatore. La ragione si è, che gli opposenti avendo ordinariamente un diritto uguale, potrebbesi senza inconveniente attribuire una tal rappresentanza al patrocinatore il più anziano; nonostante, il coniuge, gli eredi, e gli altri summentovati non hanno sempre un diritto uguale. Qualch' volta l'erede ha da pretendere più degli altri successori universali *et viceversa*. Si è dunque lasciato all' arbitrio del Giudice lo scegliere tra i notari, stimatori e periti presentati quelli che crede meglio, ma non deve prenderli entrambi dalla medesima parte; se per esempio quattro notari sono proposti, il primo dal coniuge sopravvivente comune nei beni, il secondo dagli eredi del defunto, il terzo dall'esecutore testamentario, il quarto dai legatari o donatarj universali o a titolo universale; dovrebbe scegliere quello proposto dal coniuge sopravvivente, e il secondo dai tre altri. Si preferisce quello degli eredi a ri-

serva di quello presentato dai donatarj , e-  
secutore testamentario e legatarj ; quello  
dei donatarj a quello dell' esecutore , e quel-  
lo dell' esecutore a quello dei legatarj .

I periti prestano giuramento davanti il  
**Giudice** , ( 935. ) tanto che sieno nominati  
dalle parti quanto dal **Giudice** medesimo .

Si nominano questi periti in due casi .

Il primo , quando vi è uno stimatore  
( *commissaire - piseur* ) o altro uffiziale in-  
caricato della stima , ma che tra gli oggetti  
da stimarsi , ve ne sono di quelli per cui  
bisogna ricorrere a farli stimare da coloro  
che gli fabbricano o vendono , come sareb-  
be gioje , quadri , libri , o mercanzie qua-  
lunque .

Il secondo allorchè non vi è un uffi-  
ziale incaricato della vendita .

Se non evvi , che un notaro deve es-  
sere assistito da due testimonj .

3. Fatta la nomina degli uffiziali si pro-  
cede alla remozione de' sigilli , e si forma  
il processo verbale contenente quanto se-  
gue :

1. La data ( 936. 1. ) vale a dire l'an-  
no , mese , e giorno ; quella dell' ora è ne-  
cessaria come per l'apposizione , affinchè si  
veda quando è incominciata la vacazione ,  
e se vi è stato impiegato il tempo prescritto .

2. Il nome , cognome , professione e di-  
mora del richiedente ; ( *ivi* 2. ) quest'arti-  
colo esige anche la di lui elezione di do-  
micio ; ma non è necessaria se non quando

non abita nella comune dove sono stati apposti i sigilli ( 914. 3. ).

3. L'enunciazione dell'ordinanza pronunciata per la remozione di cui si tratta ( 936. 3. ) *Vedi sopra III.*

Se vi è o contestazione sull'apposizione, o un ordinanza o sentenza, che ingiunga la remozione de' sigilli provvisionale o definitiva, bisogna enunziarla; argomento dell'artic. 914. 5., che vuole, che nel processo verbale di apposizione si faccia menzione dell'ordinanza, che la permette, quando sia stata a tal' effetto pronunziata,

4. L'enunciazione dell'intimazione prescritta dall'articolo 931. ( 936. 4. ). *Vedi sopra III.*

5. Le comparse e ragioni esposte dalle parti (*ivi* 5); per esempio quelle, che hanno per scopo la nomina di un mandatario di un patrocinatore, degli uffiziali ec.

6. La nomina de' notari stimatori, e periti che devono operare (*ivi* 6.).

7. La recognizione de' sigilli se sono saldi ed interi (*ivi* 7.).

Se non lo sono, il Giudice deve verificare lo stato delle alterazioni (*ivi*).

Sotto l'antica giurisprudenza, l'uffiziale dovea ancora verificare questo stato, ma la condotta, che tenevasi sopra di ciò, differiva secondo le circostanze.

Se era costante o solamente probabile, che l'alterazione, rottura o falsificazione de' sigilli avesse avuto luogo con l'intenzione di commettere un delitto, l'uffiziale

verificava il corpo di questo delitto, faceva le interpellazioni e perquisizioni opportune sul sito istesso di tutto ciò che potea servire alla prova, e procedevasi quindi per la via criminale. Non si levavano i sigilli se non che dopo avere di tutto fatta relazione al Presidente del tribunale, il quale dopo avere intese le parti, ordinava, che senza pregiudicare al diritto delle medesime nel principale, si continuasse a procedere alla remozione de' sigilli nello stato in cui erano. Si levavano i sigilli alterati, rotti o falsificati conservandoli come corpo e prova del delitto contro il quale in seguito si volea procedere.

Tuttavolta qualora vi fosse stato luogo di presumere, che l'alterazione o la rotura de' sigilli fosse stata fatta casualmente o per inavvertenza, le parti si contentavano di fare le riserve e proteste, e l'uffiziale, che non potea procedere alla remozione se le parti non vi acconsentivano espressamente, ne facea relazione al Giudice, che ordinava provisionalmente, che fosse eseguita la suddetta remozione de' sigilli nello stato in cui erano, ed allora l'alterazione di essi non produceva veruna conseguenza.

Si ravvisa con ciò, che sebbene esistesse o no la prova del delitto oppure la presunzione, si suspendeva la remozione finchè non veniva ordinato, che si andasse avanti. Attualmente il Codice non avendo ingiunta questa sospensione, che fu messa in que-

stione davanti i Commissarj i quali la ri-  
gettaronò , avendo solo ordinato in forza  
dell' articolo 936. 7. che si verificherebbe  
lo stato delle alterazioni , salvo il poter ri-  
correre a chi spetta relativamente ad essa ,  
il Giudice di pace non deve sospendere nè  
riferire ; deve levare i sigilli ( quando non  
vi sia ostacolo d'altronnde ) salvo il tenere  
in appresso sulla predetta alterazione la  
condotta , che si teneva altre volte secondo  
la surriferita distinzione .

8. Il processo verbale dee contenere  
le requisizioni per le perquisizioni da farsi  
e il risultato di queste perquisizioni , ( 936  
8. ) come se si chiedesse quella di un te-  
stamento o di una ricevuta tendente a pro-  
vare , che un creditore o altri non hanno  
diritto di fare apporre i sigilli o di assiste-  
re alla remozione ; quella de' mobili ed ef-  
fetti che pretendonsi trafugati , nascosti o  
smarriti ; tutte queste circostanze devono  
essere notate nel processo verbale di remo-  
zione , e non nell' inventario , perchè indi-  
cano una mancanza di concerto tra le par-  
ti , che è soggetta alla giurisdizione con-  
tensiosa di cui il Giudice di pace è rap-  
presentante .

Quando queste perquisizioni sono do-  
mandate per esser fatte sulla faccia del luo-  
go e sugli oggetti appartenenti all' eredità  
e che le parti non si oppongono , il Giu-  
dice di pace lo fa ; ma se una di esse si  
oppone , ne fa la sua relazione . Tale si è  
il caso in cui qualcheduno coabitante col

defunto, erede o altro che sia, vorrebbe impedire la perquisizione che vuol farsi nel suo quartiere o entro i suoi mobili degli oggetti che si pretendesse esistervi di appartenenza della successione.

Ma se la perquisizione fosse domandata per farsi in casa un terzo, e che le parti interessate nell'eredità dassero il loro consenso, vi abbisognerebbe quello del detto terzo, e se lo ricusasse sarebbe necessario un ordine emanato dalla pubblica autorità (atto costituzionale articolo 76.).

La perquisizione in questo caso essendo una vera esecuzione per rivendicazione, bisogna applicare ad essa le regole prescritte dal Codice di procedura per tale esecuzione. In conseguenza sarebbe d'uopo secondo l'articolo 809. soprassedere e farnè la relazione al Giudice, salvo il metter guardia alle porte, e su tal relazione il Giudice potrebbe ordinare la perquisizione sulla semplice allegazione; sarebbero però necessarie delle prove o almeno violenti presunzioni di occultamenti e trasfugamenti; altrimenti sarebbe facile il penetrare i segreti delle famiglie.

9. In fine questo processo verbale deve contenere tutte le domande sulle quali vi sarà luogo di decidere (936. 8.) tanto col consenso delle parti quanto in mancanza di questo consenso; come se un terzo reclamando gli oggetti, si opponesse perchè inseriti non fossero nell'inventario.

Tra queste domande devono persi quel-

le , che hanno per oggetto l'amministrazione provvisionale della successione o comunione , di cui si è parlato nella Sezione I. num. VII. , quando non sono state formate nell' istante dell' apposizione , nel qual caso si può farle nell' istante della remozione . Se sono state fatte ed accordate nell' istante dell' apposizione si può farle ancora nell' atto della remozione , sia per aggiungere o diminuire l' amministrazione di già conferita o modificarla .

Queste domande non s' inseriscono nell' inventario , se non qualora non siavi il processo verbale della remozione de' sigilli . Vedi qui sotto Sez. II. num. V.

4. I sigilli saranno levati successivamente ed a norma e misura della formazione dell' inventario ( 937. ). Ciò aveva luogo innanzi il Codice in Parigi e nei paesi dove procedevasi regolarmente ; ma in altri paesi levavansi tutti i sigilli senza che l' inventario fosse fatto e neppure principiato , lasciando con ciò gli oggetti alla descrizione di coloro che stavano nella casa o vi frequentavano , finchè l' inventario restasse terminato dimodochè nell' intervallo tra la remozione dei sigilli e la confezione dell' inventario , poteansi delapidare i beni mobili dell' eredità . E' stato dunque per prevenire un tale inconveniente , che la remozione si deve fare a norma e misura della formazione dell' inventario . Se per esempio i sigilli essendo levati di sopra un armadio , tutto quello che vi si trova non

È stato inventariato prima che i ministri del tribunale partano, si rimettono i sigilli per la conservazione di quanto resta da inventariarsi.

5. Si possono riunire gli oggetti dell'istessa natura per essere inventariati successivamente secondo il loro ordine. Saranno in questo caso rimessi sotto i sigilli (938.). Se le carte, mercanzie ec. sono sparse in più luoghi e chiuse entro diversi mobili o entro un mobile medesimo ma senza ordine, si levano i sigilli, si mettono in ordine, e se non possono essere in questo mentre inventariate, si chiudono con quell'ordine in cui si trovano e si riapppongono i sigilli di bel nuovo fino all'inventario.

6. Se si trovano oggetti e carte estranee alla successione e reclamate dai terzi, si restituiranno a chi sarà di ragione; e se non possono essere restituite immediatamente, e che sia necessario farne la descrizione, sarà fatta sul processo verbale dei sigilli, e non sull'inventario, (939.) perchè il reclamo rende i suddetti oggetti in qualche maniera contensiosi, (*Vedi* sopra quanto si è detto 8.) e non formando essi un'attivo della successione, la loro descrizione nell'inventario è inutile per far risaltare il valore dell'asse ereditario.

7. Qualche volta una persona incaricata di un testamento, viene a presentarlo durante la remozione dei sigilli, oppure si trova nel decorso dell'operazione. Se è aperto si osserva ciò che si è detto di so-

pra IV. 3., e se è sigillato, l'apertura si fa nella forma accennata nella precedente Sezione Num. IV. 4.

Se questo testamento interessa altre parti fuori di quelle che sono presenti, e che abbiano un diritto di assistere alla remozione ed all'inventario, bisogna chiamarle, ed eziandio far nominar loro dei tutori e curatori secondo i casi affine di difenderne gl'interessi, quando almeno non abitino fuori della distanza di cinque mirametri, nel qual caso si farà nominare un notaro il quale verrà chiamato in loro vece.

Allorchè il testamento grava di una restituzione, e non nomina un tutore, bisogna farlo nominare.

In tutti i casi si sospendono le operazioni finchè tutti i nuovi interessi sieno messi a portata di far valere i loro diritti.

8. Se durante la remozione insorgono delle difficoltà si applichi quanto si è detto nella precedente Sezione al Num. VI., e Num. VII.

#### PROCESO VERBALE DI REMOZIONE DI SIGILLI.

Si forma in seguito di quello dell'apposizione.

*E il detto giorno... ed ora... da noi... Giudice di pace di... assistito dal Signor... nostro Cancelliere, in conseguenza dell'ordinanza emanata da noi sotto di... in se-*

quela del requisitorio del Sig. Luigi Paolo qui appiè nominato , ci siamo trasferiti nella casa di abitazione dove è morto il predetto Sig. Gio. Paolo situata a ... dove essendo arrivati , sono comparsi :

Il Sig. Luigi Paolo ec. abitante a ... che ha eletto domicilio nella casa del Sig. A ... patrocinatore situata nella strada ... erede presuntivo del detto Sig. Gio. Paolo ; in tal qualità avendo egli fatti apporre i sigilli dopo la suddetta morte , ed attualmente domandando , che sieno levati ;

Il quale assistito dal suddetto Signor A ... ci ha consegnato l'originale dell'atto di ... uscire di ... registrato il ... contenente l'intimazione fatta a sua istanza , ( si accennano i nomi e cognomi delle persone intime ).

A comparire nel dì , luogo ed ora suddetti per esser presenti alla cognizione e remozione de' nostri sigilli e all' inventario degli effetti , titoli , carte e recapiti dipendenti dall' eredità del suddetto Signor Gio. Paolo , unitamente alla stima degli oggetti da valutarsi fatta dagli uffiziali eletti dalle parti o nominati ex officio ; la quale intimazione è stata qui annessa ; chiedendoci in conseguenza di procedere alla cognizione e remozione de' nostri sigilli , affinchè in seguito a norma e misura di essa si proceda all' inventario di tutto ciò , che si troverà sotto i suddetti sigilli , e si è firmato col detto Sig. A ... suo patrocinatore .

In appresso è comparsa assistita dal Sig.

B .... suo patrocinatore la Signora Maria Benoit vedova di detto Sig. Gio. Paolo abitante a ... stipulante a cagione della comune de' beni , che ha assistito tra essa e il defunto suo marito secondo il loro contratto matrimoniale , e che ella si riserva di accettare o ripudiare :

La quale ci ha detto , che non si oppone ed anzi richiede che sia da noi proceduto alla detta remozione de' sigilli ed inventario , e nomina per notaro la persona del Sig. A ... e per stimatore il Sig. O ... offrendo di presentare i sigilli saldi e interi non meno che i mobili ed effetti in evidenza affidati alla sua custodia e si è firmata .

E ugualmente comparso il Sig. G ... notaro Imperiale nominato in vigore di ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di prima istanza di .... in data del dì .. registrata il ... affine di rappresentare nella detta cognizione e remozione , inventario , e vendita del mobiliare i Signori Dionisio e Renato Paolo abilitati a dirsi ed agire come eredi ciascheduno per un quarto del detto Sig. Gio. Paolo loro padre , il quale Signor G ... ne' suddetti nomi ha dichiarato che non si oppone , anzi fa parimente istanza , che sia proceduto alla detta cognizione e remozione de' sigilli ed inventario ; ma dichiara inoltre di scegliere per notaro il Sig. .... e per stimatore il Signore .... facendo istanza nel caso in cui la detta Signora .... vedova del Sig. Paolo perseverasse nella sua nomi-

na, che ne sia fatta l'opportuna relazione e si è firmato.

Ed è eziandio comparso il Signor ... E patrocinatore del tribunale di prima istanza di ... e del Sig. Eurico mercante abitante a ... Il quale ha detto , che il detto Sig. Enrico è creditore della successione della somma di 600. franchi , per l'importare di un obbligo firmato dal detto defunto Sig. Gio. Paolo del dì ... registrato a .... da ... che ha ricevuto ... e ha dichiarato che sia in sua presenza , come patrocinatore più anziano degli opposenti , proceduto alla recognizione e remozione dei suddetti sigilli e si è firmato .

E' pure comparso il Sig. M ... patrocinatore dell'istesso tribunale di .... e del Sig. Germano proprietario abitante a ...

Il quale ha detto che il prefato Signor Germano è creditore della detta successione e comunione della somma di 4. mila franchi per l'importare di un obbligo passato davanti il Sig. N... notaro a ... registrato il ... ec. per sicurezza del quale il prefato Signor Germano ha formata opposizione alla suddetta recognizione e remozione dei sigilli , e domanda , che sia proceduto alla detta remozione in sua presenza come patrocinatore ( avoué ) del solo opponente , che abbia un titolo autentico .

Delle quali comparsose , offerte , ragioni , domande e ricerche abbiamo a tutti i sunnoni minati accordato l'atto , ed attesochè quanto sopra , abbiamo ordinato , che sia fatta pronta relazione da noi al Sig. Presidente del

tribunale il ... all' ora di ... nella camera del consiglio di detto tribunale dove le parti hanno promesso d'intervenire; ed esse si sono firmate con noi ed il nostro cancelliere.

E il ... all' ora di .. nel palazzo di giustizia nella camera del consiglio del tribunale di prima istanza di ... alla presenza; 1. del Sig. M... patrocinatore del Sig. Luigi Paolo richiedente la remozione de' sigilli; 2. del Sig. patrocinatore della Sig... vedova del detto Sig. Gio. Paolo; 3. del Sig. G... notaro commissionato a rappresentare i due sunnominati Sig ... 4. del Sig. patrocinatore del Sig... opponente; 5. e del Sig. patrocinatore del Sig.. altro opponente, abbiamo fatto il nostro rapporto al Sig. Presidente delle surriferite difficoltà; per la qualcosa dopo avere ascoltati i patrocinatori delle parti, il Sig. Presidente ha ordinato.

1. In ciò che concerne l' elezione degli uffiziali, che attesa l' opposizione d' interesse esistente tra la predetta vedova e gli eredi del defunto Sig. Paolo, risultando che essa è matrigna de' suddetti eredi, i notari e stimatori nominati dalle parti, procederanno al suddetto inventario e stima il dì... all' ora di ... e giorni susseguenti in cui le parti saranno tenute a intervenire senza ulteriore intimazione; 2. in ciò che concerne la concorrenza tra i patrocinatori degli opposenti, attesochè il Sig... è munito di un titolo privato e il Sig.... è munito di un titolo autentico, il Sig ... patrocinatore di quest' ultimo rimarrà come patrocinatore più anziano;

il che sarà eseguito non ostante l' appello e senza pregiudizio ; e il detto Sig. Presidente si è firmato .

E il dì ... all' ora di ... noi Giudice di pace suddetto , assistito dal ... nostro cancelliere , in conseguenza dell' indicazione fatta qui sopra dal Sig. presidente , ci siamo trasferiti nella casa dove è morto il detto Sig. Gio Paolo nella strada , dove essendo arrivati sono comparsi ; il detto Sig. Luigi Paolo come sopra qualificato e domiciliato il quale assistito dal Sig. ... suo patrocinatore ci ha domandato di procedere alla detta ricognizione e remozione de' sigilli affinchè sia in tal guisa proceduto all' inventario di tutto ciò che si troverà sotto i sigilli e in apparenza ed alla stima per mezzo de' notari e stimatori nominati a tal' effetto dall' ordinanza emanata in seguito del rapporto fatto come sopra , e il detto Sig. Luigi Paolo si è firmato col Sig. ... suo patrocinatore .

La Sig. Maria Benoit vedova del defunto Sig. Gio Paolo abitante a ... stipulante a motivo della comunione de' beni , che ha esistito tra lei ed il fu suo marito secondo il contratto matrimoniale e che si riserva di accettare o ripudiare ;

La quale assistita dal Sig. suo patrocinatore , ci ha domandato di procedere alla detta ricognizione e remozione de' sigilli essendo pronta a presentarli saldi ed interi ; come pure di procedere all' inventario e stime de' mobili ed effetti dipendenti dalla successione e comunità ; e si è firmata .

E similmente comparso il Sig... notaro Imperiale a... abitante nella strada... nominato in virtù dell' ordinanza del Sig. Presidente di prima istanza dì... in data del dì... legalmente registrato per rappresentare alla cognizione e remozione de' sigilli, inventario e vendita mobiliare di cui si tratta, i Sigg. Dionisio e Donato Paolo assenti i detti Signori Luigi Dionisio e Donato Paolo presuntivi eredi ciascheduno per un terzo del detto defunto Gio. Paolo loro padre:

Il quale ha detto, che compariva per assistere alla detta cognizione e remozione de' sigilli ed inventario, e si è firmato.

Finalmente è comparso il Sig... patrocinatore nel tribunale di prima istanza di... e del Sig. Germano soprannominato ed anche come patrocinatore il più anziano di tutti gli opposenti; Il quale ha detto, come compariva per assistere nella suddetta qualità alle operazioni di cui si tratta e si è firmato.

Su di che, noi Giudice di pace suddetto ed appiè sottoscritto abbiamo accordato atto alle parti delle loro comparse, ragioni esposte, domande ed offerte; in conseguenza diciamo, che sarà da noi proceduto alla cognizione e remozione de' sigilli; all' effetto, che venga in seguito proceduto dagli uffiziali summentovati all' inventario di cui si tratta ed alla stima degli oggetti, che sono da stimarsi il tutto per la conservazione dei diritti delle parti, e di qualunque altra persona a cui possa appartenere, e ci siamo firmati unitamente al cancelliere.

In conseguenza è stato da noi e da' sud-detti ufziali proceduto come segue:

Avendo riconosciuti saldi ed interi, e come tali levati e rimossi i sigilli apposti sopra un armadio esistente in una sala a pian terreno, ed aperto il suddetto armadio con la chiave, che era in mano del suddetto cancelliere;

E' stato proceduto all' inventario, descrizione e stima degli effetti, che ivi erano sotto sigillo.

( Si descrivono in tal guisa tutti i mobili sigillati a norma e misura dell' inventario.)

Allorchè l' inventario è finito si termina così la procedura della remozione de' sigilli.

Ciò fatto i sigilli essendo totalmente levati e l' inventario terminato nel giorno ... è ed è rimasta libera e sciolta dalla custodia dei detti sigilli e degli effetti e carte permanenti sotto di essi, i quali unitamente alle chiavi, che stavano in mano del nostro cancelliere sono stati consegnati nelle mani di ... il tutto secondo quanto vien detto ed esposto nel predetto inventario, al quale è stato proceduto non meno che al presente processo verbale dall' ora di ... fino a quella di ... e tutte le parti si sono firmate con noi ed il nostro cancelliere.

Secondo l' artic. 16. della Tariffa, il cancelliere non può dar fuori copie intere dei processi verbali di apposizione, riconoscizione, e remozione de' sigilli, se non ne

è espressamente richiesto in scritto per non porre le parti in spese inutili. Questo requisitorio, può aver luogo nell'ultima occasione, e se non le fosse stato vi abbisognerebbe un requisitorio posteriore.

Ancorchè le parti non abbiano richiesta nè siansi fatta dare la suddetta copia, possono chiederne degli estratti, che il cancelliere è tenuto a dar loro. (ivi.)

9. Si è veduto di sopra nel §. I. che se la cagione dell'apposizione de' sigilli cesssa innanzi che sieno levati si levano senza alcuna descrizione, ed è l'istesso se cesssa durante il corso della loro descrizione, (940.) come se il creditore, che la promove resti pagato, o il legatario sodisfatto, o se viene offerta all'esecutore testamentario una somma sufficiente pel pagamento dei legati mobiliari, o se vien giudicato provvisionalmente o definitivamente, che i sigilli sieno levati.

Ma per levarli senza la descrizione non basta, che cessi l'interesse di chi li fa apporre; bisogna anche sia tolto di mezzo quello degli opponenti, mentre ogni opponente avendo diritto di farli apporre, se ciò non ha avuto luogo, anch'egli ha la facoltà di apporli, ed è surrogato ai diritti dell'apponente disinteressato se non è egli stesso senza interesse. Il sigillo è una vera esecuzione, e bisogna argomentar qui dall'articolo 695. che vuole, che nell'esecuzione reale non possa esservi alcuna cancellatura, se non di consenso dei creditori, o in for-

za di sentenze pronunziate contro di essi.

La nullità dell' apposizione per qualunque cagione , che sia pronunziata , non si trae seco la nullità delle opposizioni *arg.* dell' artic. 796 che lo decide per le raccomandazioni . *Ved.* nella parte V. dell' esecuzione delle sentenze num V. sotto il paragrafo delle osservazioni comuni , 4. In tal guisa gli opposenti , possono promovere la remozione de' sigilli , se non sono disinteressati o se non è ordinata contro di loro .

## C A P I T O L O II.

### *Dell' Inventario.*

L'inventario è uno stato , che contiene la minuta descrizione dei mobili , effetti mercanzie , denari contanti , obblighi , titoli e carte qualunque lasciate nel caso di morte di una persona in una parola e il prospetto della sua eredità .

L'utilità di quest' atto è generale in un punto per tutti quelli , che hanno un interesse qualunque in una successione o contro di essa . Conserva loro il mobiliare , e le carte dimostrandone lo stato , e verificandole nelle mani di chi sono state depositate . Fuori di questo punto , la sua utilità è differente per ciascheduna parte , secondo la natura del suo interesse . Per esempio , serve alla vedova comune o a chi la rappresenta , a far conoscere le forze della comunione e metterli a portata di ri-

solvere sull' accettazione o la rinunzia . Serve a dimostrare al presuntivo erede lo stato della successione acciò possa determinarsi in seguito ad accettarla o ripudiarla . I donatarj o legatarj vedono se loro è vantaggioso il promovere la consegna de loro legati e se loro torna meglio il lasciarli . Il creditore dell' eredità può scuoprirvi l' istessa cosa relativamente al suo credito . Dall' altro canto facendo verificare ciò che proviene dalla successione , impedisce la confusione de' beni di essa con quelli del successore e al creditore dell' eredità conserva il diritto di esser pagato su di essi prima dei creditori del successore .

Questo capitolo è diviso in due sezioni ; nella prima si esporrà ciò che deve precedere l' inventario affinchè sia fatto regolarmente ; nella seconda si parlerà dell' inventario medesimo di chi lo fa di chi può domandarlo ed assistervi e quando possa essere incominciato , delle sue formalità , di ciò che contiene , e di ciò che si fa quando insorgono difficoltà .

### SEZIONE I.

*Di ciò che deve precedere l' inventario .*

1. L' inventario deve essere preceduto da un termine di tre giorni dopo la sepoltura data al cadavere del defunto . Si applichi qui quanto si è detto di sopra nel precedente §. I. della remozione de sigilli , §.
2. Spirato questo termine si può procedere

re all' inventario ad istanza di quelli che hanno il diritto di promoverlo ed alla presenza di quei che pure hanno il diritto di assistervi , e se non si presentano volontariamente chiamando essi, o qualcheduno per essi .

3. Quelli che hanno il diritto di promoverlo , sono i medesimi che hanno il diritto di chiedere la remozione de' sigilli .  
(*Cod. proc.* 941.)

4. Quelli , che hanno diritto di esser presenti , e che si devono chiamare sono :

1. Il coniuge sopravvivente (a) ; 2. gli eredi presuntivi ; 3. L'esecutore testamentario , se il testamento è noto ; 4. i donatarj e legatari universali o a titolo universale tanto in proprietà quanto in uso frutto , se abitano nella distanza di cinque miriametri ; se abitano oltre la suddetta distanza sarà chiamato per tutti gli assenti un solo notaro nominato dal Presidente del tribunale di prima istanza per rappresentare le parti chiamate , e che non sono comparse .(1)(*Cod.*

(a) Comune o non comune nei beni *Ved.* sopra nel §. 1. del cap. 1. sez. 2.; *terza formalità* .

(1) Per combinare gli articoli 931. e 942. si veda . *Le Pages questions p. 2. lib. 2. tit. 3. q. 2.* in cui osserva , che nel caso che vi siano persone abitanti fuori de' 5. miriametri , il notaro destinaro a rappresentarle ; rappresenterà anche le altre persone abitanti dentro i 5. miriametri e citate le quali non comparissero ; e così si evacua l' artic. 942. che da al detto notaro la rappresentanza di tutte le parti non comparenti . Nel caso poi che non essendoci persona che abiti fuori de' 5. miriametri , non abbia avuto luogo l'elez. del notaro ; allora se non compariscono le persone citate , per rappresentarle bisognerà andare in *réséré* , e fare dal Presidente eleggere un notaro per rappresentare queste persone non comparenti .

proc. 942.) Tutte queste persone devono essere chiamate senza che lo domandino. Si applichi ciò che si è detto nel cap. I. Sez. I. §. III. 2.

Se le predette persone sono incapaci di stipulare i loro interessi, bisogna osservare per metterle in stato di essere rappresentate, tutto ciò che si è detto per la remozione dc' sigilli cap. I. Sez. 2. §. IV.

Quando vi sono i sigilli l'inventario non si può fare se non per mezzo della remozione di essi, e dando i difensori agli incapaci innanzi la remozione, che servono ad assistere ad essa all'inventario. Quando poi non vi sono sigilli, non si può sempre far procedere all'inventario, se non si sono fatti nominare tali difensori.

Si è veduto nel predetto §. 3. cap. I. sez. 2. esservi altre persone ivi accennate, che aveano un diritto di esser chiamate alla remozione de' sigilli, ma che non vi era obbligo di chiamare se non quando le domandavano. Attualmente non vi è l'obbligo di chiamarle all'inventario ed esse non hanno diritto di assistervi. L'art. 942. le esclude tacitamente, non ordinando che vengano chiamate. In tal guisa il legatario o donatario particolare ed il creditore non possono presentarsi né parlare sull'inventario, ma solamente sul processo verbale de' sigilli; altrimenti potrebbero giungere a vedere ciò che vi è indistintamente nelle carte e recapiti e scoprire con ciò i segreti personali e delle famiglie, che possono essere

per loro senz' oggetto , e la cui rivelazione sarebbe pregiudicevole :

Ma se esistono i sigilli , le persone presenti alla remozione di essi , possono a misura , che vedono le carte esigere che siano inserite nell' inventario ; e se ciò non si vuol fare come inutili per l' attivo ed il passivo dell' eredità , hanno facoltà di chiedere che gli vengano comunicate , per convincerse ne , altrimenti possono andare in pronto ricorso innanzi al Presidente . Si applichi in questo caso quanto si è detto cap. I. sez. 2. nel num. IV. trattando *della remozione de' sigilli.* 6.

5. Se innanzi l' inventario non preceduto dai sigilli , si scopre un testamento , si applichi quanto si è detto nel detto num. IV. parlando *della remozione de' sigilli.* 7.

## SEZIONE II.

### *Di ciò che accompagna l' inventario .*

In questa sezione si vedrà ad istanza di chi e da chi ed in presenza di chi deve esser fatto l' inventario quali sono le formalità da osservarsi dal principio sino al fine del medesimo , ed inoltre quanto si pratica sulle difficoltà che possono insorgere nell' istante che si va formando o dopo che è terminato .

I. *Ad istanza di chi deve esser fatto l' inventario.*

1. L' inventario, può essere richiesto da tutti quelli che hanno diritto di demandare la remozione de' sigilli. Sono indicati nel cap. I. Sez. I. al §. II. 2.

2. Se quello che può fare una tal richiesta è incapace di agire si applichi similmente quanto ivi vien detto. (*ivi. 2.*)

3. Allorchè una delle parti pretende, che un'altra debba essere esclusa, perchè non abbia diritto o che il suo diritto sia nullo e perciò, si va in ricorso di urgenza davanti il Presidente del tribunale di prima istanza, che decide provvisionalmente sulla difficolta; ma non deve pronunciare l'esclusione, se con qualora sia cosa evidente, che la persona, che si vuole escludere, non ha effettivamente diritto alcuno.

Se non ha avuto luogo l'apposizione de' sigilli, come si è veduto precedentemente, spetta al Giudice di pace a farne rapporto egli stesso al Presidente del tribunale. (921.) Nel caso contrario i notari rimettono le parti a ricorrere esse medesime davanti il suddetto magistrato. Non ostante se risiedono nel cantone dove esiste il tribunale possono andarvi da per loro, ed il Presidente allora appone la sua ordinanza sulla minuta del processo verbale formato dai notari. (*Cod. proc. 994.*)

Ordinariamente in questo caso, le par-

ni acconsentono, che l'inventario sia fatto ad istanza delle persone, che si presentano previa la protesta, che ciò non potrà pregiudicare a' loro diritti, salvo il farsi regolare su tali qualità dopo l'inventario. con questo mezzo l'inventario non è ritardato e i diritti delle parti sono conservati.

Qualora il defunto è legato in matrimonio, se il conjugé sopravvivente non fosse comune ne' beni, e se non ha veruna repetizione da fare verso o contro l'eredità, non può domandare l'inventario, perchè non ha interesse di far verificare le forze dell'asse ereditario. Ma se vi è una persona che goda un tal diritto può domandare, che sia fatto in sua presenza, per impedire, che non vi sia inserito ciò che ad essa appartiene.

Se questo conjugé ha repetizioni da esercitare contro la successione a motivo de' suoi beni personali per esempio se è una donna separata di beni o maritata sotto il sistema dotale, e della quale il marito, ha amministrati i beni propri e parafernali siccome in questo caso a norma degli articoli 1538. 1577. 1578. 1579. del Codice Napoleone, gli eredi del marito devono render conto di questa amministrazione almeno per i frutti esistenti, ella può chiedere l'inventario in qualità, di creditrice della successione: ma è d'uopo pertanto, che abbia un titolo esecutorio contro l'eredità, o una permissione del Giudice, attesochè non potendo senza di ciò chiedere l'apposizione dei sigilli,

nell' isteso modo , come si è detto , non può domandare l' inventario . Argom. degli artic. 941. 930. del Codice di procedura .

## II. Chi deve far l' inventario .

1. L' inventario deve esser fatto da due notari , o da un notario assistito da due testimoni cittadini Francesi , che sappiano scrivere e firmare e domiciliati nel circondario comunale dove ha luogo detto inventario . ( artic. 9. della legge del 25. ventoso an. XI ) Non devono inoltre essere soggetti ad alcuna delle incapacità pronunziate dalla suddetta legge . In tal modo , per esempio , gli affisi , e parenti tanto de' notari quanto delle parti in infinito , in linea collaterale fino al terzo grado , non possono esser eletti come testimonij . ( art. 8. e 10. della stessa legge . )

2. Sotto l' antica giurisprudenza , l' uso autorizzava in certi paesi gli inventarj per via di atto privato ; ma attualmente devono esser fatti necessariamente per atto autentico . Di fatti un inventario ha per scopo di comprovare le forze della successione riguardo a' terzi ; formato per via d' atto privato , non può loro essere opposto , mentre per farlo le parti hanno dovuto mischiarsi ne' beni ed affari dell' eredità , ed hanno potuto non inserirvi se non quello , che hanno creduto convenevole . D'altronde un simile atto non potrebbe meritare la fede dovuta a un inventario fatto da un uomo pubblico ; non essendo come questo

accompagnato da un giuramento per parte di quelli che sono rimasti nella casa del defunto dopo la di lui morte ; giuramento che spesse volte può servir di freno a persone disposte ad occultare o trafugare qualch' effetto.

In tal maniera un' erede presantivo, che avesse fatto un simile inventario non potrebbe opporlo ai creditori ne a quelli che volessero farne fare uno nella forma legale. Similmente la vedova che è stata in comunione, e che può, renunziandovi, liberarsi dai debiti a fronte dei creditori di detta comunione ; presentando loro un fideie ed esatto inventario, non verrebbe ad ottenere il suo intento, esigendo l' artic. 1456. del Codice Napoleone, che il predetto inventario sia da essa giurato come sincero e veridico quando è stato terminato dinanzi il pubblico uffiziale, che lo ha ricevuto.

3 Qualora non esistono in casa del defunto né mobili, né titoli, né carte o recapiti, non è possibile fare l' inventario; solamente si comprova mediante un processo verbale, che non si è trovato oggetto alcuno. Quest' atto si chiama processo verbale di deficienza. (*Carence* dalla parola latina *carere*, mancare.)

Per l' addietro questo processo verbale, poteva esser fatto in Parigi o da' notari o da' caocellieri del Chatelet. La legge de' 27. marzo 1791. relativa all' ordine giudiziario, accordava esclusivamente a' notari il

diritto di fare questi processi verbali di deficenza ; ma al presente secondo l'artic. 944. del Codice di procedura , non possono esser fatti , che dai Giudici di pace .

Il suddetto processo verbale non è necessario se non per quelli che non possono dispensarsi dal far fare l' inventario ; tali sono ; 1. il marito relativamente a una successione aperta in favore di sua moglie per garantirsi ugualmente che la comunione dalle repetizioni , che ella non meno , che i suoi rappresentanti potrebbero pretendere a cagione di questa successione ; 2. la vedova comune , che non può liberarsi da debiti della comunione se non facendo verificare l' importare di essa per mezzo di un fedele ed esatto inventario ; 3. l' erede beneficiato , il quale per godere del privilegio , che ha di non essere tenuto a debiti della successione con i suoi beni personali , deve render conto a' creditori di quello che ha ricevuto ; (Cod. Nap. 802. 803. ) 4. il tutore , che vuole evitare il rimprovero di aver lasciato spogliato il suo pupillo a cagione di un'eredità pervenuta a quest' ultimo .

### III. *In presenza di chi deve esser fatto l' inventario .*

1. Tutti quelli che hanno diritto di assistere o di essere chiamati alla remozione dei sigilli , devono esser presenti o essere stati chiamati alla formazione dell' in-

ventario, e sono l' istesse persone indicate di sopra num. IV. I.

1. Secondo l' artic. 941. del Codice di procedura, l' inventario può essere domandato da quelli, che hanno un diritto di chiedere l' apposizione de' sigilli; e siccome i donatarj e legatarj particolari ugualmente che i creditori godono il diritto di domandare la remozione, ne segue che hanno anche il diritto di domandare l' inventario, ma se non lo domandano non hanno più alcun diritto di assistervi né di visitare e vedere le carte e recapiti appartenenti alla successione, perchè anno trascurato di domandarlo.

Non solamente queste persone non hanno il diritto di assistere all' inventario quando vi sono stati apposti i sigilli, ma non lo hanno neppure quando non esistono i sigilli, sebbene abbiano facoltà in tal caso d' invigilare all' inventario, come possono farlo nel primo. L' artic. 942. è generale, e non esige in verun modo, che sieno chiamati i legatarj e donatarj particolari. Spetta ad essi se vogliono assicurarsi dell' esattezza dell' inventario a fare apporre i sigilli, che necessitano poi la remozione de' medesimi durante la quale potranno star vigilanti, che sia formato fedelmente, e se non lo fauno, è segno che riguardano una tal precauzione come affatto inutile.

Quando non vi è obbligo di chiamare queste persone all' inventario, non vi è neppure l' obbligo di far loro nominare dei difensori se sono incapaci di agire.

3. Quelli che hanno diritto di assistere all'inventario possono in generale farsi rappresentare da persona munita di mandato di procura. A norma di questo principio, Pothier nel *Trattato della comunione N. 797.*, decide, che il tutore, e il tutore surrogato possono farsi rappresentare da un mandatario, ma questa sua opinione soffre una difficoltà; il tutore ha due specie di atti da fare. Gli uni possono farsi tanto da un mandatario, quanto da esso senza pregiudicare all'interesse del minore, come quando si tratta di riscuotere denari ec. Gli altri esigono una vigilanza personale, che non può mai esercitarsi da un altro così perfettamente come da esso. L'inventario entra in questo numero. Un mandatario può non avere sugli affari dell'eredità le istesse notizie del tutore, e può eziandio non agire con la premura ed affetto di quest'ultimo per gli interessi del pupillo ne prendere in conseguenza le medesime informazioni, e far uso delle necessarie precauzioni e misure affinchè nulla sia occultato e trascurato. Può risultare che l'inventario fatto senza la presenza del tutore e del tutore surrogato rappresentati da mandatarj meno instruiti e meno affezionati di loro, sia in esatto ed anche infedele, per ignoranza, incuria, o cattiva fede di detti mandatarj. Dall'altro canto il tutore ed il surrogato tutore avendo promesso con giuramento di stare oculti agli interessi del minore, e di non lasciar che sia omessa ed occultata nell'in-

ventario cosa alcuna, come potrebbero essi assicurare che quest'atto è esatto, se non vi hanno assistito?

#### IV. Formalità dell' inventario.

1. L'inventario è composto di due parti che sono due atti separati.

2. La prima parte che si chiama l'*intitolazione* contiene 1. i nomi dei richiedenti, de' comparenti, dei non comparenti e degli assenti; 2. le loro professioni; 3. le loro abitazioni; 4. se vi sono assenti il nome del notaro chiamato per rappresentarli, non meno che la menzione dell' ordinanza che lo incarica di tale operazione; 5. i nomi degli stimatori e periti da' quali devono esser fatte le stime; (493. 1.) 6. l'indicazione delle stanze e luoghi dove deve essere fatto l'inventario. (493. 2.) Così se esistono mobili in differenti siti, bisogna trasferirvisi per inventariarli o farli trasportare dal sito in cui si trovano nel luogo principale ove si fa l'inventario per inserirveli. Non ostante se tali oggetti sono di piccolo valore può bastare la dichiarazione, che il coniuge sopravvivente fa nell'inventario, che vi sono nel tale e nel tal luogo effetti che si stimano di un dato valore. Già è stato deciso in forza di un Decreto del 26. aprile 1760, riportato da Denizart nel nuovo repertorio di giurisprudenza alla parola *inventario* §. IV.

Quest'intitolazione è fatta (si vedrà)

come se fosse analoga all'inventario dimo-  
dochè contiene sola le formalità generali  
per tutti gli atti de' notari. La ragione di  
quest'uso è, che nei casi nei quali una del-  
le parti è obbligata a giustificare il nume-  
ro degli eredi o del loro diritto all'eredità.  
Gli serve di produrre la copia della inti-  
tolazione, il che fa sì che non vi sia ob-  
bligo di comunicare l'inventario interamen-  
te a persone, che non hanno altro interes-  
se se non che essere a portata del numero  
e dei nomi degli eredi aventi un diritto al-  
la successione, e che non hanno facoltà al-  
cuna di vecire in cognizione del segreto dell'  
asse ereditario.

3. La seconda parte contiene oltre le  
formalità comuni a tutti gli atti davanti i  
notari, le seguenti:

*Prima formalità.* La descrizione e stima  
degli effetti della successione o della comun-  
ione. La suddetta stima (detta in idioma  
francese *prisee*) è indispensabile, perchè fa  
conoscere le forze della successione o del-  
la comunione. E fatta secondo il giusto va-  
lore e senza lasciar luogo ad aumento. (Cod.  
proc. 493. 3.)

L'incremento era un maggior prezzo,  
che aggiungevasi per l'addietro alla stima  
fatta dai periti stimatori; era fondato sul  
possibile che se si fossero venduti gli effet-  
ti all'incanto avrebbero potuto essere por-  
tati dal capriccio de compratori a un prez-  
zo maggiore del loro valore effettivo. Essa  
diversificava secondo i varj paesi. In alcu-

ni per esempio a Parigi era di un quarto; e siccome gli stimatori e i periti aveano sempre un riguardo all' accrescimento che poteva produrre l' incanto , è stimavano in conseguenza gli oggetti meno del loro vero valore , onde con ragione è stata abolita dal Codice.

Se vi è un antiparte ovvero un legato di un corpo certo , vi sono de' casi ne' quali bisogna comprendere nell' inventario , gli oggetti che essi comprendono , ed altri in cui ciò non è necessario . Se l' antiparte o i legati non sono in veruu modo verificati , e se dall' altro canto costa che la parte riservata non è intaccata nè pregiudicata , e non esiste alcun creditore ; si può fare a meno d' inventariare tali oggetti , altrimenti sarà indispensabile il farlo , come nei tre seguenti casi .

1. Se l' antiparte di legati sono contrastati .

2. Quando l' inventario de' suddetti è necessario per sapere se la riserva è intaccata .

3. Se vi sono creditori stantechè i loro crediti devono essere pagati innanzi i legati , e in quanto poi all' antiparte , hanno tutto il diritto di far vendere gli oggetti che vi sono compresi . (*Cod. Nap. 1519.*)

La stima si fa in Parigi per mezzo de' così detti Commissarj stimatori stabiliti a tal' uopo dalla legge del 27. ventoso an. XI. altrove si fa per mezzo degli uscieri o de' notari secondo l' uso , ma dentro Parigi non

meno che nei Dipartimenti deve esser fatta dai periti cognitori delle cose la cui stima esige dell'esperienza e della pratica, che aver non possono i detti Commissari stimatori, uscieri, o notari quando si tratta di mercanzie, utensili, gioje, libri, quadri ec.

In quanto a ciò, che è relativo al numero ed alia scelta de' Commissari stimatori e periti, bisogna applicare quanto si è detto di sopra nel preced. cap. I. sez. 3. §. 2. N. IV. parlando della remozione de' sigilli pel numero e scelta de' notari, che devono far l'inventario; perciò le parti è d'uopo che convengano su tale scelta, altrimenti sono nominati *ex officio* dal Presidente del tribunale di prima istanza. I commissari stimatori non hanno bisogno di prestare giuramento prima di procedere alla stima, perchè quello che hanno prestato quando furono nominati a un tale impiego, vale per tutti gli atti, che vanno facendo nell'esercizio delle loro funzioni. Non è però l'istesso de' periti scelti dalle parti, o nominati *ex officio* dal Presidente del tribunale, che sono obbligati innanzi a ogni cosa a giurare di bene e fedelmente adempire la loro commissione.

Il giuramento vien ricevuto dal Giudice di pace, se vi è stata l'apposizione dei sigilli, e se ne fa menzione nel processo verbale della remozione. Se non vi sono i sigilli, i periti lo prestano in mano del notaro o dei notari, e se ne fa men-

zione nell'intitolazione in seguito della nomina de' periti.

*Seconda formalità.* Se s' inventaria argenteria, l'inventario deve contenere i' indicazione delle qualità, peso, e marche di detta argenteria. *Ved. lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. I. sez. 2. §. 2. N. VI. 9.* Si esige questa indicazione, affinchè non sia possibile di sostituire altri pezzi d' argenteria inferiori nel peso, lavoro, bontà ec.

*Terza formalità.* Se si trova denaro contante, bisogna indicare non solo l'importare della somma ma ancora le specie monetate. Una tale indicazione è necessaria pel caso in cui avvenisse un aumento o una diminuzione nel valore delle monete. Se vi sono cedole o biglietti di banca o cassa pubblica, si comprende nell'inventario come denaro contante; ma non si numerano come tutte le altre carte e recapiti.

*Quarta formalità* Dopo che tutti i mobili, effetti, mercanzie e denari del defunto sono stati inventariati, s' inventariano le carte e scritture, che precedentemente si numerano e contrassegnano dalla prima all'ultima per mano di uno de' notari da cui è stato formato l'inventario. Se vi sono libri e registri di commercio, se ne verifica il stato, e se ne contrassegnano tutte le pagine. Se tra dette pagine scritte ve ne sono delle bianche si lineano. (943. 6.) Tutte queste formalità hanno per scopo d' impedire, che non si aggiunga o non si cancelli cosa alcuna in pregiudizio dell'eredità.

Affine di procedere più facilmente all'inventario di dette carte, si comincia a metterle in ordine, e una tale operazione si fa ordinariamente dai patrocinatori, specialmente quando la successione è rilevante, e quando vi è un gran numero di carte da esaminare; ma siccome il ministero di questi uffiziali non è necessario, nè comandato dalla legge, le spese delle vacazioni o loro funzioi non sono a carico dell' eredità, ma delle parti che hanno richiesto il loro intervento. Arg. dell' artic. 977. del Cod. di procedura,

Si mettono insieme tutte le carte che costituiscono l' attivo della successione o comunione, e tra esse si distingue ciò che è particolare a ciaschedun oggetto, e se ne fanno tante classi separate. Per esempio si pongono in una fila tutte quelle, che sono concernenti la proprietà o locazione di una casa; nell' istessa guisa le obbligazioni, e così in seguito.

Tutte le carte che servono per l'eredità come ricevute, quietanze, consegne ec. formano un'altra classe, e si ha premura similmente di distinguere ciaschedun' oggetto con cifre o contrassegni differenti, osservando di mettere sotto il medesimo contrassegno o cifra tutti i fogli o carte contenenti il medesimo affare.

Infine si compone una terza classe la quale comprende le carte, che possono dare schiarimenti sull' attivo e passivo dell'eredità avuto sempre riguardo alla distin-

ziene con cifre diverse come negli altri casi. Se vi sono libri di negozio o registri, s' inventariano essi pure sempre però dopo averli contrassegnati e fatte le cifre e indicate le pagine bianche.

Quando si trovano carte concernenti una successione o legati provenuti alla comunione o a uno de' coniugi, si cerca l'inventario fatto dopo la morte di quello a cui spettava l'eredità o i legati affini di regalarsi su di esso per formare l'inventario delle carte appartenenti alla successione attuale. Si mette insieme e sotto una medesima cifra quest'inventario con le carte in esso comprese, e se ne fa menzione nell'inventario, che si va formando nell'istesso modo che nel precedente, dicendo, che tutte le carte contenute in esso, si sono trovate in essere. Se ne manca qualche-duna se ne fa menzione.

Quando non si trovano documenti, che pure sembri che debbano esistere tra le carte, che qualcheduna delle parti crede a proposito di far fare indagini e perquisizioni sulla faccia de' luoghi medesimi, se le altre parti non vi acconsentono, non possono esser fatte se non dai Giudice di pace, perchè le parti in tal' istante non essendo tra loro d'accordo, queste ricerche e indagini non spettano al ministero de' notari, i quali esercitano una giurisduzione puramente volontaria, ma spettano solo alla giurisdizione contenziosa rappresentata dal Giudice di pace. Per tal ragione lo devono es-

sere come le requisitorie, interpellazioni e osservazioni delle parti notate nel processo verbale della remozione de' sigilli se questi ebbero luogo, altrimenti sull' inventario medesimo.

Qualora tra dette carte si trovi un testamento, se vi è stata l'apposizione de' sigilli, siccome il Giudice di pace è presente alla formazione dell' inventario, deve relativamente al suddetto testamento osservare le formalità di già spiegate parlando de' casi in cui è stato trovato nell' atto dell' apposizione dei sigilli. Se i sigilli non furono apposti, i notari devono eglieno adempiere le formalità istesse, che nel caso precedente sono imposte al Giudice di pace. Se il testamento poi è estraneo all' eredità, non devono farne alcuna menzione nell' inventario, ma presentarlo invece al Presidente del tribunale di prima istanza. Se il testamento riguarda la successione o è stato trovato sigillato, senza che ne sia noto il contenuto, non devono lasciarlo in potere delle parti ad istanza ed alla presenza delle quali si procede all' inventario, ma lo presenteranno in simil modo al Presidente di prima istanza, avvisando le parti del giorno in cui verrà presentato affinchè v' intervengano se lo stimano bene. Mediante un tal avviso non è necessario citarle, e ciò non arreca veruna difficoltà quando abitano nel cantone dove risiede il tribunale. La scoperta del testamento essendo un ostacolo all' inventario, in quanto che può es-

ser necessario di chiamarvi persone che attualmente non vi figurano; possono allora secondo i termini dell' artic. 944. del Codice di procedura farne la relazione al Presidente essi medesimi. Devono operare nell' istessa maniera anche quando abitano fuori del cantone dove risiede il tribunale, attesochè il testamento essendo ordinariamente contrario agl' interessi degli eredi questi potrebbero distruggerlo, se gli si affidasse nelle mani.

Si comprendono pure nell' inventario le carte appartenenti alla successione affidata ad altre persone dal defunto, tanto per sicurezza dei loro crediti quanto in vigore di una convenzione fatta con esse. Tale è per esempio il caso in cui il defunto avendo abbandonati i propri beni a' creditori per essere venduti in regola, ha loro consegnati i suoi titoli di proprietà; i sindaci gli presentano nell' inventario per essere contrassegnati e numerati, ma gli riprendono sull' istante, come è solito farsi da quelli a' quali sono stati affidati dei recapiti per contratti seco loro stipulati.

Se vi sono nella successione carte e recapiti in gran numero la di cui descrizione sarebbe inutile e lunga, per evitare le spese si riporta sommariamente l' oggetto a cui servono, facendo menzione, che ad istanza delle parti non ne è stata fatta una più estesa descrizione, e che sono state solamente contrassegnate dalla prima fino all' ultima.

*Quinta formalità.* L' inventario deve

contenere la dichiarazione fatta dalle parti dei crediti e debiti di cui non esistono i titoli. (943. 7.) Non è che impropriamente, che quest' articolo dice, che l'inventario deve contenere i *titoli attivi e passivi*, mentre se qui s'intendesse la parola *titolo* nel senso che ha ordinariamente nel linguaggio delle leggi, il §. VII dell' artic. 943. si confonderebbe col §. VI. poichè questi titoli farebbero parte delle carte della successione e sarebbero state in conseguenza disposte nella prima o seconda classe di esse, come si è detto parlando della quarta formalità. Bisogna dunque intendere per la parola *titolo* di cui si serve l' artic. 943., non l' atto comprovante il credito o il debito ma solamente i crediti o debiti e le loro cagioni. Questo è quanto ora spiegheremo.

I. Devesi cominciare dal fare la dimostrazione delle somme o crediti dovuti all'eredità o alla comunione: per esempio, se è dovuta senza titolo o in forza di un titolo, che è in mano terza la somma di ... per la tal cagione. Quando vi è un coniuge sopravvivente una tal dimostrazione si fa ordinariamente sulla dichiarazione, che viene fatta in fine dell' inventario di ciò che è dovuto alla successione; ed in mancanza del coniuge, la dichiarazione può esser fatta da quello degli eredi o qualunque altra persona che ne abbia notizia.

Se non si sa con precisione ciò che è dovuto alla successione o alla comunione perchè molti de' suddetti crediti possino non

essere liquidati , e se vi sono conti da farsi ,  
se ne fa menzione nell' inventario .

2. Dopo la dichiarazione dei crediti  
attivi , si pone quella dei debiti passivi che  
sono noti ; ma vi è la differenza tra questa  
dichiarazione e la precedente , che nell' ul-  
tima non si parla de' crediti de' quali sonovi  
i titoli trovati nella successione , essendo  
sufficiente l' averli inventariati con le car-  
te ; nella prima all' opposto è uso far men-  
zione anche de' debiti de' quali vi è un ti-  
tolo , perchè essendo passivo non entra nell'  
asse ereditario e non può in conseguenza  
aver luogo nell' inventario . Una tal dichia-  
razione è necessaria se è il marito soprav-  
vivente , per impedire il sospetto , che ab-  
bia voluto ingannare i rappresentanti la de-  
funta sua moglie , annunziando loro minori  
debiti di quello che in fatti ve ne erano ,  
o se i predetti titoli non aveano ricevuta  
una data certa mediante il registro , di dàr  
sospetto di aver formati gli obblighi dopo  
l' inventario , ed avervi messa una data an-  
teriore a quest' atto .

Se la successione è provenuta a un mi-  
nore o se tra gli eredi si trovano dei mi-  
norì , e che l' eredità sia debitrice di qual-  
che cosa al loro tutore , questi deve dichia-  
rarlo nell' inventario sotto pena della per-  
dita del suo credito ; ma perciò è d' uso ,  
che sia richiesto da un pubblico uffiziale ,  
e che sia fatta menzione di tal richiesta sul  
processo verbale dell' inventario ( Cod. Nap.  
451. )

Se non si sa ciò ehe sia dovuto , perchè vi è un conto da fare con i creditori , si dichiara e se ne fa menzione nell'inventario .

*Sesta formalità.* Dopo questa dichiarazione de' debiti attivi e passivi dell'eredità o della comunione , si fa menzione del giuramento prestato da quelli , che hanno posseduti gli oggetti innanzi l'inventario , o che hanno abitata la casa nella quale esistono tali oggetti , che essi non ne hanno trafugato alcuno nè veduto o saputo che veruno dei medesimi sia stato trafugato . ( 943. 8. )

Per l' addietro questo giuramento si prestava sul principio dell'inventario , ma al presente si presta infine per le ragioni esposte di sopra num. IV. 9.

*Settima formalità.* L'inventario deve essere terminato col farsi menzione della consegna degli effetti e carte se ve ne sono , tra le mani della persona concertata tra le parti interessate , o di quella che in mancanza di un tal concerto è stata nominata dal Presidente del tribuuale di prima istauza ( 943. 9. )

Allorchè evvi un conjugé sopravvivente , si affidano ad esso i prefati oggetti , specialmente se era comune nei beni con l'altro , e se è una vedova che abbia ripetizioni da esercitare contro la successione di suo marito , perchè ella è in questo caso interessata per la conservazione .

Frattanto se il suddetto conjugé soprav-

vivente avesse dato motivo di diffidenza verso di esso con trafugamenti o occultazioni fatte delle quali vi fosse notizia , si può riuscire di dargli la custodia ; ed allora è d'uso ad istanza delle parti di consegnar tutto sotto la vigilanza di un'altra parte , o di un terzo capace di esserne responsabile ; e se non vi è tal persona , l'arteria , le gioje e gli effetti preziosi si consegnano in Parigi ai Commissari stimatori , o nei Dipartimenti a quelli che ne adempiscono le funzioni . Il denaro contante e le carte si affidano ai notari ; ma in questo caso ancora si lascia al conjugé la consegna degli altri effetti , il di cui trafugamento è più difficile , e che sono di un uso giornaliero , quando però i sospetti che esistono contro di lui non sieno sommamente gravi :

Quando il defunto ha nominato un esecutore testamentario al quale ha accordata la facoltà di disporre del suo mobiliare , se il testamento non ha ricevuta la sua esecuzione , cioè a dire se i legati non sono soddisfatti , non si può rifiutare la custodia de' suddetti oggetti all'esecutore testamentario , qualora d'altronde egli non sia uno degl'individui che la legge esclude da tal funzione , e che riunisce tutte le condizioni necessarie per adempirlo . Ma s'come la predetta facoltà di cui è investito , non può estendersi , che sul mobiliare del defunto , può essergli negata la consegna de' titoli

degli stabili. Argomento dell' articolo 1026 del Codice Napoleone.

I creditori hanno un diritto d' impedire la consegna degli effetti e carte all' esecutore testamentario, perchè dovendo andare avanti nell' esecuzione del testamento quest' atto e tutti i diritti che può attribuire sono a loro estranei e non possono avere effetto che relativamente a loro. Nonostante se i creditori vedono l' eredità in grado di pagare è d' uso che acconsentano a questa consegna. Da ciò ne deriva, che alcuni pratici, che prendono l' uso per la regola pretendono, che l' esecuzione, custodia, e facoltà di disporre debbano essere accordate malgrado il disseiso de' creditori, come se il defunto, che non poteva loro pregiudicare avesse potuto trasferire un diritto, che egli stesso non avea:

*V. De' casi in cui insorgono difficoltà nell' istante dell' inventario, o in fine o dopo di esso.*

1. Allorchè ha avuto luogo l' apposizione de' sigilli, le difficoltà, che insorgono nell' istante dell' inventario, le requisizioni e domande fatte dalle parti per l' amministrazione della comunione, o della successione, o per altri oggetti, sono notate sul processo verbale formato dal Giudice di pace nell' atto della remozione de' sigilli. Vedi quanto si è detto nel capitolo precedente Sez. 3. §. 2. sotto il num. IV. 9.

Ma se non sono stati apposti i sigilli

o non nascono difficoltà durante l'inventario, o abbiano avuto luogo requisizioni per l'amministrazione della comunione o della successione o per altri oggetti, e che le altre parti non vi acconsentano, i notari lasciando che si faccia un ricorso davanti il Presidente del tribunale di prima istanza, o se abitano nel cantone dove risiede il tribunale possono andare a farne relazione essi medesimi. A tal uopo si portano alla casa del Presidente, senza che egli sia obbligato a chiamar le parti, che restano avvertite dall'inventario medesimo. I notari gli pongono sotto gli occhi la misuta del processo verbale, che verifica le ragioni esposte e le requisizioni, ed il predetto magistrato appone la sua ordinanza su questa misuta (944.).

L'oggetto il più comune delle requisizioni, che si fanno dalle parti, è di fare autorizzare una di esse all'amministrazione dell'eredità o della comunione. Su detta autorizzazione. *Vedi* quanto si è già detto nel precedente capitolo Sez. 3. §. 2. sotto il num. IV. 3. dove si è parlato di quelle facoltà che si accordano per i casi i più urgenti uell'istante dell'apposizione dei sigilli, e per le quali non si può aspettare, che l'inventario sia terminato; per gli altri casi poi si deve attendere, che sia finito. In tal epoca gli affari dell'eredità essendo pienamente noti, e le parti interessate essendo tutte presenti o rappresentate, e potendo fare tutte le loro osserva-

zioni, non s; è più in grado di decidere su tale affare.

Gli oggetti consueti di una tal regola sono, 1. di amministrare e dirigere il commercio impiegando e vendendo le merci o manifatture a credenza o a pronti contanti, secondo quel che meglio si stima. E raro però il permettere di vendere a credenza, se non qualora le parti vogliono conservare i fondi del commercio, che in diversa maniera perirebbero, o la cui rovina sarebbe loro di gran pregiudizio. In tal caso la persona autorizzata, deve far inserire nell'ordinanza del Presidente, che ella non sarà responsabile della capacità di pagare di verun compratore, se non nel caso di frode o di manifesta negligenza dal canto suo. 2. Di pagare i debiti privilegiati, cioè le spese della malattia, sepoltura, lutto, quelle dei tribunali, provvisioni e salarij di artigiani e persone di servizio ed altre ezian-  
dio, che vengono determinate a norma delle circostanze; 3 di pagare i debiti com-  
merciali e ritirarne le ricevute e quietan-  
ze; 4. di ricevere ciò che può essere do-  
vuto sotto qualunque titolo sia, alla succe-  
sione o alla comunione, agire per il paga-  
mento, o fare per ragione di questi crediti  
tutti gli atti conservatorj necessarj; 5. di  
ricevere le rendite affitti, e pigioni, se  
sono dovute, farne le ricevute, far fare  
alle fabbriche i ristauri necessarj, pagare  
i manifattori, ed in una parola operare per  
il bene della successione e della comunione

tutto quello che farebbe un buon padre di famiglia.

Se vi è un amministrazione provvisoriale stabilita nell'atto dell'apposizione de' sigilli il Presideote può cambiarla, se lo crede a proposito a norma delle circostanze, e la cognizione acquistata in seguito degli affari dell'eredità.

Qualche volta non si da l'autorizzazione, che di pagare i debiti i più privilegiati; e se si teme che la successione sia scarsa i creditori possono opporsi, acciò non sieno pagate per l'intero le spese mortuarie quando oltrepassano quelle, che sono assolutamente necessarie, e delle quali si è parlato di sopra Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. I. sez. 2. §. 5. n. III. *al terzo privilegio.* In questo caso il Giudice fissa provvisorialmente la somma, che deve esser pagata per privilegio, e il più non è pagato se non dopo la vendita e nell'istante della distribuzione de' denari da detta vendita provenienti. Allora quelli a cui queste spese sono dovute si presentano per contributo come tutti gli altri creditori.

Non vi è bisogno di far ricorso d'urgenza al Presidente, se non qualora le parti interessate non vogliono acconsentire alle requisizioni e domande che vengono fatte. (*Cod. proc. 944.*) Nondimeno anche nel caso, che vi prestino il loro consenso, il predetto ricorso è necessario, quando il coniuge sopravvivente o gli eredi, senza pregiudizio della qualità che hanno il diritto

di prendere in appresso, vogliono essere autorizzati a fare atti, che passano i limiti dell'amministrazione provvisionale. Se essi facessero gli atti suddetti senza l'autorizzazione, gli eredi, che gli avessero fatti, verrebbero ad essere dichiarati eredi pari e semplici, e la vedova e gli eredi di lei verrebbero considerati come se avessero accettata la comunione, e non potrebbero più renunziarvi.

Affinche i notari possano fare la loro relazione è necessario, che le requisizioni sieno fatte nel tempo dell'inventario, secondo ciò che risulta dal testo medesimo dell'articolo 944. del codice di procedura. Difatti le sovrindicate difficoltà o requisizioni essendo un ostacolo all'inventario, l'uffiziale può allora fare il suo ricorso di urgenza al Giudice affinchè sieno tolte di mezzo onde possa continuare la sua operazione, a motivo di esse ritardata. Tutta volta se il requisitorio venisse fatto in fine il notaro avendo adempito il suo ministero, non avrebbe più qualità per il ricorso, e spetterebbe allora alle parti il presentarsi alla casa del Giudice in seguito di una citazione fatta da una di esse all'altra. E per tal motivo, che si lascia almeno una vacazione da farsi dopo la sovrindicata requisizione.

#### INVENTARIO

*L'anno ... il dì ... all' ora di ... ad istan-*

za della Signora Maria Benoit vedova del Sig. Pietro mercante in Parigi abitante a ec. a motivo della comunione de' beni che vi è stata tra essa e il predetto defunto la quale essa si riserva di accettare o ripudiare quando converrà e alla presenza del Sig. Luigi Pietro mercante in Parigi figlio maggiore del prefato defunto e della detta Signora... vedova, solo abile a potersi dire e dichiarare erede del predetto suo padre, abitante il detto Sig. Luigi ec.

Per la conservazione dei diritti delle parti e di chi sarà di ragione sotto tutte le proteste e riserve di diritto ec., s' imprende a farsi da Signori D ... e suo collega notari in Parigi sottoscritti nella casa della detta Signora ... vedova del Sig. Pietro, l' inventario e descrizione di tutti i mobili che servono ad uso di mobilia, utensili domestici, denari contanti, titoli, carte, documenti ed altri effetti della comunione e della eredità del detto Signor Pietro esistenti nell' appartamento e annessi da esso occupato nel giorno di sua morte, in una casa situata a ... dove ha terminati i suoi giorni, il tutto secondo la presentazione che ne sarà fatta dalla suddetta Signora... Vedova, che avea in custodia i predetti effetti, e secondo la stima e valuta che verranno fatte degli effetti stimabili dal Signor ... Commissario stimatore in Parigi abitante nella strada .... attualmente eletto a tal uopo dalle parti, dopo che il Sig. Giudice di pace di ... ha proceduto alla remozione e cognizione dei

*sigilli da esso apposti sopra i detti effetti e carte dopo la morte del detto Sig. Pietro e si sono firmati.*

*In una sala a pian terreno che serve di cucina ec.*

*Primieramente ( si uniscono insieme molte cose dell' istessa specie quando tenue è il prezzo di ciascheduna ),*

*Il tutto valutato è stimato insieme la somma di ...*

*( Si descrivono tutti i mobili indicando come qui si vede il sito della casa dove sono stati trovati . )*

*Item un abito ec.*

*Ne segue la biancheria .*

*Item dodici camicie ec.*

*Ne segue l' argenteria .*

*Item otto cucchiaj ec. di peso ... stimati la somma di ... ammontanti tutti insieme alla somma di ....*

*Ne seguono i denari contanti .*

*Item dodici monete d' oro della valuta di ... ec*

*Seguono le carte .*

*Primieramente la copia autentica del contratto matrimoniale , tra i detti Signor Pietro e Signora ... sua consorte passato davanti il Signor ... e suo collega notari a ... sotto di ... con cui è stato stipulato cc ( E d' uso di riportare tutte le convenzioni ivi contenute , è la somma posta in comunione tra i coniugi affinchè si trovino nell' inventario istesso tutte le instruzioni necessarie*

per fare una liquidazione se questa deve aver luogo ),

*La detta copia contrassegnata numerata ed inventariata ec.*

*Item sei carte ; la prima ec. ( si fa la descrizione di ciascheduna carta o recapito e vi si appone il contrassegno e il numero in tal guisa ) Prima inventariata ec. seconda ec. terza ec.*

*Dichiarazioni attive.*

*Inoltre dichiara la preletta Signora .... vedova che sono dovute alle dette successione e comunione le seguenti somme .*

*1. Dat Signor ... la tal somma ... per la tal cosa ec.*

*Dichiarazioni passive.*

*Similmente dichiara la suddetta Signora .... vedova esser debitrice la comunione e successione 1. del Signor ... per la tal somma e per la tal cosa ec. 2. ec.*

Le parti interessate si riservano di esaminare la verità di queste dichiarazioni allorchè non sono corredate di prove e fanno le proteste che si formano in tal maniera .

*Contro le quali dichiarazioni il detto Signor Pietro surrogato tutore fa tutte le riserve e proteste necessarie , e si è firmato .*

*Si è vacato per quanto sopra dalla detta ora di .. fino a quella di .. con una semplice o doppia vacazione . E non essendosi trovato altro da descrivere , comprendere , o dichiarare nel presente inventario , la predetta Signora ... vedova , ha giurato in mano*

dei predetti sottoscritti notari, di non aver  
trafugato cosa alcuna, nè veduto che sia  
stato trafugato alcuno oggetto appartenente  
alla detta comunione e successione. Ciò fatto  
tutti gli effetti mobiliari, argenteria, denaro  
contante, obbligazioni, recapiti, e carte com-  
prese nel presente inventario, sono di con-  
senso del prefato Sig. Pietro il figlio rima-  
ste sotto la custodia e possesso della detta  
Signora ... vedova ec., la quale se ne è in-  
caricata per presentarla di bel nuovo come  
ed a chi sarà di ragione. E si sono la detta  
Signora ... vedova e il detto Signor Pietro  
firmati con i detti notari su questo atto ri-  
masto in potere del Signor ... uno de' sud-  
detti notari.

### CAPITOLO III.

*Dell'azione per traffugamento ed occulta-  
zione dei beni della successione e comu-  
nione.*

I. Il traffugamento è l'atto di trafugare  
o traslocare una cosa che appartiene a un  
altro, e l'occultazione è la custodia di  
questa cosa per mezzo di un terzo a cui è  
noto il suddetto traffugamento.

In tal guisa il traffugamento o traslo-  
camento in materia di successione o di co-  
munione, è l'azione commessa da una delle  
parti interessate in detta successione o co-  
munione trasportando altrove effetti che ne

fanno parte, e l'occultazione è la custodia di detti effetti fatta da un terzo.

2. Si comprende da ciò, che il trasfugamento ed occultazione sono delitti; nonostante si può procedervi contro per la via civile; vi sono anche de casi ne' quali non si può far uso se non che della medesima, come sarebbe quello in cui g'i eredi, i rappresentanti o i legatarj del defunto o l'imputano al conjugè sopravvivente. La dignità dell'unione esistente tra quest'ultimo e il defunto, da cui i rappresentanti traggono il loro diritto, forma un'ostacolo ad una tal procedura. Simile si è pure il caso in cui l'erede o un legatario si lagna di tali delitti contro un altro, che è suo parente.

Ma quando questa persona non è in verun modo vincolata col defunto, può prender la via criminale, come quando un creditore della successione o della comunione accusa la moglie, gli eredi, i legatarj, o altri rappresentanti il defunto di avere trasfugati gli effetti. Non ostante è sempre suo interesse il profitare della via civile quando è sicuro dei suoi testimonj e vuole evitare le spese e l'imbarazzo di una procedura criminale in principio più attiva per vero dire della procedura civile, ma più lenta quando è terminata l'istruzione preliminare, perchè vi abbisognano molte precauzioni, che sovente complicano la prova del fatto.

3. Se si sa dove sono gli effetti, si

possono rivendicare dalla mano di chi gli ri tiene. Vedi sopra sequestro per rivendicare i propri effetti.

4. Se poi non si sa in quali luoghi e in quali mani sieno passati questi effetti, e se vi è cognizione degli autori del trafugamento o occultazione, si ha contro di essi un'azione personale per obbligarli a restituire e riportare gli oggetti trafugati.

Se il trafugamento e l'occultazione non sono provati, come accade quasi sempre, si può provarli per mezzo di testimoni senza che sia d'uopo del principio di prove in scritto anche quando l'oggetto oltrepassasse i 150. franchi, perchè questi fatti sono delitti di cui il creditore non ha potuto procurarsi una prova litterale (*Cod. Nap.* 1548.).

Se il trafugamento è provato, e che gli autori non possino più riportare la cosa trafugata, devono pagarne il valore; se non è verificato, si deferisce alla parte a cui il trafugamento ha arrecato pregiudizio, il giuramento *in litem* del quale si è parlato nel Lib. 2 p. 2. tit. 3. cap. 1. Sez. 1. Art. 2. Num. IV.

Quando il trafugamento ha per autore il marito o uno degli eredi, la moglie o gli eredi di lei non hanno azione contro di essi, se non in quanto hanno accettata la comunione, mentre se vi avessero rinunciato sarebbero senza interesse per intentare quest'azione. Non ostante potrebbero provando, che il trafugamento o l'occulta-

zione hanno dato motivo alla loro rinunzia , cercare di farla annullare , come cagionata da inganno . ( Cod. Civ. 1455. )

5. O sia presa la strada della rivendicazione , oppure siasi intentata immediatamente l'azione personale contro gli autori del trafugamento o dell'occultamento , se sono provati , ne risultano le appresso conseguenze .

1. Se varie persone hanno concorso al trafugamento elleno sono tutte obbligate solidalmente alla restituzione delle cose trafugate o a pagarne il valore . Vedi Lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 1. Num. IV.

2. L'erede autore del trafugamento o occultamento , perde con ciò il diritto di renunziare alla successione , e rimane erede puro e semplice , nonostante la sua rinunzia , senza poter prendere alcuna parte negli oggetti trafugati o nascosti ( Cod. Nap. 752. ). E' l'istessa cosa se ha tralasciato scientemente e di mala fede di comprendere nell' inventario effetti spettanti alla successione . ( Cod. Nap. 801. )

3. Il coniuge sopravvivente è privo dal canto suo degli oggetti che ha trafugati o nascosti ( Cod. Nap. 1477. ), e se e la moglie , che sopravvive vien dichiarata comune nonostante la sua rinunzia ; lo stesso è relativamente a suoi eredi quando essa è morta la prima ( Cod. Nap. 1460. ).

## TITOLO II.

*Delle formalità, che hanno per oggetto di procurare a quelli, che hanno dei diritti contro l'eredità o sopra di essa, ciò che ad essi ricade o ciò che loro è dovuto.*

Queste formalità sono di due specie generali e particolari.

Le generali son quelle, che riguardano la vendita de' beni della successione o della comunione, la quale interessa ugualmente tutti coloro che hanno diritti contro la medesima o sopra di essa, come gli eredi del defunto, la vedova comune ne' beni o suoi rappresentanti, i donatarj e legatarj l'esecutore testamentario, il curatore alla successione jacente ed i creditori.

Le formalità particolari, sono quelle relative a ciascheduna di dette persone in particolare.

Premessa una tal distinzione dividiamo questo titolo in due capitoli. Nel primo parleremo della vendita e delle formalità ad essa concernenti, nel secondo tratteremo delle formalità particolari.

## CÁPITOLO I.

*Della vendita de' beni della comunione e della successione.*

Questi beni sono di due specie, mobiliari o immobiliari. Le formalità da os-

servarsi affine di pervenire alla vendita diversificano secondo la natura de' beni, perciò si parlerà nella prima sezione della vendita degli oggetti mobiliari, e nella seconda di quella de' beni immobiliari.

### SEZIONE I.

#### *Della vendita del mobiliare.*

Questo mobiliare consiste in mobili da guarnire la casa, o altri effetti trovati nel luogo della successione o della comunione, o nei frutti per anche esistenti o in rendite, il che forma tre specie di mobiliari di cui parleremo successivamente ed in altrettanti differenti paragrafi.

#### §. I.

#### *Della vendita de' mobili ed oggetti trovati nel luogo della successione o comunione.*

I. A norma del principio che nessuno può essere astretto a rimanere indiviso (Cod. Nap. 815.) ciascheduno degli eredi, successori universali o a titolo universale, può chiedere la sua porzione in natura dei mobili spettanti alla successione, quando però non vi siano creditori o che la maggior parte dei coeredi non esiga la vendita per soddisfare i debiti e aggravj. Allora è necessario vedere i mobili. Una tal vendita si fa davanti al tribunale, osservando le

formalità prescritte dalla legge ( 826. ), oppure amichevolmente, e senza formalità.

2. Per vendere all'amichevole vi abbisogna il concorso delle appresso quattro condizioni.

1. Che tutte le parti sieno maggiori ( *Cod. proc.* 952. ) perchè questa vendita deve essere preceduta dall'accettazione pura e semplice dell'eredità ; ( *Argom.* degli articoli 778. 796. del Codice Napoleone ) ed il tutore non può neppure con l'autorizzazione del consiglio di famiglia accettare se non con benefizio d'inventario ; ( *Cod. Nap.* 461 )

2. Che tutte le parti sieno presenti ; ( *Cod. proc.* 952. ) possono però farsi rappresentare per mezzo di un mandatario, secondo la massima, *qui mandat ipse fecisse videtur* ; ma un incaricato dal tribunale per accudire agl'interessi di un asseunte, non può impedire la vendita giudicaria.

3. Che sieno d'accordo ( 952. ). In tal guisa un solo opponendosi, è necessaria la divisione in natura, o la vendita giudicaria se la maggior parte degli eredi lo esige, mentre uno solo dei suddetti eredi può impedire la vendita all'amichevole, ma non può solo impedire la divisione in natura quando questa è possibile ( *Cod. Nap.* 826. ).

4. Che non ivi siano terzi interessati nella vendita ( *Cod. proc.* 952. ).

Se pertanto vi sono creditori opposenti e che esigano, che i mobili vengano ven-

duti pubblicamente, non può aver più luogo la vendita all' amichevole, perchè i creatori possono avere un interesse, che la vendita sia fatta per via di tribunale, affinchè i compratori invitati in gran numero dalla pubblicità, inalzino gli oggetti a un maggior prezzo, ed aumentino in tal guisa la garanzia che hanno sui beni del loro debitore.

3. La vendita giudicaria ha luogo in cinque casi.

*Il primo*, è quando una o più delle condizioni volute perchè la vendita possa farsi all' amichevole, mancano assolutamente. Similmente fa d'uopo vendere per via di tribunale, se una o diverse parti non siano maggiori, se una di esse sia assente, o se non siano d'accordo, o se pure vi siano terzi interessati, vale a dire sequestranti o opposenti.

*Il secondo* è, quando un erede presumtivo, innanzi di averne presa la qualità e solamente come abile a dichiararsi erede, in vigore di un autorizzazione ottenuta in sequela di un istanza a tal uopo presentata al Presidente del tribunale di prima istanza nel circondario del quale è aperta la successione, vende gli effetti mobiliari ad essa spettanti (*Cod. Nap.* 796, e *Cod. proc.* 986.).

Innanzi il Codice di procedura non si poteva ottenere quest' autorizzazione se non per gli oggetti difficili e dispendiosi a conservarsi a norma dell' articolo 796. del

Codice Napoleone; ma dopo l' articolo 986. del Codice di proc. può aver luogo per tutti gli effetti mobiliari in generale.

In mancanza di avere ottenuta la sudetta autorizzazione, ed avere in seguito osservate le prescritte formalità, l' erede presumtivo, che avesse fatto vendere, verrebbe riputato erede puro e semplice. *arg. dell' artic. 989. del Cod. di proc.* che decide in tal guisa per l' erede beneficiato.

*Il terzo caso* è qualora vi sia l' erede beneficiato. Egli non può vendere gli effetti mobiliari e le rendite dipendenti dalla successione se non mediante un pubblico uffiziale al pubblico incanto; ed in sequela dei consueti affissi e pubblicazioni; e secondo le forme prescritte per la vendita di questa specie di beni, sotto pena di essere erede purò e semplice: (*Cod. Nap. 805 e Cod. proc. 989.*)

Queste formalità, che la legge impone all' erede beneficiato per la vendita de' beni della successione, devono essere osservate dal successore universale o a titolo universale, sia legatario sia donatario, che non vuole esser tenuto indefinitivamente al pagamento di tutti i debiti. Nel sistema di quelli che pensano che il legatario universale, quando non vi sono eredi con diritto a una riserva, è tenuto indefinitivamente a tutti gli oneri della successione come lo sarebbe un erede legittimo, egli non ha d'uopo di prendere una tal precauzione, perchè non gli recherebbe alcuna utilità

quando però non accetti beneficiarmente; ma nel sistema di quelli che non lo carichano dei debiti qualora abbia fatto l'inventario, se non che fino alla concorrenza della sua porzione, deve per godere di un tal diritto, vendere giudicialmente, seguendo le formalità prescritte dal Codice di procedura in simili vendite; altrimenti non potendo provare, che la somma che rappresenta sia realmente il prezzo della vendita, sarebbe obbligato al pagamento di tutti i debiti.

*Il quarto caso*, è quando vi è uno che è grave di restituzione. Egli deve far procedere alla vendita di tutti mobili compresi nella disposizione; e siccome non è il solo interessato ad una tal vendita, e che viene ordinata per l'unico interesse dei sostituiti, deve far procedere con le formalità prescritte dal Codice di procedura. (*Cod. Nap. 1062.*)

Non è necessario frattanto il far vendere tutti gli effetti mobiliari compresi nella disposizione. L'artic. 1692. che impone questa obbligazione ne eccettua quelli de' quali vien fatta menzione negli artic. 1063, e 1064. Tali sono; 1. i mobili che guarniscono la casa ed altre cose mobiliari comprese nella disposizione a condizione espresa di conservarle in natura. Devono essere restituiti nello stato in cui si trovano nel momento della restituzione; 2. i bestiami ed utensili inservienti a far fruttare le terre. Sono questi compresi nelle donazioni tra i

vivi o testamentarie di queste terre, e l'aggravato è solamente tenuto a farli valutare e stimare per restituirci il valore nell'atto della restituzione. *Cod. Nap.* 1063. Questa eccezione stabilita in favore dell'agricoltura, era stata introdotta dall'artic. 6 del titolo I. dell'Ordinanza del 1747.

Finalmente il *quinto caso*, in cui vi è l'obbligo di vendere giudicialmente, è quando l'eredità è jacente. Il curatore è tenuto a far vendere i mobili secondo le formalità prescritte pel mobiliare. (*Cod. proc* 1000.)

4. La vendita può essere domandata da tutte le parti interessate; in tal guisa gli eredi, i successori universali ed a titolo universale e qualunque altra persona, che abbia diritti sul mobiliare, può domandarla. L'erede e la vedova comune lo possono ugualmente innanzi di aver presa la loro qualità. Ciò risulta a riguardo dell'erede dall'artic. 796 del Codice Napoleone e dall'artic. 986. del Codice di procedura. Ma sebbene i suddetti articoli non facciano menzione alcuna della donna comune, ella deve avere il medesimo diritto. La ragione si è, che può aver benissimo come l'erede un interesse che abbia luogo la vendita innanzi di prondere la sua qualità, affinchè se per mezzo della vendita gli oggetti non pervenissero al vero loro valore, ella non si trovi nel caso di avere accettata una comunione onerosa, o se all'opposto stante il capriccio de' compratori fossero venduti ad un prezzo assai maggiore di quello che si

potea sperare, non abbia motivo di pentirsi di avere renunziato ad una comunione vantaggiosa.

5. La vendita si chiede con un'istanza presentata al Presidente di prima istanza del luogo dell'apertura della successione. (*Cod. di proc. 946. e 986.*)

L'istanza non importa che sia scritta in grossa (artic. 77. della Tariffa)

#### *ISTANZA PER LA VENDITA.*

*Al Sig. . . .*

*Richiede umilmente Luigi Paolo mercante a .. presuntivo erede del defunto Sig. Gio. Paolo suo padre;*

*Che vi degnate di permettergli di far procedere alla vendita dei mobili, mercanzie ed altri effetti mobiliari contenuti nell'inventario fatto dopo la morte del predetto Sig. Gio. Paolo suo padre, presenti le parti interessate o legalmente chiamate.*

#### *ORDINANZA.*

*E permesso di far procedere alla vendita presenti le parti interessate o legalmente chiamate. Fatta . . .*

6. Ottenuta quest'ordinanza si procede alla vendita, ma bisogna chiamarvi tutte le parti, che hanno diritto di assistere all'inventario indicate già nel precedente cap. 2. sez. 2. num. III. 1. In tal guisa il coniuge sopravvivente sia o non sia comune nei

beni, gli eredi presuntivi, l'esecutore testamentsario, i legatarj, donatarj universali, o a titolo universale in proprietà o in uso frutto, devono essere presenti o chiamati; ma non è necessario di chiamarvi altre parti e neppure gli opposenti perchè secondo l'artic. 945 del Codice di procedura, una tal vendita deve aver luogo secondo le formule prescritte nel titolo dell'esecuzioni mobiliari e secondo l' artic. 615. essi non possono esser chiamati alla vendita consecutiva all'esecuzione suddetta. In tutti i surriferiti casi sono bastantemente avvisati dagli affissi e pubblicazioni che devono precedere la vendita.

#### *INTIMAZIONE PER ASSISTERE ALLA VENDITA*

L'an. ec. in virtù dell' ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di... del... registrata ... ec. emanata in seguito dell' istanza a lui presentata e ad istanza del Sig. Luigi Paolo ec., io... ho notificata e data copia alla signo a... vedova del su Sig. Gio. Paolo ec. dell' istanza e ordinanza come sopra, dichiarandole come sarà proceduto alla vendita in questione nel dì... all' ora dì... nel tale è tal luogo affinchè non possa allegar causa d' ignoranza. E le ho parlando come sopra lasciata copia della presente.

7. Diverse persone possono opporsi alla vendita; ma bisogna che questa vendita sia di pregiudizio ai diritti, che escono sulla cosa che si vuol vendere.

Queste persone sono.

1. Il conjugé sopravvivente , che ha un  
antiparte da prelevare in natura . Ma se è  
la moglie alla quale vien accordata una tal  
prelevazione , ella non può esercitare ed  
in conseguenza formare l'opposizione se  
non ha accettata la comunione , o che il  
suddetto diritto le sia stato accordato in vi-  
gore del suo contratto matrimoniale , anche  
nel caso di rinunzia ( Cod. Nap. 1525. )

Siccome quest' antiparte non è relativamente ai creditori che una liberalità , i  
suddetti creditori hanno sempre il diritto di  
far vendere gli oggetti compresi in detta  
antiparte ( 1519. ) sia che la donna acetti  
sia che rinunzi ; e se vogliono usare di un  
tal diritto , la donna non può opporsi alla  
vendita , salvo il suo ricorso contro gli ere-  
di per i diritti risultanti dall' antiparte.  
( 1519. )

2. Il Legatario particolare di un cor-  
po determinato , come per esempio di un o-  
rologio da tavolino , che il defunto avea in  
sua casa , ed il legatario a titolo universale  
del mobiliare , possono impedire , che non  
si venda l'oggetto ad essi legato . In vi-  
gore del testamento eglino sono divenuti  
proprietarj dal giorno della morte del te-  
statore ; ma siccome un legato non può esser  
fatto che sui beni , e che non si possono  
chiamar *beni* se non quei che rimangono de-  
falcati dai debiti , il testamento è estraneo ai  
creditori del defunto , e non può nuocere  
ai loro diritti . Hanno essi pertanto la fa-

colta di far vendere se vogliono gli oggetti compresi nei legati, malgrado l'opposizione del legatario.

3. Il donatario particolare degli oggetti di cui si è riservato l'uso, ha ugualmente un diritto di formare l'opposizione alla vendita dei tali oggetti. I creditori medesimi non hanno il diritto di esigere una tal vendita, come lo hanno relativamente al legatario, perchè dall'istante della donazione la proprietà della cosa douata è passata di pien diritto al donatario, a diversità della cosa legata, che rimane al testatore fino alla sua morte. Il donatore, non avendo più alla sua morte alcun diritto sulla proprietà della cosa donata, ed essendo spirato il diritto di uso fratto che si era riserbato; i di lui creditori, che non possono se non che esercitare i suoi diritti, e non possono far vendere una cosa che più non apparteneva al loro debitore. Nonostante i creditori anteriori alla donazione potrebbero domandare la nullità della donazione medesima se fosse fatta in frode de' loro diritti. (*Cod. Nap. 1167.*)

4. Il donatario particolare, e il donatario a titolo universale del mobiliare futuro lasciato alla morte del donatore, possono similmente opporsi; ma i creditori possono insistere per la vendita, stante le ragioni indicate di sopra 2. per il legatario.

Il Presidente del tribunale di prima istanza deve decidere provvisionalmente sull'opposizione non meno che su tutte le diffi-

coltà , che possono insorgere relativamente alla vendita del mobiliare ( *Cod proc.* 948. ) Il suddetto Presidente a norma dell' artic. 5o. 3. del Cod. di proc. deve esser l' istesso del luogo in cui si è aperta la successione . Non ostante se si tratta di un caso di urgenza, come accade quasi sempre in tali circostanze , si ricorre innanzi al Presidente del tribunale del luogo dove dee farsi la vendita , il quale decide provvisionalmente , e rimette la cognizione del merito al tribunale della successione . ( *Cod. proc.* 554. )

8. Secondo l' artic. 945. del Cod. di proc. la vendita de' mobili spettanti ad una successione , deve esser fatta nelle forme prescritte nel titolo delle esecuzioni mobiliarie perciò deve essere annunziata come la vendita fatta nelle esecuzioni mobiliarie . Le pubblicazioni si fanno nella maniera indicate nel Lib. 2. p. 5. tit 4. cap. 1. Sez. 2. §. 2. n. XII. 3. 4. 5. 6.

9. Si è veduto precedentemente, che a norma dell' artic. 617. del Cod. di proc. la vendita in sequela di un esecuzione mobiliare deve esser fatta al più prossimo pubblico mercato . Non è l' istessa cosa di quella dopo la morte, che si fa nel luogo in cui sono gli effetti . ( *Cod Proc.* 949. ) Frattanto siccome possono esservi oggetti non sì facili a vendersi in detto luogo , e che non si venderebbero se non molto meno del loro valore intrinseco ; si può or-

dinare che sia fatta in un altro luogo, per esempio in una sala pubblica. (*ivi*)

10. La vendita può farsi tanto in assenza quanto in presenza delle persone che hanno il diritto di assistervi, senza che sia necessario di chiamar verun' individuo per rappresentare i non comparenti (*Cod. proc.* 950.) Nonostante nel processo verbale si dee far menzione della presenza o dell'assenza del richiedente (*Cod. proc.* 951.)

In quanto alle formalità da osservarsi per la vendita esse sono le medesime di quelle di cui si è parlato nel titolo delle esecuzioni mobiliarie Ved. Lib. 2. p. 5 tit. 4. cap. 1. Sez. 2. §. 2. n. XII. XIII

Dopo la vendita il Commissario stimatore in Parigi, ed altrove quello che ne esercita le funzioni defalca sui denari che ne provengono, le spese della vendita, e della copia del suo processo verbale; inseguito salda col rimanente i debiti, che è stato autorizzato a pagare dalle parti o dal Giudice; e se pagati i predetti debiti, avanza qualche somma, la passa in mano della persona che è stata autorizzata ad incassarla, dopo aver reso conto di tutto sommariamente in fine del processo verbale.

Fintantochè il suddetto Commissario stimatore o quello che ha fatta la vendita non ha conseguiti i denari, i creditori, che non hanno formata l'opposizione in sna mano, sono sempre a tempo a farlo.

## § III.

*Della vendita de' frutti non maturati.*

1. Si applichi § I. II. III. IV. V VI VII.
2. La vendita deve essere annunciata come quella che ha luogo per la vendita delle raccolte pendenti. *Ved. lib. 2 p. 5. tit. 4. cap. 1. Sez 2. § 3. N. XII. 4.*
- 3 Le formalità da osservarsi sono quelle indicate. *Vedi loc. sopra cit. N. XII.*

## §. III.

*Della vendita delle rendite, azioni  
ed interessi.*

I. Si applichino i §. I. II. III. e IV. non ostante bisogna applicare a' principj, che abbiano sviluppati, la modificazione, che il mobiliare di cui è parlato nel §. I. può essere a norma di quanto si è detto venduto senza che sia stata accettata la successione o la comunione; ma non è l'istesso delle rendite, interessi ed azioni nelle compagnie di commercio; la vendita non può aver luogo ordinariamente, se non dopo l'accettazione. La ragione di questa diversità si è, che può essere cosa urgente il vendere i mobili, che guarniscono la casa ed altri effetti mobiliari trovati in casa del defunto, perchè siano suscettibili di deterioramento o dispendiosi a conservarsi, o perchè occorra sgombrare i luoghi ne' quali esistono. Ma questa ragione non sussiste ri-

uardo alle rendite; non ostante può essere qualche volta, importante per la successione o la comunione il venderli subito come se per effetto di una circostanza momentanea si trovasse per gl'interessi o le azioni di una compagnia un prezzo più alto di quello che potrebbesi di poi sperare, oppure se vi fosse luogo di temere avvenimenti, che potessero farne diminuire il valore. L'eredità presuntivo, o la vedova comune potrebbero in tutti questi casi essere autorizzati a far vendere innanzi di avere assunta la rispettiva qualità, come ciò possono fare pel mobiliare di cui abbiamo parlato nel primo paragrafo.

2. Per la maniera con cui si deve procurare la vendita, si applichino il §. I. 5.

3. Se l'eredità è puro e semplice si verificano, le quattro condizioni volute dall'artic. 952. e di cui abbiamo parlato nel detto §. I. si può vendere amichevolmente; ma se manca una di queste condizioni, oppure vi sia l'eredità beneficiata, bisogna osservare per la vendita degl'interessi ed azioni le forme prescritte per questi beni, a pena per l'eredità beneficiata di essere riputato erede puro e semplice. (*Cod. proc. 989.*)

4. Quando si vende giudicialmente, bisogna osservare le formalità che hanno luogo avanti la pubblicazione della cartella de' patti e condizioni. Si applichi ciò che si è detto nel libro 5. al tit. della vendita delle rendite ec.

5. Dopo la pubblicazione di detta cartella, *Ved. d. loc. cit.*

6. Per le formalità dopo l' aggiudicazione preparatoria fino all' aggiudicazione definitiva , si applichi il sud. loc. cit. XII.

Sull' esecuzione ed effetti dell' aggiudicazione definitiva , *Ved. d. loc. cit.*

## SEZIONE II.

### *Della vendita degli immobili.*

Si vedrà da primo quali sono i motivi per i quali ha luogo la vendita degli stabili davanti il tribunale , ed il caso nel quale si eseguisce . S' indicheranno in appresso le forme , che devono osservarsi per giungere a questa vendita .

#### *I. Motivi della vendita degli stabili e caso in cui ha luogo .*

i. Due motivi possono rendere necessaria la vendita degli stabili . Il primo è quando vi sono molti successori eredi o altri nell' indizione , e che è impossibile la divisione in natura : allora si da luogo alla licitazione della quale esporremo in appresso le regole al Cap. II. Sezione III. Il secondo quando il mobiliare e il denaro contante non sono bastanti a pagare i debiti e gli aggravi della successione . Si ricorre a una tal vendita non solo quando i debiti sono esigibili e importa prevenire le molestie de' creditori ; ma qualche volta quando i debiti non sono esigibili , mentre qualora

gli stabili di una successione siano aggravati di rendite, a causa delle ipoteche, ciascheduno dei coeredi può esigere, che le rendite sieno rimborsate e gli stabili resi liberi pria che sia proceduto alla formazione delle porzioni. (*Cod. Nap.* 872.) Sebbene quest'articolo non parli se non che del caso in cui l'ipoteca è speciale, lo stesso segue se essa è generale; l'ipoteca essendo di sua natura indivisibile, e seguiti gli stabili che vi sono affetti in qualunque mano passino, vi è il medesimo motivo nell'uno e nell'altro caso.

2. In tutte queste circostanze la vendita può farsi amichevolmente, e nel modo convenuto tra le parti quando appartengono ad individui, che sono nella maggiore età, e non trovansi in qualcheduno de' casi di cui parleremo e che rendono necessaria la vendita giudicaria. (*Cod proc.* 953)

Si ricorre alla vendita giudicaria specialmente in nove casi.

*Primo caso.* Se gli eredi puri e semplici non sono tra loro d'accordo, come nel caso dell'artic. 872. del Codice Napoleone se uno degli eredi esige la vendita di una porzione degli stabili per rimborsare le rendite e gli altri non vogliono in verun modo che questa vendita abbia luogo; ma in questo caso istesso, possono in vece della vendita giudicaria e delle forme di cui parleremo nel num. II. aver ricorso alla licitazione giudicaria, ed allora si pagano i debiti col prezzo.

*Secondo caso.* Se uno degli eredi è assente. L'artic. 128. del Cod. Napoleone dice, che quelli che non godono che in vigore di un Decreto provvisionale dei beni di un assente, non possono alienare nè ipotecare i suoi stabili. Ciò non può intendersi dell'alienazione degli stabili che sono posseduti indivisi co' terzi, perchè l'assenza di uno dei comproprietarj non può privare gli altri del diritto di chiedere la divisione e di far vendere nei casi in cui questa divisione sia impossibile. Ma non si può se non osservando le formalità stabilite per le vendite giudicarie, mentre se a norma dell'artic. 2126. del Codice Napoleone si è obbligati a far uso di queste forme per le ipoteche, bisogna con maggior ragione osservarle quando si è nella necessità di venderle, e poichè l'artic. 952. del Codice di procedura, esige che in simil caso la vendita del mobiliare sia fatta in giustizia, l'intenzione della legge evidentemente richiede la cosa medesima riguardo agli stabili di cui conservazione è molto più importante.

*Terzo caso.* Se vi sono eredi maggiori, che abbiano accettato puramente e semplicemente, e eredi minori; o se tutti gli eredi sono minori, siccome questi sono sempre eredi beneficiati, (Cod. Nap. 461.) la vendita dee farsi nelle forme che sono stabilite e l'erede beneficiato, che quindi esporremo.

*Quarto caso.* Se gli eredi hanno accettata la successione con benefizio d'inventas-

rio, non possono procedere alla vendita degli stabili, se non colle forme prescritte dalle leggi sulla procedura. (*Cod. Nap.* 806.) Il prezzo deve essere distribuito tra i creditori ipotecarj, che si sono fatti conoscere secondo l'ordine dei privilegj ed ipoteche. (*Cod. proc.* 991.)

Quando vi sono molti eredi basta che un solo abbia accettato sotto benefizio d'inventario, quando ancora tutti gli altri si sieno dichiarati eredi puri e semplici, perché vi sia luogo a una vendita o a una licitazione giudicaria.

*Quinto caso.* Abbiamo veduto precedentemente, che i donatarj e legatarj universali o a titolo universale anche quando sono investiti di pien diritto, non sono tenuti a debiti se non fino alla concorrenza di quanto hanno ricevuto, essendo gli eredi legittimi i soli obbligati a pagare tutti i debiti della successione. (724.) Ma se vendono amichevolmente gli stabili, saranno tenuti indefinitivamente come lo sarebbe in tal caso un erede beneficiario, mentre niente proverebbe, che la somma che essi presentassero come prezzo della vendita fosse veramente quella, che avessero ricevuta. In conseguenza per non essere esposti al pagamento di tutti i debiti, devono far vendere giudicialmente. *Argom.* dell' artic. 987 del Codice di procedura.

Se vi è uno aggravato della restituzione, l' artic. 1062. l' obbliga a vendere il mobiliare pubblicamente, seguendo le forma-

lità prescritte dalla legge; con maggior ragione bisogna osservare queste forme qualora si vendono gli stabili.

*Settimo caso.* La vedova comune non è tenuta ai debiti della comunione se non che fino alla concorrenza della sua quota proporzionale. (*Cod. Nap.* 1483.) Frattanto se vendesse amichevolmente gli stabili della comunione, per la ragione accennata di sopra, verso i legatarj donatarj ed altri successori universali o a titolo universale si troverebbe obbligata al pagamento di tutti i debiti. Ecco perchè per non perdere il vantaggio, che ha di non essere tenuta superiormente a quanto ha ricevuto dalla comunione, deve qualora è nella necessità di vendere, farlo colle formalità prescritte per le pubbliche vendite.

In questi sette casi, se lo stabile o i mobili da vendersi appartengono a diversi individui, si possono in vece della vendita giudiciale osservare le formalità delle quali parleremo al num. II. e ricorrere alla licitazione giudiciaria di cui si ragionerà al cap. II. sez. III. Ma quando vi è un solo proprietario la vendita giudiciale è il solo metodo da seguirsi.

*Ottavo caso.* Quando dopo la scadenza de' termini per far l'inventario e deliberare, non si presenta veruno che reclami una successione, si nomina un curatore, il quale non può far procedere alla vendita, se non che colle formalità stabilite per l'erede beneficiato. (*Cod. proc.* 1001.)

*Nono caso.* Quando vi è un fallimento, il debitore è ammesso alla cessione giudicaria, i creditori hanno diritto di far vendere i beni a lor profitto, e si procede a una tal vendita nelle forme prescritte per l' erede beneficiato. (*Cod. Nap.* 1296. e *Cod. proc.* 904.) *Vei.* quanto si è detto di sopra parlando della cessione VI. 2.

## II. Formalità della vendita giudicaria.

1. Indicando le differenti persone, che sono obbligate a far vendere giudicialmente, si è osservato che quando vi sono diversi eredi o successori indivisi possono far uso della licitazione giudicaria, e seguono le formalità che saranno indicate nella sezione II. cap. III. ma se non scelgono questo mezzo o vi sia un solo erede o successore bisogna vendere giudicialmente ed allora le formalità sono differenti.

2. Il Codice di procedura non ha regolate le forme se non riguardo alla vendita fatta per l' erede beneficiato. (*Cod. proc.* 987. 988) e pel curatore all' eredità adiacente. (*Cod. proc.* 1001.) Ma siccome le ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire le formalità prescritte all' erede beneficiato esistono ugualmente in tutti gli altri casi di cui abbiamo parlato, bisogna applicare le forme indicate per il caso in cui vi sia un erede beneficiato e che ora rispettiamo:

3. La vendita giudicaria non può aver luogo se non che quando è autorizzata dal tribunale. Vi sono molte formalità da seguirsi per ottenere una tale autorizzazione.

1. Se gli stabili non appartengono che à minori , o se appartengono nell' istesso tempo a maggiori ed a minori , se la vendita si domanda per parte di questi ultimi come una loro alienazione volontaria , non può essere ordinata se non in sequela di un consiglio di famiglia . ( *Cod. proc. 954.* ) e *Cod. Nap. 457.* ) Ved. quanto si è detto di sopra alla parola „ *Minori* „ , §. III. art. I. N. II. dell' autorizzazione necessaria per vendere . Sebbene vi sieno minori , se la vendita è promossa dai maggiori , il consiglio di famiglia non è necessario , ( *Cod. proc. 954.* ) perchè la vendita essendo fatta per parte dei minori , il consiglio , che non ha altro scopo se non che di verificare se è loro interesse il vendere o continuare a rimanere nell' indivisione , sarebbe del tutto inutile , poichè qualunque fosse il parere del consiglio necessario sarebbe sempre il vendere , non potendo i maggiori essere obbligati a rimanere nell' indivisione .

2. Ottenuto il parere del consiglio di famiglia quando la vendita è promossa da' minori , si presenta un istanza al Presidente del tribunale civile tendente ad ottenerne l' autorizzazione di vendere , e questa istanza deve contenere la descrizione degli stabili che si vogliono vendere , (987.) e non importa che sia scritta in grossa . ( *Tarif. 78.* )

Quando gli eredi o successori sono maggiori o anche vi sono eredi minori ma la vendita vien promossa dai maggiori, una tal formalità e la prima da adempirsi.

### *ISTANZA*

*AD OGGETTO DI AVERE LA PERMISSIONE DI VENDERE GLI STABILI.*

*A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di.... Richiede umilmente Luigi Paolo proprietario a... solo figlio ed erede beneficiato di Gio. Paolo secondo la dichiarazione da esso fatta nella cancelleria del tribunale di... registrata ec.*

*Che vi degnate, giacchè per pagare i debiti del suddetto Gio. Paolo, è necessario vendere gli stabili della di lui eredità, di autorizzare l'espONENTE a far vendere i suddetti stabili consistenti... (descriverli) e ciò nelle forme prescritte nel Codice di procedura, previa la stima de medesimi da farsi da un perito nominato ex officio. E voi farete bene.*

3. Su quest'istanza il Presidente emana la seguente ordinanza conforme all'articolo 987. del Codice di procedura.

### *ORDINANZA.*

*Sia fatto rapporto all'udienza nel dì... dal Sig.... che a tal effetto viene da noi delegato, per potere sulla di lui relazione ed inteso il Procuratore Imperiale, decidere quanto sarà di ragione:*

4. Nell' indicato giorno il Giudice delegato fa il suo rapporto e il Procuratore Imperiale da le sue conclusioni.

5. Dopo il rapporto del Giudice e le conclusioni del Procuratore Imperiale, se il tribunale stima necessaria la vendita, ordina che prima gli stabili da vendersi sieno visitati e stimati da un perito nominato *ex officio*. (*Cod. proc.* 987.)

### SENTENZA

#### CHE ORDINA LA VISITA E LA STIMA DE' PERITI.

*Napoleone ec.* ( Il preambulo nella forma di quella riportata di sopra sotto il §. I. dove si parla del caso in cui l<sup>o</sup> assente ha lasciato qualcheduno incaricato ec. )

*Il tribunale giudicando appellabilmente prima di decidere sulla richiesta fatta, ordina, che per mezzo del ... perito nominato ex officio, e dopo il giuramento da esso prestato nella consueta maniera, verrà proceduto alla visita e stima degli stabili... de' quali farà la sua relazione in cui inserirà le basi della sua stima e dopo che la detta relazione sarà fatta e presentata sarà domandato e ordinato quanto sarà di ragione.*

*Questo perito deve secondo la commissione a lui affidata seguir tutte le formalità che abbiamo indicate parlando delle perizie.*

I S T A N Z A  
P E R L' A P P R O V A Z I O N E D E L L A R E L A Z I O N E  
D E I P E R I T I .

*A<sup>o</sup> Signori Presidente e Giudici del tribunale di....*

*Richiede ec. ( come nelle altre surriserite istanze. )*

*Che vi degnate, veduta la qui annessa copia legalmente registrata della relazione fatta da... in esecuzione della sentenza del tribunale di... ed attesochè il detto rapporto o relazione e regolare di ordinare, che sia approvata e messa in esecuzione secondo la sua forma e tenore. In conseguenza ordinare che sia proceduto alla vendita dei sudetti stabili... all' udienza degli incanti del tribunale davanti quei Signori.. che saranno a tal' effetto delegati, o davanti quel tal notaro, che piacerà al tribunale di nominare a norma della nota de' patti e condizioni depositata nella cancelleria o presso il notaro commissionato, e dopo i soliti iffissi ed altre formalità prescritte in simili casi, e voi farete bene.*

7. Appie di detta istanza il Presidente ordina, che ne sia fatto rapporto al tribunale e data comunicazione al Procuratore Imperiale,

8. Nell' indicato giorno il Giudice fa la sua relazione, e il Procuratore Imperiale dà le sue conclusioni. Vi è da osservare, che in tutti questi casi non si accorda co-

ga alcuna al patrocinatore per ottenere l' ordinanza del Presidente e per la comunica<sup>zione</sup> al pubblico ministero. L' emolumento è compreso in quello fissato per l' istanza. *Tariffa 78.*)

9. Dopo la relazione del Giudice e le conclusioni del Procuratore Imperiale, se il rapporto o relazione del perito sono in regola, il tribunale accorda provvisionalmente la vendita (*Cod. proc. 988.*) accordando le conclusioni come sopra.

4. Le forme da osservarsi per questa vendita, sono le medesime di quelle prescritte per le licitazioni. (988) L' artic. 972. dice, che sulla vendita per licitazione converrà adottare le formalità prescritte ne' titoli della vendita de' beni stabili. Le formalità ordinate dall' artic. 958. e seguenti, sono quelle, che hanno luogo per le vendite di stabili appartenenti a minori. Ved sopra, quanto si è detto nel §. III. parlando delle vendite de' minori.

## C A P I T O L O II.

*Delle formalità particolari a ciascheduno di quelli che hanno diritti in una comunione o successione, per procurar loro quanto gli appartiene in detta comunione o successione, è ciò che da queste ad essi è dovuto.*

Sarà questo capitolo diviso in quattro sezioni. Nella prima si parlerà della comunione che esisteva tra il defunto e il suo coniuge, e delle formalità che ne accompa-

gnano lo scioglimento. Nella seconda delle formalità concernenti quelli che hanno diritti nella successione. Nella terza di quanto devono fare quelli che hanno diritto nella comunione o successione per giungere ad avere un rendimento de' conti, divisione e licitazione de' beni che le compongono. Nella quarta infine delle formalità da osservarsi dai creditori della comunione e della successione per procurarsi quanto loro è dovuto.

### SEZIONE I.

*Della comunione, delle regole e formalità che ne accompagnano lo scioglimento.*

Queste regole e formalità sono di due sorte; le une procedono il partito, che la donna o i suoi rappresentanti devono prendere relativamente alla comunione. Si vedranno sotto il §. I. Le altre sono relative al partito che prendono di rinunziare cioè alla comunione oppure di accettarla. Si vedrà nel §. II.

#### §. I.

*Delle formalità che precedono la ripudia, e l' accettazione della comunione.*

I. *Se la donna o i suoi successori sono obbligati a far l'inventario, innanzi di prender partito.*

Ciò differisce secondo tre casi.

*Primo caso.* Se premuore il marito la moglie sopravvivente avendo presso di se tutti gli effetti spettanti alla comunione, è obbligata a farne fare l'inventario per le due seguenti cause.

1. Per conservarsi la facoltà di rinunciare, (1456.) che non le rimarrebbe senza di ciò. Se ne avesse il diritto potrebbe deviarne gli effetti e rinunciare dopo avere dilapidato. Siccome tiene tutti gli oggetti in suo potere deve farli descrivere per prova della sua buona fede. Solo dopo di ciò, ella può rinunciare; allora rimette tutti gli oggetti nella successione del marito.

2. Per conservare il diritto nel caso, che essa accetti, di non esser tenuta che fino alla concorrenza della sua quota proporzionale, attesochè quantunque accetti, non è in obbligo di pagare indefinitivamente la metà de' debiti. Ha pure un diritto è se una tal metà eccede quanto ha ritirato, di restituire ciò che le è pervenuto, ed è libera dai debiti, purchè abbia fatto fare un buono e fedele inventario; (1483.) altrimenti potrebbe prender molto nella comunione e restituir meno di ciò che avesse ricevuto.

Se pertanto la donna non facesse fare l'inventario, pagherebbe indefinitivamente la sua metà dei debiti.

*Secondo caso.* Se la donna premuore ei di lei successori, non avendo niente in lor potere, giacchè tutto rimane in mano del

marito, essi non possono rinunziare senza fare l'inventario. L'artic. 1456. non vi assoggetta se non che la donna qualora sopravviva, e non i successori. Ma se questi successori vogliono accettare e riservarsi il diritto di non essere tenuti al pagamento de' debiti, se non che fino alla concorrenza della loro porzione o quota proporzionale, devono far fare l'inventario. Se accettassero e dividessero senza l'inventario, si potrebbhe dire che essendosi impadroniti de' beni senza far costare dell'importare de' medesimi per mezzo di un uomo pubblico, non verrà loro prestata fede quando assiscono di avere avuto solo quello che essi presentano.

*Terzo caso.* Se la comunione rimane disiolta mediante il Divorzio, la separazione de' corpi o de' beni, il marito restando in possesso di tutto e la moglie non avendo cosa alcuna non è obbligata a fare l'inventario, volendo rinunciare. L'articolo 1456. non l'astringe a farlo se non qualora è in possesso stante la morte di suo marito.

Ma se accetta non le è possibile redimersi dai debiti, abbandonando la sua quota proporzionale, se non in quanto che vi sia l'inventario.

**II. Dentro qual termine la donna o i suoi eredi devono far fare l'inventario quando ne hanno un obbligo preciso.**

1. Deve esser fatto dentro i tre mesi, contando dal dì della morte del marito. (1456.)

2. Se a motivo delle circostanze, questo termine non è bastante, può chiedere una proroga al tribunale civile. Una tal proroga, se ha luogo, vien pronunziata in contraddittorio con gli eredi del marito legalmente citati (1458.) Le suddette circostanze sono quando la donna non ha potuto dar principio all' inventario dentro il prefato termine non avendo ayuta notizia della morte del marito, oppure sono insorte difficoltà che hanno impedito l' operare, o vi sono da inventariare oggetti lontani.

3. Se la moglie muore prima dei tre mesi, senza aver fatto o terminato l' inventario, evvi un nuovo termine di tre mesi dopo la morte della vedova a favore de' suoi eredi per far fare l' inventario. (1461.)

**III. Come si fa l' inventario.**

Deve esser fatto alla presenza degli eredi del marito legalmente citati. (1456.) Deve contenere fedelmente ed esattamente tutti i beni della comunione. (ivi.)

Deve essere giurato come sincero e veridico innanzi di esser chiuso, davanti il pubblico uffiziale che lo ha ricevuto. (ivi.)

*IV. Del diritto e del termine per deliberare.*

La donna ha quaranta giorni dopo il termine dell' inventario per esaminarlo e deliberare se accetterà o ripudierà la comunione. (1457.)

2. Se le circostanze la mettono nell'impossibilità di profittare questo termine, può domandare una proroga; (1458.) come sarebbe se l'inventario fosse stato terminato quando non vi era presente, o che vi abbia voluto molto tempo prima di poterlo avere sotto gli occhi.

3. Se viene a morte dopo terminato l'inventario, gli eredi di lei hanno per deliberare un nuovo termine di quaranta giorni, contando da quello in cui ha finito di vivere.

Quando la donna o chi la rappresenta sono molestati durante il termine per fare l'inventario e deliberare, e non hanno per anche accettato, possono reclamare questo termine. *Vedasi nel Tomo 2. dell' eccezioni dilatorie.*

*V. A spese di chi la vedova deve essere mantenuta di vitto e alloggio durante l'inventario.*

1. La vedova o che accetti o reaunzi, ha un diritto durante i suddetti termini di prendere il suo vitto e quello della gente di suo servizio sulle provvisioni esistenti in

casa, ed in mancanza di esse prenderlo in prestito a conto della massa comune a condizione di farne un uso moderato. (1465.) Se rinunzia non è obbligata a veruna restituzione.

2. Non è debitore di alcuna pigione a motivo dell'abitazione, che ha potuto fare in una casa dipendente dalla comunione o appartenente agli eredi del marito. (*ivi.*)

E se la casa dove abitavano i coniugi nell'epoca dello scioglimento della comunione, era tenuta a pigione da loro, la donna non contribuirà nel detto termine (quando rinunzi) al pagamento di detta pigione la quale sarà tolta dalla massa. (*ivi.*)

Questo vitto ed alloggio, essendo accordati alla vedova per ragioni ad essa personali, i suoi eredi non possono fare verun reclamo.

#### *VI. Ciò che può farsi contro la donna o suoi rappresentanti se non fanno l'inventario e deliberano entro i prescritti termini.*

1. La donna, che non è nel caso di ottenere una proroga, può spirati che siano i surriferiti termini esser cotidannata come comune se non ha rinunziato, (1459.) e l'istessa cosa milita per i suoi successori.

2. Ella può anche rinunziare dopo i suddetti termini, ma dopo aver fatto fare l'inventario se vi è tenuta; ed allora è debitrice delle spese fatte contro di lei fino alla rinunzia. (*ivi.*) Una tal decisione si applica ai suoi successori.

*Del partito che possono prendere la moglie,  
ed i suoi rappresentanti relativamente alla  
comunione.*

La donna o i suoi rappresentanti devono dopo aver esaminato lo stato della comunione renunziarla o accettarla.

## ARTICOLO I.

### *Della rinunzia alla comunione.*

#### 1. Motivi di rinunziare.

La donna rinunzia.

1. Se la comunione è difettosa.

2. Se è dubbia.

Sebbene la donna, che ha fatto fare l'inventario non corra alcun rischio nell'accettare quando la comunione è difettosa o dubbia, poiché non è tenuta che fino alla concorrenza di ciò che ne ritrae, nonostante ha un interesse di non accettare per evitare gli imbarazzi di un'azienda o di un rendimento di conti.

3. Se è buona, quando vuole abbandonare il beneficio al marito o a suoi rappresentanti.

Ma se rinunzia a favore di questi, v'sono due osservazioni.

La prima è che se lo fa solo a favore di qualcheduno e non di tutti, non è questa una renunzia. Ma bensì un trasporto di ragioni ed in conseguenza un'accettazione.

*Argom. dell'istesso articolo.*

## II. Chi può rinunziare.

Nè il marito nè i suoi successori possono rinunziare. Il marito non avendo contratto personalmente co' suoi creditori, non può liberarsi con la sola sua volontà. D'altronde se la comunione è difettosa, deve imputarla a propria colpa, poichè poteva renderla buona amministrando bene.

Ma la donna non avendo amministrato nè potuto impedire la cattiva amministrazione può rinunziarvi non meno che i suoi successori, e non può neppure sposarsi di questo diritto con una convenzione contraria. (1453.) Sarebbe questo un atto insensato, mentre conferirebbe a suo marito il modo di poterla rovinare obbligandosi indefinitivamente a tutti i debiti, che potrebbe contrarre.

I successori di lei possono agire oppostamente l'uno all' altro. Uno può rinunciare mentre gli altri accettano. (1475.)

Affinchè la donna ed i suoi successori abbiano facoltà di rinunziare, bisogna che non abbiano accettato, *Ved.* qui sotto artie. 2. II. Non potrebbero similmente rinunziare quando però non avessero fatta annullare la loro accettazione. *Ved. ivi III.* Essi non potrebbero rinunziare neppure se esistesse contro di loro una sentenza passata in cosa giudicata che gli avesse dichiarati accettanti.

### III. Quando si può rinunziare.

Dopo lo scioglimento ( 1453. ) e non prima , e la convenzione contraria , sarebbe nulla . ( *ivi* )

La donna deve rinunziare dentro i tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito . ( 1557. )

Può frattanto farlo dopo , se ha ottenuta una proroga contro gli eredi di suo marito . ( 1458. )

Lo può eziandio dopo i termini senza avere ottenuta la proroga , ma è debitrice delle spese fatte contro di essa fino alla rinunzia ; ( 1759 ) in vece di che qualora rinunzia dentro i termini non deve pagare tali spese .

Se la vedova muore innanzi tre mesi per fare l'inventario , senza averlo fatto o terminato , ed i quaranta giorni per deliberare i di lei eredi hanno per farlo o terminarlo tre mesi dal dì della sua morte e quaranta giorni per deliberare . Devono rinunziare dentro questo termine , e tutto ciò che si è detto per la vedova è loro applicabile , ( 1461. )

Se la moglie muore innanzi il marito , i di lei eredi godono i medesimi termini , come se fosse stata sopravvivente . 1466.

### IV. Forma della rinunzia .

In generale la rinunzia non si presume ; ella deve essere espressa .

Vi è frattanto un caso in cui si presume, e questo è quando una donna divorziata o separata di corpo, non ha dentro i tre mesi e quaranta giorni dopo il Divorzio o la separazione, definitivamente pronunziati, accettata la comunione. Si reputa, che vi abbia rinunciato quando essendo ancora dentro i termini ella non abbia ottenuta la proroga dal tribunale contraddittoriamente col marito, o dopo averlo legalmente citato. (1463.)

Ma fuori di questo caso la rinuncia deve essere formale.

La rinuncia si fa nella cancelleria del tribunale di prima istanza nel cui circondario il marito avea il suo domicilio. (*Cod. Nap. 1457.* e *Cod. proc. 997.*) nell'atto dello scioglimento.

Quest'atto deve essere inserito sul registro delle ripudie all' eredità. (*ivi.*)

La forma pure è l' istessa per gli eredi della moglie. (1464. e 1466.)

### *RINUNZIA ALLA COMUNIONE.*

*In quest' oggi è comparsa nella cancelleria la Sig.... vedova di... assistita dal Sig. A... suo patrocinatore; (a) la quale ha detto, come rinuncia alla comunione de' beni già esistente tra essa e il defunto suo ma-*

---

(a) La rinuncia essendo fatta davanti al tribunale è un atto giudicariorio per cui in conseguenza vi abbisogna l' assistenza di un patrocinatore, perciò l' artic. 91. della Tariffa abbona per quest' atto una vacazione.

rito per esserne la detta comunione più onerosa che proficia, (a) dichiarando, che ella si riserva i suoi diritti, lucri dotali e patti matrimoniali ec. del che ha richiesto l'atto e si è firmata col detto Sig. A...

### EFFETTI DELLA RINUNZIA.

Questi effetti non sono totalmente medesimi per i successori della donna come per lei.

*Effetti se è la donna che rinuncia.*

I predetti effetti alcuni sono attivi e gli altri passivi.

*Gli effetti passivi*, sono, che essa perda ogni specie di diritto sui beni della comunione (1492.) ed anche sul mobiliare, che essa vi ha arrecato. (*ivi.*)

*Gli effetti attivi* sono, che ella può riprendersi la biancheria e gli abiti che sono di suo uso. (*ivi.*)

2. Ella non dee pagare cosa alcuna né per la pigione di casa né per gli alimenti che ha presi durante i termini per far l'inventario e deliberare. (1495.)

---

(a) Per l'addietro la donna prestava giuramento di non aver niente trafugato e traslocato, né veduto trafugare e traslocare direttamente né indirettamente, e che non etassi intrigata in veruna cosa. Un tal giuramento non era ordinato dalle leggi e non lo è neppure attualmente. L'artic. 1457. del Codice Napoleone non lo prescrive, e l'artic. 997. del Codice di procedura dopo aver detto, che la rinuncia sarà fatta in conformità di quest'articolo 1457. aggiunge, senza che vi sia bisogno di altra formalità.

3. È libera da qualunque contribuzione ai debiti della comunione verso il marito, (1494.) e neppure verso i creditori. (*ivi.*)

Vi sono due casi però in cui non è libera verso i creditori.

*Il primo*, quando si è obbligata personalmente con suo marito, (1494.) ma ha il regresso contro di lui.

*Il secondo*, quando il debito divenuto debito della comunione, proveniva originariamente per parte di lei, (*ivi.*) perchè non ha potuto maritandosi, disimpegnarsi dall'obbligo in cui era di pagare il totale. Ma ha sempre il regresso contro il marito, il quale avendo preso tutto il suo attivo mobiliare sposandola, e conservandolo in vigore della rinunzia, deve pagare tutto il passivo mobiliare. Se frattanto il debito fosse nel numero di quelli, che non entrano nella comunione relativamente a' conjugi, e restano a carico di quello che gli ha creati, la moglie rinunciando non avrebbe verun regresso contro il marito; all'opposto il marito lo avrebbe contro di lei se venisse molestato.

4. La donna riprende rinunciando:

Gli stabili ad essa appartenenti, se esistono, in natura, o gli stabili acquistati col rinvestimento.

Il prezzo de' suoi stabili alienati, il di cui rinvestimento non è stato fatto né accettato. Tutte le indennizzazioni che possono esserle dovute dalla comunione. (1493.)

Finalmente le spese del bruno regolate secondo le sostanze del marito. (1481.)

La donna può esercitare tali azioni e rivalse tanto sui beni della comunione quanto sui beni personali del marito. (1495.)

*Effetti, se sono i successori della donna quelli che rinunziano.*

Bisogna distinguere se tutti rinunzian o solo alcuni di essi.

Se tutti rinunziano, hanno luogo i medesimi effetti attivi e passivi, che per la donna che ha rinunciato eccettuato frattanto che essi non possono prendere;

1. Le biancherie e vestiti;

2. Il denaro per gli alimenti e la pignone di casa. Questi diritti sono puramente personali della donna sopravvivente. (1495.)

3. Il bruno. (1481.)

Se alcuni rinunziano e gli altri accettano; per esempio, se la donna lascia due eredi, di cui uno accetta e l'altro rinuncia, si dividerà in due porzioni quanto spetta alla donna nella comunione; la prima sarà rilasciata all'accettante, che sarà tenuto personalmente a tutto ciò a cui è tenuto chi accetta, e ne avrà tutti i diritti; (1475.) la seconda si devolverà al marito, che resta aggravato verso il rinunziante dei diritti, che sua moglie avrebbe potuto esercitare nel caso di rinuncia, ma solamente fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunziante. (ivi.)

*VII. Se i creditori della moglie possono attaccare la rinunzia.*

Possono attaccare la rinunzia fatta dalla donna o dagli eredi di lei in frode de' loro crediti ed accettare la comunione, (1464.) Ma la rinunzia non è annullata se non che in favore de' creditori e fino all' importare solo de' loro crediti; non lo è neppure in favore di lei o de' suoi successori, che hanno rinunziato. *Argom. dell' artic. 788.* che decide così per i creditori dell' erede, che ha rinunziato alla successione in pregiudizio de' loro diritti.

*VIII. La donna e i suoi eredi posson' eglinò reclamare contro la rinunzia?*

L'artic. 1455. dopo aver detto, che la donna maggiore, che ha accettato non può farsi reintegrare, aggiunge, *se non vi è dolo per parte degli eredi del marito*, onde può in tal caso farsi reintegrare ed accettare.

## ARTICOLO II.

*Dell' accettazione della comunione.*

Se dopo avere esaminato lo stato della comunione la donna lo trova buono può accettare. Lo può fare eziandio qualora la comunione sia dubbia, perchè non è soggetta ai debiti che fino alla concorrenza

di quanto ritrae ; può accettare parimente quando anche sia cattiva ; ma ordinariamente la donna non accetta in simil caso , se non per fare onore alla memoria di suo marito , non avendo che da soffrire degl' imbarazzi e verun benefizio da sperare .

I. *Dentro qual termine si dee fare l' accettazione.*

La vedova e la donna separata di beni possono sempre accettare ; la legge non fissa questo termine .

Nondimeno se ella lasciasse al marito o a' suoi successori godere per trent' anni de' beni della comunione senza accettare , i suoi diritti e i suoi beni sarebbero prescritti , ed in conseguenza inutile la sua accettazione .

2. La donna divorziata o separata di corpo , che non ha in veruna maniera dentro i tre mesi o quaranta giorni dopo il Divorzio o la separazione definitivamente pronunziata , accettata la comunione , si reputa , che vi abbia rinunziato , quando però , essendo per anche dentro i termini , non abbia dal tribunale ottenuta la proroga in contradittorio con suo marito legittimamente citato (1463.) Perciò deve accettare dentro questo termine .

II. *Come si fa l' accettazione.*

L' accettazione si fa in due maniere tacitamente o espressamente .

*Espressamente* prendendo il titolo di comune. (*Cod. Nap.* 1455.) anche in un atto conservatorio. *Argom.* dell' artic. 779. che lo decide per l' erede.

I suoi successori possono dividersi; ma se non accetta e l' altro rinunzia, l' accettante non può prendere se non che la sua porzione virile ed ereditaria nella metà della donna. (1475.) Se dunque sono due, uno accettante e l' altro rinnanziante, il primo non può prendere se non che la metà della metà della donna, vale a dire un quarto sul totale.

Il di più resta al marito, il quale è gravato verso il riaunziante dei diritti, che la donna avrebbe potuto esercitare nel caso di renunzia, ma fino alla concorrenza solamente della porzione virile ed ereditaria del rinunziante. (1475.)

*Tacitamente*; 1. mischiandosi la donna o i suoi eredi nei beni della comunione. Gli atti puramente amministrativi o conservatorj non importano mai l' effetto di essersi mescolati nella eredità. (*Cod. Nap.* 1454.)

2. Dissipando, o trasugando essa o i suoi eredi alcuni effetti spettanti alla comunione. (1460.)

### III. *Se si può recedere dall' accettazione.*

La donna minore può farlo se è lesa e così pure i suoi eredi minori, mentre l' artic. 1455. non ricusa questo benefizio che alla donna maggiore.

La donna maggiore può anch' essa ricevere , ma solamente quando vi è frode per parte degli eredi di suo marito ; (1455.) per esempio se prova , che essi hanno nascosta una parte del passivo , o che lo hanno presentato l'attivo come più considerabile di quello che non lo è di fatto , e in vista di ciò si è determinata ad accettare ; tuttavia potrebbe pure recedere sotto pretesto , che non conosceva per anche lo stato della comunione , perchè non era stato fatto l'inventario , o per causa di lesione .

A riguardo del conto , divisione o liquidazione de' beni della comunione , che non possono aver luogo se non dopo l'accettazione , le regole e formalità concernenti queste operazioni sono esposte nella Sezione III.

## SEZIONE II.

*Delle regole e formalità concernenti quelli che hanno diritti nella successione.*

Quelli che hanno diritti nella successione si dividono in due classi : La prima di quegli , che ricevono il loro diritto dalla legge ; La seconda di quelli a quali il loro diritto proviene dalla volontà del defunto . Le regole e le formalità concernenti queste due classi di persone saranno esposte nel §. I e II. Nel terzo si vedranno le regole e le formalità ad esse relative quando sono obbligate alla restituzione . Questa sezione sarà dunque divisa in tre paragrafi .

## §. I.

*Delle regole e formalità concernenti quelli che ricevono il loro diritto dalla legge.*

Quelle persone, che ricevono il loro diritto dalla legge sono tre.

1. Gli eredi legittimi o regolari;
2. I figli naturali quando vi sono eredi legittimi, sebbene essi medesimi non sono eredi.

3. Finalmente gli eredi regolari vale a dire quelli che succedono in vigore della legge in mancanza di eredi legittimi.

## ARTICOLO I.

*Delle regole e formalità concernenti l'erede legittimo.*

Si chiama legittimo erede, il parente legittimo, che è chiamato dalla legge al godimento dell'eredità.

Le regole e formalità che lo riguardano sono di due specie. Le une hanno per scopo ciò che deve e può fare innanzi di prender partito nella successione, cioè o di repudiarla o di accettarla. Le altre sono relative a questo partito, cioè alla rinunzia o accettazione.

## NUMERO I.

*Regole o formalità da osservarsi innanzi la rinunzia o accettazione.*

1. L'erede presuntivo deve fare il' inventario nella forma surriferita per conoscere lo stato attivo e passivo della successione, affine di vedere se deve ripudiarla o accettarla.

Se è maggiore e non interdetto non vi è obbligato, potendo prender notizia dell'eredità da se medesimo senza bisogno d'inventario.

Se è minore o interdetto, il di lui tutore deve far fare l'inventario in presenza del tutore surrogato (*Cod. Nap. 451.*).

2. L'erede presuntivo, che vuol far fare l'inventario, dee farvi procedere dentro i tre mesi; in seguito ha lo spazio di quaranta giorni per deliberare. Se durante questo spazio vien molestato, può proporre l'eccezione di questo termine. Su tutto ciò *Vedi il Tom. 2. delle eccezioni dilatorie.*

## NUMERO II.

*Regole e formalità relative alla rinunzia e accettazione della successione.*

Allorchè l'erede presuntivo è in stato di determinarsi sul partito che deve prendere, rinunzia alla successione, oppure accetta.

## DELLA RINUNZIA.

*Motivi di rinunziare.*

Si può avere uno di questi quattro motivi.

1. Se la successione è cattiva.
2. Se è dubbia, vale a dire se è cosa incerta, che i beni bastino a pagare i debiti, oppure se l'erede non voglia entrare nell'imbarazzo di una eredità beneficiata.

3. Se un erede ha ricevuto dal defunto un donativo o un legato, non sia stato dispensato dal rimetterli, e che il dono o legato suddetto abbia un maggior valore della porzione, che gli viene assegnata nella successione. Può perciò rinunziarvi per non prendere questa porzione e riservarsi il dono o il legato fino alla concorrenza della porzione disponibile (845.).

*Esempio.* Paolo muore lasciando due fratelli Giovanni e Luigi; la di lui eredità ascende a 50. mila franchi; egli ne ha donati 30. mila a Giovanni senza dispensarlo dal riportarli in massa. Se Giovanni si dichiara erede sarà tenuto a mettere in massa i detti 30. mila franchi secondo l'articolo 843, che obbliga qualunque donatario che partecipa della successione. E siccome questa non arriva, che a 50 mila ne ritirerà soli 25. mila per la sua metà e ne perderà in conseguenza 5. mila preferendo l'eredità al donativo. Per evitare questo pre-

giudizio può rinunciare all'eredità, ed alora può ritenere il donativo o legato nella sua totalità, perchè è fra i collaterali tutto è disponibile secondo l'articolo 916.

Se l'erede fosse in retta linea, non potrebbe ritenersi se non fino alla concorrenza della porzione disponibile ( 845. ).

4 Il quarto motivo di rinunciare è il vantaggio dei coeredi rilasciando loro il prestito della successione.

Ma qui due osservazioni.

*La prima*, è che la rinuncia anche gratuita fatta a favore di uno o più eredi, e non di tutti non è una rinuncia ( 780. ).

*La seconda*, che la rinuncia fatta mediante un prezzo convenuto anche in vantaggio di tutti gli eredi, similmente non è una rinuncia (*ivi* ).

Bisogna dunque perchè la rinuncia sia veramente rinuncia, e per questo titolo renda libero il rinunziante dai debiti della successione, che sia gratuita e sia fatta a favore di tutti.

## *II. Chi sono quelli che possono rinunciare.*

1. Quelli che non hanno adita l'eredità.

Se l'hanno accettata non possono rinunciare, qualora non sieno in uno dei tre casi specificati dall'articolo 783. del Codice Napoleone, e non si può retrocedere dal passo fatto se prima non è stata annullata l'accettazione.

2. Il maggiore non interdetto. Il maggiore interdetto non può rinunciare, poichè l'articolo 502. del Codice Napoleone dichiara nulli tutti gli atti posteriori all'interdizione. Può farlo però il suo tutore con l'autorizzazione del Consiglio di famiglia; secondo l'articolo 461., che lo esige per i minori; e l'artic. 509. che dice, che le leggi sulla tutela de' minori sono applicabili alla tutela degl'interdetti.

3. Il maggiore prodigo messo sotto l'assistenza di un consulente può farlo sempre però con là di lui assistenza.

4. Il minore sotto tutela per mezzo del ministero del suo tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

5. Il minore emancipato, ma con una somigliante autorizzazione secondo l'artic. 484., che gli vieta il fare altri atti fuori di quelli di una pura amministrazione, senza osservare le forme prescritte al minore emancipato.

6. La donna maritata, ma sempre con l'autorizzazione del marito o del tribunale, anche che fosse non comune e separata di beni. Il rinunciare a una eredità è un alienare; e l'articolo 217. gli proibisce l'alienare senza l'autorizzazione.

7. I successori di un erede presuntivo morto senza aver deliberato (Cod. Nap. 781.).

Ma bisogna, che si accordino tutti; se alcuno di essi vuole accettare, e gli altri

rinunziare, la successione deve essere accettata con benefizio ( 782. ).

8. Infine quelli che non hanno distratto o occultato verun effetto di un eredità, attesochè se lo hanno fatto non possono più rinunziare, e diventano eredi puri e semplici, senza poter prender parte negli oggetti distratti o occultati ( 792. ).

### *III. Quando si può rinunziare.*

Non si può innanzi la morte della persona della cui successione si tratta.

Non si può neppure in vigore del contratto di matrimonio rinunziare alla successione di un individuo vivente, ( 791. ) come si faceva sotto l'antica giurisprudenza per far passare la successione paterna a un altro o ad alcuni de' suoi eredi ad esclusione degli altri.

Dopo la morte si può rinunziare quando si vuole, finchè non si è accettato, e si sia dichiarati eredi in virtù di una sentenza inappellabile ( *Cod. Nap.* 800. ).

Ma vi sono due osservazioni su questo punto.

1. Se l'erede rinunzia spirati che sieno i termini per far l'inventario e deliberare o innanzi, le spese da esso fatte legittimamente fino a quest'epoca cadono sull'eredità ( 797. ). Per esempio se è stato molestato in vigore di una condanna di una somma dovuta dal defunto, e che abbia allegata l'eccezione dei surriferiti termini, e che alla scadenza di essi rinunzi, la suc-

cessione paga le spese cagionate dalla domanda.

2. Spirati che sieno questi termini, l'erede nel caso di molestia contro di lui può chiedere un nuovo termine, che il tribunale davanti a cui pende la contestazione accorda o ricusa, a norma delle circostanze. Le spese della procedura in tal caso sono pure a carico della successione, se l'erede giustifica, o che non avea avuta notizia della morte, o che i detti termini non sono bastanti a motivo della situazione dei beni, oppure a motivo di sopraggiunte contestazioni ( 799. ).

Ma se non giustifica, le spese vanno a cadere sopra lui (*ivi*).

#### *IV. Forma della rinunzia.*

La rinunzia a una successione non si presume (*Cod. Nap.* 784.). Perciò vi abbisogna un atto espresso. Il silenzio di un erede non lo fa presumere rinunziante.

Non può esser fatta la rinunzia, che nella cancelleria del tribunale di prima istanza, nel di cui circondario ha avuto luogo la successione, sopra un registro particolare tenuto a tal' effetto (*Cod. Nap.* 784. *Cod. pron.* 927.). In tal guisa non può farsi con un diverso atto né privatamente né davanti il notaro.

#### RINUNZIA ALLA SUCCESSIONE.

*A dì ...*

*In quest' oggi è comparso nella cancel-*

leria... il Sig. Gio. Paolo ec. assistito dal Sig. A.. suo patrocinatore, il quale ha detto, che egli rinunzia all' eredità del Signor Luigi Paolo suo padre, attesochè l' essergli la detta successione più onerosa che vantaggiosa, o per attenersi al donativo o legato che gli è stato fatto da detto suo padre. Del che ha richiesto l'atto e si è firmato col detto Sig. A...

Si applichino qui le note sulla renunzia alla comunione nella precedente sezione § 2. num IV. dove si parla della forma della rinunzia.

#### V. Effetti della rinunzia.

L' erede, che rinunzia è considerato come se non sia mai stato erede ( 785. ).

Perciò non avendo avuta veruna parte ne' beni, non è mai stato tenuto a' debiti.

Da un tal principio ne derivarono le tre appresso conseguenze.

1. La porzione del rinunziante accresce quella de' suoi coeredi ( 786. ). Esempio, vi sono due figli; uno rinunzia e l' altro ha tutto. Ma se il defunto lascia due sorta di eredi gli uni paterni e gli altri materni, la parte del rinunziante non aumenta se non quella degli eredi della medesima specie. Esempio di due eredi paterni; uno rinunzia; la porzione di questo accresce l' altra paterna; i materni non vi entrano.

2. Se il rinunziante è solo, la successione è devoluta al grado susseguente.

Esempio, vi è un figlio il quale ri-

rinunzia. La successione è dovuta a' suoi figliuoli nipoti del defunto. Se non ve ne sono a' parenti, che avrebbero ereditato se il figlio rinunziante fosse morto prima di suo padre.

E' l'istessa cosa se tutti gli eredi del medesimo grado rinunziano; per esempio, rinunziano tutti i fratelli la successione passa ai nipoti e se mancano i nipoti a' più prossimi dopo i fratelli.

3. Se il rinunziante è donatario o legatario del defunto può ritenere la donazione tra vivi o reclamare i legati a lui fatti fino alla concorrenza della porzione disponibile ( 845. ) senza esser tenuto a metterli in massa perchè ciò non si esige, che dall'erede e da chi non è mai stato tale. *Vedi* sopra I. 3.

Se l'eredità è jacente si nomina un curatore contro il quale quelli che hanno azioni da esercitare a danno dell'eredità le esercitano. Se ne parlerà alla Sezione IV: §. II. artic. X.

### DELL'ACCETTAZIONE.

Allora quando sono spirati i surriferiti termini, l'erede deve accettare o rinunciare.

L'elezione è in suo pieno arbitrio, perchè nessuno è tenuto ad accettare un'eredità che già è pervenuta ( 775. ).

Una successione può essere accettata

puramente e semplicemente o con benefizio d' inventario ( 774. ).

Vi sono pertanto due specie di accettazioni; 1. la pura e semplice; 2. la beneficiata.

### DELL' ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE.

E' quella mediante la quale uno si assoggetta a pagare tutti i debiti del defunto quando ancora oltrepassassero il valore della sua eredità.

#### I. Chi può accettare puramente e semplicemente.

1. Il maggiore non interdetto.

2. Il maggiore, che è stato messo sotto l'ispezione di un consulente; ma siccome l'accettazione può impegnarlo al pagamento di debiti il di cui risultato sarebbe di alienare o aggravare d'ipoteche i propri beni, non può accettare senza l'assistenza del consulente, senza il quale non può fare verun atto che produca un simile risultato ( Cod. Nap. 499. 513. ).

3. Se l'ereditiera è una donna mariata, non può accettare validamente senza l'autorizzazione di suo marito o del tribunale. ( 776. )

4. I successori di un presuntivo erede morto senza avere accettato.

*Esempio.* Pietro muore; Paolo suo fratello è suo erede; muore anch'egli senza

accettare; i suoi eredi potranno farlo per lui (781.).

Ma non possono dividersi; così Paolo ha tre eredi, Luigi, Remigio, e Tommaso; tutti tre accettano la di lui eredità nella quale è compresa quella di Pietro. Essi non potranno dividersi sul partito da prendersi relativamente all'eredità di questo ultimo, cioè a dire Luigi non potrà ripudiare, Remigio accettare con benefizio d'inventario, e Tommaso accettare semplicemente. Bisognerà che tutti tre si accordino a prendere uno di questi tre partiti.

Se Paolo vivesse non potrebbe suddividere l'eredità di Pietro, o sia ripudiarla nella prima terza porzione, accettare con benefizio la seconda, e puramente e semplicemente la terza. Sarebbe necessario, che abbracciasse un solo partito per tutta l'eredità.

Se tre eredi ricevendo da lui la successione di Pietro sono tutti a tre rappresentanti Paolo, siccome non hanno di lui un maggior diritto, devono com'esso abbracciare un solo partito.

Se non sono d'accordo per accettare o per ripudiare la successione, deve essere accettata con benefizio d'inventario (782.)

Il minore sotto tutela, o emancipato e l'interdetto non possono accettare se non con benefizio d'inventario, come si vedrà parlando dell'accettazione beneficiata.

*II. Come si può accettare puramente e semplicemente.*

L'accettazione può essere espressa o tacita ( 778. ).

L'accettazione è espressa quando si prende il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato ( 778. ), quando ancora quest'atto fosse puramente conservatorio, di vigilanza, o di amministrazione; mentre quando l'articolo 779. decide, che non vi è l'atto di accettazione dell'eredità aggiunge: *se non è stato preso il titolo di erede.*

L'accettazione è tacita, quahdo l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua intenzione di accettare, e che non avea diritto di fare, se non che nella sua qualità di erede ( 778. ).

Gli atti, che suppongono questa intenzione sono di tre specie.

*Il primo* è di quelli in forza de' quali uno si rende padrone de' beni della successione, senza avere altro titolo fuori di quello di erede, come se si prendessero dei mobili, mercanzie daari ec.

*Il secondo* è di quelli in forza de' quali vien disposto de' suddetti beni a titolo oneroso o gratuito.

Tali sono tra gli altri;

i. La donazione, vendita, o cessione che fa de' suoi diritti sulla successione uno degli eredi tanto a un estraneo quanto a uno dei coeredi, oppure a qualcheduno di essi ( 780. ).

2. La rinunzia anche gratuita che fa uno degli eredi in favore di uno o più coeredi (*ivi*).

3. La rinunzia, che fa anche in favore di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceve il prezzo della sua rinunzia (*ivi*).

Ma la rinunzia gratuita in favore di tutti, non è accettazione.

*La terza* e di quelli in forza de' quali si ricevono somme o oggetti dovuti all'eredità, quando che non sia stato necessario il farlo a titolo di conservazione, vigilanza, ed amministrazione provvisoria; oppure se il rifiuto di ricevere avesse messa la successione in pericolo di perdere la somma o l'oggetto ec.

Sotto l'antica giurisprudenza il pagamento dei debiti denotava una tacita accettazione; attualmente non lo è, potendo un parente pagare unicamente con l'intenzione di fare onore alla memoria del defunto, e di non lasciare imprimere veruna macchia di disonore nella famiglia, mentre un tal pagamento non suppone necessariamente l'intenzione di accettare come esige l'articolo 778.

### III. *Effetti dell' accettazione pura e semplice.*

L'effetto dell' accettazione risale al giorno dell'apertura della successione (777).

Da quel giorno in poi si rappresenta il defunto o attivamente o passivamente.

*Attivamente*; perchè i frutti, le prescrizioni, che decorrono a favore del defunto continuano ancora a favore del suo erede.

*Passivamente*; l'erede è soggetto a tutti debiti del defunto (*Cod. Nap.* 724.) quando ancora questi debiti oltrepassassero i beni.

Ma se sono molti eredi ciascheduno di essi non è tenuto che per la porzione di cui è erede.

#### IV. Si può recedere da un' accettazione pura e semplice?

L' accettazione obbligando l' erede a pagare i debiti anche al di là della sua porzione è sempre per esso onerosa e lesiva.

Ma per quanto lesiva che sia non si può reclamare se non che nei tre seguenti casi.

1. Se è fatta da una persona messa sotto l' ispezione di un consulente o da una donna maritata senza le autorizzazioni già specificate num. I.

2. Se è la conseguenza di una frode praticata per ingannare un erede anche maggiore, come se un coerede, un creditore o altri l' avessero impegnato ad accettare, esagerando l' attivo e dissimulando il passivo della successione.

3. Se dopo che l' erede ha accettato è stato scoperto un testamento, le di cui disposizioni assorbiscono la successione o la diminuiscono di più della metà (*ivi*).

Esempio. Paolo muore e lascia a Pietro suo fratello un'eredità di 20. mila franchi aggravata di fr. 10. mila di debiti. Pietro vedendo un sopravanzo di 10. mila franchi accetta; ma poi si scopre un testamento che ordina un legato di franchi 10. mila; per il che essendo il sopravanzo ridotto a niente, Pietro potrà reclamare, far revocare la sua accettazione, e rinunziare restituendo quanto ha percepito.

#### DELL' ACCETTAZIONE CON BENEFIZIO D' INVENTARIO.

E' quella per cui uno si assoggetta a pagare i debiti del defunto, ma perde fino alla concorrenza della propria porzione.

#### I. Chi può accettare con benefizio d'inventario.

Vi sono di quelli, che non possono accettare se non che in tal maniera, come sarebbe:

i. Il minore in tutela il di cui tutore non può accettare se non che con benefizio, ed eziandio è di mestieri che sia autorizzato dal consiglio di famiglia (*Cod. Nap. 461.*).

Quantunque il minore accettando con benefizio non si esponga a pagare di più di quel che percepisce, non ostante vuole la legge, che il tutore sia autorizzato per accettare in questo modo, perchè la suddetta accettazione forma un contratto del minore.

verso i creditori dell' eredità per le somme che verranno in mano al tutore; ed inoltre l' accettazione con benefizio può esser nociva al minore, perchè lo mette negl' imbarazzi di un azienda da cui la rinunzia lo salverebbe, e l' obbliga a versare nell' eredità ciò che egli, o quello da esso rappresentato ha percepito.

2. L' emancipato, ma assistito dal suo curatore autorizzato dal consiglio di famiglia, attesochè un atto di tal natura passa i limiti di una semplice amministrazione; e l' articolo 984 gli proibisce di fare questi atti senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato.

3. L' interdetto per mezzo del suo tutore. Egli non può accettare se non che con benefizio, dicendo l' articolo 776. che le successioni pervenute agl' interdetti non potranno essere validamente accettate se non che conforme alle disposizioni della legge sulle tutele, la quale non permette di accettare se non che con benefizio d' inventario ( 464. ).

Tutti gli altri, vale a dire i maggiori possono eleggere tra le due maniere quella che più loro conviene.

Se frattanto questa persona maggiore, è una donna maritata, le abbisogna l' autorizzazione di suo marito o quella del tribunale ( 776. ).

Se l' erede è messo sotto l' inspezione di un consulente, è necessario che abbia la di lui assistenza, mentre percepierà i ca-

pitali dell' eredità ne renderà conto , si sot-  
toporrà con ciò a presentarli ai creditori  
di detta eredità , ipotecando a tal uopo i  
suoi effetti . All' opposto gli articoli 5.9. e  
513. non gli permettono di fare atti produ-  
centi un tal risultato quando non abbia  
l' assistenza di un consulente .

*II. Quali persone non possono accettare con  
benefizio d' inventario , e sono condannate  
come eredi puri e semplici .*

1. Quelle , che hauno accettato pura-  
mente e semplicemente , quando non abbia-  
no fatta annullare l' accettazione ne' casi  
specificati di sopra .

2. Quelle che hanno occultato o omes-  
so scientemente e di mala fede di inserire  
nell' inventario effetti spettanti all' eredità  
( 801. ).

*III. Come si fa l' accettazione con benefizio  
d' inventario .*

L' erede dichiara di non prendere que-  
sta qualità se non che con benefizio d' in-  
ventario ( 793. ).

Questa dichiarazione deve essere fatta  
nella cancelleria del tribunale di prima i-  
stanza dell' eredità ( *ivi* ).

E' inserita sopra un libro o registro  
destinato a ricevere gli atti delle rinunzie  
( *ivi* ).

## ATTO DI ACCETTAZIONE CON BENEFIZIO.

*A dì ....*

In questo giorno è comparso nella cancelleria il Signor Paolo ec. assistito dal Signor A... suo patrocinatore (a), il quale ha dichiarato come intende accettare l'eredità del detto Sig. Luigi Paolo suo padre, sotto il benefizio d' inventario (b), del che ha richiesto l'atto, e si è firmato col detto Signor A...

## IV. EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE BENEFICIATA.

Primo, l'erede non è tenuto se non che fino alla concorrenza del valore de' beni che ha percepiti ( 802. ).

Secondo, può anche liberarsi dal pagamento dei debiti, abbandonando tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatarj (ivi).

Terzo, non confonde i suoi beni personali con quelli dell'eredità (ivi).

Da questa non confusione ne segue;

I. Che se la successione è creditrice, non vi essendo stata confusione, essa conserva il suo credito contro l'erede.

(a) Quest' atto essendo giudicario vi è necessaria l' assistenza di un patrocinatore, al quale l' articolo della Tiffa mena buona una vacazione o funzione.

(b) Non è necessario che l'erede giuri che innanzi questa dichiarazione non si è ingerito negli affari dell'eredità, come si fa in Parigi. Veruna legge erige un tal giuramento.

2. Che se l'erede all'incontro è creditore della medesima, può chiedere il suo pagamento come gli altri (*ivi*).

3. Che non può esser costretto a pagare i debiti dell'eredità sui suoi beni personali (803.).

Non ostante se percipe somma alcuna dalla successione deve renderne conto e rimetterle fuori, altrimenti potrebbe esservi costretto sui propri beni (*ivi*).

Ed anche non potrebbe esserlo, che fino alla concorrenza solamente delle somme di cui fosse reliquatario (*ivi*).

#### V. Di ciò che deve e può fare l'erede beneficiato.

1. Non è tenuto a fare apporre i sigilli; l'articolo 724. non esige che un inventario.

Se poi ne sono stati apposti le spese sono a carico dell'eredità (810.).

2. O vi sieno o non vi sieno stati i sigilli, deve innanzi o dopo la summentovata dichiarazione fare l'inventario esatto e fedele dentro i termini sopra indicati. (*Cod. Nap.* 794.).

3. È tenuto, se i creditori o altre persone interessate lo esigono, a dare buona e valida cauzione del valore del mobiliare compreso nell'inventario, e della porzione del prezzo degli stabili non dovuta ai creditori ipotecarj (*Cod. Nap.* 807.).

Il creditore o altra parte interessata, che vuole obbligare l'erede beneficiato a

dar cauzione, gli fa fare un intimazione a tal' effetto, con un atto strajudiciale notificato alla persona o al domicilio (*Cod. rev.*, 992. ).

*INTIMAZIONE  
ALL' EREDE BENEFICIATO A DAR CAUZIONE.*

*L' anno ec. ad istanza del Sig. Dionisio ec. creditore del fu Signor Gio. Paolo della somma di .. in forza del tal titolo ec. io ec. appiè sottoscritto, ho intimato al Signor Luigi Paolo ec erede beneficiato del detto Sig. Paolo ec. di dovere dentro tre giorni dalla data della presente intimazione far presentare e sottomettere alla cancelleria del tribunale di .. una buona e solvente cauzione pel valore del mobiliare compreso nell' inventario fatto dopo la morte del predetto Signor Gio. Paolo sotto dì .... e giorni susseguenti da<sup>r</sup> Signori N.. ed O.. notari, come pure dalla porzione del prezzo degli stabili non assegnata a<sup>r</sup> creditori (a) ipotecarj, come pure di fare esibire i titoli compravanti, che la detta cauzione sia solvente e di far notificare al Sig. A.. patrocinatore, che il detto Signor Dionisio costituisce a tal' effetto (b) l' atto sudetto di presentazio-*

---

(a) Vedi 7. qui appresso.

(b) Il Codice di procedura non autorizza una tal costituzione. Si può fare, affinchè se l' erede presenta la cauzione ed il creditore voglia contestar con approvarla, sia noto il suo patrocinatore. Se non è fatta il creditore sarebbe obbligato a citare l' erede per sentir dire, che il mobiliare sarà venduto e depositato il prezzo.

ne, sommissione e deposito de' titoli, dichiarandogli, che mancando di far sodisfare a quanto sopra, il detto Signor Dionisio procederà alla vendita de' mobili, del deposito del mobiliare e della predetta porzione del prezzo, per essere impiegati all'adempimento de' pesi ed oneri della successione; e gli ho, parlando come sopra, lasciata copia della presente.

Sopra tale intimazione l'erede offre, o non offre cauzione. Se l'offre pare, che debba presentarla nella cancelleria secondo l'articolo 993., e non per mezzo d'atto di usciere o di patrocinatore secondo l'artic. 518., pure bisogna decidere, che debba farsi in quest'ultima forma. Il detto artic. 993., dice, *presentaré alla cancelleria*; onde ciò vuol dire, benchè espresso poco correttamente, che chi presta la cauzione farà la sua sommissione alla cancelleria, come mallevadore giudicario, ma la presentazione che deve precedere deve esser fatta come tutte l'altre presentazioni di cauzione perchè non vi era motivo di stabilir qui una forma di presentazione diversa da quella generalmente stabilita dall'articolo 518. Dall'altro canto l'articolo 993. dice, che la presentazione sarà fatta *nella forma prescritta per i ricevimenti della cauzione*; e in conseguenza mediante un atto di patrocinatore. Infine se il legislatore avesse voluto, che la presentazione si facesse alla cancelleria, quest'atto essendo giudicario la parte sarebbe obbligata a farsi assistere

da un patrocinatore. Ora siccome la Tari-  
riffa , che mena buone le vacazioni o fun-  
zioni ai patrocinatori in differenti casi di  
comparse alla cancelleria, non ne mena buo-  
na veruna per questa di cui si tratta,  
ne segue , che il legislatore non ha volu-  
to , che questa presentazione si facesse  
alla cancelleria , ma per mezzo di atto di  
patrocinatore .

In tal guisa bisogna applicare a questa  
presentazione quanto è stato già detto nel  
precedente volume parlando della presen-  
tazione della cauzione II.

Ciò che dee fare il creditore a eui è  
presentata la cauzione nel vol. 5. in fine  
ove si parla della cauzione . Si osserverà  
frattanto , che se la cauzione viene richie-  
sta da diversi creditori , per evitare le spe-  
se saranno essi rappresentati dal patroci-  
natore più anziano ( 994. ), tra i richie-  
denti , che ha il diritto di procedere solo ,  
se ha di già fatti gli atti dei sigilli e dell'  
inventario ne' quali i creditori fossero stati  
rappresentati dai rispettivi patrocinatori ,  
o se ha mosse le procedure contro gli altri  
creditori , ben inteso , che il suo cliente  
abbia domandata la presentazione della cau-  
zione , attesochè se non l'avesse doman-  
ta , non essendo parte in nessun modo ,  
non potrebbe rappresentare la massa , la  
quale lo sarebbe dal patrocinatore più an-  
ziano dei richiedenti .

L'erede deve presentare la cauzione  
dentro tre giorni dall'intimazione oltre un-

giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio dell' erede e la comune in cui risiede il tribunale dell' apertura della successione ( 993. ). Se non lo fa , si cita per sentir dire ; che avendo mancato di dar questa cauzione , i mobili saranno venduti e depositato il loro prezzo , come pure la porzione non assegnata del prezzo degli stabili per essere impiegati all' adempimento de' pesi ed oneri dell' eredità , secondo l' articolo 807. del Codice Napoleone . Se persistesse a non presentarla , si ottiene una sentenza , che aggiudica le conclusioni ; se al contrario la presenta si applichi ciò , che si è detto di sopra .

4. L' erede beneficiario è incaricato di amministrare i beni dell' eredità ( Codice Nap. 803. ).

5. È tenuto a render conto soltanto dei gravi falli in detta amministrazione .

6. Non può vendere gli stabili , se non mediante il ministero di un pubblico ufficiale , all' incanto dopo i soliti affissi e pubblicazioni ( 805. ). Vedi quanto si è già detto nel precedente cap. I. sez. I. §. I.

Il prezzo è distribuito per contributo tra i creditori opponenti ( Cod. proc. 990. ) Vedi ciò che è stato detto già sulla distribuzione de' denari provenienti dall' esecuzione sugli stabili .

7. Non può vendere gli stabili , se non che nelle forme prescritte dal Codice di procedura ( Cod. Nap. 806. ) Vedi quanto

si è detto di sopra al cap. I. seconda sezione §. I. n. 1.

L'articolo 806 dice, che devesi assegnare il prezzo a' creditori ipotecarj, che si sono fatti conoscere; ma siccome l'articolo 991. del Codice di procedura, dice altresì, che il prezzo sarà distribuito secondo l'ordine de' privilegj ed ipoteche, non dee farsi quest'assegnazione quando tutti i creditori non sieno d'accordo, ma col mezzo del giudizio di ordine al §. III. dell'esecuzione delle sentenze, dove si parla dell'ordine e distribuzione del prezzo di una verità ec.

8. Se vi sono creditori opposenti, non possono esser pagati se non che nell'ordine e nella maniera regolata dal Giudice (*Cod. Nap.* 803.), cioè a dire sopra un contributo o una graduazione.

9. Se non vi sono opposenti, si pagano i creditori ed i legatarj a misura che si presentano (*ivi*).

10. Deve render conto ai creditori e legatarj (803.). Pone loro sotto gli occhi tutte le spese legittime, che ha fatte, segnatamente le spese de'sigilli se sono stati apposti, d'inventario e di rendimento di conti, i quali sono a carico dell'eredità (810.). Si osservano per il rendimento de' conti del beneficio d'inventario, le forme prescritte nel titolo del rendimento de' conti. (*Cod. proc.* 995.) Vedasi vol. preced. *Rendimento de conti in generale*.

Può essere astretto sui propri beni per-

sonali, se è in mora nel rendimento dei conti, e dopo che questi sono appurati può esservi similmente astretto, fino alla concorrenza però solamente delle somme di cui è reliquario ( 803. ).

11. Rendendo conto, pagando il suo reliquato, ed abbandonando tutti i beni se ne restano ai creditori e legatarj, resta assolto dal pagamento de' debiti ( 802. ).

12. Se dopo il pagamento del reliquato sopraggiungono creditori, che non eransi presentati avanti, essi non hanno ricorso alcuno contro gli altri creditori pagati; ma l'hanno bensì contro i legatarj per farli rimetter fuori i loro legati fino alla concorrenza dei crediti. Questo ricorso resta prescritto nello spazio di tre anni, incominciando dal dì del pagamento del reliquato ( 809. ).

## ARTICOLO II.

*Regole e formalità concernenti il figlio naturale quando non è erede.*

1. I figli naturali non sono eredi (*Cod. Nap.* 756.). Il rispetto dovuto a' costumi, ha indotto il legislatore a ricusar loro questo titolo qualora concorrono con i parenti legittimi del defunto. Nondimeno, siccome la macchia originaria impressa alla nascita del figlio naturale, non può essere imputata a sua colpa, l'equità e l'umanità gli hanno fatto accordare qualora concorre uni-

tamente ai parenti legittimi un vero diritto di successione a titolo universale sui beni di suo padre o di sua madre predefunti, purchè sia stato legalmente riconosciuto. (*ivi*).

2. Il diritto del figlio naturale sui beni di suo padre o madre già defunto, è regolato come appresso (*Cod. Nap.* 757.).

1. Se il padre o la madre hanno lasciati discendenti legittimi, questo diritto ascende a un terzo della porzione ereditaria, che il figlio naturale avrebbe avutase fosse stato legittimo.

Non può esercitare questo diritto se non in quanto che è stato riconosciuto prima del matrimonio, da cui sono nati i figli co' quali egli concorre. (*Cod. Nap.* 337.) Se frattanto fosse nato dai due coniugi prima del loro maritaggio e fosse durante questo riconosciuto potrebbe esercitare il suo diritto, giacché l'*artic.* 337. che lo ricusa solo al figlio che si è avuto da un'altra persona *fuori che dal proprio conjugue*.

2. Il figlio naturale ha il diritto alla metà della successione, allorchè il padre o la madre non lasciano se non che ascendenti o fratelli o sorelle.

3. In fine il suo diritto è di tre quarti quando suo padre o sua madre non lasciano né discendenti né ascendenti né fratelli né sorelle. (*Cod. Nap.* 757.)

3. Il diritto di successione del figlio naturale ammette una specie di rappresentanza, la quale ha per effetto di sostituirli

di lui figli o discendenti nel caso , che egli medesimo fosse predefunto innanzi suo padre e sua madre . ( Cod. Nap. 759. )

4. I figli naturali o i loro rappresentanti , hanno dal di della morte , i frutti della porzione ad essi devoluta nella successione qualora concorrono con gli eredi legittimi , mentre questa parte è definita dalla legge come una quota della porzione ereditaria , che il figlio naturale avrebbe avuta se fosse stato legittimo . Ora siccome percepiti avrebbe i frutti dal giorno della morte , senza che fosse necessario il formare la domanda ; d' altronde questa porzione deferita dalla legge fa le veci per lui degli alimenti che riceveva sotto l' antica giurisprudenza dalla successione de' suoi genitori e che incominciano a decorrere dal giorno della loro morte perchè i genitori essendo obbligati quando vivono pel solo effetto della legge naturale e senza il soccorso della legge civile , ad alimentare la loro prole , quest' obbligazione continua ad esistere , anche dopo che sono morti , su' loro beni . Si aggiunga , che il Codice Napoleone artic. 1015. avendo deciso , che i frutti di un legato di alimenti decorrono dal giorno della morte , senza che vi sia d' uopo il domandarli , evvi una parità di ragione per decidere in favore del figlio naturale .

Quantunque però percipa i frutti contando dalla morte di suo padre o di sua madre , il figlio naturale può trovarsi a ve-

dere le sue pretensioni rigettate dagli eredi o altri successori, che gli contrastano il suo stato di figlio del defunto o la validità della cognizione su cui fonda i suoi diritti. In tal caso deve ricorrere ai tribunali, e l'azione è intentata, instruita e giudicata nell'istessa maniera di ogni altra azione civile.

5. Il figlio naturale non gode qui del titolo di erede, ma la natura del suo diritto lo costituisce certamente successore a titolo universale, dal che ne avviene, che egli è tenuto a' debiti della successione proporzionalmente alla parte che prende. La legge gli accorda un diritto sui beni de' suoi genitori, e siccome i beni si considerano defalcati i debiti, vi contribuisce, sia che la massa del passivo sia stata detratta dalla massa dell'attivo innanzi di venire alla divisione alla quale è stato ammesso, sia che la successione sia stata divisa nello stato in cui trovavasi alla morte del defunto; il figlio naturale resta sempre aggravato di una parte proporzionale dei debiti.

6. Il figlio naturale, sebbene non erede, ha ancora questo di comune con gli eredi propriamente detti, che è tenuto comparsi alla imputazioni. In tal guisa, egli ed i suoi discendenti, devono computare in quanto hanno diritto di pretendere, tutto ciò che hanno ricevuto dal padre o della madre la di cui successione è aperta, e che formerebbe soggetto di imputazione secondo le regole stabilite su questa materia. (*Cod. Nap.* 760.)

7. Si può eziandio riconoscere ugualmente nel diritto attribuito al figlio naturale *una riserva legale* ed una porzione disponibile; mentre il padre o la madre possono ridurre il loro figlio naturale alla metà di quanto gli viene attribuito dalla legge, purchè glie la dieno quando vivono, e che dichiarino espressamente tale essere la loro intenzione. Il figlio naturale resta allora rendennizzato dal godimento anticipato della porzione ridotta; e dall' altro canto è giusto che i suoi genitori abbiano una strada di punirlo, se hanno motivo di esserne malcontenti. Ma una tal misura ha i suoi limiti adeguati; evvi una riserva legale, e nel caso in cui la porzione destinata al figlio suddetto sia inferiore a quella metà che gli spetta naturalmente, può reclamare il supplemento necessario per giungere a una tal metà. (*Cod. Nap.* 761.)

8. Il diritto accordato al figlio naturale, non può essere da lui esercitato, se prima non è stato legalmente riconosciuto. Una tal ricognizione non potendo aver luogo per i figli nati da un commercio incestuoso o adulterino, (*Cod. Nap.* 335.) eglino non possono reclamare. La legge non accorda loro che i soli alimenti (*762.*) che sono regolati secondo le facoltà del padre o della madre e secondo il numero e la qualità degli eredi legittimi; (*Cod. Nap.* 763) ed anche quando il padre o la madre del figlio adulterino o incestuoso gli hanno fatta apprendere un arte meccanica o quando

uno di essi gli ha assicurati gli alimenti mentre viveva , il figlio suddetto non può fare verun reclamo . ( Cod. Nap. 664. ) Il diritto di reclamare gli alimenti , non può essere esercitato dal figlio adulterino o iacestuo- so se non che incerti casi ne' quali si tro- va provata la paternità o la maternità indi- pendentemente da qualunque altra ricogni- zione .

### A R T I C O L O III.

#### *Regole e formalità concernenti gli eredi ir- regolari .*

1. In mancanza di eredi legittimi la legge accorda la successione a diverse classi di eredi , che con essa noi chiamiamo *eredi irregolari* , per distinguere dagli eredi legitimi propriamente detti . Vedremo queste differenti classi di eredi irregolari , osservan- do , che non concorrono insieme , ma che ciascheduno di essi non è ammesso se non mancando i gradi precedenti ed esclude i gradi seguenti .

2. *Primo grado* . Il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni , quando l' uno o l' altro de' suoi genitori non lascia paren- ti legittimi in un grado da poter succedere . ( Cod. Nap. 758. ) In tal caso il figlio natu- rale gode del titolo di *erede* , perchè non concorre in verun modo co' legittimi ere- di . Esclude però il padre e la madre natu- rali del defunto , argom. dell' articolo 765. del Cod. Napoleoue nell' istessa guisa che

i legittimi discendenti escludono i legitti-  
mi ascendenti.

3. *Secondo grado.* In generale sono re-  
ciprocí i diritti di successione , vale a dire  
noi abbiamo il diritto di succedere nel ca-  
so di sopravvivenza a quelli che avrebbero  
un diritto di succedere quando fossimo mor-  
ti innanzi a loro . E' in sequela di un tal  
principio , che il padre o la madre succe-  
dono per l' intero al figlio riconosciuto quan-  
do questi è predefunto senza lasciar veruna  
posterità nè legittima nè naturale ; e se il  
figlio è stato riconosciuto da entrambi i  
suoi genitori , la di lui eredità è dovoluta  
per meà a tutti e due . ( *Cod. Nap.* 765. )

Il padre e la madre naturali escludono da  
questa eredità i loro propj figli tanto legiti-  
mi quanto naturali indicati dalla legge  
sotto la denominazione di fratelli e sorelle  
legittimi , e di fratelli o sorelle naturali del  
defunto . ( *Cod. Nap.* 766. )

4. *Terzo grado.* Nel caso , che sieno  
predefunti il padre o la madre del figlio  
naturale morto senza posterità nè legittima  
nè naturale , i beni da quest' ultimo rice-  
vuti da' suoi genitori , passano ai fratelli  
o sorelle legittimi , se sene trovano in natu-  
ra nella successione . Le azioni di rivalsa se  
ne esistono , o il prezzo de' suoi beni alie-  
nati , se non è per anche stato pagato , per-  
vengono ugualmente a' legittimi fratelli e  
sorelle . Ma tutti gli altri di lui beni pas-  
sano ai fratelli o sorelle naturali o a' loro  
discendenti . ( *Cod. Nap.* 766. )

5. *Quarto grado*, allorchè il defunto non lascia né parenti legittimi in grado da poter succedere né parenti naturali della specie sopra indicata, i beni della successione appartengono al suo conuge non divorziato, che gli è sopravvissuto. (*Cod. Nap.* 767.)

6. *Quinto grado*. Finalmente in mancanza del conuge non divorziato sopravvivente, e di tutti i precedenti gradi di successione, i beni del defunto si devolvono allo Stato. (*Cod. Nap.* 768.)

7. Il figlio naturale, il conuge non divorziato e sopravvivente e lo stato quando sono eredi irregolari non sono in un modo come gli eredi legittimi investiti di pien diritto, mentre sono obbligati, per esser messi in possesso, all'adempimento di diverse preventive formalità, il di cui oggetto si è; 1. di conservare in tutta la loro integrità i beni della successione, affine di assicurarne la restituzione a quelli che possono avervi un diritto; 2. di verificare per l'istesso motivo la natura la qualità e quantità de' beni; 3. di avvertire dell'apertura della successione gli eredi legittimi se ve ne sono, o gli eredi irregolari che possono esser preferibili a quelli che chiede l'immissione in possesso, affinchè facciano valere i loro diritti (*Cod. Nap.* 724.)

La prima formalità consiste nell'apposizione de' sigilli su tutti gli effetti mobiliari della successione. (*Cod. Nap.* 769. 773.) Questa formalità ha per oggetto d'assicura-

re la conservazione del mobiliare, e la sua restituzione a chi sarà di ragione.

La seconda consiste nell' inventario degli effetti mobiliari ed ha per oggetto di verificarne l'esistenza e il valore. (*Cod. Nap.* 759. 763.)

La terza consiste nella pubblicazione col mezzo di affissi della domanda d'immessione in possesso; ed ha per oggetto d'avvertire gli eredi preferibili, se esistono affinchè si facciano conoscere. (*Cod. Nap.* 770. 773.)

Affine di adempire questa formalità l'erede irregolare deve presentare al Presidente del tribunale di prima istanza un'istanza in questa forma.

### ISTANZA

*AD OGGETTO DELL'IMMISSIONE IN POSSESSO.*

*A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di...*

Richiede Luigi Paolo abitante a... solo figlio naturale del fu Gio. Paolo riconosciuto da quest'ultimo in vigore dell'atto di nascita dell'esponente del dì... rilasciato dall'uffiziale civile di... e quivi annesso, e che ha fatti apporre e levare i sigilli e fatto fare l'inventario dopo la morte del suddetto Gio. e Paolo, a norma dell'intitolazione del predetto inventario rilasciato da... e similmente quivi annesso;

Che vi degnate di metterlo in possesso della successione di detto Gio. Paolo detto

to Gio. Paolo dopo le tre pubblicazioni ed affissi nelle consuete forme.

### ORDINANZA.

Veduta la presente istanza e gli annessi documenti, ordiniamo, che ne sia fatta relazione all'udienza nel dì... dal Sig... che a tal'effetto deleghiamo, affinchè sulla di lui relazione, sentito che sia il Procuratore Imperiale, venga ordinato quanto sarà di ragione.

Fatta ...

Nell'indicato giorno dopo la relazione e le conclusioni si pronunzia la sentenza.

### SENTENZA CHE ORDINA LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI UN IMMISSIONE IN POSSESSO.

Napoleone ec.) il preambulo come nella sentenza.)

Il tribunale giudicando in prima istanza innanzi di render ragione sulla domanda del richiedente, ordina, che la suddetta domanda sia resa pubblica tanto con tre inserzioni messe a otto giorni d'intervallo dall'una all'altra nelle gazzette destinate alle enunciazioni giudicarie, non meno che con tre pubblicazioni ed affissi apposti per tre consecutive domeniche alla porta del domicilio del defunto, alla porta principale di ciascheduna dei casamenti, spettanti alla successione, nella piazza primaria delle comuni del domi-

cilio del defunto, a quella della situazione de' beni, a quella dove risiede il tribunale, come pure nel principal mercato delle dette comuni se vi è, e non essendovi, nei due mercati più vicini, alle porte del tribunale di pace della situazione di detti casamenti come pure alle porte esteriori dei tribunali del defunto, della situazione de' suoi beni ed a quelle di questo tribunale, afinchè visti i processi verbali di dette pubblicazioni, a cui sarà apposto il vedit dai Maires di ciascheduna comune dove saranno state fatte le affissioni ed esibiti coi fogli delle prefatte gazzette contenenti le dette inscrizioni firmate dallo stampatore e legalizzate dal Maire, venga ordinato quanto sarà di ragione.

L'artic. 770. del Codice Napoleone, dice, che la pubblicazione per mezzo degli affissi deve essere riunovata tre volte. Ma la forma di questi affissi, i luoghi dove devono essere apposti e gl' intervalli fra le tre pubblicazioni, non sono regolati nè dal Codice Napoleone nè dal Codice di procedura. Il suddetto articolo dice solamente, che le pubblicazioni ed' affissioni saranno nelle consuete forme. Sono perciò di parere, che debba seguirsi su tal proposito, per la forma degli affissi e de' luoghi dove esser devono apposti, ciò che prescrive il Codice di procedura ne' gravamenti o oppignorazioni. In quanto agl' intervalli quelli prescritti da questo Codice in tal materia sarebbero troppo lunghi, onde si può pren-

dere quelli indicati dal Codice Napoleone artic. 459. per la vendita de' beni de' minori e dal Codice di procedura artic. 961. per la vendita degli stabili vale a dire tre domeniche consecutive. A riguardo dell' inserzione sulle gazzette, viene ordinata dal Codice di procedura per le vendite sui gravamenti, quelle degli stabili dopo l' apertura della successione e quelle per la licitazione. Evvi l' istessa ragione di far così in tal congiuntura.

La quarta formalità consiste in una seconda istanza, che devevi presentare al Presidente del tribunale di prima istanza e con cui si chiede l' immissione in possesso. A tale istanza devono essere uniti i processi verbali delle apposizioni degli affissi ed i fogli leglizzati della gazzetta.

Il Presidente ordina la comunicazione dell' istanza al pubblico ministero e nomina un Giudice relatore.

Nel giorno indicato dall' ordinanza sulla relazione del suddetto Giudice e le conclusioni del Procuratore Imperiale si pronunzia una sentenza, che accorda o pronunzia l' immissione in possesso.

La quinta ed ultima formalità, ha per scopo di assicurare la restituzione del mobiliare della successione agli eredi i quali non avendo reclamato innanzi la sentenza dell' immissione in possesso, non si presentano che dopo. A tal' effetto l' erede irregolare è tenuto ad impiegare il prezzo del mobiliare o dare una sufficiente cau-

zione , per assicurare la restituzione di' esso nel caso che si presentassero eredi del defunto nello spazio di tre anni : Dopo questo termine la cauzione resta sciolta . ( *Cod. Nap.* 771. ) Sebbene l' obbligazione di restituire sussista sempre per parte dell' immesso in possesso durante il periodo di trent' anni ; *Argom. del Cod. Nap.* 2262. La sentenza astringe a fare un tal' impiego , oppure a dar cauzione .

Questa formalità vien comandata per qualunque erede irregolare ad eccezione di un solo , che è lo Stato ( *Cod. Nap.* 771. 773 ) ; eccezione fondata perchè la restituzione se ne venisse il caso non corre alcun rischio .

8. Lo scopo di queste cinque formalità essendo di assicurare la conservazione dei diritti degli eredi da preferirsi , che potrebbero presentarsi in seguito , è cosa giusta , che in pena dell' inosservanza di tali formalità , gl' immessi in possesso sieno condannati nei danni ed interessi verso gli eredi , se mai se ne presentano . ( *Cod. Nap.* 772. 773. )

9 Il padre e la madre naturali chiamati alla successione dei loro figli naturali morti senza posterità ; i fratelli legittimi chiamati a percipere alcuni oggetti nell'eredità de' loro fratelli naturali ; finalmente i figli naturali ammessi al rimanente dell'eredità de' loro fratelli , figli naturali com' essi , tutti devono ugualmente esser soggetti alle surriferite formalità , come il

figlio naturale che succede a' suoi genitori , il coniuge sopravvivente non divorziato e lo Stato . Il Codice Napoleone è vero non assoggetta espressamente se non che questi ultimi , ma la ragione vi assoggetta ugualmente anche gli altri . Di fatti queste formalità sono necessarie ogni volta che l'erede irregolare , che vuol mettersi in possesso de' beni della successione , può esserne escluso da qualche altro erede preferibile , tanto regolare quanto irregolare . Ora il padre e la madre naturali possono essere esclusi dalla successione dei loro figli naturali dai figli legittimi di questi , e possono eziando rimanere parimente esclusi dai donatarj o legatarj universali dei loro figli naturali ; perchè sebbene la legge accordi la suscessione del figlio naturale morto senza posterità a suo padre e sua madre naturali , ( *Cod. Nap. 763.* ) aggiudica non meno nel tempo medesimo a questi una riserva legale . ( *Cod. Nap. 915.* ) E quando anche si pretendesse , che il padre e la madre naturali abbiano un diritto alla riserva , questa riserva non potrebbe mai oltrepassare la metà de' beni , giacchè sarebbe una cosa assurda , che un ascendente naturale avesse maggiori diritti di un escludente legittimo . Se dunque quest' ascendente naturale non ha un diritto di riserva se non che sulla metà de' beni , le formalità che precedono , accompagnano e seguono l' immissione in possesso , sono sempre utili almeno per l' altra metà .

In quanto a' fratelli legittimi o natura-

li del figlio naturale predefunto, è cosa chiara, che le formalità dell' immissione in possesso loro sono similmente applicabili, poichè possono essere esclusi dal padre o dalla madre naturali dell' estinto, e con maggior ragione da' quelli che escludono il padre e madre naturali.

### §. II.

*Regole e formalità concernenti quelli che traggono il loro diritto dalla volontà del defunto.*

La volontà del defunto può essere espressa con un atto tra vivi per mezzo di una disposizione per causa di morte.

Questo paragrafo è diviso in due articoli; il primo tratta delle formalità concernenti le persone scelte con atto tra vivi, e il secondo tratta delle formalità concernenti le persone scelte in vigore di un testamento.

### ARTICOLO I.

*Regole e formalità concernenti le persone scelte con atto tra i vivi.*

Le persone che traggono il proprio diritto in forza di un atto tra vivi emanato dal defunto, possono esser distinte in quattro classi:

i. I donatarj particolari de' beni pre-

senti dati in mera proprietà , ed a cui non deve essere unito l'uso frutto se non alla morte del donatore .

2. I donatarj particolari de' beni presenti dati in uso frutto , che non deve incominciare se non alla morte del donatore .

3. I donatarj universali o a titolo universale de' beni futuri ;

4. I donatarj particolari de' beni futuri .

**I.** *De' donatari particolari de' beni presenti dati in proprietà con riserva dell' uso frutto fino alla morte del donatore .*

1. Qualunque donatore può spogliarsi attualmente ed irrevocabilmente della mera proprietà della cosa donata riservandosi l'uso frutto ( *Cod. Nap.* 949. ).

In quanto alle formalità da adempirsi dal donatario , dopo la morte del donatore usofruttuario , bisogna distinguere tra la donazione de' beni mobili e la donazione de' beni stabili .

2. La donazione de' beni mobili può comprendere mobili corporei o mobili non corporei .

1. Se la donazione ha per oggetto mobili corporei , vi deve essere necessariamente una stima degli effetti donati la quale ha dovuto esser fatta nell' atto della donazione , firmata dal donatore e dal donatario o da quelli che accettano per quest' ultimo , ed annessa alla minuta della donazione . ( *Cod. Nap.* 948. )

Dopo la morte del donatore usofruttuario de' mobili donati, il donatario non può impadronirsi di questi mobili *de' piano* perchè può esservi della contestazione sulla loro esistenza o sulla loro identità.

Ma fatto che sia l'inventario, il donatario può citare i rappresentanti universali il defunto, per sentirsi condannare a consegnargli i mobili o il valore di essi enunciato nella stima, e se quello che è incaricato della custodia degli effetti, al termine dell'inventario non nè è stato sgravato, il donatario lo fa citare per sentir dichiarare la sentenza comune seco lui, ed in conseguenza esser tenuto alla consegna de' suddetti mobili altrimenti verrà astretto a farla. I creditori della successione non possono opporsi a tal consegna se la donazione è valida, mentre non appartengono in niun modo alla successione, ma al donatario, che vien messo in possesso della sua donazione. Neppure i creditori anche anteriori a quest'atto possono opporvisi, perchè i mobili non sono soggetti all'ipoteca (*Cod. Nap. 2119.*).

Non è l'istessa cosa riguardo agli eredi sotto riserva; siccome i mobili donati devono supplire alla riserva, se questa non si trova nella successione, e che non esista altra donazione posteriore, che possa darla, questi eredi hanno facoltà di domandare, che i mobili donati restino nella successione finchè la loro riserva sia liquidata e completa.

2. Se la donazione ha per oggetto mobili non corporei, come una rendita un pagherò di un terzo, il donatario non può similmente dopo la morte del donatore usufruttuario impadronirsi del titolo della rendita o dell' obbligo a lui donato; ma deve come donatario di tali mobili non corporei, citare i rappresentanti universali del defunto, a sentirsi condannare a fargliene la consegna.

L' oggetto della donazione de' mobili non corporei con la riserva dell' usofrutto, può essere un credito contro l' eredità, che ha luogo quando il donatore dona al donatario una somma di denaro contante pagabile solamente dopo la di lui morte. In tal caso il donatario deve esser messo a livello in quanto alle forme a un creditore della successione; egli non può dunque impadronirsi della somma che gli appartiene, ma deve procedere pel pagamento di essa contro i rappresentanti il defunto come qualunque altro creditore.

3. Quando la donazione particolare con riserve dell' usofrutto, ha per oggetto degli stabili, il donatario può dopo la morte del donatore usufruttuario impadronirsi de' plani, vale a dire, senza alcuna formalità, degli stabili a lui donati, se esistono in natura nella successione e se d' altronde il suo diritto non viene in modo alcuno contrastato. Se i rappresentanti il defunto trovano da contribuire sulla validità del suo diritto, si oppongono all' esercizio di esso,

per cui deve procedere giudicialmente. Se gli stabili sono stati alienati dal donatore, egli può rivendicarli contro chi li possiede.

In quanto a' titoli di proprietà degli stabili donati il donatario non può farsene padrone; ma se i rappresentanti il defunto ricusano passarli nelle sue mani, bisogna che ricorra al tribunale.

Il successore a titolo particolare non può essere tenuto ai debiti dell'eredità (*Cod. Nap. 1024.*). Non ostante se lo stabile donato era aggravato d'ipoteca innanzi di essere stato trasmesso al douatario, sarebbe questo soggetto all'azione ipotecaria dei creditori; ma egli ha sempre il suo regresso contro i successori universali.

Se la riserva degli eredi al quale la legge l'attribuisce, non può esser completata dai beni liberi dell'eredità nè dal compimento delle disposizioni testamentarie, le donazioni vengono modificate affine di completare la riserva suddetta, e la modifica si fa incominciando dall'ultima donazione e così risalendo dalle ultime alle più antiche fino alla concorrenza della riserva legale. (*Cod. Nap. 923.*)

## *II. Dei donatari particolari de' beni presenti dati in uso frutto per incominciare alla morte del donatore.*

I. L'uso frutto potendo essere stabilito a un giorno determinato, secondo il Codice Napoleone artic. 580., si possono donare i

beni presenti in uso frutto con la clausola,  
che il suddetto usofrutto non incominciera  
se non dopo la morte del donatore.

2. Morto che sia il donatore il donato-  
rio va al possesso delle cose donate in uso  
frutto nello stato in cui si trovano in quell'  
istante. (600.) Ma innanzi di poterne go-  
dere l'uso fruttuario è tenuto a adempire  
verso il proprietario a certe formalità di cui  
l'una sono applicabili all'uso frutto dei mo-  
bili e le altre all'uso frutto degli stabili.

3. Le formalità relative a' mobili, so-  
no l'*inventario*, la *cauzione*, e l'*impiego*.

1. L'usofruttuario dee far formare alla  
presenza del proprietario o lui legalmente  
citato un inventario de' mobili soggetti all'  
uso frutto, (*Cod. Nap.* 600.) per assicurar-  
ne la restituzione quando cessa l'uso frutto,  
nello stato medesimo in cui erano quando  
ne incominciò il godimento, salvo il dete-  
rioramento proveniente dall'uso legittimo, e  
la perdita cagionata da un caso fortuito.  
La stima che ha dovuto esser fatta nel mo-  
mento della donazione non può far le veci  
dell'inventario, avendo i mobili potuto so-  
ffrire qualche guasto nell'intervallo tra la  
donazione e l'apertura dell'uso frutto; ma  
se i predetti mobili fossero stati compresi  
nell'inventario del mobiliare della succe-  
sione del donatore, sarebbe inutile l'inven-  
tariarli di nuovo, salvo il diritto che avreh-  
be l'usufruttuario di censurare e farrisot-  
mare l'inventario se non fosse esatto e po-  
tesse risultarne per lui qualche pregiudizio.

2. L' usofruttuario deve dar cauzione di godere da buon padre di famiglia, qualora non sia dispensato per volontà del donatario, espressa nell' atto costitutivo dell' uso frutto. (*Cod. Nap.*) Ved. pel ricevimento della cauzione quanto è stato detto trattando di tal materia.

3. Se l' usofruttuario non trova chi voglia prestargli cauzione, la legge lo provvede di un espediente che assicura ugualmente la conservazione dei diritti del proprietario. Le somme comprese in quest' uso frutto sono impiegate, le derrate vendute ed il prezzo che se ne ricava similmente impiegato; ed allora i frutti di dette somme rappresentano l' uso frutto, ed appartengono all' usofruttuario. (*Cod. Nap. 602.*)

In quanto a mobili, che sono di natura facile a logorarsi, il proprietario può in mancanza di cauzione esigere che sieno venduti, per essere il prezzo impiegato come quello delle derrate, ed allora l' usufruttuario gode dell' interesse durante il suo uso frutto. Frattanto siccome quest' interesse può essere infinitamente meno vantaggioso all' usofruttuario, che non sarebbe per lui il godimento de' mobili medesimi, la legge permette a' Giudici di ordinare secondo le circostanze in sequela della domanda dell' usofruttuario, che una porzione de' mobili necessaria pel suo uso sia lasciata nelle sue mani sotto la semplice cauzione giuratoria e a condizione di restituirli all' estinzione dell' uso frutto. (*Cod. Nap. 603.*)

4. Le formalità relative agli stabili sono ugualmente in numero di tre.

1. L' usofruttuario deve formare alla presenza del proprietario o questi legittimamente citato uno stato de' beni stabili soggetti all' uso frutto. (*Cod. Nap. 600.*)

Nel caso in cui il proprietario ricusi di procedere amichevolmente alla formazione dello stato, unitamente all' uso fruttuario questi presenta contro di lui una domanda in tali termini.

*DOMANDA AD EFFETTO DI FAR COMPROVARE  
LO STATO DEGLI STABILI DATI IN USO  
FRUTTO*

L' anno ec. ad istanza del Sig. Remigio donatario universale in uso frutto del Sig. Remigio suo zio, a norma della donazione ad esso fatta in vigore del suo contratto di matrimonio del dì ... ec ... io appiè sottoscritto ho citato il Sig. Donato ec... ed il Sig. Giovanni ec. tutti e due legatari universali della mera proprietà dei detti beni ec. per sentire dire come dentro otto giorni dopo la sentenza, che verrà pronunziata, debba aver luogo tra le parti all' amichevole se è possibile, un triplice stato delle case ed altri stabili dipendenti dal prefato usufrutto, appiè del quale, il richiedente s' incaricherà per essere restituiti al termine dell' uso frutto, di tutti i risarcimenti usufruttuarj; e mancando i rei convenuti di formare il detto stato col detto richiedente nel tempo di otto giorni, spirato.

che sia detto termine in virtà della sentenza da pronunziarsi, e senza che vi sia bisogno d' altro, sarà ad istanza e diligenza del richiedente proceduto alla visita de' predetti stabili per mezzo dei periti convenuti o nominati ex officio, i quali verificheranno il predetto stato, e per inoltre ec.

2. L' usofruttuario degli stabili, non meno che quello de' mobili, deve dar cauzione di goderne da buon padre di famiglia quando che non sia dispensato dall' atto constitutivo dell' uso frutto. (*Cod. Nap. 601.* ).

3. Se l' uso fruttuario non trova chi voglia prestargli cauzione, gli stabili sono dati in affitto o messi in sequestro, ed allora se gli rende conto come uso frutto, degli affitti nel primo caso e delle rendite in natura nel secondo. (*Cod. Nap. 602* )

Il ritardo nel dar cauzione non priva il donatario o uso fruttuario de' frutti a' quali può aver diritto; questi frutti gli sono dovuti dal momento in cui l' uso frutto è stato aperto, (*Cod. Nap 604.*) perchè egli è investito di pien diritto e non è soggetto ad alcun rilascio. Le formalità che si esigano da lui non hanno altro scopo che la sicurezza del proprietario.

### *III. Dei donatarj universali o a titolo universale de' beni futuri.*

1. Le donazioni universali o a titolo universale de' beni futuri possono aver luogo in tre casi;

1. I padri e le madri, e gli altri ascendenti, i parenti collaterali dei coniugi ed anche gli estranei; in una parola tutte le persone possono in vigore di un contratto di matrimonio disporre in tutto o in parte dei beni, che lascieranno nel dì della loro morte, tanto a favore dei coniugi contraeuti, che de' figli, che da essi nasceranno stante un tal matrimonio nel caso in cui il donatore sopravvivesse al coniuge donatario (*Cod. Nap.* 1082.), e in cui per conseguenza questi non potrebbe né percepire i beni donati né trasmetterli. E' una specie di sostituzione volgare la quale sempre si presume sia fatta a favore de' figli e discendenti da nascere dal matrimonio anche quando non sia precisamente espressa (*ivi*).

Questa donazione è irrevocabile nel senso solamente, che il donatore non può disporre, a titolo gratuito, degli oggetti compresi nella donazione, se non che per somme piccole a titolo di ricompensa o altrimenti (*Cod. Nap.* 1803.) ma può alienare a titolo oneroso.

2. I coniugi medesimi possono ugualmente in virtù del loro contratto matrimoniale farsi reciprocamente una donazione de' beni futuri, e tanto per parte di uno, quanto reciprocamente uno all' altro (*Cod. Nap.* 1093.).

3. Le donazioni universali o a titolo universale de' beni futuri possono eziandio aver luogo tra i coniugi durante il matrimonio. Una tal cosa risulta dal Codice Na-

poleone, che dopo avere dichiarate nulle le donazioni de' beni futuri nell' articolo 943., eccettua da una tal disposizione le donazioni di cui si parla al Capit. IX.. vale a dire le donazioni tra' coniugi ( *Cod. Nap.* 947. ). Ed in quanto alla disposizione universale o a titolo universale, è questa autorizzata dall' articolo 1094. del medesimo Codice, che permette ai coniugi nel caso in cui non lasciassero figli né discendenti, di disporre a favore dell' altro coniuge di tutto quello di cui potrebbero disporre a favore di un estraneo, ed inoltre dell' uso-frutto della riserva attribuito a loro ascendenti. Lo stesso articolo regola le disposizioni a titolo universale, che è permesso di fare a favore del suo coniuge, quando il coniuge donatore lascia figliuoli o discendenti.

Ma tutte le donazioni fatte tra i coniugi durante il matrimonio quantunque qualificate tra' vivi, sono sempre revocabili ( *Cod. Nap.* 1096. ).

2. Ogni donatario universale o a titolo universale de' beni futuri, ha come un erede, il diritto di fare apporre i sigilli, di chiederne la remozione, e promovere la vendita de' beni del defunto.

3. Il donatario universale de' beni futuri può in generale, salvo le appresso eccezioni, mettersi in possesso de' beni del defunto *de' piano*, senza esser tenuto a chiederne il rilascio, nè adempire a verun altra formalità.

4. Ma se il defunto donatore ha lasciati eredi a' quali una rata porzione de' suoi beni sia riservata dalla legge , il donatario universale non può mettersi in possesso inpanzi la divisione , che deve assegnargli i beni a' quali ha diritto . Anche quando non evvi erede con riserva , il donatario universale deve per prudenza far fare l'inventario prima di mettersi in possesso , anche qualora i debiti non oltrepassino l'attivo della successione .

#### *IV. Dei donatarj particolari de' beni futuri.*

1. La donazione particolare de' beni futuri può aver luogo ne' medesimi casi della donazione universale de' beni futuri ( *Cod. Nap.* 1082. 1093. 1094. ). Posso dunque in tali casi donare una delle mie case , o delle mie terre , o i miei libri , che si troveranno alla mia morte , o una somma fissa da prendersi su miei beni alla mia morte .

2. L' oggetto della donazione di cui si tratta può essere un mobile o uno stabile o un mobile corporeo o incorporeo .

Le formalità , che il donatario deve adempire in questi differenti casi per mettersi in possesso della cosa donata , sono le medesime di quelle che sono state esposte sotto il precedente numero I.

## ARTICOLO I.

*Regole e formalità concernenti le persone scelte in forza di un testamento.*

Le persone scelte in forza di un testamento possono essere legatarj universali o legatarj a titolo universale o in fine legatarj particolari.

Il defunto può ancora aver nominati uno o più esecutori testamentarj, e le loro funzioni sono accompagnate da alcune formalità tanto per parte loro onde eseguire il testamento, quanto contro di essi a motivo della suddetta esecuzione.

Si parlerà pertanto; 1. delle formalità concernenti gli esecutori testamentarj, 2. di quelle concernenti i legatarj universali, 3. di quelli riguardanti i legatarj a titolo universale, 4. infine delle formalità relative ai legatarj particolari.

*I. Regole e formalità concernenti gli esecutori testamentarj.*

1. Gli esecutori testamentarj devono fare apporre i sigilli (*Cod. Nap.* 1031.).

2. Devono quindi far fare alla presenza dell'erede presuntivo oppure questi legalmente chiamato, l'inventario de' beni della successione (*ivi*).

3. Possono provocare la vendita del mobiliare se non vi sono denari banchi per soddisfare i legati (*ivi*).

Il testatore avea la facoltà di dare ai suoi esecutori testamentarj, il possesso in tutto o in parte del suo mobiliare, ma se non lo ha dato essi possono esigerlo (*Cod. Nap.* 1026.).

Nel caso in cui questo possesso loro sia stato dato dal testatore possono farne uso su ciò che ne è l'oggetto, salvi frattanto i diritti de' creditori, perchè questi devono essere sempre preferiti a' legatarj. *Vedi* quanto si è detto di sopra tit. 1. cap. 2. sez. 2. num. V.

L'articolo 126. del Codice Napoleone non parlando se non che del mobiliare del testatore se ne può concludere, che il possesso, attribuito dal suddetto articolo agli esecutori testamentarj conforme alla disposizione del defunto, non comprende i frutti degli stabili da percepirci dopo la morte, perchè questi frutti non facevano in tal' epoca parte del mobiliare.

Frattanto nei casi in cui il testatore ha potuto disporre ed ha disposto della totalità della sua successione, nulla impedisce, che egli non dia a' suoi esecutori testamentarj il possesso dei frutti da percepirci anche dagli stabili, e nessuno può in tal caso opporsi al possesso suddetto.

5. Allorchè il testatore ha accordato questo possesso, l'erede ha il diritto di farlo cessare offrendo loro di consegnare una somma bastante al pagamento de' legati mobiliarj, o giustificando di averli già pagati (*Cod. Nap.* 1027.).

6. Se l'erede non fa cessare questo possesso ha il suo effetto e gli esecutori testamentarj devono esercitarlo per giungere all'esecuzione fedele e completa del testamento, alla quale sono essenzialmente incaricati d'invigilare (*Cod. Nap.* 1031).

Non ostante l'esecutore testamentario non ha il diritto di eseguire egli solo il testamento di sua piena autorità; non deve consegnare i legati se non di consenso dei successori, che trovansi aggravati da questi legati, o dopo che la consegna è stata ordinata in loro contradditorio in vigore di una sentenza passata in cosa giudicata. Quando vi sono legatari universali o a titolo universale e legatari particolari, se i primi hanno ottenuto che loro sia fatta la consegna dei legati, l'esecutore testamentario non ha di bisogno che del loro consenso per eseguirla amichevolmente, riguardo a' legati particolari, che devono esser pagati sui loro. Gli eredi non hanno verun interesse, poichè supponendo, che i suddetti legati sieno nulli o caduchi, il loro oggetto aumenta i legati universali o a titolo universale.

7. Ne segue da ciò, che qualora sia formata contro l'esecutore testamentario una domanda per la consegna dei legati e che non sia stata diretta nel medesimo tempo contro i rappresentanti del defunto, deve sostenere non essere ammissibile il legatario, finchè questi non abbia citati gli eredi ed altri successori che hanno un

teresse di contrastare i legati , affinchè acconsentano alla consegna o appongano le prove , che stimeranno convenevoli .

Mentre quantunque il suo dovere sia di eseguire la volontà del testatore , nonostante , siccome questa volontà può andare a ledere i diritti degli eredi , diminuendo la riserva legale o per essere imputata da qualche altro difetto , non deve però impedire , che gli eredi non sieno messi a portata di censurarla , e se lo facesse sarebbe accusato di collusione . La consegna dei legati non li renderebbe validi , dimodochè se fossero dichiarati nulli o falcidiati , sarebbe obbligato a renderne conto agli eredi , i quali potrebbero anche chiamare in giudizio i legatari , perchè debbano rimetterli fuori .

8. I rappresentanti il defunto possono dunque opporsi alle domande per la consegna de' legati ; ma l'esecutore testamentario ha il diritto d'intervenire nella contestazione per sostenerne la validità ( *Codice Nap.* 1031. ).

E' anche un dovere per lui se crede l'erede mal fondato , attesochè è incaricato ad invigilare , che il testamento sia eseguito fedelmente .

9. L'esecutore testamentario non ha la facoltà di pagare i debiti dell'eredità , qualora il testatore non lo abbia commissionato a farlo ; ma i creditori possono astringerlo a pagarli sugli oggetti che ha in ma-

no, facendo ciò ordinare in contradditorio dei rappresentanti il defunto.

Qualora l'esecuzione testamentaria non abbia per oggetto; che il vantaggio di alcuni particolari maggiori legatarj, l'esecutore testamentario non può censurare i debiti; deve solamente quando crede di travedere della collusione tra l'erede e il presunto creditore denunziare ai legatarj le sentenze che lo condannano a disfarsi di qualunque somma, e dichiarare, che non vede alcuna prova della costituzione del debito presunto creato dal defunto; che stante l'esecuzione di queste sentenze collusorie, la successione è messa nell'incapacità di pagare i legati. Deve anche intimare ai legatarj, di dichiarare se intendono di ricorrere contro le suddette sentenze mediante la terza opposizione per farle pronunziare collusorie, protestando, che in mancanza di far ciò, si spoglierà di ogni somma, e non potrà essergli fatto alcun rimprovero di connivenza o di negligenza.

Ma quando l'esecuzione testamentaria annunzia una fiducia relativa al defunto, come sarebbe di fare delle fondazioni, delle limesine, un impiego di denaro per alcuni de' suoi eredi o legatarj, che sono minori ec., l'esecutore testamentario ha un diritto incontrastabile di censurare le sentenze collusorie alle quali deve formare la terza opposizione; vi è eziandio obbligato, e se non lo facesse sarebbe responsabile della sua negligenza.

10. Il possesso degli esecutori testamentarj può cessare in tre differenti maniere.

1. Per mezzo dell' esecuzione del testamento quando l' erede ha pagati i legati mobiliarj o rimessa agli esecutori testamentarj una somma sufficiente per un tal pagamento (*Cod. Nap.* 1027.).

2. Per la scadenza del termine di un anno dalla morte del testatore (*Cod. Nap.* 1031.). Ma se l' esecutore testamentario ha incontrati ostacoli nel suo possesso o nell' esecuzione del testamento, l' anno non decorre che dal giorno in cui è tolta di mezzo la difficoltà, altrimenti il possesso e l' esecuzione verrebbero resi illusorj dall' opposizione.

3. Per la morte dell' esecutore testamentario, mentre le di lui facoltà non passano ai suoi eredi (*Cod. Nap.* 1032.).

II. Quando è cessato il possesso in vigore di qualcheduna delle tre surriferite cagioni, gli esecutori testamentari devono render conto della loro ingerenza (*Codice Nap.* 1031.).

Devono porre ad entrata tutto ciò che hanno riscosso e dovuto riscuotere.

Nell' uscita devono mettere, 1. tutte le spese fatte per l' apposizione de' sigilli, inventario, rendimento de conti ed altre spese relative alle loro funzioni, che vanno a carico dell' eredità (*Cod. Nap.* 134.); 2. quanto sono stati obbligati a pagare ai creditori ed a legatari.

Ma essi non possono mettere a uscita le spese delle cause mal intraprese in cui eglino sono rimasti succombenti; per esempio se avendo in cassa dei denari bastanti a pagare i debiti o i legati riconosciuti dai rappresentanti il defunto, gli esecutori testamentarj hanno differito a pagarli, ed hanno lasciato che sia proceduto contro di essi.

Bisogna anche osservare, se le sentenze pronunziate in tali cause gli abbiano male a proposito accordato il rimborso delle loro spese considerandole come spese dell'esecuzione testamentaria, mentre i rappresentanti il defunto potrebbero formare la terza opposizione, quando che non vi fossero stati parte, nel qual caso non avrebbero altro mezzo, che quello aperto alle persone che sono state parte.

Inoltre il rendimento de' conti dell'esecuzione testamentaria si fa nella medesima maniera degli altri rendimenti di conti. (*Vedi Rendimento de' conti in generale.*)

12. Quando vi sono diverse persone munite di mandato di procura o mandatarj stabiliti dall'atto medesimo, non evvi solidalità tra loro se non in quanto che è expressa (*Cod. Nap. 1995.*).

Non è l'istessa cosa riguardo agli esecutori testamentari, sebbene questi sembrino non essere che mandatarj: essi sono solidalmente responsabili del conto del mobiliare, che loro è stato affidato, qualora il testatore non abbia divise le loro fun-

zioni , e ciascheduno di loro non siasi limitato in quella , che gli era attribuita ( *Cod. Nap.* 1033. ). Una tal diversità tra i mandatarj e l'esecutore testamentario è fondata sul fatto , che il mandante può e deve invigilare egli stesso sopra i suoi mandatari in qualunque numero siano e revocarli , in vece di che il testatore , che più non esiste non potendo invigilare nè revocare i suoi esecutori testamentarj , la legge ha dovuto obbligarli a star vigilanti scambievolmente gli uni sopra gli altri , ed a tal' uopo gli ha resi solidali . Nel rimanente ciascheduno dei suddetti esecutori può prevenire gli effetti di questa solidalità , sia agendo solo in mancanza degli altri ( *Cod. Nap.* 1033. ) , sia ricusando l'ingerenza a cui è stato chiamato , sia opponendosi alle malversazioni dei suoi colleghi .

## *II. Regole e formalità concernenti i legatari universali .*

Il legatario universale è chiamato di pien diritto stante la morte del testatore al possesso di tutti i beni dell'eredità quando non vi sono eredi con riserva ( *Cod. Nap.* 1006. ).

E' tenuto al contrario a chiedere la consegna de' suoi legati quando esistono eredi di un tal genere , che sono pure chiamati al godimento di tutti i beni ( *Codice Nap.* 1004. ).

Questa diversità tra i legatari immessi

e i legatarj non immessi, ne produce molte altre nelle regole e formalità alle quali sono rispettivamente soggetti. Si vedranno da prima quelle concernenti i legatarj *immessi*, quindi quelle relative a' legatarj non immessi.

### *De' legatarj immessi.*

1. Quando il legatario è immesso di pien diritto, è cosa evidente, ehe non può essere soggetto a chiedere la consegna a chicchessia (*Cod. Nap. 1006.*), mentre si impadronisce in tal caso di tutti i beni lasciati dal testatore alla sua morte. Tale è la regola generale, che soffre l'eccezione quando il testamento è olografo o mistico, perchè il legatario universale sebbene immesso in possesso, è soggetto a certe formalità.

2. Deve innanzi di mettere quest'atto in esecuzione presentarlo al Presidente del tribunale di prima istanza del circondario nel quale è aperta la successione (*Codice Nap. 1007.*)

Se questo testamento era sigillato, il Presidente ne fa l'apertura; e se il testamento è mistico, l'apertura non può farsi che in presenza di due notari e de' testimoni che sonosi firmati dopo l'atto della sottoscrizione, che trovansi sulla faccia del luogo o legalmente chiamati (*Cod. Nap. 1007.*).

Il Presidente forma un processo ver-

bale della presentazione dell' apertura e dello stato del testamento , e ordina il deposito di esso in mano a un notaro da lui nominato ( *ivi* ).

3. Adempite queste prime formalità , il legatario universale immesso non può rendersi padrone de' suoi legati . Il testamento olografo e anche il testamento mistico da cui riceve il suo diritto non è che un atto privato il quale non può essere esecutorio . Bisogna dunque per procurare a un tal' atto la sua esecuzione , che il legatario presenti al Presidente del tribunale un istanza con la quale domandi di essere immesso in possesso , ed a cui deve essere annesso l'atto del deposito del testamento .

ISTANZA  
AD OGGETTO DELL' IMMISSEIONE IN POSSESSO .

*Al Signor Presidente del tribunale di....  
Richiede umilmente Luigi Dionisio pro-  
prietario a ... instituito legatario universale  
in piena proprietà dal Sig. Gio. Paolo con  
testamento olografo di quest' ultimo del ....  
firmato e contrassegnato da voi e depositato  
in minuta presso il Sig. notaro a .... sot-  
to di ... a norma dell' atto di deposito la di  
cui copia è qui annessa , è veduto l' atto di  
notorietà pure quivi unito e passato in bre-  
vetto rilasciato dal Sig.... Notaro a ... dal  
quale risulta come il detto detto Sig. Gio.  
Paolo non ha lasciati alla sua morte nè a-  
scendenti nè discendenti , ed in conseguenza*

eredi con riserva immettendo il richiedente  
in possesso di tutti i beni di detta eredità  
del Sig. Gio. Paolo, e voi farete bene.

Il Presidente appone appiè dell' istan-  
za l' ordinanza dell' immissione che contie-  
ne l' enunciazione, come si vedrà nel se-  
guente modello della grossa. Una tale or-  
dinanza dovendo essere esecutoria resta alla  
caucelleria, e se ne rilascia la grossa in que-  
sta forma.

#### *ORDINANZA D' IMMISSIONE IN POSSESSO.*

Napoleone ec... A tutti i presenti e fu-  
turi salute.

Facciamo sapere come il Presidente del  
tribunale di.... ha emanata l' ordinanza, di  
cui segue il tenore.

Veduta da noi Presidente del tribunale  
di... l' istanza a noi presentata da Luigi  
Dionisio proprietario a.... instituito legatario.  
universale da Gio. Paolo proprietario a... a  
norma del testamento olografo di quest' ulti-  
mo in data del dì.... firmato e connotato da  
noi e depositato in minuta presso il Sig.... no-  
tarlo a ... nel ... la detta istanza firmata dal  
Sig. ... A.. patrocinatore , acciò ci piaccia ve-  
duto l' atto del deposito del testamento sud-  
detto esibito dal detto Sig. N.... e dal suo  
collega notari a .... sotto dì .. da cui risulta,  
che il detto Gio. Paolo non ha lasciati alla  
sua morte nè discendenti nè ascendenti ed in  
conseguenza nessuno erede con riserva d' im-  
mettere l' esponente in possesso de' beni della  
successione del suddetto Gio. Paolo.

*Vedute ancora le carte e recapiti enum-  
ciati e indicati nella detta istanza;*

*Attesochè col suo testamento Olografo,  
il prefato Gio Paolo ha instituito il pre-  
detto Luigi Dionisio suo legatario universa-  
le, e risulta dall' atto di notorietà sopra e-  
nunciato, che il testatore non ha lasciati nè  
discendenti nè ascendenti a' quali sia riserva-  
ta dalla legge una porzione de' beni:*

*Noi Presidente immettiamo il predetto  
Luigi Dionisio in possesso de' beni mobili e  
stabili dipendenti dalla successione del predetto  
defunto Gio. Paolo, per goderne secondo i ter-  
mini di detto testamento secondo gli oneri che  
sono di ragione.*

*Fatto nel palazzo di giustizia di....*

*Comandiamo ec. ( come negli atti scrit-  
ti in grosse )( Ved. Vol.... )*

4. Il testamento olografo, essendo una  
scrittura semplice in forma privata, lo scrit-  
to e la firma possono esser negate. ( Cod.  
Nap. 1323. )

L'erede, che non riconosce la mano  
di scritto o la firma del testamento ologra-  
fo, può opporsi all' immissione in possesso  
del legatario universale, prima che sia ac-  
cordata, e deve fargli notificare la sua op-  
posizione. In tal caso spetta al legatario  
sudetto il procedere contro l' erede giudi-  
cialmente, per sentir dire che non ostante  
l' opposizione la quale sarà rigettata, il le-  
gatario sarà autorizzato a farsi mettere in  
possesso.

*Ma se l' immissione in possesso è digià*

accordata, bisogna che l'erede proceda in tribunale contro il legatario per far revocare l'immissione e farlo condannare alla restituzione dei legati.

Il legatario oppone all'erede il testamento, che lo istituisce, e l'erede nega lo scritto e la firma di detto testamento. Il tribunale allora ordina la verificazione. (*Cod. Nap. 1324.*) Ved. Vol. 2. della *verificazione delle scritture*.

Se risulta dalla verificazione, che il testamento è di mano del defunto, l'immissione in possesso precedentemente ottenuta dal legatario sussiste e produce tutti gli effetti di cui è suscettibile.

Se all'opposto è provato, che lo scritto o la firma del testamento in questione non è di quello a cui si attribuisce, l'immissione in possesso viene revocata, ed il sedicente legatario vien condannato a restituire ciò di cui si era fatto padrone in vigore di detta immissione in possesso.

5. L'erede può ancora opporsi all'immissione in possesso quando il testamento è nullo; per esempio se essendo olografo non è scritto interamente nè ha la data nè la firma di mano del testatore (*Cod. Nap. 970.*) e se l'immissione è stata accordata, deve l'erede chiedere contro il legatario la nullità del testamento, e fare eziandio ordinare, che il legatario debba restituire tutti gli oggetti legati.

6. In quanto al testamento mistico, l'erede può procedervi contro come nullo.

ma innanzi o dopo l'immissione in possesso come nel caso in cui il testamento è olografo. Ma la mano di scritto e la firma del testamento mistico non possono esser negate come quelle del testamento olografo, perchè sono riconosciute dal testatore nell'atto della sottoscrizione il quale è autentico.

Non possono queste essere attaccate se non mediante l'inscrizione in falso.

*Dei Legatarj non immessi in possesso.*

1. Allorchè il legatario universale non è immesso di pien diritto, vale a dire quando vi sono eredi con riserva, egli è tenuto a domandar loro la consegna de' suoi legati. (*Cod. Nap.* 1004.) Ma ciò non impedisce, che egli non abbia acquistato contando dal dì della morte del testatore un diritto di proprietà su tutti i beni, de' quali si compongono i suoi legati, il qual diritto è fino d'allora trasmissibile a' suoi eredi o aventi in causa. (*Cod. Nap.* 1014.)

Relativamente poi a' frutti bisogna distinguere se la domanda della consegna de' legati è stata fatta dentro l'anno della morte del testatore, il legatario universale ha il diritto di percipere i frutti; ma se è fatta dopo, non ha diritto che dal dì della domanda avanti il tribunale o della consegna volontariamente approvata. (*Cod. Nap.* 1005.)

2. Questa domanda deve esser diretta contro gli eredi con riserva, poichè sono i suddetti eredi, che trovansi in possesso del-

la successione. (*Cod Nap.* 1004.) Tuttavia vi possono essere molti legatarj universali (*Cod. Nap.* 1003.) ed in tal caso è egli necessario, che la domanda sia formata per tutti. E quando è stata fatta da uno di essi è egli necessario che i suoi collegatarj domandino la porzione ad essi spettante? Il legato universale, dice il *Cod. Nap.* art. 1003 è una disposizione testamentaria in vigore di cui il testatore da a una, o diverse persone l'universalità de' beni, che lascierà alla sua morte.

Quando vi sono diversi collegatarj universali, pare che si possano confondere co' legatarj a titolo universale, poiche sì gli uni che gli altri non hanno diritto che a una data porzione de' beni del testatore. Frattanto esiste tra loro una diversità ben grande derivante dal diritto di aumento, che non permette che sieno insieme confusi.

Vi è luogo al diritto di aumento tra i collegatarj quando una cosa medesima è stata legata a varj individui da una sola ed istessa disposizione, e che il testatore non ha assegnata la porzione di ciascheduno dei collegatarj nella detta cosa legata. (*Cod. Nap.* 1044.) Ora nel caso in cui vi sieno diversi legatarj la parte di ciascheduno deve essere assegnata (*Cod Nap.* 1010.), ed in conseguenza veruno tra loro può pretendere il diritto di aumento, vale a dire, che ognuno percipe l'universalità de' beni (salvo la riserva) se i suoi collegatarj non vogliono o non possono perciperli, mentre cias-

scheduno di essi è veramente legatario del totale sebbene soggetto a dividerli.

I collegatarj universali devono dunque essere considerati come i creditori solidali, ed in conseguenza come mandatarj gli uni degli altri. Nell' istessa guisa a norma del artic. 1199 del Codice Napoleone ciò che forma uno de' creditori solidali va in profitto degli altri creditori, onde bisogna decidere, che se uno de' suddetti Legatarj ha ottenuta la consegna del legato l'ha ottenuta per se e per gli altri colleghi, e questi non sono tenuti a domandarla nè contro gli eredi nè contro di lui.

Il rilascio si domanda all' erede, ma si deve eziandio citare l' esecutore testamentario, non perchè abbia un diritto di opporsi a' legati, mentre non vi ha alcuno interesse, e se lo facesse sarebbe contraddittorio con l' accettazione del suo incarico; ma affinchè venendo in appresso condannato a consegnare il legato appena che la condanna vien pronunziata contro il rappresentante il defunto, possa esservi costretto immediatamente dopo la sentenza, cosa che non si potrebbe fare se si ottenessse questa sentenza solo contro i rappresentanti, e che l' esecutore venisse poi a fare difficoltà sul fondamento, che non ha accettata la sua commissione, o non ha fondi per adempire ai legati o che ha in mano delle opposizioni.

3. La domanda di consegna o rilascio deve essere preceduta dal preliminare di conciliazione, davanti il Giudice di pace del

luogo della successione. (*Cod. proc.* 5030.) e portata davanti il tribunale del luogo davanti a cui è aperta. (*ivi.* 59.)

### DOMANDA DI CONSEGNA

L'ann. ec. ad istanza del Sig. Pietro legatario universale del defunto Sig. Luigi Paolo secondo il suo testamento ricevuto da' Sigg. Pietro legatario universale del defunto Sig. Luigi Paolo secondo il suo testamento ricevuto da' Sigg.... M.... e N.... e suo collega notari in Parigi, legalmente registrato a ... da ... che ec., io ec., ho citato il Sig. Gio. Paolo ec. solo ed unico erede del predetto defunto Sig. Luigi Paolo suo padre ec. ed il Sig. Bartolommeo ec. nominato esecutore del predetto testamento ec. per sentire a riguardo del detto Sig. Paolo dire, che il prefatto testamento verrà eseguito secondo la sua forma e tenore; in conseguenza sarà fatta la consegna al richiedente del legato universale in esso ordinato in suo favore unitamente a' frutti degli stabili e degli interessi del mobiliare contando dal ... dì della morte del detto Sig. Gio. Paolo; e a pagare e consegnare i suddetti frutti ed interessi saranno tenuti tutti gli affittuari e locatarj de' suddetti stabili i debitori delle rendite e somme mobiliari, al che saranno costretti, e ciò facendo liberi e scolti; ed in quanto al detto Sig. Bartolommeo, sentir dire che sarà tenuto a render conto della sua esecuzione testamentaria al richiedente all' amichevole se è possibile, al-

*trimenti davanti al tribunale ( Ved. le conclusioni di una domanda di rendimento di conti, parlando di sopra de' rendimenti de' conti §. III. )*

4 Formata questa domanda, gli eredi si oppongono con tutte le prove e mezzi, che trovano convenevoli per dimostrare la nullità del testamento per mancanza di formalità, la nullità di esso in quanto al merito; se per empio il testatore era incapace di disporre o il legatario di ricevere; la caducità de' legati per la preventiva morte di quel legatario, la loro revoca ed una quantità di altri mezzi e prove, che accenna la giurisprudenza, e il di cui minuto ragguaglio è estraneo al nostro assunto.

5. Si è detto, che l'esecutore testamentario deve essere ugualmente citato per la consegna; ma se l'erede contesta, l'esecutore testamentario deve limitarsi a dichiarare di conformarsi a quanto verrà stabilito dal tribunale, quando non giudichi a proposito di sostenere la validità de' legati. *Ved. sopra all' artic. II. 8.*

6. Si è detto inoltre di sopra, che quando il testamento è olografo, lo scritto e la firma possono esser negati. Qualora dunque la consegna è domandata in vigore di un testamento di questo genere, l'erede deve dichiarare formalmente, se riconosce o non riconosce lo scritto o la firma del testatore (*Cod. Nap. 1323.*)

Se l'erede lo nega o anche se dichiara solamente di non conoscere la mano di scritt-

to o la firma del suo autore, la verificazione viene ordinata in vigore di una sentenza (*Cod. Nap.* 1324.) concepita nella forma di quella che è nel Volume 2. ove si parla della procedura sulla verificazione. Nel caso di negativa per parte dell'erede della mano di scritto e della firma del testatore, è il legatario in qualità di attore, che deve provare che sono di mano del defunto, se il titolo su cui è fondata la sua domanda è senza autenticità. *Ved.* nel dì più la procedura suddetta della verificazione delle scritture Volume 2.

Se risulta dalla verificazione che il testamento è scritto tutto di mano del testatore con la data e la firma del testatore medesimo, il tribunale pronunzia una sentenza in questa forma.

SENTENZA, CHE ORDINA LA CONSEGNA IN SEQUENZA DELLA VERIFICAZIONE DELLA MANO DI SCRITTO.

*Il tribunale udito interimamente il rapporto di cui vi è questione, giudica in conseguenza, che la mano di scritto che ha formato il testamento del quale si tratta sia del... è ordinata, che il detto testamento venga eseguito in tutta la sua forma e tenore.*

( Il rimanente contiene l' aggiudicazione delle conclusioni della domanda come sopra. )

7. Quando l'erede in vece di negare di conoscere la mano di scritto del testatore o di contestare la validità del testamento in generale o quella de' legati di cui si parla acconsente alla domandata consegna , la sentenza aggiudica le conclusioni della domanda come sopra .

8. Le spese della domanda di consegna sono a carico della successione , se non è stato diversamente ordinato dal testatore, che poteva mettere queste spese a carico del legatario. Ma quando sono a carico della successione , non possono ledere nella minima parte la riserva legale . ( *Cod. Nap.* 1016.)

I diritti di registro a' quali sono soggetti i legati , sono dovuti naturalmente dal legatario , qualora il testatore non abbia aggravato l'erede del pagamento di tali diritti , il che può fare purchè la riserva legale non ne risenta alcun discapito . Ogni legato può essere registrato separatamente ad istanza ed a spese del legatario , che deve averlo , ma questo registro parziale del testamento non può esser proficuo agli altri legatari , che vi sono ugualmente instituiti . ( *Cod. Nap.* 1016.)

9. Il legatario universale può chiedere il rendimento de' conti , la divisione e licitazione de' beni della comunione e della successione come l'erede nella forma esposta nella qui appresso sezione III.

### III. Regole e formalità concernenti i legatari a titolo universale.

1. I legati a titolo universale, dice il Codice Napoleone artic. 1010. e quello per cui il testatore lega una data porzione dei beni, che la legge gli permette di disporre, come sarebbe una metà, un terzo o tutti gli stabili, o tutto il suo mobiliare, o una data porzione di tutti i suoi stabili, o di tutto il suo mobiliare.

Ne deriva da ciò, che il legatario a titolo universale non può mai aver diritto all' universalità de' beni del defunto; è dunque naturale, che il possesso appartenga a quelli che hanno un diritto a questa universalità o totalità, e che il legatario a titolo universale sia tenuto a chiederne loro la consegna.

2. Quelli ai quali deve domandarla differiscono secondo i diversi casi.

1. Se il defunto ha lasciati eredi con riserva, essi sono investiti. E dunque necessario chiedere a loro la consegna. (*Cod. Nap. 1011.*)

2. Se nou vi sono eredi con riserva, ma uno o più legatarj universali, l'immessione in possesso appartiene a questi, ed il legatario deve a loro dirigarsi. (*ivi.*) Se dunque il testatore avesse legato il quarto de' suoi beni a Paolo, e legato avesse quindi il rimanente a Pietro, questi sarebbe legatario universale e la domanda dovrebbe es-

sere formata contro di lui. (*Ved.* i motivi della legge dove quest' istesso esempio è proposto). Tale sarebbe ezianio con maggior ragione il caso in cui egli avesse legato il tutto a Pietro a condizione di rilasciarne una porzione a Paolo. Pietro dovendo avere il tutto se Paolo non vuole o non può percipere è incontrastabilmente legatario universale.

3. Se non vi sono né eredi con riserva né legatarj universali, gli altri eredi regolari capaci di succedere entrano in possesso di pien diritto, ed il legatario a titolo universale deve loro chiedere la consegna del suo legato.

4. In mancanza di tutti gli altri successori universali, se vi sono eredi irregolari immessi in possesso, è contro di essi, che la domanda deve essere formata.

3. In quanto a ciò che concerne la domanda di consegna, le prove che possono opporsi a questa domanda è la maniera con la quale l'esecutore testamentario deve rispondervi ec. si applichi quanto si è detto nel preced. N. II. con questa differenza tra il legatario uiversale ed il legatario a titolo universale, che il primo ha diritto a tutti i frutti de' suoi legati scaduti dopo la morte del testatore, purchè la domanda del rilascio sia stata fatta dentro l'anno dalla morte di esso; in vece di che il secondo non può pretendere i frutti o interessi, che dal dì della sua domanda non accordandogli la legge che possa perciper-

li avanti, o dal giorno della citazione in conciliazione se ha avuto luogo, purchè la domanda sia formata dentro il mese incominciando dal dì della mancanza di comparsa o della non avvenuta conciliazione. (*Cod. di proc.* 57.)

#### IV. Regole e formalità concernenti i legatari particolari.

1. Il legatario particolare ha come gli altri legatari un diritto di proprietà sulla cosa legata contando dalla morte del testatore, e che è allora trasmissibile a' suoi eredi o aventi causa. (*Cod. Nap.* 1014.)

Ma siccome questo legatario non è mai immesso di pien diritto in possesso de' suoi legati, ed è sempre tenuto a domandarne la consegna, in tal guisa il legatario a titolo universale, non ha come questi il godimento, se non dal dì della sua domanda di rilascio, o dal giorno nel quale questo rilascio gli sarà stato fatto volontariamente. (*Cod. Nap.* 1014.)

Frattanto vi sono de' casi, ne' quali gl' interessi o i frutti della cosa legata decorrono dal dì della morte e senza la domanda; 1. quando il testatore ha espressamente dichiarata la sua volontà su tal proposito nel testamento; 2. quando una rendita vitalizia o una pensione è stata legata a titolo di alimenti. (*Cod. Nap.* 1015.)

2. Non bisogna credere pertanto, che il legatario al quale l'espressa o presunta

volontà del testatore attribuisce i frutti dai di della morte, possa perciò impadronirsi de *plano* della cosa legata, come potrebbe fare un legatario universale quando non vi sono eredi con riserva. Qualunque legatario particolare, come pure ogni legatario a titolo universale, è soggetto a far la domanda di consegna, salvo il reclamare i frutti scaduti innanzi questa domanda nei casi ne' quali gli sono dovuti. La ragione della diversità si è, che il legatario universale non concorrendo con verun altro, qualora non vi sia l'erede con riserva, può entrare al godimento della successione, in vece di che il diritto del legatario particolare dovendosi esercitare contro un successore universale, e l'ordine sociale non permettendo farsi giustizia da se medesimi, non può ottenere di essere immesso in possesso de' suoi legati, se non per le vie legali, cioè domandando ed ottenendo la consegna.

3. Una tal domanda deve esser fatta in generale contro il successore universale o particolare, che avesse perciò i suoi legati, se fosse diventato caduco. In conseguenza la consegna vien domandata:

1. All' erede solo quando non vi è legatario universale o a titolo universale;

2. Al legatario universale solo quando vi è qualche erede in riserva, perchè la riserva deve restare intatta, e il di più di tal riserva è solo soggetto ai legati.

3. Al legatario universale solo quando

non evvi erede con riserva perchè egli solo percipe tutta la successione.

4. Agli eredi e legatari a titolo universale ciascheduno a proporzione della sua parte nell' eredità .

Se non ostante gli eredi hanno diritto a una riserva, e che vi sieno ridotti dai legati a titolo universale , la riserva doven- do esser libera, il legato particolare non può essere domandato se non a' legatarj a titolo universale ;

5. Al legatario particolare incaricato di consegnare i legati de' quali è stata fatta la domanda ; per esempio , io vi lego una casa a condizione di fare una rendita perpetua di 500. franchi a Paolo . Questi dovrà fare a voi la domanda del suo legato ; e se ho incaricato Paolo di fare sulla ren- dita suddetta de' 500. fr. un'altra rendita consimile di fr. 100. a Pietro , Paolo sarà il debitore di questo secondo legato .

Se il legatario universale o a titolo uni- versale soggetto alla consegna o il legatario particolare debitore del legato particolare non ne ha egli medesimo ottenuta la con- segna , siccome può essere che non l' ot- tengha e che il suo legato rimanga all' erede o al legatario che vi è tenuto è al suddetto erede o al legatario entrato in possesso de' legati fino alla consegna , che deve rivol- gersi il legatario particolare .

Ma quando il legatario debitore dei legati ha ottenuta la consegna , come qua- lora sia entrato possessore de' beni su qua-

li dee prendersi il legato particolare , e che dee profittare della nullità , caducità , o renunzia ai legati , la domanda di consegna deve esser formata contro lui solo . Di fatti sarebbe cosa assurda il procedere contro l' erede o il legatario universale per astrin- gerlo a rilasciare cio che non possiede , o farlo acconsentire ad una consegna , a cui non ha veruno interesse di opporsi .

Non è l' istessa cosa se il legato di cui si tratta è dovuto parte da un erede o legatario universale e parte da un legatario a titolo universale o particolare , che ha ottenuta la consegna ; allora il legato si deve domandare a tutti quelli , che ne sono debitori ciascheduno per la porzione a cui è tenuto .

4. Questa domanda di consegna , deve essere preceduta dal preliminare di conciliazione , e il debitore deve esser citato davanti il Giudice di pace della successione e il creditore deve esser citato pure innanzi a lui . *Ved. Tom. I.*

Nel caso , che non avvenga la conciliazione , il legatario forma la seguente domanda davanti il tribunale della successione . ( *Cod. proc. 59.* )

#### *DOMANDA DI CONSEGNA DE' LEGATI PARTICOLARI .*

*L' an. ec. ad istanza del Sig. Luigi ec.  
ho fatta citaziane al Sig. Pietro legatario  
universale del defunto Sig. Paolo secondo*

il suo testamento ricevuto dal Sig. N... e suo collega notari in Parigi sotto dì ... legalmente registrato da ... avendo il detto Sig. Pietro ottenuta la consegna con sentenza del dì .. ec. per sentir dire, come il predetto testamento sarà eseguito secondo la sua forma e tenore. Ciò facendo, verrà fatto rilascio all' attore del legato particolare della somma di 6. mila lire ad esso fatto dal medesimo, unitamente agl' interessi provenienti dalla suddetta somma incominciano dal dì ... giorno della citazione in conciliazione; in conseguenza il detto Sig. Pietro verrà condannato a pagare al richiedente la detta somma di 6. mila lire con più i frutti come sopra ec.

5. In quanto a ciò che concerne i mezzi, che si possono opporre alla domanda di consegna la chiamata in causa dell' esecutore testamentario, il caso in cui il testamento olografo è negato o non voluto riconoscere, le spese della domanda di consegna e quelle del registro de' legati. Ved. il preced. N. I. in fin.

6. L'esecuzione della sentenza, che ordina la consegna di un legato di un oggetto, certo, come un cavallo, una casa, devesi procedere unicamente contro quello de' successori, che si trova in possesso della suddetta casa o del cavallo.

Ma se il legato ha per oggetto una cosa indeterminata, se per esempio consiste in una certa somma di denaro o in un cavallo in generale, si deve procedere per

esecuzione della sentenza contro tutti i successori universali o a titolo universale ( qualora il testatore non abbia precisamente aggravato del legato di cui si tratta qualche uno de' suoi successori universale o particolare ). I successori universali o a titolo universale sono *personalmente* tenuti a soddisfare i legati di tal natura ciascheduno a proporzione della rata che viene a percipere nell'eredità ; ( *Cod. Nap.* 1017. ) ed essi sono tenuti inoltre *ipotecariamente* per l'ictero fino alla concorrenza del valore degli stabili della successione di cui godono . ( *ivi.* ) Questo diritto ipotecario ha luogo qualunque sia la forma del testamento olografo , mistico o pubblico non facendo l' artic. 1017. veruna distinzione .

*Osservazioni comuni ai legatarj universali o a titolo universale e particolare .*

Siccome la legge proibisce le disposizioni testamentarie a favore di certe persone . ( *Ved. Cod. Nap.* 908. 909. 911. 912. ) accade qualche volta che i testatori eludano questa proibizione , legando alle persone capaci di percipire , ma che sono pregate verbalmente a rimettere i legati in mano di persone incapaci . Questa disposizione si chiama *fideicommisso tacito* , perchè è appoggiata segretamente alla fede di qualcheduno .

Per scansare la frode , gli eredi possono esigere , che i legatarj giurino , che i

loro, legati sono sinceri, che intendono di perciperli e non prestano a veruno il proprio nome. La sentenza allora non accorda la consegna se non sotto questa condizione, innanzi l'adempimento della quale il legatario non può entrare al possesso de' legati; e se ricusa di adempirla, deve essere dichiarato decaduto da ogni diritto sopra di essi, da quei Giudici medesimi, che glie lo hanno accordato, e che possono anche revocare la loro sentenza, perchè non era che condizionata.

I Giudici hanno pure la facoltà prima di decidere di ordinare, che precedentemente il legatario sarà tenuto a giurare ed allora si riservano di far la consegna dopo il giuramento. Ciò produce l'istesso effetto della consegna fatta in sequela del giuramento.

### §. III.

*Delle regole e formalità concernenti le persone elette dalla legge o dal defunto che sono obbligate alla restituzione, e quelle chiamate a goderne.*

La restituzione è una condizione imposta in una donazione o in un testamento da un padre o madre, fratello o sorella, a suo figlio, fratello o sorella eredi donatarj o legatarj di restituire tutto o parte dei beni disponibili a tutti i figli nati o da nascere da suddetti eredi donatarj o legatarj.

Questo paragrafo è diviso in tre articoli.

Nel primo si vedrà con quale atto si può imporre la restituzione, a chi in favore di chi, quali beni, e qual porzione di beni ne possono essere soggetti.

Nel secondo si dirà ciò che si dee fare per la conservazione de' suddetti beni così aggravati fino alla sopravvenienza del caso favorevole ai chiamati.

Nel terzo si spiegherà il caso della restituzione, il suo effetto, e le formalità necessarie a tal' uopo.

### A R T I C O L O I.

*Con qual' atto si può imporre la restituzione, chi può imporla, a chi ed in favore di chi, quali beni e qual porzione di beni vi possono esser soggetti.*

1. La restituzione può imporsi;

1. Con atto tra i vivi. (1048. 1049.) tanto che quest' atto contenga solo la donazione de' beni presenti, quanto che contenga solamente la donazione de' beni futuri; oppure contenga la donazione de' beni presenti e futuri cumulativamente, ben inteso sempre che tali donazioni de' beni futuri sieno fatte in vigore di contratto matrimoniale, altrimenti non sarebbero valide, e l'apposta restituzione resterebbe nulla con esse:

2. In forza di atti testamentari. (1048. 1049.)

2. Quelli che possono imporre quest' onere sono .

1. Il padre e la madre ( 1048. ) la legge non lo permette agli altri ascendentì .

2. I fratelli e sorelle , che non hanno figli ; ( 1049. ) gli altri collaterali non hanno tal facoltà .

3. In quanto a quelli a' quali si può imporre la restituzione , bisogna distinguere .

1. Se la restituzione è imposta da un padre , o da una madre , non possono questi obbligare a ciò se non i propri figli in primo grado , e non i nipoti o discenti ulteriori . L' artic. 1048. non parla se non che *dei figli* . Dall' altro canto l' intitolazione del Cap. V. tit. II. lib. III. è *delle disposizioni permesse in favore dei nipoti* . L' artic. 1048. non accorda la facoltà d' imporre la restituzione se non al padre , alla madre relativamente a' propri figli ; non bisogna dunque intendere per figlj tutti i discendenti , ma quelli in primo grado solamente .

2. Se la restituzione è imposta da un fratello o una sorella , essi non possono obbligarvi se non che i loro fratelli e sorelle e non i nipotj nè discendenti di questi ultimi . L' artic. 1049. non permette loro d' ingiungerla se non ai rispettivi fratelli e sorelle in favore de' loro figli in primo grado , e mai verso quelli in secondo grado .

4. Quelli a favore de' quali può essere imposta la restituzione sono ;

1. Se proviene dal padre o dalla madre i figli in primo grado dei donatarj vale a

dire i nipoti del disponente e non i suoi bisnipotij o altri discendenti. (1048.) Se dunque il figlio aggravato di un tal onere muore senza figli, o non ha se non che dei nipoti, i beni ad esso lasciati da suo padre e gravati della restituzione restano liberi nelle di lui mani.

Ma se lascia un figlio e discendenti di un figlio predefunto, questi ultimi per ciperanno stante la loro rappresentanza la porzione del figlio predefunto. (1051.) E questo il solo caso in cui la restituzione vada a favore dei nipoti e discendenti ulteriori di quello che è gravato di un tal' onere.

Inoltre affinchè quest' onere sia validamente imposto, bisogna che sia a favore di tutti i figli nati e da nascere del gravato senza eccezione nè preferenza di età o di sesso. (1050.) In tal guisa esser non potrebbe in favore dei maschi o femmine di un tale o tal figlio a preferenza degli altri. La disposizione sarebbe nulla. (1050.)

2. Se l'onere fosse imposto da un fratello o da una sorella non può esserlo che a favore de' figli in primo grado solamente, dei fratelli o sorelle donatarj, vale a dire dei nipoti e delle nipoti del disponente, e bisnipotij o a altri più lontani. (1049.)

Si applichi a questo caso il di più che si è detto nei tre periodi precedenti.

3. Si può imporre la restituzione sopra ogni specie di beni. In conseguenza si può imporre;

1. Sugli stabili. (1069.)  
 2. Suile somme o rendite ipotecate su-  
 gli stabili; (*ivi.*)

3. Sui mobili mobilianti ed altre cose  
 mobiliari (1063.) tanto a condizione di con-  
 servarli in natura; (*ivi.*) (ed allora si do-  
 ve renderli nello stato in cui si troveran-  
 no nell' istante della restituzione), quan-  
 to col patto di venderli e rinvestirne il  
 prezzo. (1065. 1066.)

4. Sugli utensili e bestiami che servono  
 al lavoro dei terreni. (1064) Sono anche  
 considerati compresi nelle donazioni tra vi-  
 vi o testamentarie di detti terreni, (*ivi.*)  
 ed il gravato non è obbligato a venderli e  
 rinvestirne il prezzo. E' solamente tenuto  
 a farli valutare e stimare per renderli di  
 un egual valore nell' istante della restitu-  
 zione. (*ivi.*)

6. La porzione de' beni, che può essere  
 di ciò aggravata varia secondo la qualità  
 del disponente relativamente al gravato.

1. Se la restituzione è imposta dal pa-  
 dre o dalla madre, non può comprendere  
 se non che i beni di cui eglino possono di-  
 sporre, (1048.) cioè a dire dei beni, che ol-  
 trepassano la riserva.

2. Se lo è da un fratello o da una so-  
 rella, siccome è lecito il donare tutti i suoi  
 beni quando non si hanno né discendenti  
 né ascendenti, si può imporre qualunque  
 condizione ed aggravio a piacimento su ciò  
 che ci lascia a un fratello o una sorella,

giacchè si era in libertà di non lasciar loro cosa alcuna. (1049.)

Al più se la disposizione è fatta dal padre o dalla madre, fratello o sorella o in forza di un testamento senza l'aggravio della restituzione, si può in vigore di una seconda disposizione imporre quest'aggravio. Il primo testamento contenente la libera disposizione, non avendo esistenza se non che alla morte del disponente e nel tempo istesso la seconda disposizione, non formano che un solo e medesimo atto, ed è come se la disposizione suddetta e l'aggravio della restituzione fossero state inserite nell'atto istesso.

Ma se la disposizione fosse stata fatta libera da una donazione tra vivi, il disponente non potrebbe in appresso aggravarla della restituzione. Il donatario essendo divenuto libero proprietario, non è lecito il pregridicare alla di lui proprietà senza suo consenso.

Se vi acconsente rimane obbligato, purché frattanto gli sia fatta una nuova liberalità con atto tra' vivi o testamentario, con la condizione, che i beni precedentemente donati vi rimarranno gravati, e che egli abbia accettata questa seconda donazione. (1052.) Giascheduno è padrone di rinunziare a un suo diritto.

E se si pentisse in seguito di avervi acconsentito, non potrebbe esimersene offrendo di restituire la seconda liberalità, per ricuperare la libertà di disporre della prima.

(1552.). E' un contratto che lo lega verso il donatore, ed i chiamati, del quale non può disimpegnarsi senza il loro consenso.

## ARTICOLO II.

*Di ciò che dee farsi per la conservazione dei beni aggravati della restituzione fino all'avvenimento della medesima.*

Bisogna distinguere due casi;

1. Se la sostituzione è fatta in vigore di donazione tra' vivi de' beni presenti.
2. Se lo è in vigore di donazione de' beni futuri o in forza di testamento.

*Di ciò che si deve fare quando la restituzione è imposta con atto tra vivi.*

1. Si deve render pubblico l' onere della restituzione.

2. Se il donatore ha nominato un tutore alla restituzione, questo tutore deve invigilare affinchè i beni da restituirsie sieno conservati.

3. In fine se vi sono denari che facciano parte de' beni soggetti alla restituzione, il gravato deve rinvestirli.

Ecco ciò che imprendiamo a spiegare;

1. E' cosa giusta il render pubblico quest' onere, altrimenti quelli che avessero da trattare col gravato, non sapendo che deve restituire i beni ad esso lasciati, e che non ne può disporre sarebbero indotti in errore. Credendolo in libertà di alienarli o ipo-

tecarli gli comprerebbero o presterebbero sopra i medesimi, e quando il gravato venisse a morte perderebbero i loro acquisti o la loro ipoteca, mentre i chiamati si presenterebbero per entrare in possesso dei suddetti beni soggetti alla restituzione.

Per evitare un tale inconveniente la legge vuole, che la disposizione soggetta alla restituzione, non abbia forza contro di quelli che trattano col gravato, se non qualora sia stata resa pubblica innanzi il trattato stipulato seco lui. Se lo è devono imputare a propria colpa l'aver trattato con esso.

2. La maniera di renderla pubblica diversifica secondo la specie de' beni da restituirsì.

1. *Se sono stabili* si fa trascrivere la donazione sui libri dell'ufizio delle ipoteche del luogo della situazione, (1069) Per esempio a Versailles, ed in tutti i luoghi dove esistono i suddetti stabili.

2. *Se consistono i crediti di somme mobiliari*, dovute dai terzi, si fa inscrivere la donazione nell'ufizio del luogo dove si trovano i beni soggetti. (*ivi.*) Esempio Paolo mi è debitore di una somma di 1000. fr. ipotecata sui beni situati nell'estensione dell'uffizio di Beauvais. Io la dono a mio figlio o a mio frateilo con l'onore della restituzione. Bisognerà dunque fare inscrivere la donazione (unitamente al titolo che mi da l'ipoteca se ciò non è stato fatto) nell'uffizio di Beauvais.

Se queste somme sono rimborsate o se l'oggetto della donazione è uno stabile , di cui abbia luogo la vendita o per licitazione o per necessità o utilità , si devono impiegare i denari in beni stabili o con privilegio sopra altri stabili . (1067.) Se ciò ha avuto luogo in tal maniera l'onere della restituzione sarà reso pubblico mediante l'inscrizione sui beni soggetti al privilegio . (1069.)

*3 Se consistono in mobili mobilianti o altre cose mobiliari , che sieno aggravati della restituzione a condizione di conservarli in natura ( come può farsi a norma dell' artic. 1063.) La legge non ha indicata alcuna maniera di renderla pubblica . Esempio io dono i miei stabili a mio fratello a condizione di restituirli a' suoi figli ; egli non sarà obbligato a far trascrivere la donazione per renderla pubblica . Di fatti una tal cosa sarebbe stata inutile , mentre se mio fratello vende questi mobili comè ritrovarli tra le mani dei compratori , specialmente quando fosse decouso molto tempo dopo la pubblicazione della donazione ? D'altronde bisognerebbe dunque quando si comprano cose mobiliari , andare a vedere all' uffizio se sono soggette alla restituzione . Una simile obbligazione inquieterebbe il commercio , e perciò la legge non l'ha stabilita . Il reclamante non ha altro rimedio se non che ripetere il valore dei mobili contro l'eredità del gravato , e non può molestare i compratori . Pertanto è inu-*

tile il render pubbliche le donazioni di tale specie di beni.

3. Se i beni soggetti sono stabili, la trascrizione si fa nell'uffizio della loro situazione. (1069.)

Se sono crediti ipotecarj l'inscrizione si fa nell'uffizio della situazione de' beni gravati d'ipoteca. (*ivi.*)

4. La trascrizione o inscrizione si fa per parte delle seguenti persone :

1. Del gravato (1069.) altrimenti è responsabile verso i chiamati del pregiudizio che ad essi recherebbe una tale omissione .

2. In mancanza del gravato, del tutore nominato per invigilare alla restituzione, di cui si parlerà in appresso . (*ivi*)

5. Quelli che possono reclamare contro la mancanza dell'inscrizione o trascrizione sono : tutti quelli che hanno un interesse di sapere le condizioni della restituzione e che hanno contrattato credendo che non esistesse .

Sono questi :

1. I creditori del gravato. (1070.)

2. I terzi acquirenti. (*ivi.*)

Io ho aggravato mio fratello della restituzione. Una tal condizione non è stata pubblicata, ed egli ipoteca o aliena gli stabili che gli ho lasciati. Dopo la di lui morte i suoi figli reclamando i suddetti beni, si troveranno astretti a soffrire le ipoteche o le alienazioni, perchè i creditori o i compratori ignorando la prefata condizione, hanno

potuto prestar denaro sui beni o comprarli, credendoli liberi in mano di mio fratello.

Ciò avverrebbe anche quando i creditori o compratori avessero avuta notizia della restituzione con altri mezzi, eccettuata la transcrizione o l'inscrizione, ( 1071. ) come se nell'atto stipulato seco loro si fosse fatta menzione di detta condizione, mentre è possibile, che sia nulla o caduca, e che per tali motivi i chiamati e quelli che devono invigilare per essi, non l'abbiano fatta inscrivere o trascrivere. I compratori e i creditori, possono benissimo supporre una tal cosa, attesochè non è stata resa pubblica, e la mancanza della trascrizione non può essere riparata nè coperta della summentovata notizia. (*ivi*)

6. Si può opporre una tal mancanza a tutti, anche ai minori ed agli interdetti. ( 1070. ) Il pubblico interesse, che esige che non si possa prestare nè acquistare con sicurezza è prevalso all'interesse privato. Ma essi hanno il regresso contro il gravato o il tutore della restituzione. (*ivi*. ) E se questi non fossero solventi, i chiamati minori o interdetti non potrebbero per tal cagione esse rintegrati contro la predetta mancanza.

7. Le persone, che non possono opporre questa mancanza sono:

1. Il donatore medesimo; perchè egli sa bene, che ha imposta una tal condizione. Se dunque comprasse in seguito il fondo o vi acquistasse sopra l'ipoteca non potrebbe

far valere un tal' acquisto nè l'ipoteca in pregiudizio dei chiamati.

2. I suoi eredi donatarj e legatarj; (1072) egli non ha potuto trasferir loro un maggior diritto di quello che non avea egli stesso.

3. Gli eredi donatarj o legatarj degli eredi, donatarj e legatarj del donatore. (1072).

4. Quelli che erano obbligati a fare la trascrizione della donazione, come sarebbe il gravato ed il tutore alla restituzione. Se dunque il gravato alienasse sarebbe tenuto a indennizzare i chiamati. Se il tutore prestasse al gravato con ipoteca sui beni gravati, o comprasse questi beni, non potrebbe far valere la sua ipoteca o la sua compra, opporre la mancanza della trascrizione di un onere, che era a sua piena cognizione, e l'artic. 1066. l'obbligava a render pubblico. Inoltre l'artic. 1073. lo rende responsabile della mancanza della trascrizione.

8. Quello che fa donazione tra i vivi con la condizione o l'onere della restituzione, può coll'atto medesimo o con un atto posteriore *in forma autentica* nominare un tutore incaricato dell'esecuzione delle sue disposizioni (1055.)

Questo tutore non può essere dispensato se non che per una delle cause espresse nel Codice Napoleone. (*ivi*)

Se il donatore tra' vivi non ne ha nominato alcuno o non lo nomina essendo in vita, l'artic. 1056. dice, che se non è stato nominato il tutore dal benefattore, ne

sarà nominato uno dalla famiglia dentro il termine di un mese, contando dal dì della morte del donatore o testatore.

Dopo questa morte, ne deve esser nominato uno ad istanza del gravato o del suo tutore se è minore. (1056.)

Il gravato, che non ha adempiuto un tal articolo, resterà decaduto dal benefizio della disposizione, e il diritto può in tal caso essere dichiarato aperto a favore dei chiamati, ad istanza di essi se sono maggiori, o de' loro tutori o curatori se sono minori o interdetti; oppure di qualunque altro parente dei chiamati maggiori, minori o interdetti, o anche *ex officio* ad istanza del Procuratore Imperiale del tribunale di prima istanza del luogo in cui è aperta la successione. 1057.

E' se il gravato è minore non può nel caso neppure che il suo tutore non sia sollempne, essere reintegrato (1074.) Egli in conseguenza perderebbe i vantaggi risultanti dalla disposizione per non aver fatto nominare un tutore alla restituzione salvo il regresso contro il proprio tutore.

9. Il tutore alla restituzione nominato o dal donatore o dopo la di lui morte, ha da adempire a varie funzioni.

1. deve far fare immediatamente le soprenunciata trascrizione ed iscrizione. (1069)

2. Il rinvestimento dei denari se ve ne sono deve esser fatto a sua istanza ed in sua presenza. (1068.)

3. Deve usare generalmente tutte le ne-

cessarie diligenze, perchè la condizione della restituzione sia bene e fedelmente adempiuta. (1073.) Inoltre deve opporsi alle demolizioni e cangiamenti pregiudicevoli; obbligare il gravato a fare gli opportuni risarcimenti, intervenire nelle cause interessanti la proprietà dei beni, come se un terzo pretendesse che questi beni non appartenessero al disponente ec. In una parola deve fare tutto ciò che è necessario, perchè i suddetti beni, ritornino ai chiamati nel modo stabilito dal disponente.

Mancando il suddetto tutore di adempire a queste tre obbligazioni è personalmente responsabile delle sue omissioni (1073.)

10 Il gravato è tenuto a reinvestire i denari provenienti dagli effetti attivi che saranno recuperati, non meno che delle riscossioni delle rendite, almeno dentro tre mesi al più tardi dopo avere incassati i denari. (1066.)

Questo reinvestimento deve esser fatto conforme a ciò, che è stato ordinato dall'autore della disposizione, se ha indicata la natura degli effetti nei quali deve esser fatto; altrimenti non può esserlo che in beni stabili o con privilegio sopra i medesimi. (1067.)

*Di ciò che dee farsi quando la restituzione è imposta da una donazione di beni futuri, o da un testamento.*

Si devono adempire le cinque seguenti obbligazioni.

1. Far trascrivere la donazione o il testamento. Si applichi qui ciò che si è detto di sopra.

2. Far nominare un tutore se il donatore o il testatore non lo ha fatto.

3. Far l' inventario dei beni aggravati della restituzione.

4. Far vendere il mobiliare gravato.

5. Rinvestire il prezzo di questo mobiliare.

Ecco la spiegazione di queste obbligazioni.

1. Il donante o il testatore può nominare un tutore con l'atto medesimo o con un atto posteriore in forma autentica. Questo tutore non può essere dispensato, se non che per una delle cagioni espresse nel Codice Napoleone (1055) Si applichi pure tutto ciò che si è detto poch' anzi . 8.

Le funzioni di questo tutore sono ;

1. Di fare la trascrizione e l'iscrizione come some sopra ( 1069 , 1073. )

5. D' invigilare alla vendita del mobiliare prescritta al gravato ( 1073. )

6 Di procurare l' impiego de' danari riscossi gravati della restituzione e di assistervi. ( 1068. ) 1073. )

7. E generalmente di usare tutte le diligenze necessarie affinchè la condizione della restituzione sia bene e fedelmente adempiuta. 1073. ) Ved. quanto si è detto poch' anzi 9 3.

Egli è personalmente responsabile, se non si è totalmente conformato alle regole stabilite per queste diverse funzioni . ( 1073.

2. Dopo la morte di chi avrà disposto con l'onere della restituzione, deve procedersi nelle forme ordinarie all'inventario di tutti i beni ed effetti della successione. (1058.)

Vi si deve procedere nel termine prefisso nel titolo delle successioni (1059.)

Vien fatto ad istanza del gravato alla presenza del tutore alla restituzione (1059).

Se lo trascura vedasi quanto si è detto poch'anzi 3. 4.

L'inventario contiene la stima per un giusto prezzo de' mobili ed effetti mobiliari (1058.).

Le spese dell'inventario si prendono dai beni compresi nella disposizione (1059).

Il gravato però, il tutore e gli altri soprindicati in caso di loro mancanza non sono obbligati a far fare l'inventario quando non si tratta se nonche di un legato particolare (1058.). Di fatti l'importare di questi legati essendo fissato dalla disposizione, l'inventario è inutile. Se nondimeno la disposizione non bastasse per fissare quest'importare, come se io donassi una data specie del mobiliare, per esempio i miei libri, i miei mobili mobilianti, le mie mercanzie, bisognerebbe farne un inventario affine di verificarne l'importare, che il gravato dovrà in appresso restituire.

3. Il gravato è tenuto a far procedere alla vendita per mezzo degli affissi ed incanti di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione (1062.).

E di mestieri pertanto eccettuare da questa vendita ;

1. I mobili mobilianti ed altre cose mobiliari comprese nella disposizione ad expressa condizione di conservarle in natura, (*ivi*, e 1063.) perchè devono essere restituite nello stato in cui si troveranno nell' istante della restituzione ( 1063. ).

2. I bestiami ed utensili inservienti a far fruttare i terreni ( 1064. ) essendo considerati compresi nelle donazioni testamentarie de' predetti terreni (*ivi*). Il gravato è solo tenuto a farli valutare e stimare per renderli di ugual valore nell' istante della restituzione (*ivi* ).

4. Il gravato è obbligato ad impiegare i denari contanti provenienti dalla vendita, come pure dagli effetti attivi, che saranno stati recuperati e dalle riscossioni delle rendite ( 1066. ).

Lo deve fare ;

Per i denari contanti e quelli provenienti dalle vendite nello spazio di sei mesi contando dal giorno che è stato chiuso l'inventario ( 1065. ).

E per quelli provenienti dagli effetti attivi recuperati e dalle riscossioni delle rendite dentro tre mesi al più tardi dopo aver ricevuti questi denari ( 1066. ).

Il suddetto impiego deve esser fatto ;

Conforme a quanto sarà stato ordinato dall'autore della disposizione; se ha indicata la natura degli effetti con i quali deve esser fatto l'impiego ( 1067. ). Altri-

menti non potrà esserlo se non che in stabili o in privilegio sugli stabili (*ivi*).

Deve esser fatto ad istanza ed in presenza del tutore della restituzione.

### ARTICOLO III.

*Dell' apertura della restituzione, suo effetto e formalità alle quali essa da luogo.*

1. I diritti de' chiamati sono aperti nell' epoca in cui per qualunque causa cesserà il godimento del figlio, del fratello, o della sorella obbligati alla restituzione (1053.)

Questo godimento cessa ed in conseguenza si apre la restituzione per le cinque seguenti cagioni.

1. Se il gravato non ha fatto nominare un tutore all' esecuzione della disposizione dentro il mese dalla morte del testatore o dal dì, che dopo questa morte l' atto contenente la disposizione sarà venuto a sua notizia. (1056. 1057.)

2. Se la disposizione è stata revocata tanto per motivo di non data esecuzione, quanto per cagione di ingratitudine, i chiamati che sono contenti di eseguire non devono soffrire dalla esecuzione omessa e dall' ingratitudine ed entrano in possesso de' loro beni.

3. Se il gravato dopo avere accettata la disposizione, ne abbandona i beni a' suoi figli.

4. Se si assenta, qualora venga dichia-

rata la sua assenza , i chiamati possono chiedere l'apertura della restituzione , ma solo provvisionalmente fino all'immissione definitiva de' beni dell'assente e definitiva , dopo tale immissione . ( Tutto ciò che si è già detto nel Libro III. *delle procedure diverse e al susseguente num. II.* , come si domanda e si accorda l'immissione definitiva relativamente ai diritti dei presuntivi eredi di un assente di chiedere l'immissione in possesso de' suoi beni , tanto per modo provvisionale , che definitivo , è qui applicabile ai chiamati rapporto ai beni aggraviati della restituzione . )

5. Infine se il gravato muore o naturalmente o civilmente .

2. Fino a quest'apertura il gravato non è un semplice usufruttuario ; egli ne è il proprietario e non il chiamato . Solamente siccome è tenuto a restituire la sua proprietà , questa è vincolata nelle sue mani , e non può disporne se non a condizione , che se i chiamati vivono in una dell'epoche anteriori all'apertura , rimetterà nelle loro mani i beni compresi nella disposizione .

Può non pertanto ipotecarli ed anche alienarli condizionatamente fino a quest'istante , cioè a dire se i chiamati vivono in una di dette epoche , l'ipoteca o l'alienazione rimarrà nulla ; ma se i chiamati non esistono in tal momento , tutto ciò che avrà fatto il gravato è valido e sussiste come se non fosse mai stato gravato .

In conseguenza innanzi l' apertura i gravati non hanno verun diritto.

3. Ma quando ha luogo questa apertura , se esistono dei chiamati , ecco quali sono i loro diritti .

1. Possono richiedere i beni tali quali devono essere dopo la disposizione con più i danni ed interessi se vi sono dei deterioramenti e de' guasti .

Se alcuni di essi mancano possono ;

*Se sono stabili* e ne sia stata fatta la trasmissione , chiamare in giudizio i compratori per restituirli :

Se sono crediti , che sieno stati inscritti e quindi alienati , possono procedere contro i cessionarj .

Ma se sono oggetti mobiliari lasciati con la condizione di conservarli in natura , non possono molestare chi li ha comprati . Ved. quanto si è detto di sopra articolo 2. 3.

2. Possono in vece di andar contro agli acquirenti degli stabili , limitarsi a chiedere al gravato o a' di lui eredi ciò che egli ha percesso dalle alienazioni , che ha fatte . Esempio il gravato ha venduto uno stabile per 20. mila franchi ; i chiamati possono domandarglieli , ed egli non può esigere che si rivolgano contro il compratore e non vi avrebbe veruno interesse , perchè questi molestando il mallevadore lo astriungerebbe a rendere i 20. mila franchi al gravato . I chiamati risparmiano dunque al gravato un circuito di spese attaccandolo

direttamente , ed egli non ha motivo di lamentarsene .

L'articolo 1053. dice , che l'abbandono anticipato del godimento , non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all' abbandono . Non sarebbe giusto in fatti , che avendo io un diritto d. godere dei beni fino alla mia morte , ed anche d'ipotecarli e di alienarli , se io non lascio figli , abbia il potere spogliandomi innanzi dei suddetti beni , di privare i miei creditori del diritto da essi acquistato di procurarsi il loro pagamento tanto sui frutti quanto su i fendi di questi beni , perchè non si può nè per nostra volontà nè per nostra colpa , nuocere ai diritti dagli altri acquistati .

Sebbene la legge non faccia menzione che di questo abbandono anticipato , si deve decidere , che qualunque volta l'apertura ha luogo pel fatto o colpa del gravato innanzi l'epoca prefissa dal disponente , ciò non può nuocere nè a quelli che hanno acquistati diritti prima di questa anticipata apertura nè ai figli che nasceranno di poi sino all'epoca suddetta , stantechè non sarebbe giusto , che il gravato potesse per sua colpa o suo fatto annichilare i titoli acquistati dai primi , nè togliere ai secondi i diritti eventuali , che loro sono stati assicurati dal disponente .

Se dunque l'apertura anticipata ha luogo , perchè il gravato non ha fatto nominare il tutore , perchè ha ricusato di ese-

guire la disposizione, perchè è stato ingratto, perchè ha abbandonati i beni a' suoi figli, quelli a' quali ha alienati i beni prima di ciò, conservano i loro acquisti fino al punto della sua morte, e se in detto istante non esistono chiamati le alienazioni sussisterebbero; se poi ve ne fossero sarebbero buile. Nell'istessa guisa, se nel momento dell'apertura anticipata non esistesse che un sol figlio chiamato, e che in appresso sino all'epoca fissata dal disponente ne nascessero altri, questi sebbene fuori di detta epoca, avrebbero un diritto di dividere i beni. La legge non aveendo permesso di stabilire la restituzione se non a favore dei figli nati e da nascere, e il disponente non aveendo donato se non per essi tutti insieme, non deve essere in facoltà del gravato di far sì, che per sua colpa o volontà la restituzione non giovi che a' propri figli attuali, e non agli altri, che dalla legge e dal disponente sono stati ugualmente chiamati.

Inoltre, o l'apertura sia anticipata o no! sia, se la moglie del gravato può farsi pagare dei crediti dotali ad essa spettanti sui beni di suo marito, ella ha un regresso sugli altri beni gravati, ma con le tre seguenti condizioni.

*La prima*, si è, che non lo ha che per la sua dote (1054.), e non per altri suoi averi posteriori.

*La seconda* si è, che non l'ha che per

capitale della sua dote (*ivi*); dunque non lo ha nè per i frutti nè per le spese.

*La terza*, è che non l'ha, se non in quanto che il testatore lo abbia espressamente ordinato (*ivi*) (selbene quest' articolo non parli che del testatore bisogna intendere ugualmente per il *donatore*. *Vedi i motivi*). Se dunque il donatore o il testatore non ha detto nulla, la donna non ha alcun regresso. Invano si allegherebbe, che il donatore o testatore avendo chiamati i figli, ha voluto, che esistesse il matrimonio ed in conseguenza, che implicitamente la donna avesse il regresso. La risposta di ciò si è, che il disponente si è figurato, che il gravato sposasse una donna che non avesse se non beni stabili o capitali impiegati, ed ha voluto, che avendo i detti capitali quando gli avesse dati a suo marito, non godesse di alcun regresso, perchè poteva tenerli impiegati, e non lasciarli alla disposizione del marito, per non esporre i chiamati a vedere diminuire o distrarre i beni aggravati col mezzo di una ripetizione di dote.

### SEZIONE III.

*Di ciò che devono fare quelli che hanno un diritto nella successione o comunione relativamente, al conto, alla divisione, o licitazione.*

Questa Sezione è divisa in due para-

grafi. Nell' uno vedransi le formalità, che devono essere osservate da quelli che hanno un diritto alla comunione pel conto, divisione e licitazione de' beni di detta comunione. Nell' altro si parlerà di quelle che devono eseguire quelli che hanno un diritto alla successione.

### §. I.

*Del conto, divisione, e licitazione de' beni della successione.*

Siccome hanno luogo ordinariamente queste tre operazioni con la medesima domanda, le abbiamo comprese sotto un istesso paragrafo. In un primo articolo si faranno sui prefati tre oggetti le osservazioni generali su ciò che dee precedere la sudetta domanda.

Nel secondo si esporranno i principj di essa e le sue conseguenze separatamente.

### ARTICOLO I.

*Osservazioni preliminari relativamente al conto divisione, e licitazione.*

#### OSSERVAZIONI RELATIVE AL CONTO.

1. Se la donna ha accettata la comunione, e ne abbia amministrati i beni o siasi incaricata del suo quantitativo nell'inventario, è obbligata a renderne conto ai

creditori e legatarj della successione. Se poi non ha amministrato non è tenuta a verun rendimento di conti. Se l'amministrazione non è stata affidata ad alcuno e che veruno vi abbia avuta ingerenza, le parti interessate non hanno altri modi di procurarsi quanto viene ad essi ad appartenere, se non quello della divisione, che può essere promosso dalla parte la più diligente.

Ma allora quando una delle parti; come sarebbe il sopravvivente dei conjugi ha amministrata la comunione, il conto si deve sempre rendere prima di tutto affinche se per avventura, chi lo rende è reliquatario, il reliquo sia messo come attivo nella massa della divisione o se al contrario la comunione è debitrice venga inserito nella massa del passivo.

2. Ogni rappresentante universale o a titolo universale del predefunto, ha diritto di farsi render conto della comunione, quando ancora non avesse parte alcuna ne' beni di detta comunione; perchè siccome ciaschedun successore deve contribuire al pagamento dei debiti in proporzione di quanto viene a percipere nella successione, ha un interesse di far che sia fissato l'importare di detta successione affine di determinare il contributo.

Sotto l'antica giurisprudenza vi erano diversi eredi in ciascheduna specie di beni. Poteva accadere, che un successore universale di uno de' conjugi predefunto non avesse alcun diritto nei beni della comunione;

per esempio quando non fosse composta, che di effetti mobiliari, l'erede degli stabili non avea alcun diritto sugli stabili, che ne formavano una porzione; non ostante siccome era tenuto (almeno a norma del diritto comune della Francia) a contribuire al pagamento dei debiti unitamente all'erede dei mobili, avea un interesse di chiedere il rendimento de' conti della comunione affine di far fissare la porzione a cui ciascheduno degli eredi dovesse contribuire. Ma al presente, che la legge non considera ne la natura nè l'origine de beni (732.) ed ella gli accorda tutti indistintamente al parente nel grado il più prossimo, il caso non può aver luogo in una legittima successione, e solo riguardo a un successore testamentario, come se il defunto avesse istituito qualche legatario a titolo universale de' suoi stabili, e la comunione non fosse composta se non di effetti mobiliari; allora quantunque questi non abbia nulla da reclamare su tali oggetti, può per le addotte ragioni pretendere, che chi ha amministrata la comunione, renda conto della sua amministrazione.

Generalmente i legatarj particolari non sono obbligati al pagamento dei debiti. Non ostante se per l'effetto di questi legati, la riserva dei discendenti o ascendenti si trovasse intaccata, siccome i loro legati possono essere ridotti alla porzione disponibile, che ad essi abbandonasi per dividerla proporzionalmente, diventano tutti colletti-

vamente legatarj universali , e contribuiscono in vigore di tal riduzione ai debiti per una parte proporzionata a quanto percipono nella successione . Possono dunque in qualità di successori universali chiedere un rendimento di conti a chi ha amministrata la comunione .

Fuori di questo caso i legatarj particolari non possono chiedere questo rendimento di conti per essere pagati de' loro legati particolari , quando che la successione non sia bastante a procurarne loro il pagamento . Allora hanno il diritto di esercitare tutte le azioni , che possono fare entrare in questa successione i mezzi inservienti a saldarli .

Bisogna inoltre applicare tutto quello che si è detto nel precedente volume parlando del *rendimento de' conti in generale* , II. sulla capacità della persona alla quale è fatto il rendimento dei conti . Se dunque è maggiore lo domanda egli stesso ; se è minore emancipato lo domanda con l'assistenza del suo curatore ; se è minore non emancipato lo domanda per esso il tutore ; se è una donna maritata sotto il sistema della comunione o anche sotto il sistema dotale , purchè in quest'ultimo caso si agisca per i beni dotali , lo richiede il suo marito . Se è separata di beni , o se il rendimento di conti riguarda i suoi beni parafernali , lo fa pure per mezzo di suo marito o autorizzata da lui o dal tribunale .

3. Quando le parti sono tutte presen-

ti , maggiori e d' accordo , il conto può rendersi all' amichevole . Ma se vi sono tra gli interessati de' minori , interdetti , o assenti , bisogna necessariamente che sia reso davanti il tribunale . Argom. dell' art. 1476. e 819. del Codice Napoleone .

Se insorgono difficoltà su questo rendimento di conti , si puo transigere ; ma se minori , interdetti o assenti hanno su ciò un interesse , il tutore non può acconsentirvi se non con l' autorizzazione del consiglio di famiglia , e col parere di tre giure-consulti indicati dal Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza . Bisogna inoltre affinchè la transazione sia valida , che testi omologata dal detto tribunale dopo aver sentito il Procuratore Imperiale . ( Cod. Nap. 467. )

4. Quando dee farsi il rendimento di conti giudicialmente la domanda si presenta al tribunale del luogo dove è rimasta sciolta la comunione , quando anche chi deve farlo abiti altrove . Arg. dell' artie. 59. del Codice di procedura . Supponiamo pertanto che quello , che dee render conto abiti in Parigi , se la comunione è disiolta in Orleans , sarà necessario che lo renda davanti il tribunale di detta città . Se quello istesso che lo rende fosse citato davanti il proprio tribunale , potrebbe declinarlo , perchè e per suo interesse non meno che per quello de' richiedenti , che la legge ha stabilita la competenza del tribunale del luogo dell' apertura della successione oppure dello scio-

gimento della comunità ; mentre se i richiedenti vi trovano delle carte o degli schiamimenti da poter dare eccezioni al prefato rendimento di conti , chi deve renderlo può rinvenirne similmente quelle che lo mettano in grado di ben dirigere e ben disimpagnarsi dalla propria operazione .

#### OSSERVAZIONI PRELIMINARI RELATIVE ALLA DIVISIONE .

La divisione è l'atto col quale due o più persone fissano in certe date cose la parte indeterminata , che ciascheduna di esse aveva nella massa posseduta in comunione , Può aver luogo eziandio tra tutti i comproprietari di una cosa posseduta indivisamente . Ma qui non si riguarda se non che i coniugi comuni ne' beni ed i loro rappresentanti . La divisione è amichevole o giudicaria .

#### *Della divisione amichevole .*

I. La divisione può farsi amichevolmente quando tutti i comproprietarj sono d'accordo maggiori , e godono dell'esercizio dei diritti civili , e sono presenti o legalmente rappresentati . ( *Cod. Nap.* 819. e *Cod. proc.* 985. )

Diciamo , che godano dell'esercizio dei diritti civili , mentre non è esatto il dire come fa il Codice di procedura , che godano dei loro diritti civili . Un minore , un inter-

detto godono di tali diritti appartenenti ad ogni Francese, (artic. 10. del Cod. Nap.) ma non ne hanno l'esercizio, che è amministrato dai respectivi tutori.

*Legalmente rappresentati.* Quei soli sono legalmente rappresentati che io sono per mezzo di persona munita di mandato di procura speciale. All'opposto il notaro nominato dal tribunale per rappresentare un presunto assente, non lo rappresenta leggamente, se si deve procedere a una divisione amichevole.

2 Quando le condizioni necessarie affinchè la divisione possa farsi amichevolmente s'incontrano insieme, le parti possono farla nella forma e con qual'atto giudicano più convenevole. (*Cod. Nap.* 819. *Cod. proc.* 895.) Possono dunque farla con atto privato o davanti il notaro; benchè vi è sempre maggior sicurezza nel servirsi del notaro, perchè se una o ulteriori copie si perdono, si può da esso averne ognora delle nuove; in vece di che l'atto in forma privata, perdendosi per caso, bisogna ricorrere a quelli che ne hanno i duplicati, che possono negare la divisione; e se non ve ne fossero prove, uno si troverebbe nella necessità di ricominciarle, cosa che potrebbe essere di gran pregiudizio a quello che avesse perduto il suo esemplare e preso avesse disposizioni in conseguenza della divisione.

Nel caso che si facesse in forma privata, è necessario che vi sieno tanti esem-

plari quante sono le parti (*Cod. Nap.* 1325.) o che sia depositato l'originale presso un notaro dopo essere stato registrato. Non basterebbe farne un esemplare per alcuna di esse senza farne per le altre, nè depositarne l'originale in mano di un particolare per distribuirne delle copie alle parti e servirsene in caso di bisogno. La ragione si è, che qualunque atto sinallammatico, siccome è una divisione non deve andar soggetto ad essere annichilato da una parte senza il consenso dell'altre. Ora se vi fosse una sola delle parti che l'avesse in suo potere, ella potrebbe negarla, ed in conseguenza peccherebbe nella sua essenza, che è di non poter essere annichilato, se non col consenso di tutti quelli che vi hanno concorso come parti interessate.

3. Non è necessario che l'atto sia qualificato atto di divisione; basta che facendolo le parti abbiano avuta l'intenzione di non rimanere più indivise. In tal guisa allorchè una di esse ha ceduta all'altra per una somma di danaro o varie condizioni la parte indivisa che aveva nella cosa comune, un simile atto avendo per oggetto il far cessare l'indivisione tra i co-proprietari, viene considerato come una divisione da cui ne derivano tutti gli effetti che saranno descritti in fine dell'articolo II. allorchè si ragionerà di tal materia.

*Della divisione giudicaria.*

Quando le condizioni necessarie affinchè la divisione possa aver luogo all'amichevole, non si trovano riunite, bisogna farla per la via giudicaria. Diremo quando, da chi, e contro di chi può essere domandata.

I. *Quando si può domandare la divisione.*

1. A norma del principio che nessuno può essere astretto a restare indiviso, la divisione può essere sempre domandata, qualunque sia il tempo decorso che i comproprietarj possiedono e godano in comune. (*Cod. Nap.* 815.) L'indivisione essendo un'occasione d'odio tra i proprietarj, che non sì accordano, il pubblico interesse non vuole che quest'azione possa prescriversi, per qualunque lungo tempo abbia esistita l'indivisione.

La divisione può essere promossa, anche nonostante tutte le proibizioni o convenzioni contrarie.

Si può frattanto convenire di sospendere la divisione per un qualche tempo limitato; ma una tal convenzione non può essere obbligatoria per più di cinque anni; (*Cod. Nap.* 815.) durante questo termine la domanda di divisione non è ammissibile; ma spirato, che sia, la convenzione può essere rinnovata. (*ivi.*)

La divisione può essere domandata quando ancora uno dei comproprietarj avesse goduto separatamente de' beni della comunione, se non ha avuto luogo un atto di divisione. Non ostante se ha posseduto per un tempo bastante ad acquistare la prescrizione, la divisione non può essere domandata contro di lui. (*Cod. Nap.* 816.) La prescrizione fa presumere che vi sia stato un atto di divisione, che siasi smarrito o non sia mai stato presentato.

## *II. Chi può domandare la divisione.*

1. La divisione può essere domandata da un solo comproprietario; ma se vi sono minori, interdetti, o assenti è soggetta a regole particolari, mentre ristriagendo a' soli effetti che cadono sopra la porzione di ciascheduno dei condividenti, il diritto che prima aveva su tutti gli effetti della comunione, è una specie di alienazione del diritto, che conservava sulle parti assegnate agli altri condividenti. Ecco perchè si esige, che il tutore possa domandare la divisione e che vi sia specialmente autorizzato dal consiglio di famiglia. (*Cod. Nap.* 817. 465.). Questi due articoli esprimendosi in una maniera generale, e non facendo alcuna distinzione tra i mobili e gli stabili, l'autorizzazione è necessaria, tanto per gli uni che per gli altri.

Quantunque una tal deliberazione tenda a una divisione, che è un'alienazione,

e che l'artic. 437. del Codice Napoleone voglia che le deliberazioni relative all'alienazione , di cui si è parlato , sieno soggette all'omologazione; nondimeno questa non vi è soggetta . Il motivo di tal diversità si è , che nel caso del suddetto artic. 457. si tratta di vendita per una cagione di necessità assoluta o di un evidente vantaggio , come quando si tratta di estinguere dei debiti . Il tribunale prima di approvare la vendita deve esaminare il voto della famiglia per vedere se è erroneo e se gl'interessi del minore risentissero per una tal vendita del pregiudizio . Ma nella divisione siccome gl'interessi del minore non restano pregiudicati dall'autorizzazione , e solamente dalla divisione dee ordinarsi che questa sarà proceduta dalla stima fatta davanti il tribunale , e quindi omologata . L'autorizzazione del tutore non potendo nuocere , non è soggetta all'omologazione ; perciò il Codice Napoleone , che la esige nel primo caso , non l'ordina nel secondo .

2. Se vi è un assente , e che l'assenza sia dichiarata , l'azione appartiene agli immessi in possesso de' suoi beni . ( *Cod. Nap.* 817. )

3. Se una donna maritata è comproprietaria , ed i beni che devono appartenere nella divisione cadono nella comunione , il marito può chiedere la divisione senza la sua moglie ; ma se non vi cadono , non può farlo senza il di lei consenso . Frattanto , se ha il diritto di godere di questi beni co-

me quando esiste la comunione , o la semplice esclusione dalla comunione senza la separazione dei beni , o se questi sono dotati può anche domandare una divisione provvisoria . ( *Cod. Nap.* 818. )

### *III. Contro chi si domanda la divisione .*

1. La divisione deve domandarsi contro tutti i comproprietarj .

2. Quando poi questi comproprietarj sono minori , deve chiedersi contro il loro tutore ; ma non è necessario , che questi sia autorizzato come quando la domanda egli stesso . ( *Cod. Nap.* 465. ) La difesa è di diritto naturale , e non ha bisogno di autorizzazione ; d'altronde l'autorizzazione del Consiglio di famiglia non avendo per scopo se non che dichiarare se la divisione sia vantaggiosa al minore , o se all' opposto esige il suo interesse che resti indiviso , la deliberazione del prefato consiglio resterebbe senza oggetto , mentre quando il comproprietario del minore promove la divisione contro di esso , non vi è modo di opporvisi quando ancora gli fosse vantaggioso il restare indiviso .

3. Deve essere nominato un tutore speciale a ciascheduno dei minori , che hanno differenti interessi . ( *Cod. Nap.* 838. ) Se per esempio uno dei coniugi fosse morto ed avesse legata la sua porzione nella comunione a due minori , all' uno gli stabili e all' altro il mobiliare , siccome potrebbesi compor-

re una porzione superiore del mobiliare che degli stabili , essendo pertanto in opposizione d'interessi , devono avere ciascheduno un tutore .

Se una donna maritata è comproprietaria , la domanda deve essere diretta solo contro il marito o contro tutti due secondo la distinzione fatta di sopra num. II. 3. Arg. del Cod. Nap. artic. 818.

IV. *A qual tribunale si presenta la domanda di divisione .*

L'azione di divisione ugualmente che le contestazioni che insorgono nel decorso delle operazioni sono soggette al tribunale del luogo dove è rimasta sciolta la comunione . (Cod. Nap. 1476. 822. e Cod. proc. 59.)

OSSERVAZIONI  
PRELIMINARI RELATIVE ALLA LICITAZIONE .

Si chiama licitazione l'aggiudicazione , che si fa di uno stabile a quello tra i comproprietarj o estranei , che offre il maggior prezzo , distribuendolo in pagamento a ciascheduno dei comproprietari per la porzione che ha sul predetto stabile .

Si fa amichevolmente o giudicialmente .

*Della Licitazione amichevole .*

I. Ha luogo nei medesimi casi e si fa nella maniera medesima , della divisione

amichevole. Si può fare davanti un notaro. Ordinariamente non ha luogo, che tra parenti o comproprietarj; ma se uno dei co-dividenti chiede, che gli estranei sieno ammessi all'incanto, gli altri devono acconsentirvi, e se non vi acconsentono può fare ordinare la licitazione giudiciaria. (*Cod. Nap.* 1687.)

2. Quando in sequela di una licitazione l'aggiudicazione si fa ad uno dei comproprietarj, non è riguardata come una vendita, ma come una divisione di cui produce tutti gli effetti, (*Cod. Nap.* 888.) che verranno dimostrati in appresso in fine dell'artic. II.

### *Della Licitazione giudiciaria.*

1. La Licitazione giudiciaria è quella che si fa dinanzi al tribunale e secondo le formalità di cui qui sotto parleremo. Essa ha luogo qualora tra i comproprietarj vi siano minori, interdetti o assenti, o qualora essendo tutti maggiori, le parti non si accordino a licitare all'amichevole.

2. In quanto a ciò che concerne il tempo in cui la licitazione può essere domandata, alle persone in favore o contro le quali può essere promossa, e al tribunale davanti al quale deve essere presentata, si applichi quanto si è detto per la divisione.

3. Evvi ancora la licitazione delle pignioni, che si domanda da uno dei comproprietarj contro gli altri quando non si ac-

cordano sulla scelta di un locatario , il prezzo è le condizioni dell' affitto . Con tal licitazione , l'affitto viene aggiudicato a quello che offre il maggior prezzo , tanto sia comproprietario quanto estraneo . Non ha luogo però se non quando si teme , che l' indivisione non duri troppo lungo tempo , perchè se deve cessare quanto prima , è interesse delle parti il lasciare le cose nello stato in cui sono , stantechè l' affitto potrebbe allontanare i compratori , ed impedire , che la cosa non sia venduta pel suo vero valore .

## A R T I C O L O II.

*Domanda di rendimento di conti , divisione e licitazione e conseguenze di questi tre oggetti .*

1. La domanda di rendimento di conti , divisione , e citazione , è soggetta come tutte l' altre domande al preliminare della conciliazione , se non si tratta del caso in cui la legge la dispensa . La citazione deve esser fatta davanti il Giudice di pace del luogo in cui è rimasta sciolta la comunione .

*Ved. Tom. I.*

2. Quando le parti non si conciliano , l' attore presenta la sua domanda davanti al tribunale del luogo dello scioglimento della comunione . Argom. dell' artic. 59. 1. del Cod. di procedura , che decide in tal guisa in materia di successione sulle domande tra gli eredi fino alla divisione inclusivamente . Si

forma con atto di uscire alla persona o al domicilio come tutte l' altre domande.

**DOMANDA**  
**DI RENDIMENTO DI CONTI, DIVISIONE**  
**E LICITAZIONE.**

L'an. ec. ad istanza del Sig. Gio. Paolo proprietario in Parigi, erede per una quarta porzione del defunto Sig. Paolo suo padre abitante detto Sig. Gio. Paolo nella città suddetta ec.; Io... ec. appiè sottoscritto, ho fatta citazione alla Sig. Benoit vedova del suddetto Sig. Paolo padre, dimorante a... al Sig. Remigio Paolo erede del suddetto defunto abitante ec., al Sig. Andrea Paolo pure erede ec. abitante ec. al Sig. Giacomo Paolo abitante ec, e al Sig. Renato Paolo abitante ec.

I detti Signori Giacomo, e Renato Paolo eredi unitamente per una quarta parte del predetto defunto Sig. Paolo loro avolo come rappresentanti il fu Sig. Luigi Paolo loro padre figlio pure del predetto defunto Sig. Paolo, della successione del quale si tratta e dalla sua morte uno de' di lui presuntivi eredi; a comparire dentro il tempo e termine di giorni otto all' udienza del tribunale di... cioè la detta Sig.... vedova del Sig. Paolo a sentirsi condannare a rendere al richiedente otto giorni dopo la sentenza da intervenire, i conti della comunione, che ha esistito tra essa e il detto defunto Sig. Paolo suo marito e ciò con lo spoglio dell'inven-

taro fatto dopo la morte del detto Sig. Paolo  
 amichevolmente se far si può, in altro modo per  
 la via giuridica davanti il notaro conve-  
 nuto o nominato ex officio; e per l' esame  
 di tal rendimento di conti la detta Sig. ve-  
 dova ec. sarà tenuta a comunicare al ri-  
 chiedente l' inventario fatto dopo la morte  
 del detto Sig. Paolo, unitamente ai recapiti  
 inventariati e quelli giustificativi il det-  
 to rendimento di conti, e nel surriferito ter-  
 mine; altrimenti e mancando di ciò fare,  
 potrà esser costretta puramente e semplice-  
 mente a pagare all' attore la somma di 20.  
 mila franchi per far le veci della di lui  
 porzione nel reliquato di detti conti; e ciò  
 in virtù di sentenza da intervenire sulla  
 presente domanda, e senza che vi sia biso-  
 gno d' altro sul processo verbale del nota-  
 ro contestante la mancanza di presentazione  
 e giuramento del detto conto; il tutto senza  
 pregiudizio della consegna dei recapiti e car-  
 te, che dovrà passare in mano del richie-  
 dente. Sarà tenuta ancora la detta Sig.  
 vedova del Sig. Paolo, nel caso del rendi-  
 mento de' conti, a comparire a ciascheduna  
 remissione, all' esame che sarà fatto come  
 sopra del medesimo; altrimenti vi sarà pro-  
 ceduto tanto in sua assenza che presenza;  
 il reliquato nel qual conto se è attivo, sa-  
 rà collocato nell' attivo della massa della  
 divisione summentovata, ed in estinzione  
 sull' attivo se è passivo della comunione.

E i detti Signori Remigio, Andrea,  
 Giacomo e Renato tutti nei suddetti nomi e

qualità per esser presenti al prefato rendimento ed esame dei conti, fare, dire, e domandare ciò che giudicheranno convenevole, e sentir dichiarare che il reliquato del suddetto conto sarà posto attivamente nella massa della divisione summentovata e contrapposto all'attivo ogni debito che fosse reliquato del conto; i quali Signori saranno tenuti a scanso di spese di nominare un solo e medesimo patrocinatore secondo il Codice, attesochè relativamente a detto esame, eglino hanno tutti il medesimo interesse; e non potendo concordare, il più anziano agirà, e gli altri che essi costituiranno resteranno a loro spese, nel qual caso non si darà che una sola copia del conto ed una sola comunicazione delle carte e recapiti giustificativi, al più anziano tra i patrocinatori che avranno eletti, il tutto secondo il Codice.

E inoltre ho a' detti sunnominati fatta una simile citazione a comparire davanti al detto tribunale per sentir dichiarare, che subito che sarà terminato il rendimento di conti e fissato il reliquato, verrà ad istanza e diligenza del richiedente proceduto all' amichevole se sarà possibile, altrimenti giudicialmente davanti il notaro che sarà nominato a sentire il detto rendimento de' conti, alla divisione e liquidazione de' beni ed effetti tanto della suddetta comunione quanto della successione del detto Sig. Paolo; e ciò nella forma prescritta dal Codice, per la qual cosa gli stabili saranno veduti visitati, e stimati

dai periti convenuti o nominati ex officio, i quali riferiranno, lo stato, il valore e consistenza dei medesimi, e se essi possono dividersi comodamente in porzioni eguali ai diritti di ciascheduna parte; alla composizione della massa a cui si procederà con i suddetti beni; cioè per quella della comunione; 1. sull'inventario fatto dopo la morte del predetto Sig. Paolo, titoli e carte inventariate; 2. sul rendimento ai conti della detta comunione; 3. e finalmente sulla relazione de' periti. E per quella della successione, 1. sui rapporti, che saranno fatti dalle parti di quanto hanno ricevuto a conto dell'eredità; 2. sugli inventarj, recapiti e carte inventariate; 3. sulla divisione della eredità in quanto a' beni che potranno esser devoluti alla medesima; 4. finalmente sulla relazione de' periti relativa ai beni propri della successione, e non compresi nella divisione della comunicne acciò dopo la composizione della massa, i suddetti beni siamo divisi in porzioni uguali secondo i diritti di ciascheduna parte, in modo però che gli stabili sieno divisi in uguali porzioni altrimenti si tireranno a sorte, sulle quali relazioni e divisioni, le parti assistite dai rispettivi patrocinatori potranno esporre quelle ragioni e fare quelle domande ed osservazioni, che giudicheranno convenienti, e tenuti saranno i predetti sunnominati alla prima intimazione che loro sarà fatta di trovarsi nella casa dei notari incaricati della divisione per esservi presenti, altrimenti vi sarà proceduto tanto in assenza

quanto in presenza , e nel caso in cui le parti non vorranno tirare a sorte oppure convenirne , come ancora nel caso , che i detti periti asserissero , che i detti stabili o qualcheduno di essi non sono suscettibili di esser divisi comodamente in porzioni uguali ai loro diritti , sentir dichiarare il modo in cui verrà proceduto alla vendita de' medesimi per via di licitazione davanti l' udienza delle gride che è nel detto tribunale , al maggiore e migliore offerente nelle solite maniere degli incanti per cui saranno a tal' oggetto depositi nella cancelleria , letti e pubblicati giudicialmente nel tempo dell' udienza i capitoli dei pesi , e condizioni della vendita , dopo essere stati affissi i cartelli e fatte le inserzioni sulle gazzette a norma di quanto vien prescritto dal Codice ; affine dopo la predetta aggiudicazione , che sia il prezzo della medesima diviso tra le parti . Ed atteso che l' affitto fatto della casa situata in Parigi nella strada ... al Sig. ... Didier è prossimo a spirare , e che le parti non sono d' accordo per riguardo alla persona del locatario pel prossimo affitto e alle clausole e convenzioni ec. l' affitto della suddetta casa verrà aggiudicato per via di licitazione nell' udienza delle gride ; ( come sopra ) e gli ho citati inoltre per rispondere e procedere come è di ragione sul proposito delle spese , di cui in qualunque caso l' attore verrà rimborsato come spese di conti di divisione e licitazione . Ed ho notificato , che il Sig. ... si agirà in questa causa . ec.

Se vi sono molti richiedenti , la procedura appartiene all' attore , che ha fatto il primo apporre il *vidit* sull' originale del suo atto dal cancelliere del tribunale . Il *vidit* deve avere la data del dì ed ora in cui è stato presentato ( *Cod. proc.* 967. ).

Dopo aver considerata questa domanda in se medesima le terremo dietro nei suoi rapporti nei seguenti numeri .

### Numero I.

#### *Conseguenza della domanda relativa al conto della comunione .*

1. Su quanto concerne l' istruzione della domanda del rendimento de' conti e sentenza da intervenire ( *su questa istruzione vedasi quanto si è detto nel precedente volume parlando della domanda del rendimento de' conti IV. e V.* ).

2. Con la Sentenza , che ordina il rendimento de' conti , si nomina un Giudice incaricato di far la sua relazione sulle difficoltà relative al rendimento de' conti . Il procedente fa citare chi deve render conto a comparire nel giorno indicato davanti il suddetto Giudice delegato ; questi rimette le parti dinanzi un notaro concordato o nominato *ex officio* dal tribunale , se esse non possono accordarsi sulla nomina ( *Codice proc.* 976. ).

Si può per render più breve l' andamento della procedura , coll' istessa senten-

za, che ingiunge il rendimento de' conti, nominare sull' istante un notaro pel rendimento di tali conti. Questo metodo è più breve e meno dispendioso del precedente.

Il notaro nominato per via di Senta-  
za che ordina il rendimento de' conti o con  
altra sentenza quando non lo è stato colla  
prima procede alle operazioni che sono per  
essa necessarie.

3. Quando le parti sono d'accordo, quello che rende conto si reca volontaria-  
mente davanti il notaro; ma se non lo fa,  
o i richiedenti temano che non lo faccia,  
bisogna astringervelo. Perciò si distingue  
se ha un patrocinatore o se non l'ha. Nel  
primo caso se gl'intima con atto di patro-  
cinatore di trasferirsi il tal giorno ed ora  
presso il notaro per rendervi il conto di cui  
si tratta. (*Ved. il modello riportato par-  
lando ec. del rendimento de' conti ec.*)

Se non ha patrocinatore s'intima con  
atto di uscire alla persona o al domicilio  
(*Vedi il modello nel loc. cit.*).

Se non compare neppure a questa  
intimazione nè persona per lui, il notaro  
prende nota della mancanza di comparsa.  
(*ivi*).

Per tal mancanza vien rimesso dal no-  
taro davanti il Giudice delegato, e per  
stringerlo a render conto, si segue il me-  
todo ivi indicato.

4. Se egli si presenta e rende il suo  
conto, il notaro lo pone in essere nella  
forma degli atti notariali a' quali bisogna

applicare il modello del conto riportato nel luogo sopracitato, osservando sempre che non si può mettere a uscita una grossa nè la copia del conto, mentre deve esser reso davanti il notaro. e neppure le funzioni del patrocinatore di quello che lo rende, attesochè l'articolo 92. della tariffa, dice che le funzioni o vacazioni davanti il notaro non devono entrare nelle spese della divisione, e non potranno esser ripetute contro la parte, che ha chiesta l'assistenza del patrocinatore. Quest'atto vien formato da un notaro eletto dalle parti o nominato dal tribunale, solo e senza assistenza di un secondo notaro o dei testimonj, ( *Codice proc.* 977. ) perchè quivi non fa la semplice figura di notaro ma di delegato dal tribunale che lo ha incaricato a fare questa operazione.

5. Steso il conto quello che lo rende, deve dare la comunicazione di tutti i recapiti giustificativi, che devono essere precedentemente contrassegnati e numerati, e bisogna applicare tutto ciò che si è esposto similmente parlando di tal materia II. e 12.

6. Nei consueti conti allorchè evvi un reliquato, il richiedente può domandare al Giudice un mandato esecutorio pel suddetto reliquato senza l'approvazione del conto; ma non è l'istessa cosa in un conto di comunione, perchè il reliquato entra nella massa da dividarsi di cui forma una porzione.

Frattanto se questo reliquato compone tutto l'attivo della comunione , e che non vi sia veruna divisione da farsi separatamente dal rendimento de' conti, ciascheduno dei richiedenti può domandare il requisitorio per la porzione , che deve appartenergli . Per giungere a ciò si fa rilasciare dal notaro una copia del rendimento de' conti comprovante il reliquato al netto , il numero e i diritti di ogni rispettivo pretendente nel reliquato medesimo , e si rimette al Giudice delegato che l' inserisce nel requisitorio fattogli per ottenere l'esecutorio e lo accorda nella forma di quello da noi riportato nel precedente volume dove si parla del rendimento de' conti in generale .

7. Il rendimento de' conti non è notificato come tutti gli altri soliti conti , essendo fatto da un notaro . Vien solamente comunicato alle parti , ma se elleno trovano insufficiente una tal comunicazione , e quelli che vi hanno interesse di dare eccezioni hanno bisogno di una copia per tale oggetto , possono chiederla al notaro , che non può negargliela . Se diversi fanno l' istessa ricerca , bisogna applicare similmente quanto si è esposto , parlando del rendimento de' conti , e comunicar la copia al patrocinatore il più anziano .

8. Formato il conto e fattane comunicazione alle parti , esse convengono insieme di un giorno per discuterlo , e se non

ne convengono, l'indicazione si fa dal notaro.

In tutti casi tale indicazione non si fa sul conto, ma sul processo verbale di cui parla l'articolo 977. del Codice di procedura, che si fa separatamente dal conto, come nei contributi e graduatorie. Si sono già date le ragioni, e i modelli nel luogo ove si parla del giudizio d'ordine, e rendimento di conti.

Questo processo verbale vien rimesso in minuta al cancelliere del tribunale, perchè è contensioso (*Tariffa 168.*). Questa remissione però non ha luogo se non quando è finita l'operazione, perchè fin' allora il notaro ne conserva la minuta, potendo le parti avere bisogno di una copia totale o parziale, che l'articolo 883. autorizza loro ad accordare.

9. Nel dì e ora indicata per la comunicazione, se qualcheduna delle parti non si presenta, il notaro fa menzione della mancanza di comparsa, e rimette le parti avanti il Giudice delegato. La parte, che vuole andare avanti in causa, si presenta al Giudice, e prende le conclusioni, che stima convenevoli a' suoi interessi. Non fa alcuna intimazione all'altra parte di comparire innanzi al Giudice, ( *Cod. proc. 977.* ) perchè nel trovarsi dal notaro avrebbe saputa senza dubbio la remissione, argomento dell'articolo 1034.. Se questa parte poi comparisce, prende ugualmente le sue conclusioni, il Giudice forma il pro-

cesso verbale delle ragioni ed osservazioni delle parti non meno che delle conclusioni da esse prese , e ordina , che debba farsene relazione al tribunale nel dì e ora da esso indicata .

Stante questa indicazione non vi è di bisogno di citazione per far venire le parti all' udienza , ( 977. ) potendone essere a bastanza avvise quando si presentarono al Giudice delegato . Nell' indicato giorno questi fa la sua relazione , ed il tribunale pronunzia quello che giudica convenevole .

10. Se le parti si presentaono si dà luogo alle discussioni tra loro . Non si ripete tutto ciò , che può aver luogo in occasione del rendimento de' conti , essendo il tutto sufficientemente specificato parlando ec. di tal materia .

11. Questa discussione e risposte delle rispettive parti come pure le ragioni ed osservazioni trovansi tutte alla parola „ *Rendimento dei conti* „ , e nel modello del processo verbale separato , che può consultarsi .

12. Se dopo la discussione le parti si accordano , si fissa un reliquato , che si pone nella massa da dividersi , oppure si divide sull' istante , secondo quello che meglio credono le persone , che vi hanno diritto . In tutti i casi , i richiedenti non hanno veruna ipoteca per questo reliquato , né in virtù della sentenza , che ordina il rendimento de' conti nè in virtù della ricogni-

zione che ne fa chi lo rende. *Vedi* come sopra ec.

13. Se le parti non possono rimanere d'accordo, il notaro che non esercita una giurisdizione contensiosa, non può giudicare delle loro differenze, e le rimette davanti il Giudice delegato, il quale procede come si è detto poeh' anzi 9. In appresso si procede in causa come si è accennato parlando del rendimento dei conti.

14. Se tutte le parti non vogliono in seguito dividersi, il reliquato si pone nell'attivo della comunione.

## Numero II.

### *Delle conseguenze della domanda relative alla divisione della comunione.*

Possono darsi due casi nella domanda per la divisione; il primo quando le parti sono presenti, maggiori e d'accordo; il secondo quando vi sono tra esse de'minori interdetti o assenti, o non sono tra loro d'accordo.

*Primo caso.* Quando tutte le parti sono maggiori, presenti e d'accordo, la divisione può farsi amichevolmente come si è già detto nelle osservazioni preliminari; ma è cosa indispensabile, che sieno tutte d'accordo, mentre se un solo dei proprietarj non lo è, la divisione deve aver lungo giudicialmente, e con le istesse formalità, come se vi fossero minori, inter-

detti o assenti (*Cod. Nap.* 823.). Nondimeno vi è una differenza tra la divisione, tra i minori e quella che si fa giudicialmente tra i maggiori, mentre nella prima circostanza si nominano sempre diversi periti per procedere alla stima de' beni da dividersi, ma quando la divisione segue tra i maggiori, si può nominare un solo perito, se le parti acconsentono (*Cod. proc.* 971.) Inoltre possono in qualunque stato sia la causa abbandonarla ed accordarsi per procedere come stimano meglio (*Cod. proc.* 985.).

*Secondo caso.* Se tra le parti vi sono minori, interdetti o assenti, o essendo maggiori non si trovino d'accordo, la divisione non può aver luogo all' amichevole, ma bisogna che venga ordinata con una sentenza.

1. La domanda di divisione si forma e s'instruisce come le altre domande; l'affare si porta all' udienza e deve esser comunicato al pubblico ministero, se vi sono minori interdetti, o assenti o se vi è l' obbligo della restituzione.

2. La sentenza, che vien pronunziata in sequela di tal domanda, deve se vi sono stabili, ordinare, che saranno stimati dai periti nella maniera prescritta dall' articolo 824. del Codice Napoleone (*Codice proc.* 969.). Quest' artic. 824. dice che nel processo verbale vi devono essere le basi delle stime, con più l' indicazione se l' oggetto stimato può essere comodamente diviso ed

in qual maniera , ed in fine la fissazione delle porzioni nel caso di divisione , ed il valore ,

SENTE NZA  
CHE ORDINA LA VISITA INNANZI LA DIVISIONE.

*Il Tribunale innanzi di giudicare sulla domanda di divisione e licitazione di cui si tratta , ordina , che dai tali .... periti convenuti tra le parti , o dai tre periti , che saranno nominati dalle parti nello spazio di tre giorni dalla notificazione della presente sentenza , altrimenti dai tali in numero di tre nominati ex officio , gli stabili della comunione , che ha esistito tra il ... e la ... sua vedova , saranno veduti , visitati e stimati ; i quali periti dopo aver prestato giuramento davanti il Signor ... Giudice delegato a tal' effetto , faranno la relazione dello stato consistenza e valore dei suddetti stabili , presenteranno le basi della loro stima , e diranno se i detti stabili possono comodamente dividersi in due uguali porzioni , altrimenti saranno tratti a sorte , e fisseranno nel caso di divisione di ciascheduna porzione il rispettivo valore , e di tutto faranno la loro relazione su cui le dette parti potranno da lor medesime o per mezzo de' loro patrocinatori , esporre le proprie ragioni , requisizioni , osservazioni e proteste , che stimeranno a proposito affinchè su detta relazione fatta e presentata che sia , venga ordinato quanto sarà di ragione riservate le spese .*

Si procede alla nomina de' periti secondo le formalità prescritte nel titolo dei periti (*Cod. proc.* 971.).

I periti possono essere ricusati; bisogna applicare le regole già esposte parlando di tal materia.

Dopo la nomina i periti se non sono rifiutati, prestano il loro giuramento davanti il Giudice delegato di bene e fedelmente procedere all'operazione ad essi affidata. (*Cod. proe.* 971.) Il tribunale però per loro maggior comodo può ordinare, che prestino giuramento davanti il tribunale locale dove devono procedere (*Codice proc.* 305.).

3. Dopo la prestazione del giuramento i periti procedono alle operazioni per fare la loro relazione al tribunale; e questa è soggetta a tutte le regole generali stabiliti per i rapporti dei periti (*Cod. proc.* 971.)

Ma è inoltre soggetta a regole particolari.

1. Deve contenere la stima e le basi della stima dei beni da dividersi (*Codice Nap.* 824.).

2. Deve indicare se lo stabile o gli stabili da dividersi, possono o non possono esser divisi comodamente (*ivi*).

3. I periti devono fissare nel caso di possibilità di divisione di detti beni, le porzioni che possono farsi, non meno che il valore di dette porzioni (*ivi*).

4. Quando la domanda di divisione non ha per oggetto se non che la divisione di

uno o diversi stabili, su quali sono liquidati i diritti degl' interessati, per esempio se non hanno cosa alcuna da rimettere alla massa comune o se tutti vi devono ripartire qualche cosa ugualmente, come se dividessero a porzioni uguali, allora il tribunale ordina, che i periti procedendo alla stima, procedano ancora nell'istesso tempo alla formazione delle porzioni. (*Cod. proc. 970. Cod. Nap. 466.*) Ma se i diritti delle parti non sono liquidati, non possono formare le porzioni, perchè non essendo a portata dei diritti di ciascheduua di esse, non possono determinare la rispettiva porzione che può loro appartenere.

4. Se non vi è stata alcuna stima in un inventario particolare, questa deve esser similmente fatta da persone che ne abbia cognizione per un giusto prezzo e senza alterazione (*Cod. Nap. 825.*). Si applichi a questa stima quanto si è detto per quella degli stabili. In appresso si comprende con gli stabili medesimi nella massa da dividersi per formare le diverse porzioni eguali.

5. Terminata la relazione, i periti la depongono nella cancelleria del tribunale, che gli ha nominati. Vedasi su tal deposito quanto si è detto parlando dei periti.

6. Dopo il deposito la parte la più diligente domanda l'omologazione con un istanza, che non deve contenere se non che semplici conclusioni (*Cod. proc. 972.*).

Esse tendono al fine, che la relazione

venga approvata, ed in conseguenza, se i beni sono divisibili, le conclusioni contengono la domanda di divisione.

Le parti interessate a dare eccezione alla relazione possono farlo, e proporre contro la medesima tutte le prove che crederanno.

Queste prove sono dirette contro la forma o contro il merito.

*Contro la forma.* Può sostenersi, che è irregolare e che sono state trascurate le prescritte formalità.

*Contro il merito.* Possono pretendere, che la relazione non contenga la stima e le basi necessarie per dimostrare il valore dei beni da dividersi; che i beni che i periti hanno detto potere o non potere esser divisi comodamente, al contrario non possono o possono esserlo, che le porzioni sono male indicate e la stima mal fatta; infine nel caso dell'articolo 975. del Codice di procedura in cui i periti sono incaricati di procedere alla stima e formazione delle porzioni, che tali porzioni sono fatte malamente.

7. La domanda di omologazione è presentata all'autorità; è sentito il pubblico ministero se vi sono minori, interdetti o assenti, oppure beni aggravati della restituzione.

8. Se l'oggetto è indivisibile si ordina la licitazione *Ved.* qui sotto numero III. Frattanto se è possibile il compensare l'inegualanza delle porzioni con un conguaglio

glio in rendite o denaro contante, si fa la divisione, e non vi è luogo in conseguenza alla licitazione. *Argom.* dell' artic. 883. del Cod. Napoleone.

Quando per la situazione degli stabili sono state necessarie diverse distinte perizie, e ciascheduno stabile è stato dichiarato indivisibile, non vi è luogo alla licitazione se risulta dall' esposto delle differenti relazioni, che gli stabili possono dividersi comodamente ( *Cod. proc.* 974. ). Allora si ordina la divisione salva la compensazione dell' inuguaglianza, che potrebbe esservi nelle porzioni con una rindennazione in rendite o in denaro contante ( *Cod. Nap.* 833. ).

9. Se nel caso dell' artic. 975. del Codice di procedura i periti facendo la loro relazione hanno fatte le porzioni, non si ordina la divisione poichè sono terminate tutte le operazioni che essa esige, ma semplicemente l' estrazione a sorte delle porzioni, davanti il Giudice delegato o davanti un notaro incaricato dal tribunale ( *Cod. proc.* 975. )

10. Secondo l' artic. 823. del Codice Napoleone e 969. del Codice di procedura, la sentenza delega per le operazioni della divisione uno de' Giudici, sul rapporto del quale decide poi le contestazioni. Questo Giudice delegato deve rimettere le parti davanti un notaro concordato, o nominato *ex officio* dal tribunale. ( *Cod. proc.* 975. ) Ma a norma di quanto si è detto parlando del

rendimento de' conti , per abbreviare l'andamento della procedura , si può far nominare il notaro colla sentenza medesima , che ordina la divisione e nomina il Giudice delegato .

11. Omologata la relazione il precedente fa notificare a' suoi condividenti la sentenza di omologazione , e ne domanda l' esecuzione .

Se il notaro non è stato nominato dalla sentenza , che ordina la divisione bisogna nominarlo . Il precedente presenta un istanza al Giudice delegato affine di ottenere la sua ordinanza per citare le altre parti a comparire davanti a lui (*Tarif. 76.*) In vigore di detta ordinanza il precedente fa citare i suoi condividenti .

Le parti si presentano davanti il Giudice delegato , e se non possono convenire in un notaro , vien questo nominato *ex officio* (*Cod. Nap. 828.*) Quest' articolo dicendo , che in tal caso il notaro sarebbe nominato *ex officio* , non ha espresso se deve esserlo dal Giudice delegato , o dal tribunale ; ma l' articolo 976. del Codice di procedura , decide , che lo sarà dal tribunale . Perciò il Giudice delegato ordina in tal caso come fa per le difficoltà che possono insorgere tra le parti , che nel tal giorno e alla tal' ora ne sarà fatta da lui relazione al tribunale .

Non vi è bisogno d' intimare alle parti di trovarsi presenti all' udienza ; arg. dell' artic. 977. del Codice di procedura . Tro-

vandosi davanti al Giudice delegato sono state avvise in conseguenza , che egli deve fare la relazione al tribunale . Nel giorno indicato egli fa la sua relazione , il Procuratore Imperiale dà le sue conclusioni , se vi sono interessati minori , interdetti o assenti ed il tribunale nomina il notaro .

13. Nominato un notaro o con questa sentenza o colla precedente , che omologa la relazione e ordina la divisione il precedente fa citare i suoi condividenti con atto da patrocinatore a patrocinatore , se vi sono patrocinatori , altrimenti con atto di usciere , di trovarsi davanti il notaro . Ved. sopra num. I. III. quanto si è detto parlando del rendimento di conti .

In questa citazione le parti compariscono o non compariscono .

14. Se le parti non intervengono , il notaro procede , come se fossero comparse , e fa tutte le operazioni di cui si parlerà in appresso . Terminate queste bisogna fare omologare la divisione nella maniera , che sarà accennata qui sotto al num. 23.

15. Dopo aver veduto il caso in cui le parti ricusano di venire davanti al notaro vedremo ora quello in cui intervengono . Il notaro procede alle operazioni della divisione sopra l'inventario fatto dopo lo scioglimento della comunione , le carte e recapiti inventariati , la relazione dei periti , i documenti che gli vengono esibiti , e le ragioni esposte dalle parti .

L' operazione si compone di cinque parti principali.

1. Della formazione della massa.
2. Del defalco dei debiti.
3. Dei prelevamenti o antiparti.
4. Della formazione delle porzioni.
5. Della fissazione e termine delle divisioni.

Si svilupperanno successivamente le regole concernenti ciascheduna di queste operazioni, ed in seguito si vedrà un modello dell' atto di divisione e un processo verbale del medesimo.

*16. Prima operazione; formazione della massa.* L' artic. 1476. del Cod. Nap. dice che la divisione de' beni della comunione è soggetta all' istesse regole di quella della successione. Bisogna dunque procedere subito alla formazione della massa.

Si compone questa massa. Dei beni della comunione secondo la stima.

Dei mobili corporei.

Dei mobili non corporei, come i crediti dovuti alla comunione;

Ed infine di tutto ciò di cui i coniugi sono debitori verso la comunione a titolo di compensazione o d' indennizzazione.(1468.)

Queste ricompeuse o indennizzazioni sono in numero di quattro principali.

*La prima* è delle ammende incorse dal marito per qualche delitto non producente la morte civile(1424.) e pagate dalla comunione. Se il delitto produce la morte civile, la condanna non cade se non sulla por-

zione del marito nella comunione e sopra suoi beni personali. (1425.) Se la comunione non l'ha pagata non deve essere compensata.

In quanto all'ammende incorse dalla moglie , siccome l'artic. 1424. dice , che le condanne non possono eseguirsi se non sulla nuda proprietà dei di lei beni durante la comunione , non devesi a questa veruna compensazione , poichè non ha pagato cosa alcuna .

*La seconda* è delle somme prese sulla comunione per pagare i debiti personali di uno de' due coniugi . (1437.)

*La terza* specie di ricompensa è delle somme levate dalla comunione per l'utilità personale di uno di essi ;

Queste sono .

1. Le somme pagate pel riscatto dei servizj fondiarj (1437.) vale a dire quando durante il matrimonio la comunione ha pagata una somma per liberare da una servitù uno stabile spettante a un coniuge , il quale tratto avendo un profitto da una tal liberazione deve restituire la somma :

2. Le somme messe fuori per recuperare lo stabile di un coniuge , (*ivi.*) cioè se il coniuge avesse alienato prima del matrimonio uno stabile col patto di reversione , e che l'avesse recuperato durante il matrimonio .

3. Le somme sborsate per la conservazione di questo stabile (1437.) cioè a dire quando il coniuge trovar dosi molestato ipo-

tecariamente , la comunione avesse pagato per impedire l' evizione . Se la proprietà essendo contrastata da un terzo , fosse stato d'uopo di transigere seco lui e pagargli una somma acciò desistesse ; in fine se fossero stati fatti grandi risarcimenti , mentre la comunione non è obbligata che al puro mantenimento :

4. Le somme pagate pel miglioramento de' beni personali di un coniuge , (1437.) come sarebbe per disseccare , lavorare , coltivare un terreno , fabbricarvi sopra ec.

5. Tutte le somme da cui ne è stato ricavato un vantaggio personale , (*ivi.*) come se una donazione gli fosse stata fatta personalmente sotto alcuni patti e condizioni adempiuti dalla comunione ec.

6. La dote somministrata a una figlia nel seguente caso .

Se la dote somministrata è stata tolta dai beni della comunione dal padre come capo di essa , non le è dovuta veruna compensazione dal marito nè dalla moglie , mentre secondo l' artic. 1422 il marito può metterla fuori per lo stabilimento delle figlie comuni , dicendo l' articolo 1439. che la dote costituita dal marito solo alla figlia comune e tolta dagli effetti della comunione , va a carico di questa , e la moglie accettante deve soffrire la metà di detta dote . Nondimeno se la dote fosse ineguale , per esempio se fosse detto , che il padre deve dotare per due terzi e la madre per un terzo , e malgrado ciò la dote fosse

stata per l'intero levata dalla comunità , la madre avrebbe il diritto di chiedere la compensazione , perchè sarebbe stato pagato di più del suo terzo . (1439.) Nell'istesso modo se si fosse detto , che il padre doveva incaricarsi totalmente della dote , la moglie avrebbe un diritto alla compensazione della metà levata dalla comunione per pagare questa dote . (ivi.) Ma per tal cosa è necessario , che la dote sia ineguale , attesochè quando il padre e la madre hanno dato unitamente , senza esprimere la porzione di ciascheduno di essi , si reputa che abbiano dotato , ognuno per la sua metà , (ivi.) ed allora non è dovuta veruna compensazione .

Qualora la dote è stata costituita personalmente da uno dei coniugi a una figlia comune e levata dalla comunione , quello che l'ha costituita ne è il solo debitore e deve la compensazione alla comunione che ha sborsata una tal dote . (1469)

7. Le somme o beni tolti dalla comunione per fare un appannaggio a un figlio di un altro letto . (ivi.)

*La quarta specie di compensazione è composta dei frutti delle compensazioni dovute dai coniugi alla comunione . Questi decorrono di pien diritto dal giorno dello scioglimento della comunione istessa . (1473.)*

17. *La seconda operazione il defalco dei debiti ; siccome i beni della comunione consistono solamente in ciò che resta pagati i debiti dopo la formazione della massa , bi-*

sogna per determinare il *quantitativo* della comunione far la deduzione dei debiti che vi sono sopra. Non entra nel piano di quest'opera, l' indicare tutti i debiti, che devo-no defalcarsi sulla massa. Solamente le nostre osservazioni sono rivolte a dire, che so-no differenti a seconda, che la comunione è legale o convenzionale. Se è legale biso-gna detrarre di mezzo quelli di cui si par-la nel Codice Napoleone all' artic. 1409. fino all' artic. 1420. Se è convenzionale si devono defalcare tutti quelli che si dedu-cono nella comunione legale, eccettuato quel-li che i coniugi hanno esclusi mediante la clausola di separazione dei debiti inserita nel contratto matrimoniale, e che senza tal clausola sarebbero a carico della comu-nione.

In tal guisa per non lasciare alcun dub-bio su queste due primarie operazioni, sup-poniamo, che la massa fosse di cento mila franchi, e che i debiti da defalcarsi sieno venticinque mila, non resterà da dividere tra coloro che vi hanno un diritto che fran-chi settantacinque mila.

Essendo noti i debiti da defalcarsi, bi-sogna indicare la maniera di un tal defalco.

I debiti sono somme da pagarsi per una sol volta, o rendite;

Se sono somme si abbraccia uno di questi tre partiti;

1. O di pagarle sui beni;
2. O d' incaricare ciascheduno dei co-niugi a pagare la sua porzione,

3. O infine di caricare una delle porzioni di uu tal pagamento , aggiungendosi altrettanti beni uguali a' debiti .

Se i debiti sono provenienti da rendite , bisogna distinguere :

1. Se non sono senza ipoteca , ciascheduno è tenuto per la sua porzione .

2. Se vi sono stabili e che sieno ipotecati per quelle rendite , siccome quelli a cui pervenissero sarebbero tenuti a pagare per l'altro conuge , che non pagherebbe cosa alcuna , ciascheduno può esigere , che si elegga uno dei seguenti partiti .

*Il primo* , che le rendite sieno rimborsate , e gli stabili resi liberi prima della formazione delle porzioni ( 872.) in conseguenza si rimborsano col mobiliare , e se non basta si vendono gli stabili .

*Il secondo* è che se si divide la comunione nello stato in cui si trova , si domanda , che lo stabile gravato venga stimato come tutti gli altri stabili , e si faccia quiodi il defalco del capitale della rendita sul prezzo totale . Quello nella porzione del quale cade questo stabile , resta solo incaricato del peso di detta rendita , e deve prestare cauzione all' altro . ( 872. 18.

*Terza operazione. I Prelevamenti.* Si chiama prelevamento o *antiparte* il diritto di levare sulla massa una somma o un oggetto , prima che gli interessati dividino questa massa .

19. Ciascheduno dei coniugi ha il diritto di preleyare sulla comunione , le indeu-

zioni e compensazioni, che gli sono da essa dovute. (1470)

Queste compensazioni e indennizzazioni sono in numero di cinque principali.

*La prima*, è delle somme prese sul patrimonio particolare di uno di essi per pagare un debito comune, come se si fosse pagato un debito con una somma o con oggetti mobiliari spettanti a quello da cui provenivano, o se per fare un tal pagamento si fosse alienato uno de' suoi stabili, o impostovi sopra un aggravio, che ne diminuisse il valore.

*La seconda*, è delle somme mobiliari e degli oggetti mobiliari che non entrano nella comunione, e che questa ha frattanto ricevuti durante il matrimonio.

*La terza*, è delle somme e degli oggetti ricevuti dalla comunione provenienti dall'alienazione di uno stabile appartenente a uno de' due coniugi, se non sono state rinvestite. (1433 1470.)

*La quarta* e delle somme ed oggetti ricevuti dalla comunione provenienti dal risacca di servitù fondiarie dovute a' beni spettanti a uno di loro e de' quali non è stato fatto alcun reinvestimento (1433.)

*Esempio.* Se un fondo di mia moglie ha il diritto di servitù sopra un altro, e che il proprietario lo abbia redento mediante un prezzo sborsato alla comunione.

Queste terza e quarta compensazione non sono dovute, se non qualora non sia stato fatto reinvestimento del prezzo dello stabile o delle servitù fondiarie.

Le regole concernenti un tal rinvestimento non sono le medesime per i due coniugi.

A riguardo del marito il rinvestimento si reputa fatto ogni volta, che ha dichiarato essere stato eseguito co' denari provenienti dall'alienazione di un suo stabile e per far le veci del rinvestimento medosimo (1434.). Se non è fatto, il marito ha il diritto di prendere il prezzo sulla massa della comunione solamente, e non sui beni della moglie se la suddetta comunione non è bastante (1436.).

A riguardo poi della moglie per la validità del rinvestimento vi devono concorrere due condizioni:

1. Che nella compra il marito abbia dichiarato, che è fatta co' denari provenienti dallo stabile venduto da sua moglie, e per far le veci del rinvestimento (1435.).

2. Che la moglie abbia formalmente accettata questa dichiarazione (*ivi*). Non è più necessario che ella faccia nell'atto del contratto; può farlo dopo purchè non vi sia frode, vale a dire, che non siasi alla vigilia di un aumento di prezzo di questo stabile, o dopo un tale aumento.

Se il rinvestimento non è stato fatto la donna può domandarne il prezzo sulla comunione; e se non è bastante sui beni del marito (1436.).

Qualunque sia tra i due coniugi quello che ha venduto lo stabile, hanno luogo due osservazioni su tal rinvestimento.

*La prima*, è che se è fatto validamente, lo stabile appartiene al conjugé per cui è stato comprato; aumenta e deteriora per lui.

*La seconda*, è che se non è stato fatto, la compensazione non ha luogo, che sul piede della vendita, qualunque cosa si alleghi relativamente all'alienato ( 1436. ).

*La quinta specie* di compensazione dovuta alla comunione, è de' frutti delle somme per cui decorrono di pien diritto dal dì dello scioglimento della comunione. ( 1473. )

I prelevamenti o antiparte della moglie, si esercitano prima di quelli del marito ( 1471. ), perchè il marito è responsabile dei diritti ad essa spettanti, e se la comunione non basta a sodisfarli deve farlo co' propri beni personali ( 1472. ).

I prelevamenti della donna si esercitano;

1. Per gli oggetti che sono tuttora in natura si fa l'antiparte su questi oggetti medesimi ( 1471. ). Se dunque ha degli oggetti mobiliari che non entrino nella comunione, per esempio una rendita, che le sia stata donata per essere di sua proprietà, ella la riprende.

2. Riguardo agli oggetti che non esistono più in natura, Ella riprende il valore.

Prima di tutto sul denaro contante se non ve ne è, non è sufficiente sopra il mobiliare.

Se non ve ne è o non è sufficiente su gli stabili della comunione. In quest' ultimo caso la scelta degli stabili appartiene alla moglie ed agli eredi di lei ( 1471. ), con precedente stima dei beni.

In fine se i beni della comunione non bastano ella esercita i suoi diritti sui beni personali del marito ( 1472. ).

I prelevamenti per il marito si esercitano dopo quelli della moglie solamente sui beni della comunione ( 1472. ), e con l'istesso metodo di quelli della donna perchè vi ha l'istessa ragione .

*Quarta operazione . Formazione delle porzioni .* L'articolo 1476. rimette al titolo delle successioni per tutto ciò che concerne la divisione de' beni della comunione. Bisogna dunque per questa quarta operazione applicarvi gli articoli 828. 831. 832. 833. 834. 835. 837. del Codice Napoleone, che regolano il metodo da seguirsi per la formazione delle porzioni per la divisione de' beni della successione .

1. Questa formazione di porzioni si fa davanti il notaro nominato dalle parti, o nominato *ex officio* dal tribunale ( *Codice Nap.* 828. ).

2. Non può aver luogo se non che dopo i prelevamenti o antiparti . Si procede allora alla formazione di altrettante porzioni quanti sono i condividenti ( *Cod. Nap.* 831. *Cod. proc.* 938. ).

3. Bisogna per quanto è possibile scaricare nella formazione delle porzioni di se-

parare gli stabili e dividere i campi coltivati. Conviene inoltre di fare entrare in ciascheduna porzione se si può la medesima quantità di mobili e di stabili, di diritti o crediti dell'istessa natura o valore (*Cod. Nap.* 832.).

Siccome però non è sempre facile di far porzioni perfettamente uguali, si compensa l'ineguaglianza coa un di più o in una rendita o in denaro contante di cui si carica la porzione più forte in vantaggio della più debole (*Cod. Nap.* 833.).

3. Le porzioni possono esser fatte da uno dei condividenti se sono tutti maggiori, se si accordano sulla scelta e se questa accetta una tal commissione (*Codice Nap.* 834. *Cod. proc.* 978.).

In questo caso la persona scelta fa una relazione nella quale designa la formazione delle porzioni.

Questa relazione vien ricevuta e collazionata dal notaro in seguito delle precedenti operazioni (*Cod. proc.* 979.). I condividenti essendo tutti maggiori e padroni de' propri diritti, la relazione non ha bisogno di essere omologata dal tribunale, quando non vi è cosa alcuna da addurre contro ciò che in essa viene progettato; e se le parti hanno qualche cosa da reclamare contro la medesima, possono proporla innanzi, che le porzioni sieno tirate a sorte (*Cod. Nap.* 835. e *Argom.* dell' articolo 980. del Codice di procedura, che non autorizza se non che sieno chiuse e

terminute le porzioni, dopo una sentenza sulle contestazioni relative alla formazione delle porzioni sudette ). Questi reclami possono essere, o perchè le porzioni sieno inuguali, o perchè gli stabili sieno mal divisi, i terreni coltivati divisi senza necessità, o che non vi sia in ogni porzione appresso a poco l'istessa quantità di mobili e di stabili. Se le parti non si accordano sulle difficoltà derivanti da tali reclami, il notaro rimette le parti davanti il Giudice delegato il quale pronunzia omonologando la relazione o rigettandola.

5. Se le parti non si accordano, o quello che è stato eletto non accetta la commissione ad esso appoggiata, il notaro senza che vi sia bisogno di altra procedura rimette le parti come si è detto davanti il Giudice delegato, che nomina un perito (*Cod. proc. 938.* ).

Per far nominare questo perito quello che procede per la divisione presenta un'istanza al Giudice delegato per aver la permissione di far citare i suoi condividenti davanti a lui affine di trovarsi presenti alla nomina. Devono essere citati perchè possono avere dei motivi di escludere quello che verrà nominato.

Su questa istanza il Giudice delegato pronunzia un'ordinanza contenente la permissione di far citare per l'oggetto richiesto.

In virtù di questa ordinanza il proce-

dente fa citare i suoi condividenti a comparire davanti il Giudice delegato.

Nel giorno indicato dall'ordinanza il Giudice suddetto nomina il perito che dee procedere alla formazione delle porzioni.

Il perito nominato presta giuramento nelle di lui mani e fa la sua relazione concernente tal formazione (*Cod. proc. 979.*). Pel rimanente si applichi quanto si è detto nel caso precedente quando la relazione vien fatta da uno dei condividenti.

2. *Quinta operazione. E termine della divisione.* Quando le porzioni sono rimaste fissate e giudicate le contestazioni insorte sulla formazione di esse, il precedente fa citare i suoi condividenti affinchè si trovino nell'indicato giorno nello studio del notaro per assistere al compimento e termine dell'atto di divisione, sentirne la lettura, e firmarlo se possono e vogliono. Se le parti non intervengono davanti il notaro o rifiutano di firmare, il notaro ne fa menzione e la parte la più diligente procede per l'omologazione davanti il tribunale.

21. Qui finiscono le funzioni del notaro relative alla divisione. Se nel corso delle cinque operazioni da noi descritte insorgono contestazioni, il notaro stende il processo verbale delle difficoltà e ragioni esposte rispettivamente dalle parti, e la rimette davanti il Giudice delegato per la divisione (*Cod. Nap. 837.*). In seguito fa giudicare le difficoltà che fanno ostacolo alla divisione.

1. Il più diligente si presenta davanti il Giudice delegato a cui fa un requisitorio, ma non vi è bisogno che gli esponga minutamente le difficoltà per cui le parti non vanno d'accordo, mentre sono verificate dal processo verbale del notaro non meno che le risposte date contenendosi in quello le ragioni addotte dalle parti (*Cod. Nap.* 837.). Basta esporgli sommariamente i fatti, rimettendosi al maggior dettaglio del processo verbale del notaro, del quale si da al commissario una copia in quegli articoli su' quali cadono le difficoltà, essendo il notaro tenuto di rilasciare la copia totale, o parziale alle parti interessate che la domandano (*Cod. proc.* 983.).

2. Secondo l'articolo 927. del Codice di procedura, non si fa alcuna citazione agli altri condividenti a compatriare sia dinanzi al Giudice delegato sia all'udienza, e la Tariffa non abbona nella tassazione atto veruno. Frattanto siccome il Giudice delegato dee fare la sua relazione a norma delle carte e recapiti che gli sono presentati, può accadere che le altre parti abbiano similmente delle carte da comunicare, e che inoltre debbano dirigere al tribunale alcune osservazioni sulla relazione istessa del Giudice delegato. (*Cod. proc.* 111.) E necessario però citarle avanti quest'ultimo per fissare il giorno in cui la relazione avrà luogo, e per depositare le carte e recapiti che possono avere e che sono necessarie per far la relazione.

3. Su questa citazione il Giudice delegato indica il giorno e l'ora in cui la sua relazione sarà fatta.

4. Sia, che le parti citate compariscano o sia che non compariscano davanti il Giudice delegato, non fa di mestieri far loro una nuova citazione per trovarsi presenti alla relazione. Se si fossero presentate davanti a lui avrebbero saputo il giorno in cui dovea farla. (*Argomento dell' articolo 1034. del Cod. proc.*).

5. La comunicazione al pubblico ministero vien ordinata ed il Procuratore Imperiale dà le sue conclusioni nel caso in cui per la qualità delle parti vi è d'uopo del suo ministero.

Fatta la relazione, e sentito il Procuratore Imperiale, il tribunale decide, e si riprendono le operazioni della divisione nella maniera ordinata dalla sentenza emanata sulle difficoltà.

#### *Processo Verbale di divisione.*

*L'anno ec. il mese ec. il giorno, all'ore  
di ... davanti a noi Notaro Imperiale a ....  
nella casa di mia abitazione situata a ... è  
comparso il Sig. Gio. Paolo ec. erede in  
parte del fu Signor Luigi Paolo suo padre  
assistito dal Signor A... suo patrocinatore  
(a), il quale ha detto come in virtù di una*

(a) Le vacazioni o funzioni davanti il notaro non entrano nelle spese della divisione, esse non possono esser ripetute, che contro la parte che ha voluta l'assisteua del patrocinatore. (*Tariffa 9a.*)

sentenza contraddittoria pronunziata dal tribunale di ... sotto di ... legalmente registrata il ... da ec. e notificata il ... con atto del ... registrato il ... da ... è stato ordinato , che in sequela di sua istanza , premura e diligenza , sarà proceduto davanti a me convenuto tra le parti , e nominato ex officio alla divisione <sup>e</sup> liquidazione de' beni della comunione del detto Sig. Luigi Paolo ; che in esecuzione della detta sentenza con atto di ... sotto dì ... registrato da ... ha fatta citare la Signora Maria Benoit vedova di detto Signor Luigi Paolo , e il Signor Paolo tutti eredi e rappresentanti con esso lui comparente il predetto defunto Signor Luigi Paolo , a comparire davanti a me in quest' stesso giorno , luogo ed ora , affine di procedere alle dette operazioni ; ed attesochè i detti sunnominati sono presenti fa istanza che vi sia proceduto ; per il che mi ha consegnata per conservarla fino al termine delle suddette operazioni ; 1. la copia della predetta sentenza : 2. quella dell' inventario fatto da me dopo la morte del detto Signor Luigi Paolo nel dì ... e giorni susseguenti unitamente alle carte e recapiti inventariati dopo che da me ne è stato fatto il riscontro sul predetto inventario ; 3. quella del processo verbale della vendita del mobiliare fatta in appresso da ... sotto di ... , 4. la copia del rendimento di conti della predetta comunione rilasciata da me ; 5. la copia della sentenza pronunziata dal detto tribunale sotto di .... legalmente notificata , portante ,

che gli stabili della comunione saranno veduti visitati e stimati dai ... periti ; 6. le copie delle relazioni fatte sotto di .... dai detti periti comprovanti la possibilità di dividere gli stabili ; 7. Quella della sentenza emanata dal predetto tribunale sotto di ... legalmente notificata contenente l'omologazione della suddetta relazione e che sarà proceduto alla summentovata divisione davanti a me a tenore de' surriferiti documenti , e ordina , che nel caso di difficoltà sarà deciso in sequela del rapporto del Signor ... uno de' Giudici delegato a tal uopo ; 8. infine l'originale della citazione data per comparire davanti a me per procedere alle dette operazioni ; e si è firmato col detto Signor A ....

E' similmente comparsa la Signora Benoit vedova del Signor Luigi Paolo assistita dal Signor B ... suo patrocinatore , la quale ha detto , che si presenta per procedere alle prefate operazioni , sotto la riserva di fare nel decorso delle medesime tutte le osservazioni requisizioni e proteste che stimerà a proposito . E si è firmata col detto suo patrocinatore .

( Si ennucliano qui tutte le ragioni esposte da ciascheduno relativamente all' operazione in generale ; ma se non si riferiscono che a una parte per esempio alla massa , al defaleo dei debiti e ai prelevamenti o antiparti , non si prepongono se non quando si arriva alla predetta parte . )

*Su di che , io notaro suddetto ho dato*

atto alle parti di tutto come sopra, e dopo avere accudito dall' ora di ... fino a quella di ... ho di consenso delle parti intimato il proseguimento dell' operazione al giorno e all' ora di ... per far lo spoglio del predetto inventario, comporre sopra di quello la massa dei beni della prefata comunione e procedere alle altre operazioni. E tutte le parti ed i loro patrocinatori si sono firmati con me.

E nel tal giorno e la tal ora a norma di quanto è stato fissato e convenuto dalle parti qui sotto nominate, davanti a meno taro suddetto.

Sono comparse ec. ( le parti istesse come sopra ).

In presenza delle quali parti e ne' predetti nomi ed alle loro requisizioni, è stato proceduto all' esame delle carte a me presentate, per giungere alla composizione della detta massa per cui è stato d' uopo l' accudire fino alla tal ora, ed essendone stata fissata la continuazione e stata rimessa al tal giorno ed ora, e sonosi firmati.

( Se qualcheduna delle parti fa nell' istante di quest' esame della composizione della massa delle osservazioni requisitorj, riserve o proteste s' inseriscono nel processo verbale. Se le altre parti vi aderiscono se ne fa menzione e si deviene quindi all' operazione; ma se non vi acconsentono essendovi un ostacolo alla continuazione di questa operazione, il notaro rimette le par-

ti a ricorrere dove vogliono, e la più diligente procede come sopra ( 21 ).

Regolate le difficoltà si notifica la sentenza con l'intimazione di presentarsi nel tal giorno ed ora in casa del notaro, a cui si esibisce la copia della sentenza con l'originale dell'intimazione, e si riprende l'operazione, che si prosegue conforme alla suddetta sentenza.

Se non vi sono requisitorj, nè osservazioni, riserve, e proteste, tutte le vacazioni impiegate all'esame delle carte, si notano come sopra. Quando si procede alla verificaione della massa, queste vacazioni si esprimono in tal guisa :

*A dì....*

*Sono comparsi ec. ( come sopra ).*

*Alla presenza delle quali parti e nei detti nomi ed a loro istanza, è stato proceduto alla composizione della massa e determinata quella come appare dal quaderno separato dalla presente, e la citazione per deveuire a chiudere e terminare la divisione essendo stata fatta, tutti si sono firmati ec.*

Se una sola vacazione non basta per comporre la massa, si fa menzione, che è rimasta sospesa, e la vacazione si rimette a un altro giorno.

Quando la massa, il defalco de' debiti, e i prelevamenti hanno avuto luogo, si passa alla formazione delle porzioni. *Vedi quanto sopra 19.*

Se la relazione, che contiene questa formazione, è fatta da una delle parti, non

è compresa nel processo verbale , ma bensì nell' atto medesimo della divisione , mentre è quest' atto , che contiene la massa , i prelevamenti ec. e l' articolo 979. del Codice di procedura dice che sarà ricevuto e formato dal notaro in seguito delle precedenti operazioni . Ma il processo verbale verifica solamente nella forma summentovata , che è stato proceduto nella tal vacazione alla formazione delle porzioni dal *tale* convenuto dalle parti come apparisce da un quaderno separato .

Quando le parti poi sono minori o non sono d'accordo , o la persona nominata non accetta , è il processo verbale che ne fa menzione , come pure la remissione davanti il Giudice delegato in questi termini .

*Nel dì ,...*

*Sono comparsi ec. ( come sopra ) i quali hanno detto , che la massa , il defalco dei debiti , e i prelevamenti , o antiparti , essendo state fatte , si tratta di procedere alla formazione delle porzioni ; ma che il Sig. Paolo uno degli eredi del Signor Luigi Paolo essendo minore o interdetto o assente o le parti non essendo d'accordo sull' elezione di una di esse per la suddetta formazione , o il Signor Paolo , che è stato nominato per fare la detta composizione avendo dichiarato ; che non potea farla , hanno domandato di essere rimesse davanti il Sig.... Giudice delegato per tal divisione affine di far nominare un perito per fare la suddetta formazione . E si sono firmati .*

*Per la qual cosa , io notaro sudetto , ho rimessé per gli oggetti surriferiti le parti davanti il Signor ... ed è stato procedutó come sopra dalla predetta ora di ... fino a quella di ...*

Si procede alla nomina del perito , co-  
me si è detto di sopra 19. 5.. Il perito  
nominato in sequela del suo giuramento  
prestato si presenta in virtù di un intimazione fatta dal più diligente a lui ed alle parti , per esibire la sua relazione sulla divisione . Già vien verificato come appresso dal processo verbale .

*Nel ....*

*Sono comparsi ( come sopra ) alla pre-  
senza delle quali parti è stato proceduto alla  
formazione delle porzioni dal Signor ... pe-  
rito nominato dal Signor ... Giudice delegato  
sotto di ... il quale dopo aver prestato giu-  
ramento davanti il predetto Signor Giudice  
delegato come apparisce dal quaderno sepa-  
rato del presente , e dopo che è stato accu-  
dito a quanto sopra dall' ora .... fino all' ora  
.... le parti hanno convenuto di presentarsi  
nel giorno e ora di ... per assistere alla ter-  
minazione del presente processo verbale e  
dell' atto di divisione e sentirne la lettura e  
firmarsi se possono o vogliono ; e sonosi fir-  
mate col detto Signor perito .*

Se le parti non convengono , del gior-  
no della terminazione il precedente cita .  
*Vedi sopra 20.*

La terminazione si verifica in tal  
guisa .

Nel .... sono comparsi ( come sopra ) i quali dopo aver sentita la lettura del presente processo verbale , e del summentovato atto di divisione hanno approvato ed hanno determinato ed acconsentito che sia chiuso , ed è stato a ciò proceduto dalla tal' ora .... all' ora di ... e per fare omologare la detta divisione , ho rimessa al detto Signor .... che me l' ha richiesta , la copia tanto del detto processo verbale quanto del predetto atto ; e le parti si sono firmate .

Se tutte le parti sono maggiori , presenti , e usano de' ioro diritti e d' accordo , l' omologazione non è necessaria e possono procedere all' estrazione e assegna delle porzioni . Il processo verbale le verifica .

#### DIVISIONE DELLA COMUNIONE .

Liquidazione , ripartizione e divisione fatta da me ... notaro Imperiale a ... de' beni della comunione tra il fu Signor Luigi Paolo ec. e la Signora ... Benoit sua vedova .

Tra la detta Signora ... Benoit vedova del detto Signor Luigi Paolo ec.

( E nominare tutti queili che sono parti nel processo verbale ).

Le dette liquidazione , divisione e repartizione fatte in esecuzione di una sentenza contraddittoria , emanata tra i summentovati dal tribunale di ... il ... dal quale sono stato commissionato per le predette operazioni .

( Si fanno in seguito le osservazioni necessarie per giungere alla formazione

della massa. Siccome ciò varia in infinito a norma delle circostanze, perciò non ne diamo il modello.)

Terminate le osservazioni, si pone:

*In questo stato, ho proceduto alla presenza delle parti alla formazione della massa de' beni della comunione suddetta, sul..... ( si fa menzione delle carte e recapiti del processo verbale di divisione, come si è detto nel surriportato modello ) per essere sulla detta massa defalcati i debiti della detta comunità, le compensazioni e indennizzazioni dovute a ciascheduno dei coniugi ed essere in seguito proceduto alla divisione del prodotto al netto in due porzioni uguali come appresso.*

### MASSA.

*Art. I. Sarà composto della somma a cui ascende, fatti tutti i defalchi il reliquo del suddetto conto di comunione . . . . .*

Si enunciano qui tutti gli articoli che formano l'attivo,

Poi si pone in fine della massa:

*Totale della presente massa la somma di . . . . .*

*Su quel piede la detta massa è stata determinata e convenuta tra le parti ed esse si sono firmate.*

*Composta in tal guisa la massa; le parti hanno fissato il quantitativo dei debiti della predetta comunione per farne il defalco sulla detta somma di . . .*

*I. Il Signor .... deve avere secondo l' obbligazione del dì ... la somma di . . .*

*Si enunciano tutti gli articoli che formano il passivo . . .*

*Poi si mette in fine :*

*Pel totale de' debiti , si dee defalcare la somma di . . .*

*Defalcando sulla detta massa di .. i debiti che ascendono alla somma di . . .*

*La predetta massa e ridotta alla somma . . .*

#### PRELEVAMENTI.

*Defalcati in tal guisa i debiti le parti hanno fissati i prelevamenti o anteparti da farsi per ciascheduna delle parti sulla detta somma di . . .*

*Sarà prelevata in favore della Signora ... vedova del Signor Paolo la somma di . . .*

*I. La somma di ... da essa portata e stipulata come propria nel suo contratto di matrimonio sotto di . . .*

*Si enunciano qui tutti i di lei crediti . . .*

*Sarà prelevato a favore dell'eredità di detto Signor Luigi Paolo ;*

I. Ec. ( far l'istessa operazione che per la vendita ).

Dopo aver verificati i prelevamenti da farsi per ciascheduno si conviene quali oggetti debbono darsi per liberare la comunione da tali prelevamenti verso di loro.

Poi si dice :

*Il totale di detti prelevamenti ascende alla somma di . . . . .*

*Defalcando sul restante della massa, che è di . . . . .*

*La somma per i prelevamenti di . . . . .*

*La detta massa è ridotta alla somma di franchi 250000*

*La qual somma divisa in due parti produce a ciascheduno de' conjugi quella di 125 mila franchi 250000*

Tutto ciò come sopra è stato fissato e convenuto dalle parti a tenore del mio processo verbale separato nella vacazione del dì ... E sonosi le parti firmate con me nella vacazione del dì ....

E sonosi le parti firmate con me dopo esserne stata fatta la lettura.

Ciò fatto, le parti avendo scelto il Signore ... uno di essi per comporre le porzioni, e questi avendo accettata la detta commissione ha composte le porzioni come segue.

### *Prima porzione.*

*Sarà composta di ...*

I. 200 Ectari di terra coltivata e fruttata situati a ... descritti nell'articolo ... della

*Pigeau T. VII. P. I.*

25

*massa stimati sul piede di 620. franchi per  
Ectaro franchi* 125000

Si enunciano in tal guisa tutti gli articoli.

*Totale del presente franchi 125000  
dividendo giustamente.*

### *Seconda porzione.*

*Sarà composta ( si osserva la medesima forma ). franchi 125000*

*Totale della presente porzione.  
franchi 125000*

*dividendo giustamente.*

*Composte in tal guisa le dette porzioni,  
e trovate giuste dalle altre parti e fatta la lettura del presente e del processo verbale,  
le parti hanno deliberato , che resti terminato , il tutto secondo il processo verbale; e sì sono firmate con me.*

23. Fatta la divisione, bisogna farla omoiogare dal tribunale.

Bisogna relativamente a tale omologazione distinguere due casi; il primo in cui le parti sono maggiori, presenti, e d'accordo, e l'altro in cui vi sono tra loro minori interdetti o assenti, a qualcheduno incaricato della restituzione. Nel primo possono non fare omologare la divisione, mentre sono in facoltà di abbandonare le vie giudicarie in qualunque stato sia la causa e procedere nella maniera, che stanno più a proposito (Cod. proc. 985.).

Possono all' estrazione e distribuzione delle porzioni.

Nel secondo caso , non potendo farsi la divisione se non che davanti i tribunali , è necessaria l' omologazione . ( Arg. dell' artic. 974. del Cod. proc )

Per far pronunciare quest' omologazione . il notaro rimette la copia dell' atto di divisione ( a norma del surripostato modello ) alla parte la più diligente . Arg. dell' artic. 971. del Cod. di procedura . Per maggior tenza è stato inserito nel detto articolo , la copia del processo verbale di divisione . Questo processo verbale si rimette in minuta alla cancelleria . ( 977. ) Non è questo che deve essere omologato , ma bensì l' atto il quale come si è veduto contiene solo ciò che è stato prefisso dalle parti .

La parte più diligente procede per l' omologazione chiedendola con un requisitorio sul processo verbale del Giudice delegato , il quale rimette le parti all' udienza . Argom. dell' artic. 823. del Cod. Nap. che vuole , che le contestazioni relative alla divisione sieno giudicate sulla relazione del predetto Giudice delegato e dell' artic. 981. del Codice di procedura , che dice , che l' omologazione avrà luogo sulla di lui relazione .

Il Giudice delegato rimette le parti davanti al Giudice delegato , e ordina che sarà fatta la sua relazione nel di e ora da esso indicati .

Se le parti non erano presenti quando

è stata chiusa la divisione devono esser citate per sentire la sentenza di omologazione. (*Cod. proc.* 981.)

Nel prefisso giorno il Giudice delegato fa la sua relazione, il Procuratore Imperiale da le sue conclusioni se la qualità delle parti richiede il suo ministero. (vi.)

La sentenza d'omologazione ordina l'estrazione a sorte delle porzioni, sia davanti il Giudice delegato o davanti il notaro. (982.)

Le conclusioni e la minuta della sentenza sono apposte appiè della copia della divisione, come si pratica nelle sentenze di omologazione delle deliberazioni del Consiglio di famiglia. *Argom.* dell' arte. 886. che ordina in tal guisa per le suddette deliberazioni. Qui vi è l'istesso motivo. (*Ved.* sopra al num. III Il riportato modello di omologazione delle deliberazioni parlando di quelle del consiglio di famiglia )

#### *SENTENZA, CHE OMOLOGA LA DIVISIONE.*

*Il tribunale sulla relazione fatta alla pubblica udienza dal Sig... Giudice in questo tribunale nominato delegato per l'effetto della qui appresso divisione, del requisitorio fatto davanti a lui sotto dì... dal Sig... patrocinatore di... tendente ad ottenere l'omologazione della divisione della comunione tra i... fatta davanti N... notaro a... nominato a tal' effetto dal tribunale, in vigore della sentenza del dì... tra... Vedute dal tribunale la copia del*

la predetta divisione rilasciata dal detto N., le conclusioni del Procuratore Imperiale contenenti, che egli non impedisce la detta omologazione.

Sentito il Sig... Giudice delegato nella sua relazione, il Sig.. patrocinatore del detto ... richiedente, i tali et tali patrocinatori ( o le altre parti ) ed il Procuratore Imperiale nelle sue conclusioni;

Tutto veduto ec.

Attesoche la suddetta divisione è fatta conforme alla detta sentenza ed alle disposizioni delle leggi:

Il tribunale giudicando appellabilmente omologa la predetta divisione per essere eseguita secondo la sua forma e tenore; in conseguenza ordina, che l'estrazione a sorte delle composizioni delle porzioni comprese nella detta divisione sarà fatti davanti il Sig.... Giudice delegato o davanti il suddetto ... notaro, il quale ne farà la consegna subito dopo l'estenzione a sorte ec.

24. Fatta ed omologata la divisione si procede all'estrazione a sorte delle porzioni ordinata dalla sentenza. Se questa dee farsi davanti il Giudice delegato se gli presenta un istanza, affinchè gli piaccia indicare un dato giorno per l'estrazione, e di permettere di far citare i condividenti affinchè vi si trovino presenti nel giorno ed ora prefissi. Appiè di questa istanza il Giudice delegato appone la sua ordinanza con l'indicazione del dì e ora, e la permissione al procedente di far citare i condivi-

denti affinche v' intervengano. Si fa questa notificare unitamente all' intimazione d' intervenire all' estrazione, dichiarando, che vi sarà preceduto tanto in loro assenza che in loro presenza.

Se l' estrazione ha luogo davanti il notaro il più diligente fa notificare a' suoi condiventi la sentenza che l' ha ordinata, con più la citazione.

Sia che abbia luogo davanti il notaro o sia e davanti al Giudice delegato, le porzioni si estraggono a sorte. (*Cod. Nap. 834.*)

25. Terminata l' estrazione il notaro rilascia a ciascheduno dei condividenti la porzione che la sorte gli ha destinata. (*Cod. proc. 982.*) L' artic. 1476., citando per ciò concerne la divisione della comunione il titolo delle successioni, bisogna applicar qui le disposizioni di detto titolo relativamente alla consegna. Questo si fa in diverse maniere secondo la natura de' beni. 1. Se si tratta di effetti stabili la consegna si effettua con la consegna de' titoli a quello de' condividenti nella cui porzione è caduto lo stabile. Può aver luogo ancora con la consegna delle chiavi se si tratta di casamenti. (*Cod. Nap. 842. 1605.*)

Se la proprieta è divisa, i titoli restano a quello che ne ha la maggior parte, a condizione di comunicarli agli altri condividenti, che vi hanno un interesse ad ogni loro richiesta. (*Codice Nap. 842.*)

I titoli comuni ai beni che erano posseduti indivisamente, e che sono stati divisi,

si consegnano a quello che tutti i condividenti hanno scelto per esserne il depositario, similmente col patto di comunicarli agli altri quando lo chiedono. Se vi è difficoltà sulla scelta, viene questa regolata dal Giudice. (*Cod. Nap.* 842.)

Se si tratta di un diritto non personale come per esempio di un diritto di passaggio, la consegna si fa o con la consegna de' titoli, o mediante l'uso che ne fa quello a cui è toccato un tal diritto col consenso degli altri. (*Cod. Nap.* 1607.)

2. In quanto alla consegna degli effetti mobiliari, si opera o col rilascio effettivo, vale a dire con la consegna dell'oggetto nelle mani ed in potere di quello a cui sono toccati nella divisione, o con la consegna delle chiavi delle stanze o della casa in cui esistono, o anche mediante una finta consegna, in sequela del solo consenso delle parti, se la detta consegna non può farsi nell'istante della divisione, o se quello a cui è toccato l'oggetto lo avesse di già in suo potere, o con un altro titolo nell'istante della vendita, ceme se ne fosse locatario o depositario. (*Cod. Nap.* 1606.)

Il rilascio del mobiliare non corporeo, come sarebbe un credito, si fa per mezzo della consegna del titolo se questo titolo esiste. Se questo titolo poi è esecutorio si consegna la grossa o sia l'atto autentico, e se il credito è diviso, si affida a quello che vi ha la più gran parte a condizione di comunicarlo agli altri quando lo richiederan-

no. (Cod. Nap. 842.) Ma ognuno di essi può domandare di avere in mano una seconda grossa, facendosi menzione sopra ciascheduna di queste, che quello a cui è stata accordata non potrà farne uso, che fino alla concorrenza di una data somma. In quanto alla maniera di ottenere questa seconda grossa, vedasi quanto si è già detto sotto l'artic. II. parlando degli atti dove se ne è riportato il modello.

## N. III.

*Conseguenze della domanda relativamente alla Licitazione.*

La licitazione ha luogo qualora la divisione è impossibile, o quando le parti essendo tutte maggiori, vogliono farne uso, sebbene la divisione possa farsi in natura.

1. La licitazione si ordina o sulla semplice domanda delle parti e senza rapporto alcuno quando è evidente l'impossibilità attuale della divisione in natura, e non evvi bisogno di verificarla, come se non esistesse nella comunione che una sola casa. Nonostante però se in tal caso vi sono tra i co-proprietarj minori, interdetti, o assenti, vi è d'uopo del rapporto non per verificare l'impossibilità della divisione in natura, poiché è certa, ma per fissare il valore dello stabile che si vuol licitare. Questa relazione in conseguenza non è necessaria quando tutti sono maggiori, presenti e godono dell'esercizio de' loro diritti. Devesi applicare,

tal relazione tutto ciò che si è detto in occasione di quella che ha luogo relativamente alla divisione.

2. Quando l'impossibilità della divisione non è certa, il tribunale ordina una relazione per verificarla, e se risulta da essa che la divisione non possa aver luogo in natura, quello che procede per la licitazione deve adempire le formalità necessarie per mettere in grado il tribunale di ordinare.

Bisogna chiedere l'omologazione della relazione per mezzo di un atto da patrocinatore a patrocinatore e contenente semplici conclusioni. (*Codice proc.* 972.)

*ISTANZA  
PER L'OMOLOGAZIONE DI UNA RELAZIONE.*

*A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di...*

Richiede A... che vi piaccia, attesochè la relazione fatta da... periti in esecuzione della sentenza del dì... è regolare, e che risulta l'impossibilità di dividere una casa situata a... dipendente dalla comunione, che ha esistito tra... di approvare la suddetta relazione; per la qualcosa, sarà ordinato, che ad istanza, procedura e diligenza del richiedente la detta casa rimarrà venduta per via di licitazione avanti l'udienza de' incanti del tribunale al maggiore e migliore offerente a norma della nota de' patti e condizioni, che sarà a tal fine esibita nella cancelleria letta

e pubblicata giudicialmente nella detta udienza osservate le debite formalità. Si domandano anche le spese delle quali in qualunque avvenimento il richiedente sarà rimborsato per privilegio, come spese della licitazione. E farete bene.

Le parti possono proporre contro la relazione tutte le ragioni che credono proprie per impedire che venga omologata, Ved. ciò, che si è detto già sotto il num. II. 6. parlando della relazione che ha luogo per le divisioni.

2. Quando la situazione de' beni esige diverse perizie distinte, può darsi che ciascheduno stabile venga dichiarato indivisibile, e non sia luogo frattanto alla licitazione. E ciò che risulta dal confronto delle relazioni, che la totalità degli stabili può comodamente dividersi. ( Cod. proc. 974.)

3. Se i periti hanno dichiarato nella loro relazione, che la divisione è impossibile, non viene pronunciata l'omologazione come qualora sia ammessa la divisione in quella della relazione del Giudice delegato. Nella licitazione le funzioni di questo magistrato finiscono col giuramento de' periti. Ciò risulta; 1. dall' artic. 972. del Codice di procedura, che dice, che l' approvazione si chiede per via d' istanza e non davanti il Giudice delegato; 2. dall' artic. 973. del Codice suddetto, che dice, che le difficoltà insorte sulla nota de' patti e condizioni, si decidono all' udienza sommariamente senza istanza veruna. Ma il Giudice delegato ri-

comincia le sue funzioni dopo che è stato proceduto alla licitazione se è necessario che ne sia diviso il prezzo per esempio quando questo prezzo deve andar confuso con altri oggetti nella massa comune per formare l'uguaglianza tra le diverse porzioni, (*Cod. proc.* 976.) o che il prezzo non è confuso con altri oggetti ma le parti non si accordano per la distribuzione. Siccome allora le difficoltà insorgono nelle operazioni, che si fanno davanti il notaro, devono essere rimesse al Giudice delegato per essere instruite e giudicate nella maniera sopradicata.

La sentenza, che ammette la relazione aggiudica le conclusioni e ordina la vendita davanti un individuo del tribunale o davanti un notaro.

4. Bisogna conformarsi per questa vendita a tutte le formalità prescritte nel titolo della *vendita de' beni stabili*; (*Cod. proc.* 972.) e siccome queste formalità sono similmente adempite per la vendita de' beni dei minori si applichi qui tutto ciò che si è detto parlando de' *minori* §. III. e della vendita de' loro beni stabili. Si rammenteranno qui sommariamente tali formalità, ma innanzi si osserverà, che non sono necessarie, se non qualora tra le parti vi sieno minori, interdetti, o assenti, (*Cod. proc.* 984.) poichè se sono maggiori possono astenersi dalle vie giudicarie, ed eziandio sospenderle in qualunque stato sia la causa per continuare la licitazione nella forma e con

quell' atto , che stimano più a proposito .  
( *Cod. Nap.* 819. *Cod. proc* 985. )

5. Emanata e notificata la sentenza , si passa alla sua esecuzione , la quale comincia dalle nota de' patti e condizioni che devono contenere oltre le formalità indicate in principio dell' artic. per la rivendicazione de' propri effetti .

1. Nome , cognome , abitazione e professione del procedente . ( *Cod. proc.* 972. )

2. Il nome , cognome , ed abitazione del patrocinatore ( *ivi*. )

3. I nomi ed abitazioni de' collicitanti . ( *ivi*. )

E espressamente proibito di stipularvi a favore dei patrocinatori , ( *avoués* ) maggiori diritti di quelli fissati dalla legge , e se vi è inserita qualche clausola per accrescerli , si reputa come non fatto . ( *Tarif.* 129. )

Questa nota de' patti e condizioni si redige nella forma dell' incanto di cui si è già parlato e riportato il modello ragionando degli incanti , e deve essere scritta in grossa , ( *Tarif.* 109. ) ma non si può farne , che una grossa sola ( *Arg.* dell' artic. 110. della Tariffa . )

6. Formata la suddetta nota , viene esibita nella cancelleria o presso il notaro secondo il luogo in cui il tribunale avrà ordinato farsi la licitazione . ( *Cod. proc.* 972. )

7. Dentro gli otto giorni da questa esibita o deposito la copia di essa deve essere notificata ai patrocinatori dei colli-

tanti con un semplice atto , (*ivi*) che è tassato come un atto semplice ordinario e la copia della nota de' suddetti patti e condizioni come quella dell' istanza da patrocinatore. (*Tarif.* 129. )

8. Se insorgono difficoltà su questa nota, saranno , come si è detto decise all' udienza senza alcuna istanza , e con un semplice atto (*Cod. proc.* 975.) Non è necessario andar davanti il Giudice delegato , essendo cessate le sue funzioni dopo il giuramento dei periti. Queste difficoltà possono consistere nelle ragioni ed osservazioni fatte sulla detta nota e che cadono ordinariamente sulle condizioni dell'aggiudicazione e sugli oneri imposti al compratore , o sull' oscurità , che s' incontra in qualche clausola . *Ved.* dove si è indicato per quali persone e per quali oggetti possono esser fatte.

9. Non è necessario fare annunziare al pubblico il giorno della lettura e della pubblicazione della nota o cartella de patti e condizioni. *Ved.* su tal proposito le ragioni esposte parlando del modello degl' incanti (*Vedi som. preced.* alla parola minori §. 3. art. 1. III. ) Non ostante è sempre cosa utile il fare affiggere i cartelli ed inserire l' avviso in qualche gazzetta , affinchè il pubblico sia avvertito di concorrere all' incanto nel di medesimo della pubblicazione ,

10. Su ciò che deve enunciare il cartello bisogna applicare ciò che si è detto nel luogo citato, ed osservare ciò che prescrivono gli artic. 960. e 972. del Codice di

procedura. In conseguenza vi si deve enum-  
ciare.

1. L'indicazione sommaria dello stabi-  
le da vendesi.

2. Il nome, cognome, abitazione e pro-  
fessione del procedente, non meno che il  
nome e l'abitazione del suo Procuratore.

3. I nomi ec. abitazioni e professioni di  
tutti i collicitanti. (*ivi.*)

4. Se i collicitanti sono minori, i nomi,  
professione ed abitazione del loro tutore e  
tutore surrogato. (960. Se sono emancipati s'  
indieano i loro nomi e quelli del curatore.

5. L'abitazione del notaro, se la vendi-  
ta si fa davanti uno di questi uffiziali. (*ivi.*)

Per la forma di quest'affissi veggasi il  
modello riportato nel loco più volte ci-  
tato.

II. Sui luoghi dove si appongono gli  
affissi e la maniera di verificarli e la ma-  
niera di verificarne l'affissione, si applichi  
quanto si è detto dopo detto modello *8. loc.*  
*cit. 8.*

12. L'inserzione nelle gazzette non è  
necessaria, ma è sempre bene che sia fatta.  
*Ved.* quanto si è detto sopra di ciò *loc. cit. 9.*

13. Se questa inserzione ha luogo bi-  
sogna che vi sia tra questa inserzione, e gli  
affissi e la prima pubblicazione otto giorni  
almeno d'intervallo *loc. cit. 10.*

14. Riguardo alla lettura della nota de'  
patti e condizioni nell'udienza e l'avviso  
del dì dell'aggiudicazione preparatoria si  
applichi quanto si è detto, *loc. cit. 11. 12.*

15. Rapporto all' avviso pubblico del giorno dell' aggiudicazione preparatoria per mezzo dell' inserzione sulle gazzette e degli affissi ; *Ved loc. cit.* 13.

16. Nel giorno indicato si procede all' aggiudicazione preparatoria ; *ivi* 14.

17. Riguardo all' intervallo tra l' aggiudicazione preparatoria e l' aggiudicazione definitiva, si veda , *ivi* 15.

18. Per l' avviso al Pubblico del giorno dell' aggiudicazione definitiva per mezzo degli affissi , e inserzione nelle gazzette, si veda, *ivi* 16.

19. Nel giorno indicato da quest' avviso, si procede all' aggiudicazione definitiva . L' incanto o non giunge al prezzo determinato dalla stima o vi arriva o lo supera . Nel primo caso bisogna applicare quanto è stato detto *loc. cit.* 17. 1. nel secondo caso . *Ved.* pure *loc. cit.* 17.

20. Se vi è un minore la licitazione deve aver luogo alla presenza di un tutore surrogato , *loc. cit.* 18. 1.

21. Per le forme degl' incanti e accettazioni dell' offerte si veda *loc. cit.* 18. 2.

22. In quanto a quelle da seguirsi per l' aggiudicazione definitiva, vedi *ivi* 18. 3.

E' osservabile , che indipendentemente dai consueti emolumenti è menato buono ai patrocinatori sul prezzo dei beni venduti sopra i 2. mila franchi un diritto proporzionale così stabilito , cioè : da 2. mila a' 10. mila franchi uno per cento ; da fr. 10. mila fino a 50. mila un mezzo per cento ; da' 50.

a 100. mila un quarto , e da 100. mila in poi un ottavo per cento . ( Tarif. 129.)

Di ciò la metà appartiene al patrocinatore precedente ; la seconda metà si divide in porzioni uguali tra tutti i patrocinatori , che hanno agito nella licitazione compreso anche il suddetto patrocinatore precedente , che avrà la sua parte come gli altri in questa seconda metà . ( Tarif. 129.)

23. Non vi è luogo su questa vendita al soprincanto del quarto .

24. Quando la vendita si fa davanti il notaro , si veda pure *ivi.* 19. 2.

#### DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E LICITAZIONE DE' BENI DELLA COMUNIONE.

L' artic. 1476. del Codice Napoleone permette al titolo delle successioni per ciò che concerne gli effetti della divisione e licitazione de' beni della comunione . Bisogna per tanto applicare a questa divisione e licitazione gli effetti stessi della divisione e licitazione di un'eredità . Si descriveranno qui sotto al §. II. e nell' artic. V. si parlerà della rescissione .

#### DELLA LICITAZIONE DELL' AFFITTO.

I. Questa licitazione di cui si è parlato nel principio di questo paragrafo , può aver luogo non solo nel caso di comunione , una ancora tutte le volte , che vi è un godimento indiviso di una cosa medesima tra di-

versi comproprietarj. Può chiedersi con la licitazione o senza la licitazione de' fondi; ma se l'epoca della vendita non è lontana, non è interesse de' comproprietari il chiedere la licitazione dell'affitto, perchè questo potrebbe nuocere alla vendita almeno che non sia stipulato nel *contratto*, che il compratore possa espellere l'affittuario. (*Cod. proc.* 1473.)

2. Il minore emancipato può senza l'autorizzazione domandare la licitazione perchè non cade sui diritti della cosa, che sono mobiliarj, e d'altronde è un atto di pura amministrazione, che la legge gli permette di fare. (*Cod. Nap.* 1481.) Il marito può domandarla solo, mentre ha un diritto di godere dei frutti dell'oggetto che si vuol dare in affitto; *argom.* dell'artic. 818. del *Cod. Napoleone*. Per l'istessa ragione questa licitazione può domandarsi contro lui solo.

3. Se l'oggetto, che si vuole licitare appartiene a una successione o a una comunione, la domanda di licitazione deve essere fatta davanti il tribunale del luogo dell'apertura della successione o dello scioglimento della comunione. Negli altri casi siccome la cosa appartiene a due proprietarj ordinarij, si procede alla licitazione per via di azione personale intentata al domicilio de' proprietarj contro i quali vien domandata. Non è questa un'azione reale, che debba portarsi davanti il tribunale della situazione dell'oggetto, attesochè la licita-

zione dell'affitto non ha altro scopo se non che i frutti della cosa, che sono mobiliari. Non ostante se il tribunale dinanzi a cui vien fatta la domanda, giudica esser cosa più vantaggiosa, che l'aggiudicazione sia pronunziata nel luogo delle situazione, si può rimettere la domanda a quest'ultimo tribunale per esservi giudicato l'affitto.

4. Su questa domanda le parti possono fare, una licitazione amichevole.

1. Se i minori vi hanno interesse, il tutore può acconsentirvi, ma non può farlo per un tempo superiore ai nove anni, (*Cod. Nap. 1429*) ed inoltre è necessario che l'affitto corrente debba spirare prima di tre anni se si tratta di beni rurali, e prima di due se si tratta di case. (*Cod. Nap. 1430*)

2. Il minore emancipato può ugualmente convenire di un affitto amichevole, purchè non oltrepassi i nove anni. (481.)

3. Il marito ha l'istesso diritto per i beni di sua moglie; ma il tutore non ha facoltà se non per un novennio, (*Codice Napoleone 1429.*) e quando l'affitto corrente non deve durare ancora più di tre anni, se si tratta di beni rurali, e più di due per le case. (*Cod. Nap. 1430.*)

4. La moglie separata avendo la libera amministrazione de' propri beni (*Cod. Nap. 1536. 1449.*) e il potere di disporre del suo mobiliare ed alienarlo, può eziandio licitare un affitto all'amichevole.

5. Se le parti non possono accordarsi, bisogna ricorrere alla licitazione giudicia-

ria . La legge sta in silenzio sul metodo da seguirsi per fare ordinare una tal licitazione e per giungervi ; ma quest' affitto avendo per iscopo de' frutti che sono mobiliari , bisogna secondo ciò che si è detto parlando dell' esecuzione immobiliare N. VII *primo caso* dove si parla della *denunzia a quello che ha sofferto un' oppignoramento* , applicarvi le formalità stabilite per la vendita delle rendite costituite . In tal guisa abbisogna a prima vista una sentenza , che ordini che l'affitto verrà aggiudicato nella pubblica udienza davaanti un individuo del tribunale o davanti un notaro . Quest' aggiudicazione non ha luogo se non dopo le pubblicazioni , affissi ed avvisi mediante l'inserzione sulle gazzette . Gli affissi si fanno nella forma già indicata sotto il num. X. parlando delle *formalità da seguirsi prima della pubblicazione della cartella o nota de' patti e condizioni per l' oppignorazione delle rendite ec.* Devono essere affisse nei luoghi medesimi destinati ad annunciare la licitazione dei fondi ; e l' apposizione si verifica nella maniera indicata sotto il loc. cit. per l'apposizione degli affissi di vendita delle rendite costituite .

7. L' inserzione dee farsi sulle gazzette . (*ivi.*)

8. Si forma in seguito la cartella o nota de' patti e condizioni . Le parti possono inserirvi quelle condizioni che stimano convenienti , e sulle quali sono d'accordo . Si forma nella maniera indicata : (*ivi.*)

9. Formata questa nota dei patti e si deposita nella cancelleria otto giorni dopo l'apposizione degli affissi e l'inserzione sulle gazzette, come se si trattasse della vendita di una rendita costituita.

10. La pubblicazione deve aver luogo nel giorno medesimo come per le rendite suddette. Si applichi quanto si è detto *loc. cit.* 3.

11. Le eccezioni e le osservazioni che potrebbero dedursi contro la nota de' patti e condizioni, si pongono in seguito della indicazione del prezzo. Per conoscere in che consistono queste ragioni e da chi possono esser fatte, *ved. loc. cit.* 4.

12. Si può rincarare dopo la prima pubblicazione, non meno che dopo le susseguenti. Si applichi a questi incanti quanto si è detto *ivi.* 5.

13. Un nuovo offerente cessa di essere obbligato quando il suo incanto è coperto da un altro. Per sapere quando l'incanto è coperto *ved. ivi.* 6.

14. Otto giorni dopo la prima pubblicazione si passa alla seconda, e ad essa si applichi quanto si dice *ivi.* 7.

15. Quantunque l'offerente resti obbligato finchè il suo incanto o la sua offerta non è coperta, può nondimeno in certi casi chieder di esserne liberato anche quando non vi sono incanti dopo il suo. *Vedi ivi.* quali sono questi casi.

16. Alla seconda pubblicazione si può aggiudicare preparatoriamente come nel caso di una rendita costituita.

17. Dopo l'aggiudicazione preparatoria fino all' aggiudicazione definitiva bisogna osservare tutte le formalità di cui si è parlato nell' istesso *log. cit.* num. XII. 1.

18. All'aggiudicazione definitiva si applichi quanto vien detto *ivi.* 2. 3.

19. Alla dichiarazione da farsi dal patrocinatore dell' ultimo e maggiore offerente, *Ved.* sotto l' istesso num. XII. 5.

20. Perciò, che è relativo al Decreto di aggiudicazione, *Vedi ivi.* 6

## §. II.

*Del rendimento di conti, divisione e licitazione dei beni di una successione.*

Non si domanda un rendimento di conti di una successione se non quando qualcheduno è stato incaricato della consegna degli effetti mobiliari che la compongono, e dell'amministrazione di essi; ma siccome è solito il più delle volte di non dare ad alcuno tal consegna, non evvi bene spesso verun rendimento di conti da chiedere.

Se vi è consegna, e per ciò il caso di render conto, si domanda, si procede, si forma, si esamina come il rendimento di conti della comunione. Tutto quanto si è detto su tal proposito e qui applicabile. Non ci estenderemo dunque su tali operazioni, e solamente parleremo della divisione di un'eredità, che ha molta rassomiglianza con quella della comunione, sebbene diversifica alquanto sopra alcuni punti. Le diversità

esistenti tra le suddivisioni sono relative alla massa ed all' antiparti o prelevamenti. Sotto l' articolo primo si parlerà delle regole particolari alla massa della successione; nel secondo delle regole particolari alle suddette antiparti; nel terzo della divisione de' beni aggravati della restituzione; nel quarto degli effetti della divisione e licitazione, e nel quinto della rescissione della divisione.

## ARTICOLO I.

### *Regole relative alla massa.*

Oltre gli oggetti summentovati, che devono entrare nella massa della comunione, la massa dell'eredità si compone ancora degli oggetti, che devono essere riportati dagli eredi.

#### *1. Chi deve riportare nella massa.*

1. Qualunque erede anche beneficiario chiamato a una successione, (*Cod. Nap. 843.*) o sia collaterale o sia di linea retta vi è sottoposto.

2. Il donatario che non era erede presumtivo al tempo della donazione, ma che è erede nell' istante dell' apertura della successione. (846.) Per esempio Paolo avendo un figlio fa donazione a Pietro uno de' suoi fratelli; il figlio muore e quindi muore Paolo. Pietro non era successibile nell' istante della donazione, ma succedendo in seguito, ri-

porterà questa donazione , se vi sono dei co-  
eredi .

3. Il figlio rappresentando il padre deve  
rimettere quanto è stato a questi donato ,  
anche nel caso , che ripudj l' eredità pa-  
terna . (848.)

## II. *Chi è esente dal riportare alla massa.*

1. L' erede a cui la donazione è stata  
fatta in antiparte e oltre la sua porzione ,  
o che è stato dispensato dal riportare . (843.  
846. 919. )

La dichiarazione , che la donazione o  
i legati sono a titolo di antiparte o oltre la  
sua porzione può esser fatta tanto per mezz-  
zo dell' atto , che contiene la disposizione  
quanto posteriormente nella forma delle  
disposizioni tra vivi o testamentarie . (819.)  
Ma se la donazione o i legati eccedono la  
porzione disponibile deve rimettere il di  
più . (844.)

2. L' erede presuntivo che rinunzia ed il  
quale può rinunciando ritenere la donazione  
o i legati . (845.)

Se la donazione o il legato oltrepassa  
la porzione disponibile , gli eredi possono  
farli riportare il di più . (ivi.)

## III. *Chi può domandare tale imputazione.*

Il solo coerede .

Nè i legatari nè i creditori dell'eredità  
hanno una tal facoltà . (857.) Esempio .

Una persona ha donati 10. mila franchi

all' unico suo figlio; muore dopo aver fatti vari legati, il figlio si dichiara erede. La successione non è in grado di pagare i legati, ed i legatari non potranno mai pretendere che il figlio avendo ricevnti i fr. 10. mila e la sua riserva, che è di 5. mila, debba rimetter fuori il di più affine di pagare i loro legati.

L' onore di riportare, o sia l' imputazione delle cose ricevute non è stabilito se non per mantenere l' uguaglianza tra i coeredi. E' istituito per essi soli, dunque nessun altro può reclamarla.

Altro *esempio* consimile alla precedente specie. Il padre lascia dei creditori; il figlio accetta con benefizio. Egli non sarà tenuto a riportare a loro vantaggio se non che gli oggetti trovati nell' eredità, ma non mai i 10. mila franchi.

Ma se accettasse puramente e semplicemente, sarebbe tenuto ai debiti anche *ultra vires*, il che equivarrebbe per i creditori quanto a lui all' obbligazione di riportare ec.

#### IV. *Cose soggette ad essere riportate o imputate.*

1. Le somme delle quali l' erede è debitore verso la successione.

2. Le donazioni che gli sono state fatte (*ivi.*) con atto tra i vivi o per mezzo di legati, (843.) tanto fatte direttamente. (*ivi.*) quanto indirettamente, (*ivi.*) come sarebbe

permezzo di un terzo o per mezzo di una vendita simulata.

3. Le donazioni fatte al padre dell' erede se il padre è morto , e il figlio lo rappresenti , deve riportare le donazioni fatte a suo padre , anche quando repudiata avesse la di lui eredità . (848.)

4. Le donazioni e legati fatti unitamente a due coniugi di cui uno solamente sia suscettibile , questi riporta la metà solamente . (849.) Ma se la donazione ed i legati sono fatti ad un solo , egli deve riportar tutto .

5. Ciò che è stato impiegato per lo stabilimento di uno degli eredi . (851.)

6. Ciò che lo è stato pel pagamento de' suoi debiti . (*ivi.*)

7. Le donazioni o legati di uso frutto o di una rendita vitalizia fatte a un erede in retta linea quando oltrepassano la porzione disponibile . (917.)

Gli altri eredi a favore de' quali la legge fa una riserva , hanno la scelta o di eseguire questa disposizione , o di abbandonare il disponibile a quello a favore del quale è stata fatta . (917.) *Esempio.* Una persona ha due figli e fa a uno la donazione dell' uso frutto o di una rendita vitalizia di 1000 franchi . Muore lasciando fr. 20 mila . Il disponibile è di un terzo ; cioè a dire di 6 mila 633. fr. 33. centesimi e un terzo . Il figlio non donatario potrà o soffrire la continuazione della rendita sulla successione , ed allora il donatario avrà la sua rendita

sopra di essa e più la metà dell'asse ereditario, oppure suo fratello potrà astrin-  
gerlo a riportare la rendita, o rinunziarla,  
abbandonandogli il disponibile, cioè a dire  
6. mila 633. fr. e 33. centesimi da prelevar-  
si sul detto asse ereditario.

Ma non vi è, che l'erede diretto che  
possa costringere a riportare la rendita o  
l'usofrutto, perchè egli solo ha diritto alla  
riserva, e l'articolo 977 non accorda que-  
sto diritto se non a quello in cui favore la  
legge fa questa riserva.

Nell'istesso modo il collaterale non  
potrebbe astringere a ciò il suo coerede do-  
natario di una rendita vitalizia o di un u-  
sofrutto.

8. Il valore in piena proprietà de' beni  
alienati, tanto a carico della rendita vita-  
lizia ( come se un padre donasse un fondo  
o denaro per una rendita vitalizia ) quanto  
a fondo perso o con la riserva di un uso-  
frutto ( come se vendesse a suo figlio uno  
stabile di 20. mila franchi per 10. mila con  
la riserva dell'usofrutto ), gli altri eredi  
possono obbligare il loro coerede a imputa-  
re questo valore sulla somma disponibile  
ed a riportare il sopravanzo ( 918. ). E-  
sempio. Un padre ha venduta a uno de' suoi  
figli una casa valutata 20. mila franchi per  
una rendita vitalizia di 1500. franchi. Muo-  
re lasciando tre figli, ed un'eredità ascen-  
dente a 10. mila franchi. Si potrà obbli-  
gare il figlio compratore a rimetter fuori  
20. mila franchi i quali uniti agli altri 10.

mila formeranno una successione di fr. 30 mila. Il quarto disponibile è di 7. mila 500. franchi; egli pertanto preleverà questa somma onde compensarsi del vantaggio, che suo padre voleva fargli con la vendita, e che far potea fino alla concorrenza del quarto. In conseguenza i tre figli divideranno ugualmente i rimanenti 22. mila 500. fr.

Ma un tal obbligo di riportare non si può esigere, che sotto la condizione di rendennizzare il figlio compratore dell'acquisto a fondo perduto, o a rendita vitalizia da esso fatto. Se dunque il padre ha venduto con la riserva dell'usofutto per 10. mila franchi, l'eredità gli renderà questa somma; e se lo stabile non gli rende che 800. fr. mentre ne pagava ogni anno 1500 di rendita, gli saranno restituiti i 700. fr., che ha sborsati di più ogn'anno.

Nel rimanente questo peso di importare non può aver luogo ne'due seguenti casi.

*Il primo caso*, è quando l'erede compratore è collaterale; gli altri non possono obbligarvelo; non dando l'articolo 918. questo diritto se non che contro il compratore capace di succedere in linea retta e non contro il collaterale.

*Il secondo caso* è quando gli eredi in retta linea hanno acconsentito all'alienazione a rendita vitalizia o a fondo perduto (918.).

9. I vantaggi, che l'erede ha ricavati dalle convenzioni passate tra il defunto e

Iui, se queste convenzioni presentavano vantaggio indiretto quando sono state fatte ( 853. ). *Esempio.* Se il padre ha venduta per 10. mila franchi una casa che ne valeva 20. mila quando ha avuto luogo la vendita ; ma se l'aumento ha avuto luogo di poi , non evvi vantaggio alcuno ed in conseguenza verun obbligo di riportare.

10. I frutti ed interessi delle cose soggette a esser riportate , contando solamente dal dì dell'apertura della successione ( 856. )

#### *V. Cose non soggette ad essere riportate.*

1. Un donativo fatto al figlio dell'erede. Venendo l'erede al godimento della successione non è tenuto a riportare ciò che è stato donato a suo figlio . ( 847. )

2. Un donativo fatto al padre dell'erede. Se questi viene al possesso della successione , non è tenuto a riportare , quando ancora avesse accettata l'eredità di suo padre donatario ( 848. ).

Ma se la perciipe rappresentando suo padre , deve riportare quando anche repudiata ne avesse l'eredità ( *ivi* ).

3. Un donativo fatto al conjugue non erede ( 849. ).

4. Le spese di vitto , mantenimento , educazione , e scuole e le spese consuete di equipaggio ; quelli delle nozze ed altri donativi consueti ( 852. ).

5. I vantaggi risentiti dall'erede in seguita delle convenzioni stipulate tra esso

e il defunto , se queste convenzioni non presentassero alcun vantaggio indiretto al- lorchè sono state fatte ( 853. ).

6. I vantaggi risultati dalle società fat- te senza inganno tra il defunto e uno de' suoi eredi , ( 854. ) come se avesse asso- ciato suo figlio nel proprio commercio , e che il figlio avesse somministrati de fondi o la sua industria ed avesse ricavata in suo vantaggio una parte proporzionata a' sud- detti fondi o industria , ( poichè se non avesse messo fuori cosa alcuna allora ritrat- to avrebbe un vero vantaggio ). Ma biso- gna che le condizioni sieno state stipulate con un atto autentico , vale a dire davanti un notaro ; altrimenti un padre potrebbe in forza di un atto di società simulato fatto poco innanzi alla sua morte , ma con la data assai anteriore , far passare in mano di suo figlio una porzione considerabile dei suoi beni , sotto il titolo di benefizio di società .

7. Lo stabile , che è perito per un caso fortuito è senza colpa del donatario , non è soggetto ad esser riportato ( 855. )

## *VI. Quando e come si riporta in natura .*

Si riporta o *in natura* o per *congua- glio* in forza di una minor partecipazione ( 858. ).

Si può esigere *in natura* se lo stabile non è alienato dal donatario ( 859. ).

Se frattanto vi sono nella successione

degli stabili dell'istesso valore e bontà coi quali si possano formare delle porzioni appresso a poco uguali per gli altri eredi, questi prelevano una porzione uguale a quella data a' loro coeredi ( 830. 859 ).

Quando la donazione di uno stabile fatta a un successibile con dispensa di riportare eccede la porzione disponibile, ciò che si riporta si fa in natura, se il defalco del di più può operarsi comodamente ( 886 ). *Esempio.* Un padre ha donati venti Ectari di terra; supposto che la porzione disponibile sia del valore di dodici ectari, il donatario o legatario ne riporterà otto, poteandosi dividere i suddetti ectari.

Ma se lo stabile non può dividersi come sarebbe una casa, bisogna distinguere.

Se il di più del disponibile supera la metà del valore dello stabile, il donatario deve rimettere lo stabile nella sua totalità, salvo il prelevare sulla massa il valore della porzione disponibile ( 366 ). *Esempio.* La casa donata vale 20 mila franchi. Secondo lo stato dell'asse ereditario il defunto non potea donarne che 5. mila, onde il donatario riporterà l'intera casa salvo il prendere sulla massa i franchi 5. mila.

Se al contrario la porzione disponibile supera la metà del valore dello stabile il donatario può ritenerselo tutto, salvo però il conguagliare e compensare i suoi coeredi in denaro contante o in altra maniera ( 886 ). *Esempio;* la casa vale 20. mila

franchi il disponibile è di 12 mila, il donatario potrà ritenerla riportando la somma di otto mila franchi.

### VII. Come si riporta per conguaglio.

Si riporta per *conguaglio* quando il donatario ha alienato lo stabile innanzi l'apertura della successione ( 860. ), mentre fin qui avea la facoltà di alienare, e l'acquirente non può esser costretto a renderlo nell'istante della morte.

Si riporta il valore dello stabile nell'epoca dell'apertura della successione ( 860. ).

Si riporta il mobiliare solo per via di conguaglio ( 868. ).

Se si tratta del mobiliare che sia stato donato si riporta prendendo la stima annessa all'atto di donazione ( 868. ).

In mancanza di questo stato annesso all'atto di donazione, si fa in sequela di una stima per via di periti con giusto prezzo e senza defalco ( *ivi* ).

Se si tratta di denaro contante si riporta percipendo meno nella successione ( 869. ).

E se la successione non da agli altri coeredi una somma uguale nel numerario, il donatario può fare a meno di riportare il numerario, rilasciando in vece del mobiliare fino alla dovuta concorrenza; ed in mancanza del mobiliare degli stabili spettanti all'eredità ( *ivi* ).

Ma se tutto ciò non basta per sodis-

fare gli altri il donatario deve supplire in denaro contante a ciò che manca.

*VIII. Del rendimento de' conti dovuto all' erede e delle spese fatte per lo stabile.*

L'erede sia, che rimetta effettivamente *in natura* sia che rimetta fittiziamente *per via di conguaglio*, deve sempre rimettere lo stabile nello stato e valore in cui dovrebbe esserc nel giorno dell'apertura della successione.

Se frattanto è stato dispensato per lo stabile gli deve esser reso conto secondo le seguenti regole.

1. Se le spese erano necessarie per la conservazione dello stabile, se gli si rende conto per l'intero sebbene esse non abbiano migliorati i fondi (862.).

2. Se le spese in questione non erano necessarie, gli è reso conto del valore solamente per cui è stato aumentato lo stabile nel tempo della divisione (861.). E sempio, se ha spesi 10. mila franchi e l'aumento non sia che di 5. mila, non gli danno che 5. mila franchi ma se la spesa di 5. mila ha aumentato di 10. mila non deve aver altro che fr. 5. mila.

3. Qualunque sieno le spese necessarie o di semplice meglioramento, l'erede che riporta in natura, può esigere di esser rimborso prima di rimettere lo stabile e restare in possesso fino al rimborso (867.).

4. Se lo stabile è stato alienato dal do-

natario non si può astringere il compratore a restituirlo solamente il donatario ne riporta il valore del di della successione; mà se sono state fatte spese sullo stabile sia dal donatario prima di alienare, sia dall' acquirente se ne deve tener conto secondo le regole spiegate di sopra 1. 2. ( 864. ).

*IX. Del rendimento de' conti che deve far l' erede dei guasti e deterioramenti dello stabile.*

Se si deve menar buono all' erede ciò che ha conservato o aumentato riguardo allo stabile, è giusto che per sua parte renda conto dei guasti e deterioramenti che hanno diminuito il valore dello stabile o per sua cagione, o per sua colpa e negligenza. ( 863. )

Nel caso in cui lo stabile è stato alienato dal donatario deve render conto dei guasti o deterioramenti o provenuti da lui prima di alienare, o provenuti dal compratore ( 864. ).

E se provengono dal compratore, il donatario non ha alcun ingresso contro di esso, perchè il compratore essendo padrone del suo fondo poteva guastarlo e deteriorarlo. Doveva il donatario non alienarlo a una persona la di cui condotta non lo esponesse ad essere responsabile delle degradazioni e deteriorazioni.

## *L. Effetto dell' obbligo di riportare.*

1. Se si riporta in natura il donatario non solo cessa di esser proprietario, ma è riputato non esserlo mai stato. La sua proprietà non esiste più nel caso di riportare, e perciò si risolve.

In conseguenza i beni si riuniscono alla massa della successione franchi e liberi da tutti gli oneri imposti dal donatario (*Cod. Nap.* 865).

In tal guisa i creditori a' quali gli aveva ipotecati perdono le loro ipoteche.

Ma però possono intervenire alla divisione per opporsi, che si riporti in frode de' loro diritti, (865.) vale a dire per impedire, che non si ponga del mobiliare nella porzione del loro debitore, ed esigere, che si ponga la porzione che gli perviene sulli stabili, affine di recuperare la loro ipoteca su tale porzione.

2. Se si riporta per via di conguaglio, il douatario resta proprietario; in conseguenza gli oneri che ha imposti sussistono.

## ARTICOLO II.

### *Regole particolari relative ai prelevamenti o defalchi.*

Due specie di persone hanno il diritto di prelevare o defalcare.

1. Quello tra gli eredi a chi era stato

fatto un donativo o un legato per anti-  
parte.

2. I coeredi di quello che è tenuto a riportare, e che non lo fa se non fittiziamen-  
te. Essi hanno diritto di defalcare sulla  
massa una porzione uguale a ciò che egli  
ha ricevuto ( 830. ).

Questo defalco o prelevamento si fa per quanto è possibile in oggetti della medesi-  
ma natura, qualità e bontà degli oggetti  
non riportati in natura ( *ivi* ).

Molte volte non hanno luogo i defal-  
chi quando le parti sono maggiori e d'ac-  
cordo sulla distribuzione delle porzioni. Si  
pone il conguaglio fittizio nella porzione  
di quello che deve riportate.

### ARTICOLO III.

#### *Della divisione quando vi è uno gravato di restituzione.*

1. Quando vi è uno gravato di resti-  
tuzione, bisogna seguire per la divisione  
tutte le regole e formalità di cui abbiamo  
già parlato per la divisione della comunio-  
ne, e sopra nell' articolo 1. 2.

2. Questa divisione non può aver luo-  
go amichevolmente anche quando gli obbligati  
e le altre parti fossero maggiori pre-  
senti e d'accordo. Argomento degli articoli  
984. 985. del Codice di procedura, mentre  
non hanno in tal caso la libera disposizio-  
ne dell' oggetto da dividersi. Ciò avrebbe

luogo quando anche il tutore alla restituzione intervenisse alla divisione , o se tutti i chiamati fossero maggiori , perchè la restituzione , dovendo esser fatta a tutti i figli nati e da nascere dalla persona che vi è obbligata , ( *Cod. Nap.* 1050. ) può essere , che ne sopraggiungano altri de' quali sia necessario conservare il diritto . In tal modo è d'uopo , che in tutti questi casi la divisione sia fatta giudicialmente , altrimenti non avrebbe verun effetto contro i chiamati . Risultando un' alienazione da questa divisione , rimarrebbe distratto l'onore dall'annichilamento del diritto di quello che vi avesse acconsentito . Questi non avendo sui beni che un diritto soggetto a una condizione che può rescindersi , non ha potuto accordare , se non che diritti soggetti alla medesima condizione . *Argomento dell'articolo 2125. del Codice Napoleone.*

3. Questa divisione deve essere omologata come tra i minori .

Per l' addietro questa omologazione facevasi nei Parlamenti , o nei Consigli supremi secondo l' articolo 53. del titolo II. dell' Ordinanza dell' 1747. Attualmente la legge non avendo fissato un tribunale particolare per quest' omologazione , ella deve esser fatta dal tribunale di prima istanza .

Quest' omologazione deve esser fatta in contrario del tutore alla restituzione ; se la sentenza lede i chiamati o se essi non hanno contro di esso se non che i mezzi accordati dalla legge a quelli che sono stati

parte ; ma se il tutore non fosse citato nel giudizio di omologazione , potrebbe la sentenza essere attaccata per mezzo della terza opposizione .

## ARTICOLO IV.

*Degli effetti della divisione ; degli atti equivalenti alla divisione ; e della licitazione .*

Due effetti .

*Primo.* Ogni coerede è riputato essere succeduto solo e immediatamente a tutti i beni compresi nella sua porzione a lui pervenuti per la licitazione , e non aver mai avuta la proprietà degli altri beni della successione ( 883. ).

*Secondo ;* i coeredi restano rispettivamente garanti g'li uni verso gli altri per le molestie ed evizioni solamente procedenti da una cagione anteriore alla divisione , ( 884. ) all' atto equivalente o alla licitazione .

Ecco quali sono questi due effetti .

### PRIMO EFFETTO .

*Ogni coerede si reputa esser succeduto solo ed immediatamente a tutti i beni ad esso devoluti per mezzo della divisione , l' atto equivalente o la licitazione .*

Abbia il coerede avuta per mezzo del-

la divisione, l'atto equivalente o la licitazione la sua parte giusta, più o meno o anche tutti i beni della successione, si reputa sempre esser succeduto solo e immediatamente, ed aver ricevuti questi beni direttamente dal defunto, e che i suoi coeredi non vi abbiano avuta parte alcuna.

*Primo esempio.* Paolo e Pietro sono entrambi eredi; la successione è composta di due stabili A .... B .... di ugual valore. In vece di dividere ciascheduno di essi per metà, Paolo prende A .... e Pietro B.... Ognuno di detti eredi si reputa, che abbia percepito il suo stabile tutto intero dalle mani del defunto, e non una sola metà dal defunto, e l'altra metà dalle mani del suo coerede.

*Secondo esempio.* I due stabili sono di un valore ineguale; A. vale 30. mila franchi; B. 20. mila. Paolo prende A. per 30 mila franchi, e Pietro B. per 20. mila con un conguaglio per rendersi uguale la parte di Paolo. Ciascheduno di loro ha ricevuto tutto il suo stabile dalle mani del defunto.

*Terzo esempio.* Paolo prende i due stabili uguali o inuguali. Pietro ne prende il valore o in mobiliare spettante all'eredità, o in denaro contante che Paolo gli ha sborsato del proprio. Paolo ha ricevuti i due stabili dalle mani del defunto.

Da questo principio, che ciascheduno ha ricevuto dalle mani del defunto, e non da quelle del suo coerede (sebbene questi avesse diritto di prendere la sua parte nello

stabile con la divisione ) ne derivano le due appresso conseguenze .

I creditori ipotecarj del defunto non hanno azione ipotecaria se non contro quelli a' quali sono devoluti gli stabili ipotecati , salvo a questi il regresso contro i loro coeredi .

I creditori ipotecarj di ciaschedun successore non hanno mai avuta ipoteca sugli stabili non devoluti al successore loro debitore .

*Esempio.* Io sono creditore di Pietro di 6. mila franchi in virtù di una sentenza . Suo padre muore lasciando 50. mila franchi di stabili . Restano devoluti tutti a Paolo perchè Pietro prende la sua parte nel mobiliare dell'eredità o in denaro contante , che Paolo gli sborsa del proprio . Pietro non avendo giammai avuto parte negli stabili , io non ho mai avuta ipoteca su questi beni , e non posso in conseguenza procedere contro Paolo ipotecariamente .

Frattanto , siccome dopo un apertura di successione gli eredi potrebbero fraudare i creditori ipotecarj di uno di loro mettendo nella sua porzione una parte di stabili minore di quella che gli appartiene , o non ponendone alcuno , per evitare , che la divisione non sia fatta in frode de' loro diritti possono opporsi e pretendere , che non vi sia proceduto , che in loro presenza ; ed hanno il diritto d'intervenirvi a loro spese , ( Cod. Nap. 882. ) per far mettere nella porzione del loro debitore la sua

parte di stabili , o almeno una porzione sufficiente a sodisfare i loro crediti .

Se in vece di dividere si fa la licitazione , siccome i creditori hanno interesse di conservare le loro ipoteche , possono far notificare ai comproprietari del loro debitore , che nel caso che uno di essi si rendesse aggiudicatario , sono egli e gli altri opposenti al pagamento della porzione del prezzo che spetterà al predetto loro debitore , affine di conservare su tal porzione i diritti medesimi , che aveano su lo stabile rappresentante il prezzo . Possono pure intervenire nella licitazione affine d'invigilare alla conservazione de' loro diritti , e fare ordinare , che il procedente sia tenuto a dar loro copia dell' incanto per darvi eccezione se lo credono convenevole oppure far trovare offerenti , per chè più lo stabile sarà venduto , più saranno sicuri di esser pagati .

Ma i creditori non possono dare eccezione nè a una divisione nè a una licitazione , che di già abbia avuto luogo , quando però non vi sia stato proceduto senza di loro in pregiudizio di un'opposizione , che avessero forma ta o senza il loro intervento . ( *ivi* . )

#### SECONDO EFFETTO .

*I coeredi sono rispettivamente garanti gli uni verso gli altri delle molestie ed evizioni solamente , che procedono da una causa anteriore alla divisione , all' atto equivalente , o alla licitazione .*

I. *Del caso in cui vi è luogo alla garanzia.*

Ha luogo quando vi è molestia o evi-  
ziope.

Diversi esempi serviranno a sviluppare  
questo principio.

1. Mi perviene una casa in forza della  
divisione; Giovanni pretende, che non ap-  
partenesse al mio autore ma a lui. Fa giu-  
dicare ciò per la qual cosa i miei coeredi  
devono indennizzarmi.

2. Un creditore ipotecario del defun-  
to mi molesta ipotecariamente; Se i miei coe-  
redi non pagano la loro parte, io mi trovo  
astretto o di pagar tutto o ad abbandonare  
lo stabile. Devo dunque essere da loro in-  
dennizzato.

3. La casa che mi è pervenuta rovina  
per una cagione anteriore alla divisione,  
perchè i fondamenti erano cattivi, o per-  
chè mal piantata o per altra cagione, i miei  
coeredi devono indennizzarmi.

4. Un credito dell' eredità per esempio  
di 500. fr. di rendita dovuta da Giovanni  
è stato a me devoluto. Si trova, che Gio-  
vanni non era solvente nell' atto della di-  
visione; io posso domandare a' miei coeredi,  
che m'indennizzino, pagandomi ciaschedu-  
no la sua porzione della rendita, soffrendo  
io la mia parte.

**II. Dei casi ne' quali non vi è luogo alla garanzia.**

Ve ne sono tre.

1. Se la cagione è posteriore alla divisione; l'artic. 884. non accorda la garanzia se non quando la causa è anteriore.

Se dunque lo stabile perisce a motivo di un incendio, fulmini, o per fatto del Governo, (come quando si occupa uno stabile per pubblica utilità ec.) (a) se un credito buono nell'istante della divisione è divenuto cattivo per l'insolvenza del debitore avvenuta dopo. (886.) in tutti questi casi non vi è luogo alla garanzia.

2. Se la specie di evizione sofferta è stata eccettuata da una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione (884) il condividente essendosi assoggettato all'evizione, se questa ha luogo, e lo stabile essendo stato stimato più basso per tal motivo, non può lagnarsene.

3. Se è per sua colpa, che il coerede soffra l'evizione; (*ivi.*) per esempio, se essendo molestato da un presunto proprietario, non gli abbia opposta la prescrizione, o senza citare i suoi comproprietarj, risponde

---

(a) Il caso dell'occupazione per pubblica utilità (Cod. cir. art. 545.) non da luogo a garanzia perchè tale occupazione è pagata dal Governo secondo la stima, su di che è da vedersi la legge 8. marzo 1810., e dec. Imp. de 18. agosto 1810.

alla domanda dell' evincente trascurando di produrre delle prove bastanti a difendersi.

### III. *Dentro qual termine deve chiedersi la garanzia.*

Se si tratta della garanzia per la capacità di pagare in un debitore di una rendita, non può esser citata se non dentro i cinque anni susseguenti alla divisione. (886.)

Ma in quanto agli altri oggetti, non avendo il Codice fissato verun termine particolare, l' azione in garanzia cade nella regola generale stabilita dall' artic. 2262. del Cod. Napoleone, che vuole che tutte le azioni tanto reali quanto personali sieno prescritte nello spazio di trent' anni; e questi trent' anni non decorrono che dal di dell' evizione. (Cod. Nap. 2257. 2.)

### IV. *Davanti qual tribunale si chiede la garanzia, e sue conseguenze.*

1. La domanda si presenta al tribunale del luogo dell' apertura della successione. (Cod. Nap. 822.)

2. I garanti sono condannati a far conservare il godimento all' evitto o a indennizzarlo.

Sono obbligati ciascheduno personalmente a proporzione della parte, che prendono nella successione. (885.)

In tal guisa; 1. due eredi ereditano per metà; uno è evitto, l' altro gli è debitore della metà. Uno supplisce per l' altro.

2. Di due eredi , uno padre del defunto non eredita che il quarto , l'altro fratello tre quarti ; il primo contribuirà per un quarto , l'altro per tre quarti .

Se uno dei coeredi non è solvente , la porzione a cui è tenuto , deve essere ugualmente ripartita tra il garantito e tutti i suoi coeredi solventi . (*ivi.*)

*Esempio.* Tre eredi , Paolo , Pietro e Giovanni . Paolo è evitto di una casa , che vale 12. mila fr. onde potrà chiedere agli altri due , 4. mila fr. per ciascheduno . Se Giovanni è insolvente la sua porzione sarà ripartita tra Paolo e Pietro che pagheranno allora 6. mila fr.

## A R T I C O L O V.

### *Della rescissione della Divisione .*

#### I. *Del caso in cui ha luogo .*

1. Se una delle parti è stata violentata . (887.)

2. Se è stata ingannata con fraude , (*ivi.*)

Ma se la parte che è stata violentata o ingannata , aliena la sua porzione in tutto o in parte dopo la cessazione della violenza o la scoperta dell'inganno , non può più ricorrere per questi motivi . (892.) Di fatti sulla rescissione , bisogna riportare in massa gli oggetti per fare una nuova divisione ; ora quello che ha alienato sapendo-

che vi era luogo alla rescissione, ha di chiarata citamente con ciò, che non voleva riportare nè in conseguenza far rescindere la divisione.

3. Se a stata lesa di più del quarto.  
(*ivi.*)

*Esempio.* Se gli spettassero 20. mila fr. e gli oggetti ad essa dati per tal somma fossero stati male stimati e non valessero 15. mila fr. mentre se arrivano a questa somma non si potrebbe più far rescindere sebbene l'altra parte avesse avuti effettivamente fr 20 mila, non permettendo la legge che restino annullati gli atti surriferiti per una piccola somma.

In tutti questi casi si annulla la divisione o si fa di nuovo.

## II. *Del caso in cui non ha luogo.*

1. Se non evvi, che una semplice omissione di un oggetto della successione. (887.) *Esempio.* Se si è ommesso di dividere una casa, terre ec. ma le parti possono chiedere che si dividano questi oggetti. (*ivi.*)

2. Se l'erede ha alienato dopo la cessione della violenza, o la scoperta dell'inganno. Vedasi quanto si è detto di sopra.

## III. *Atti contro i quali ha luogo la rescissione.*

1. La divisione nei surriferiti casi. (*ivi.*)

2. Qualunque atto che ha per iscopo di far cessare l'indivisione tra i coeredi ancorchè fosse qualificato di vendita, di permute, di transazione, o in qualunque altra maniera. (888.) In tal guisa l'atto col quale si abbandonasse più che la propria porzione o anche tutto, oppure col quale si cangiasse la parte, che si ha nella successione con altri beni somministrati dai condividenti ed estranei alla successione; un tal atto vien considerato come una divisione, perchè ha sempre per oggetto di dare agli eredi la rispettiva porzione nell'eredità, se non in natura almeno in un valore rappresentativo.

#### IV. *Atti contro i quali non ha luogo la rescissione.*

1. Fatta la transazione sulle vere difficoltà presentate dal primo atto, quando non vi fosse stato su tal proposito alcuna lite incominciata; (888.) per esempio il padre pretende succeder solo a 2. mila fr. per ripetizione di un oggetto da lui donato e venduto dal defunto suo figlio, che ne avea riscosso il prezzo; sebbene questa pretensione sia mal fondata, a norma dell' articolo 747. del Cod. Napoleone, se l'altro figlio fratello del predetto defunto vi acconsente in tutto o in parte per via di transazione, egli non potrà reclamare.

Ma bisogna, che la transazione sia fatta per difficoltà effettive; mentre se fosse det-

to in termini generali e senza specificare alcuna particolar difficoltà , che le parti hanno convenuto a titolo di transazione , che una di esse non avrà che una data porzione minore della propria , o altri dati oggetti ; ella potrà reclamare , se fosse rimasta lesa di un quarto ; altrimenti il più scaltro ponendo accortamente nell' atto la parola *transazione* il di cui significato non fosse noto all'altra potrebbe facilmente ingannare quest' ultima . D'altronde è regola generale , che bisogna considerare negli atti piuttosto quello che fanno le parti di quello che dicono .

2. La vendita dei diritti di successione fatta *senza frode* al suo rischio pericolo dagli altri coeredi o da uno di essi , non è ugualmente soggetta alla rescissione ; (889.) perchè il compratore incaricandosi di tutto ciò che può accadere e di tutti i debiti , che possono essere ignoti ed assorbire l'eredità , e un contratto della natura de' contratti *aleatori* contro il quale la rescissione non ha luogo .

#### V. Dentro qual termine deve esser doman- data la rescissione ; a qual tribunale ; con- seguenza della domanda .

1. Il Codice Napoleone non avendo prefissa veruna dilazione particolare per questa azione , essa cade nella regola generale stabilita dall' articolo 1304. che limita a soli dieci anni l' azione di rescissione , la quale non è stata limitata a un minor tem-

po da una legge particolare. Ved. quest' articolo.

2. La domanda si fa davanti il tribunale del luogo dell' apertura della successione. (822.)

3. Per giudicare se vi è lesione, si stimano gli oggetti secondo il loro valore nell' epoca della divisione. (890.)

4. Se risulta dalla suddetta stima, che vi è la lesione, il reo convenuto può impedire l'annullazione della divisione per farne una nuova, somministrando all'attore il supplemento della sua porzione ereditaria tanto in numerario quanto in natura. (891.)

#### SEZIONE IV.

*Delle regole e formalità da osservarsi dai creditori tanto della successione quanto della comunione per procurarsi il pagamento.*

Questa sezione si divide in due paragrafi. Nel primo si vedranno le formalità concernenti i creditori della comunione; nel secondo quelle relative ai creditori della successione.

##### §. I.

*Delle regole e formalità concernenti i creditori della comunione.*

Le formalità sono diverse, secondo che l'azione è diretta contro il marito, o contro la moglie.

## ARTICOLO I.

*Delle regole e formalità contro il marito.*

1. I coniugi tra loro non sono tenuti se non che per la metà al pagamento dei debiti della comunione (*Cod. Nap.* 1428.) o in proporzione di ciò che prendono in detta comunità, se hanno nel loro contratto matrimoniale stipulate delle porzioni inusuali.

2. Non è l'istesso a riguardo de' creditori. Il marito è tenuto per la totalità, salvo il suo regresso contro la moglie o i suoi eredi per metà (*Cod. Nap.* 1484.). Ha contrattato non solamente in qualità di comune ma anche in suo proprio nome, ed i creditori che hanno contrattato seco lui hanno considerata più la sua propria persona, che la sua qualità di comune, ed hanno fatto conto specialmente della sua buona fede. L'istesso è non solamente quando ha contrattato solo ma anche qualora si è obbligato unitamente a sua moglie.,, La ragione, si è, dice *Pothier* nel Trattato della Comunione, che quando si fa intervenire una donna all'obbligazione del marito, l'intenzione delle parti è di procurare una maggior sicurezza al creditore invece di dividere e diminuire l'obbligazione del marito.,,

Ciò che si è detto non si applica, se non che a' debiti contratti durante la comunione dal marito o dalla moglie in vigo-

re della procura ; ma in quanto a' debiti personali della donna, e che erano caduti a carico della comunione, come sarebbero quelli da lei contratti prima del matrimonio e quelli delle successioni ad essa devolute durante la comunione, non è tenuto se non che per la metà (*Cod. Nap.* 1483.), attesochè non essendo obbligato al pagamento di tutti questi debiti, se non nella sua qualità di capo della comunione, questa qualità viene a dileguarsi con lo scioglimento dell'istessa comunione, dopo il quale non ha più, se non che quella di comune per metà. „ Quivi è prosegue a „ dir Pothier nel medesimo Trattato num. „ 730., la differenza, che esiste tra i debiti „ creati con una certa qualità e quelli con „ tratti in proprio nome. Questi non si e „ stinguono mai finchè non sono stati sal „ dati, *cum nemo propriam personam exue* „ *re possit*; al contrario quelli contratti „ in una data qualità come sopra non sus „ sistono se non per la parte per cui sus „ siste la qualità sotto la quale furono „ creati,,.

In quanto alla maniera di esercitare le procedure, non vi è cosa alcuna di particolare. Il pagamento di questi crediti si chiede nell' istessa maniera degli altri.

3. Tutto quanto si è detto a riguardo del marito, ha luogo similmente per i suoi eredi (*Cod. Nap.* 1491.)

## ARTICOLO II.

*Regole e formalità da osservarsi  
contro la donna.*

Relativamente alla donna possono presentarsi due casi ; o essa ha accettata la comunione , o vi ha rinunziato.

*Primo caso , ha rinunziato.*

1. Quando la donna ha rinunziato alla comunione , giustificando la sua rinunzia , rimane liberata da ogni contributo a' debiti della comunione tanto riguardo al marito quanto riguardo a' suoi creditori ( *Codice Nap.* 1494. )

Vi sono tre specie di debiti da' quali però non resta liberata dalla sua rinunzia .

1. Quella per cui si è obbligata personalmente ( *Cod. Nap.* 1494. ). Non può essere molestata non ostante se non che per la metà , quando l'obbligazione non sia solidale ( 1487. ). In tutti i casi ha il regresso contro il marito ( 1494. ).

2. I debiti essendo tutti suoi e entrati nella comunione , non vi è tenuta per riguardo al marito , ma riguardo a' creditori vi è tenuta per la totalità , salvo sempre il regresso contro il marito medesimo ( *Cod. Nap.* 1494 ), perchè la comunione contratta col marito , e nella quale sono caduti i debiti , è una cosa estranea a' creditori , e non può diminuire i diritti che hanno contro la donna , che si è personalmente obbligata verso di loro .

3. I debiti che ha fatti in un commercio separato. Per questi è soggetta coll'arresto personale; e se esiste la comunione tra essa e suo marito, egli è obbligato unitamente a lei (*Cod. Nap.* 220.).

2. Tutto ciò che si è detto a riguardo della moglie, si applica a' suoi eredi quando essa è morta la prima.

*Secondo caso;* la moglie accetta la comunione.

1. Quando la donna accetta ella è tenuta per metà ai debiti, tanto che sieno stati creati dal marito, o a lei personali. (*Cod. Nap.* 1482.) Frattanto, a norma di quanto si è detto, esiste anche in questo caso una diversità tra i primi ed i secondi, mentre essa è tenuta solo per i primi fino solamente alla concorrenza dell'emolumento conseguito, purchè vi sia un fedele inventario e sia reso conto tanto del contenuto di detto inventario, quanto di quello che le è provenuto dalla divisione (*Cod. Nap.* 1483.). Ma riguardo a'secondi nulla la può liberare, e neppure la rinunzia salvo il suo regresso contro il marito o i suoi eredi.

2. Quando sono devoluti nella divisione alla donna i stabili addetti alla comunione gravati d'ipoteca, ella può come detentrice di detti stabili esser molestata per la totalità dai creditori, salvo il suo regresso contro il marito o gli eredi di lui (1489.).

3. Il pagamento di tutti i debiti enun-

ciati in questo paragrafo si domanda nell' istessa maniera di tutti gli crediti.

## §. II.

*Dei diritti de' creditori della successione e delle formalità, che essi devono osservare.*

Siccome i diritti de' creditori e delle formalità, che devono osservare, non sono le stesse a riguardo di tutti quelli, che rappresentano il defunto, si parlerà di questi diritti e di queste formalità contro ciascheduno de' suddetti rappresentanti separatamente. Si parlerà ugualmente di questi diritti e formalità contro l'esecutore testamentario e il curatore alla successione vacante.

In tal guisa questo paragrafo sarà diviso in due articoli; il primo tratterrà di questi diritti e di queste formalità contra il legittimo e regolare erede; il secondo contra il figlio naturale non erede; il terzo contra l'eredità irregolare; il quarto contra il donatario universale ed a titolo universale; il quinto contra il legatario universale ed a titolo universale; il sesto contra il donatario particolare; il settimo contra il legatario particolare; l'ottavo contra tutti questi successori quando non lo sono se non che per l'usofrutto o con l'onere della restituzione; il nono contra l'esecutore testamentario; il decimo contra il curatore alla successione jacente.

*Delle formalità contro l' erede legittimo  
e regolare.*

I. Qualora siavi un solo erede, è tenuto ai debiti per la totalità; ma se sono molti, si dividono di pien diritto fra tutti, e ciascheduno è tenuto a contribuire al pagamento di detti debiti, a proporzione di ciò che percipe nella successione (*Codice Nap.* 870.). Due esempi servono a spiegare questo principio.

*Primo esempio.* Una persona ha per eredi suo fratello e suo padre; il padre deve avere il quarto de' beni che ha lasciati alla sua morte (*Cod. Nap.* 748. 749.). Inoltre, se ha fatta una donazione a suo figlio, succede escludendo tutti gli altri alle cose comprese in tal donazione, o se sono state alienate ne percipe il prezzo, che è per esse dovuto (*Cod. Nap.* 747.). Se tutti questi oggetti riuniti formano per esempio i due terzi dell' attivo della successione, dovrà soggiacere anche a due terzi del passivo, e l' altro terzo andrà a carico del fratello del defunto, che percipe solo un terzo de' suoi beni.

*Secondo esempio.* Una persona morendo lascia tre fratelli, uno germano, un altro consanguineo e il terzo uterino. Il fratello germano percipendo in due lire, avrà la metà della successione e gli altri due un quarto per ciascheduno solamente.

Non vi è difficoltà quando tutti gli eredi o successori hanno una porzione nota come se due lo sieno per una metà per ciascheduno; ma siccome nel caso del primo esempio, non si conosce il valore dell'emolumento, che vien ricavato da un erede nella successione, per qual porzione potrà egli molestarsi aspettando che sia valutato quest' emolumento? Altre volte finchè il valore dell'emolumento di ciascheduno degli eredi non era verificato, tutti erano tenuti per la loro porzione virile. *Vedi Pothier delle successioni Cap. V. Art. III. §. II. Lebrun delle successioni Cap. Sez. I. num. 3.* Parebbe che dovesse essere presentemente l'istessa cosa a tenore dell'articolo 873. del Codice Napoleone, che dice che „ gli eredi saranno tenuti agli oneri e debiti della successione personalmente per „ la loro parte e porzione virile.... salvo il „ loro ricorso contro gli altri coeredi o „ contro i legatarj universali a motivo del „ la porzione alla quale devono contribuire,,. E cosa chiara secondo la sintassi del predetto articolo, che le parole *salvo il loro ricorso* si riferiscono a tutto ciò che precede. Se il legislatore avesse voluto cambiare l'antica giurisprudenza non avrebbe detto, gli eredi sono tenuti per *la loro porzione virile*, ma bensì per *la loro porzione ereditaria*.

Per convincersi, che così deve essere inteso quest' articolo, non si deve far altro, che riunirlo al precedente articolo 870, che

dice, che tutti gli eredi contribuiscono al pagamento dei debiti ed oneri dell' eredità ciascheduno a proporzione di quanto viene a percipere. Dopo di ciò se non si dà all' articolo quel senso che gli supponiamo, la disposizione dell' articolo, che si esprime, che gli eredi sono tenuti personalmente per la loro parte e porzione vivile, non sarebbe, che una repetizione dell' artic. 870. Confermano una tale opinione i termini nei quali sono concepiti gli articoli 870 e 873 l' artic. 870. dice, *gli eredi contribuiscono tra loro*; e qui non si parla de' creditori; l' art. 873 al contrario dice in termini generali, *gli eredi sono tenuti a' debiti*, e non dice già *contribuiscono tra loro*, Il primo di questi articoli regola le obbligazioni dei coeredi tra loro relativamente al pagamento dei debiti; il secondo determina le loro obbligazioni riguardo a' creditori.

Tuttociò che si è detto finora non si applica, che al caso in cui il debito è personale; ma se è ipotecario, e che un erede sia detentore dello stabile ipotecato, è in virtù di quest' ipoteca tenuto al pagamento della totalità, salvo il suo ricorso contro gli altri eredi o legatarj universali, (*Cod. Nap.* 873.) ma non può far uso di tal ricorso o regresso, se non per la porzione che ciascheduno di essi deve personalmente rimetter fuori anche nel caso in cui si fosse fatto surrogare ai diritti de' creditori, (875.) ed i suoi consuccessori ritenessero

degli stabili ipotecati. La ragione si è che si darebbe luogo a un circuito d'azioni.

2. Sia che non esista, se non che un erede e che allora sia tenuto alla totalità de' debiti, sia che ne esistano molti e lo siano ciascheduno per la loro porzione virile, non restano sempre obbligati nella medesima maniera, mentre bisogna distinguere tra l'eredità puro e semplice e l'eredità beneficiata. Il primo è tenuto ad adempire indefinitamente a tutti gli oneri della successione quando ancora eccedessero l'attivo per la totalità se è solo, e ciascheduno per la sua parte se sono molti. Ma l'eredità beneficiata non è tenuta se non che fino alla concorrenza dei beni che ha perciò; e può anche sgravarsi del pagamento de' debiti, abbandonando tutti i beni della successione a' creditori ed a' legatarj.  
(*Cod. Nap.* 802.)

3. Conosciuti così i diritti dei creditori in quanto alle formalità da osservarsi per esigerli giudicialmente, bisogna distinguere due casi; cioè, quello in cui il titolo è ipotecario e quello in cui non lo è.

1. Se il titolo è ipotecario l'eredità viene molestato come detentore dello stabile ipotecato. Ved. quanto si è detto sotto il §. VI. delle *Ipoteche*

2. Se il titolo non è ipotecario è esecutorio o non esecutorio. Se era esecutorio contro il defunto, lo è ancora contro l'eredità, senza che vi sia bisogno di farlo dichiarar tale come si praticava sotto l'anti-

ca giurisprudenza (a) Non ostante il creditore non può procedere all'esecuzione di questo titolo, se non otto giorni dopo, che è stato notificato alla persona o al domicilio dell'erede. (*Cod. Nap.* 817.)

Se poi il titolo non è esecutorio, bisogna formare una domanda contro tutti gli eredi. Questa domanda prima della divisione vien fatta davanti il tribunale del luogo dove è aperta la successione, (artic. 59. del Cod. proc.) è dopo la divisione davanti il tribunale del domicilio dell'erede, che deve esser citato; o se vi sono diversi altri eredi davanti il tribunale del domicilio di uno di essi a scelta del richiedente. (*l'istesso articolo.*)

In quanto al rimanente di tal domanda, vi si procede come per tutte l'altre, e solamente se l'erede è beneficiato, non vi è luogo alla conciliazione. Ved. Tomo I. della conciliazione.

4. L'erede, che è nei termini per far l'inventario e deliberare, può opporre al creditore l'eccezione dilatoria di cui parlato abbiamo nel T. 2. *eccezioni dilatorie*, (b) Ma una tale eccezione non rende nulla la domanda; spirati i termini, il creditore può continuare le procedure in sequela della me-

(a) Anche il pernesso di citare ottenuto contro il defunto si eseguisce contro l'erede senza altro provvedimento art. 877 del Cod. civ. e Dec. di Cassazione de' 12. Thermidor an. 12. Razille T. 7 a 349.

(b) Può citarsi dentro questo termine l'erede per la cognizione del carattere del defunto. Dec. di Cassazione de' 16 giugno 1807.

desima, senza essere obbligato a formarne un'altra. Così vien deciso da un Decreto della Corte di Cassazione del 10. giugno 1807

Riguardo a ciò che dee fare dopo la scadenza dei termini, quello che è stato citato, secondo che ha accettata o ripudiata la qualità sotto la quale è stato citato, *Ved.* Tom. 2. „ *dell' eccezioni dilatorie* „

5. Allorchè vien citato l' erede beneficiario pel pagamento si può anche citare pel rendimento de' conti, si osservano per questo rendimento le forme dettagliate precedentemente parlando del *Rendimento de' Conti num. VI.*

Se vi sono molti creditori, che domandino il rendimento de' conti, la procedura deve appartenere a quello, che ha fatto il primo apporre il *vidit* sull' originale del suo atto dal cancelliere del tribunale, il quale deve mettere col *vidit* la data del giorno e dell' ora; argom. dell' artic. 967 del Codice di procedura. Gli altri creditori attori posteriori possono intervenire nella procedura, non meno che quelli, che hanno domandato il rendimento de' conti; ma siccome hanno tutti il medesimo interesse non possono avere, che un solo patrocinatore, (*avouè*), e non rimanendo d'accordo sulla di lui scelta il più capace. Non ostante ciascheduno dei richiedenti può costituirne, uno, ma le spese cagionate da una tal costituzione e fatte tanto attivamente, che passivamente saranno a carico del solo richiedente. (*Cod. proc. 529.*) *Ved.* sopra loc. citato IV. I.

Qualunque sia il numero de' creditori, non possono avere se non che una sola comunicazione tanto del conto, che dei recapiti e carte giustificative dalle mani del più anziano tra i patrocinatori, che saranno stati costituiti. (*Cod. Proc.* 536.) *Ved. Rendimento de' Conti* sotto il num. VI. 12.

Mancando di render conto, l'erede beneficiato, che è stato messo in mora, vi può esser costretto con molestie sopra i suoi beni personali. (*Cod. Nap.* 803.). In conseguenza il tribunale può ordinarne l'oppignorazione e la vendita fino alla concorrenza di una somma arbitraria; può ezandio esservi costretto con l'arresto personale, se il tribunale lo stima conveniente. (*Cod. Proc.* 534.)

Quando l'erede beneficiato rende il suo conto, lo rende nella forma ordinaria; in tal guisa pone nella partita dell'entrata tutto ciò che avrà ricevuto o dovuto ricevere pone quindi in quella dell'uscita tutto ciò che ha legittimamente sborsato per gli affari dell'eredità, ed anche le spese da lui fatte per sostenere la causa nella quale è rimasto soccombente, quando però il rimborso di essi non gli sia stato impedito da una sentenza emanata sulla contestazione. *Ved.* ciò che si è detto su tal proposito T. 3. della condanna delle spese n. I. 3.

Per l'addietro non si poteva esigere da lui, che fosse tenuto a render conto di quanto avea speso per ottenere e fare omologare la domanda del benefizio d'inventa-

rio. Un erede però dovea sempre prendere un partito a proprie spese; tale era l'uso del *Chatelet* (a) di Parigi e deve esserlo anche al presente perchè vi è l'istesso motivo di decidere. Dall' altro canto l' artic. 810 del Codice Napoleone non comprende in modo alcuno queste spese tra quelle, che mette a carico dell' eredità, bisogna concludere, che l' intenzione del legislatore è stata di farle soffrire all' erede e lasciando suscitere su questo punto l' antica giurisprudenza.

Fissato che sia il reliquato, se quelli che hanno dei diritti sono d'accordo, la distribuzione si fa amichevolmente tra loro; ma se non possono accordarsi, bisogna, che questa distribuzione si faccia per via di tribunale, ed ha luogo per graduazione o per contributo, secondo la natura dei crediti e degli oggetti compresi nel rendimento di conti.

L' erede beneficiato che per pagare i debiti vende l' oggetto dell' eredità deve farlo con le formalità già più volte indicate parlando della vendita de' beni.

Siccome l' amministrazione dell' erede beneficiato, non è se non che un' amministrazione volontaria può sempre disfarsi e sgravarsi dei debiti, abbandonando tutti i beni della successione ai creditori ed ai legatarj ( *Cod. Nap.* 801. 1. ).

6. Se l' erede è creditore dell' eredità

---

(a) Tribunale antico di prima istanza.

va osservato se abbia accettato puramente e semplicemente o con benefizio d'inventario;

1. Quando la successione è stata accettata puramente e semplicemente, se vi è un solo erede, siccome diventa in forza dell'accettazione debitore di tutta la somma, le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella sua persona, e si fa di pien diritto una confusione che estingue il debito (*Cod. Nap.* 1300.).

Se esistono più eredi, mediante la divisione dei debiti, tra loro ciascheduno resta debitore della sua porzione ed in conseguenza la confusione non si opera se non che per questa parte, e quello che è creditore ha azione contro i suoi coeredi per la porzione per cui sono tenuti ai debiti.

2. Se l'eredità è stata accettata con benefizio d'inventario, uno de' principali effetti di quest'accettazione essendo d'impedire la confusione de' beni dell'erede con quelli della successione, conserva sempre contro di essa il diritto di reclamare il suo pagamento (*Cod. Nap.* 802, 2.). Questo diritto è l'istesso in tutti i casi, ma il metodo di esercitarlo diversifica secondo le circostanze. Se esistono diversi eredi, e che uno tra loro abbia un azione da intentare, deve formare la sua domanda contro tutti gli altri eredi. Ma se vi è un unico erede o se ve ne sono molti, e la domanda sia intentata per tutti deve esserlo contro un curatore al benefizio d'inventario no-

minato nella forma medesima del curatore all' eredità jacente ( *Cod. proc.* 996. ) Vedi qui appresso sotto l' articolo X.

Inoltre vi è da osservare, che la prescrizione non decorre contro l' erede beneficiato a riguardo de' crediti, che ha contro la successione ( *Cod. Nap.* 2258. ) non in forza della massima *contra non valentem agere non currit praescritio*, mentre l' articolo 996. del Codice di procedura, avendo, come si è veduto, determinato il metodo, che deve tener l' erede per esercitare le azioni che ha contro la successione, può agire, ma per la ragione che il legislatore non ha voluto mettere l' erede beneficiato nella necessità di agire contro l' eredità, e consumarne in tal guisa una porzione in spese.

## ARTICOLO II.

*Dei diritti e formalità contro il figlio naturale, che non è erede.*

1. Il figlio naturale, che non è erede deve contribuire ai debiti a proporzione di ciò che prende nella successione. *Ved.* Sezione II. §. I. articolo 1. 5. sotto l' articolo II. dove si parla della formalità pel figlio naturale ec.

2. In tutti i casi il figlio naturale non è tenuto mai se non che fino alla concorrenza di ciò che ha ricevuto. L' artic. 724. del Codice Napoleone non obbliga inde-

nitivamente al pagamento de' debiti se non che l'erede legittimo. Non succede come questi alla persona , ma solamente a' beni , e in tal qualità , resta obbligato ai debiti . Si aggiunga , che la disposizione dell' articolo 724. è una disposizione di rigore quale è d'uopo piuttosto ristringere che es- tendere.

3. Si procede pel pagamento contro il figlio naturale come contro l'erede legittimo. Si applichi qui quanto si è detto di sopra all'articolo 1. 3.

4. Il figlio naturale deve goder sempre de' termini accordati all'erede per far l'inventario e deliberare ; mentre beachè non sia tenuto indefinitivamente , ha nondimeno un interesse di esaminare lo stato dell'eredità , e può rinunziarvi se non gli offre alcuno vantaggio per non s'impegnarsi in un'amministrazione , che l'obbligherebbe a render conto a' creditori del defunto . Si devono tanto più facilmente accordare quegli termini , attesochè non ne può risultare verun pregiudizio per i creditori restando in questo tempo nel medesimo stato tutte le cose .

### ARTICOLO III.

*Dei diritti e formalità contro l'erede irregolare .*

1. Si è veduto già sotto l'articolo III. del §. 1. della Sez. seconda del precedente

Cap. 2. quali sono i successori irregolari. Se ne esiste un solo, siccome viene a partecipare tutta l'eredità, deve pagarne tutti i debiti. Se ve ne sono diversi, siccome dividono tra loro, ciascheduno è tenuto ai debiti a norma della propria porzione.

L'erede irregolare non è tenuto se non che fino alla concorrenza di ciò che ha ricevuto. Le ragioni che abbiamo riferite, loc. cit. art. II. preced. 5. pel caso in cui il figlio naturale è in concorso con gli eredi legittimi, ricevono qui la loro applicazione.

2. L'erede irregolare non entra in possesso di pien diritto; bisogna che si faccia immettere in possesso, *Vedi loc. cit. art. II. 7.*, mentre innanzi che ottenga il possesso non ritenendo in mano cosa alcuna della successione, e non essendovi obbligato se non come detentore, non si può promovere contro di esso veruna azione. Frattanto, siccome il ritardo che potrebbe mettere in formare la sua domanda non deve pregiudicare a' creditori, possono far nominare un curatore alla eredità jacente, e dirigere le loro procedure contro il curatore, osservando le formalità, che si esporranno nel seguente articolo X.

Se in seguito l'erede irregolare vuol farsi mettere in possesso può sempre farlo, quantunque sia nominato un curatore, ma tutti gli atti validamente fatti contro di lui vagliono anche contro il figlio naturale. In tal guisa quando un creditore della suc-

cessione , ha intentata un<sup>a</sup> azione contro il curatore ed ha ottenuta una sentenza , è esecutoria contro quest' erede . Argom. degli artic. 462. e 790. del Codice Napoleone .

Se vi è immissione in possesso le procedure si esercitano contro l' erede . Nel rimanente si applichi l' articolo 1. 3.

#### A R T I C O L O IV.

*Diritti e formalità contro il donatario universale , e quello a titolo universale .*

1. Quando la donazione consiste in un corpo certo e determinato o in un oggetto particolare qualunque , il donatario non è soggetto ad alcun debito se non nel caso di cui parleremo nell' artic. VI. ma qualora la donazione sia universale o a titolo universale , siccome non è un dato oggetto che venga donato dal donatore , ma i suoi beni o una data porzione de' suoi beni , il donatario resta con l' aggravio di pagare i debiti , perchè i beni consistono in ciò , che resta dopo pagati i debiti .

2. Se vi sono diversi donatarj sono tenuti ciascheduno a proporzione del loro emolumento , ma sempre però fino alla correnza . Le ragioni pel legatario universale ricevono ugualmente qui la loro applicazione .

3. Frattanto evvi una diversità tra i legatarj e i donatarj ; i donatarj essendo investiti pel solo fatto della donazione , si può

procedere contro di essi *de plano* allora è necessario applicare tutto ciò che abbiamo detto nel primo articolo, 3. mentre il legatario se non è investito non può esser molestato se non dopo che ha ottenuto la consegna.

4. Il donatario può rinunciare alla donazione che gli è stata fatta, e ciò risulta dagli artic. 1084. 1085. 1086. del Codice Napoleone. Poichè ha la facoltà di accettare o di rinunciare; e se gli deve accordare un termine per far l' inventario e deliberare.

5. Sebbene il donatario non sia tenuto se non che fino alla concorrenza, non si dee assomigliare la sua obbligazione a quella dell' erede beneficiario; questi non è obbligato sui propri beni, se non qualora riuscì di render conto o è messo in mora a farlo; invece di che il donatario sebbene obbligato solamente fino alla concorrenza, può essere astretto al pagamento de' debiti sui suoi beni personali. Egli non è un semplice amministratore come l' erede beneficiario, ma è obbligato a ciò personalmente come una vedova comune. Si applichi quanto si è detto su tal proposito vol 5. pag. 60. e seg. parlando del legatario universale.

## ARTICOLO V.

*Dei diritti e formalità contro il legatario universale o a titolo universale.*

1. A norma del principio, che non si dee intendere per beni se non ciò che ri-

mane pagati i debiti, i legatarj universali o a titolo universale devono contribuire al pagamento de' debiti, ciascheduno nella proporzione di ciò che viene a pere pere nella successione. (*Cod Nap.* 871. 1009. 1012.)

Questi legatarj sono obbligati personalmente al pagamento dei debiti, ma fino alla concorrenza del loro emolumento, anche quando sono investiti di pien diritto. *Ved.* vol 5. pag. 66. e seguen.

2. I diritti de' creditori non sono i medesimi contro tutti questi legatarj, bisogna distinguere tra quelli che sono investiti di pien diritto, e quelli che non lo sono. In quanto ai primi, possono essere molestati *de plano*. Diventano pel solo avvenimento della morte del testatore astretti al pagamento de' suoi debiti, quando però non abbiano rinunziato al benefizio del testamento. Solamente se sono ancora dentro i termini per far l'inventario e deliberare possono opporre l'eccezione dilatoria. In quanto a' legatarj non investiti dalla legge, siccome non possono reclamare i loro diritti contro la successione a motivo de' loro legati se non dopo averne ottenuta la consegna, non si può esercitare costoro di essi alcun'azione per i debiti dell'eredità. I creditori in questo caso devono dirigere le loro molestie contro gli eredi entrati in possesso; e se non ve ne è alcuno, come quando il testatore non ha lasciati parenti in grado capace di succedere, o se quelli che erano investiti hanno rinunziato, devono far nominare un

euratore all'eredità contro il quale intendere la loro azione; e le sentenze validamente ottenute contro questo vagliono contro i legatarj, che in appresso formassero la loro domanda di consegna. Segue di questi legatari come dell'erede irregolare, che non chiede di esser messo in possesso, e che lascia creare un curatore. *Ved.* sopra artic. III.

3 Tutto ciò, che si è detto nel precedente articolo relativamente all'eccezioni dilatorie che possono opporre i donatari universali o a titolo universale, non meno che sulla maniera con cui sono tenuti a debiti, riceve qui la sua applicazione.

## A R T I C O L O VI.

*Diritti e formalità contro il donatario particolare.*

I. La donazione può consistere in mobili ed in stabili. Può anche esser fatta di beni presenti solamente o di beni futuri.

I. Se la donazione consiste in un mobiliare è fatta di beni presenti solamente; siccome la donazione legalmente accettata trasferisce nel solo consenso delle parti la proprietà nel donatario, che in conseguenza divien padrone dell'oggetto donato, i creditori non hanno contro di lui venire azione, almeno che non attacchino la donazione medesima, come fatta fraudolentemente. (*Cod. Nap.* 1167.) Nonostante se

la suddetta donazione consistesse in un credito bisognerebbe inoltre , che la trasmissione del suddetto credito fosse stata notificata o accettata dal debitore prima che i creditori abbiano formata un'opposizione in sue mani , o che il credito non fosse stato dato in pegno precedentemente . Vol. 5 pag. 64. e seg.

2 Il favore accordato al contratto matrimoniale , ha determinato il legislatore a fare un'eccezione alla regola generale , e a decidere , che le donazioni fatte in forza di detto contratto potranno comprendere i beni presenti e futuri insieme o separatamente . Se la donazione è de' beni futuri solamente , come se con il contratto del suo matrimonio fosse stata fatta a una persona la donazione di una somma di denaro o di altri effetti mobiliari da prendersi alla morte del donatore sui beni che si troveranno nella successione , oppure se durante il matrimonio un coniuge ha fatta all'altro una simile donazione , in tal caso il donatario non è investito di pien diritto dalla donazione ; bisogna che aspetti la morte del donatore . ( Cod. Nap. 1096.) E siccome la donazione è fatta dei beni che quegli lascierà alla sua morte , il donatario non può esser pagato se non dopo i creditori del defunto , perché bona non computantur nisi deducto aere alieno . Se dunque il donatario non ha perduto l'importate della donazione , possono opporsi acciocchè non pervenga in suo potere . Se

l' avesse perduto i creditori avrebbero però regresso contro di lui per astringerlo a restituire. Questo regresso resta prescritto nello spazio di tre anni. Argom. dell' artic. 809 del *Cod. Nap.*

Qualora la donazione è stata fatta de' beni presenti e futuri deve essere annesso all' atto uno stato de' debiti ed oneri del donatore esistenti nell' istante della donazione. (*Cod. Nap.* 1084.) Median te un tale stato si reputa che il contratto contenga due donazioni distinte, una de' beni presenti e l' altra de' beni futuri. Allora il donatario alla morte del donatore può limitarsi a' beni presenti, e sgravarsi de' debiti della successione rinunciando al restante de' beni del donatore. (*Cod. Nap.* 1084.)

2. Allorchè la donazione particolare consiste in stabili, i principj sono ugualmente diversi, secondo che la donazione sia, o de' beni presenti, o de' beni presenti e futuri, o de' beni futuri solamente.

1. Se la donazione è de' beni presenti è perfetta per il solo consenso delle parti, e i creditori non hanno azione contro il donatario, se non qualora avessero un privilegio o un ipoteca sopra uno stabile donato, o pretendessero che la donazione fosse fraudolenta. Vol 5. pag. 64 ec.

2. Se la donazione è de' beni presenti e futuri, o de' beni futuri solamente, il donatario è tenuto al pagamento de' debiti dell' eredità, quando che non si appigli a'

beni presenti solamente. Allora bisogna applicare quanto abbiamo detto, pel caso in cui la donazione sia di oggetti mobiliari e e quanto si è detto nel Vol. 5 pag. 60. e seg. detto pel legatario universale.

## A R T I C O L O VII.

*Diritti e formalità contro il legatario particolare.*

Siccome per soddisfare ai legati, e necessario che siano stati pagati i debiti, per la massima, *nemo liberalis nisi liberatus*, i creditori possono impedire a' legatarj di esigere i loro legati, e se questi gli hanno ricevuti hanno un azione contro di essi per astringerli a rimetterli fuori. Ma in tal caso il diritto de' creditori è diverso secondo che il legato sia mobiliare o immobiliare. Ved. quanto si è detto parlando dei legatarj nel caso in cui i legati sono mobiliari e quindi quando consistono in beni stabili.

Quanto si è detto non ha luogo se non riguardo a' creditori, e quando il pagamento de' legati non lascia nell'eredità il modo di sodisfarli; ma riguardo agli eredi, e quando vi sono ancora dopo pagati i legati, maggiori beni nell'eredità di quelch'è non sia necessario per pagare i debiti, i legatarj particolari non sono tenuti a contribuirvi, salva la riduzione dei legati, (1024.) se la riserva è dai legati pregiudicata. (926.)

Quantunque in conseguenza di quanto si è detto, gli eredi o i legatarj universali o a titolo universale sieno soli tenuti al pagamento dei debiti nondimeno se avanti o dopo il testamento la cosa legata è stata ipotecata per un debito dell'asse ereditario, quello che deve pagare il legato, non è tenuto all'adempimento di esso, qualora non sia stato incaricato di farlo da un espressa disposizione del testatore. (*Cod. Nap.* 1020.) Il legatario è dunque obbligato a soffrir l'ipoteca, finchè il credito sia saldato; ma se per effetto di quest'ipoteca, si trova in seguito obbligato a pagarla, avrà il suo regresso e resterà surrogato nei diritti del creditore contro gli eredi e successori universali o a titolo universale, che vi erano tenuti. (*Cod. Nap.* 874.)

### A R T I C O L O VIII.

*Diritti e formalità de' creditori contro i successori designati ne' precedenti articoli allorchè sono usufruttuarj o obbligati alia restituzione.*

I. Quando tutti i successori di cui si è parlato nell'artic. precedente sono usufruttuarj, bisogna procedere pel pagamento de' debiti tanto contro di essi, quanto contro quelli, che hanno la proprietà. I creditori devono intentare le loro azioni contro i nudi proprietari, perchè le procedure potrebbero produrre l'alesazione de' fondi e contro gli usufruttuarj, perchè

hanno l'istesso interesse per la conservazione del loro usofrutto.

2. Quando vi è uno gravato della restituzione e quello che ha ingiunto tale sostituzione ha lasciati debiti, si può per le vie particolari a ciascheduno de' successori di cui si è parlato ne' precedenti articoli, molestare quello che è obbligato a restituire, senza citare il tutore della restituzione. Se questa diviene caduca, o per la preventiva morte di quello in favore del quale è stata ordinata o per altra cagione, le procedure fatte contro l'obbligato sono valide, perchè si reputa, che abbia avuta sempre la piena proprietà degli oggetti sottoposti a tal restituzione; e se questa viene ad aprirsi, i chiamati possono attaccare con la terza opposizione la sentenza pronunciata contro il gravato, e nella quale il tutore non nè sia stato parte. *Ved. Tomo 4. della terza opposizione.* I creditori per loro sicurezza e per evitare tutti questi inconvenienti, devono dirigere tutte ad un tratto le loro procedure contro l'obbligato e contro il predetto tutore; e se la restituzione cadesse sopra stabili e fosse stata trascritta nell'ufizio delle ipoteche, non vi sarebbe più sicurezza per i terzi che si rendessero compratori, mentre l'aggiudicazione non trasferendo all'aggiudicatario i soli diritti che avea il proprietario sullo stabile venduto, (*Cod. proc. 931.*) i chiamati potrebbero evincerlo quando si aprisse a lo-

ro favore la restituzione secondo la massima,  
*resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.*

## A R T I C O L O IX.

*Dei diritti e formalità contro l' esecutore testamentario.*

Le funzioni dell' esecutore testamentario si limitano ad invigilare all' esecuzione del testamento. Egli non è tenuto a pagare i debiti del defunto, qualora il testatore non gli abbia data tal commissione. In questo caso però i creditori, non hanno azione diretta contro di lui, ma solo contro i rappresentanti universali, o a titolo universale del defunto, contro i quali devono ottenere una condanna, se non avessero un titolo esecutorio contro il defunto medesimo. Frattanto se l' esecutore sia dal defunto investito del possesso del mobiliare, ed abbia anche in mano denari o altri oggetti spettanti all' eredità, può farsi sequestro o opposizioni nelle sue mani, come relativamente ad un altro terzo; ed allora deve domandarsi la validità contro i rappresentanti.

Quantunque il testatore abbia investito del possesso il suo esecutore testamentario, i creditori possono astringerlo a render conto anche prima che sia spirato l' anno di un tal possesso, perchè questo tempo non è stato accordato se non per l' esecuzione del testamento, e non per ritardare il pagamen-

to dei debiti. Dall' altro canto il testatore non poteva nominando un esecutore testamentario e mettendolo in possesso del suo mobiliare sospendere per un quatchè intervallo la facoltà che aveano i creditori di farsi pagare, poichè se viveva non potea ritardare il pagamento in loro pregiudizio.

Se terminata l'apposizione de' sigilli e l'inventario ancora, i creditori acconsentono, che l' esecutore testamentario eserciti sul mobiliare e le rendite della successione quel potere che dal testatore gli è stato accordato, lo fanno per evitare le procedure contro il loro debitore, e per riscuotere quanto è loro dovuto senza veruna spesa, ed è per riguardo ad essi un atto volontario. Possono in seguito, se hanno ragioni di non lasciare esercitare un tal potere impedirlo col mezzo dei sequestri ed opposizioni, l' esecutore testamentario non può chiedere che sieno tolti di mezzo, finchè i creditori non sieno pagati, attesochè non gli è stato accordato il potere in questione, se non per l'esecuzione del testamento, cosa che non cangia i loro diritti; e che il defunto non ha mai potuto ledere, e ad outa dell' oposizione de' suoi creditori, non ha mai potuto trasmettere al suo esecutore testamentario un diritto, che egli non aveva.

Quando l' esecutore testamentario paga i creditori, non deve farlo se non di coonsenso dei rappresentanti o dopo che il pagamento è stato ordinato in contraditte-

rio di essi. Dall' altro canto, i creditori non possono astringerlo al pagamento che giustificando una sentenza di condanna in contraddittorio dei suddetti rappresentanti o il loro consenso, il che ha luogo anche relativamente a' debiti riconosciuti nel testamento, perchè può essere, che questi debiti non sieno ben fondati o sieno finti per avvantaggiare una persona in frode della legge, o un erede. Se frattanto l' esecutore avesse pagato senza autorizzazione non potrebbesi ripetere da lui ciò che effettivamente fosse dovuto.

## ARTICOLO X.

*Dei diritti e formalità contro il curatore all'eredità jacente.*

1. Allorchè dopo la scadenza de' termini per far l'inventario e deliberare, non si presenta alcuno che reclami una successione o non vi siano eredi cogniti, o gli eredi cogniti vi abbiano rinunziato; questa successione è riputata vacante, e deve essere provveduta di un curatore. (*Cod. Nap.* 811. *Cod. proc.* 998.) (1.)

2. Se non evvi alcun curatore, i creditori, che hanno procedure da esercitare

---

(1) L' iscrizione presa contro un' eredità beneficiata, o ja-  
cente dentro 10. giorni avanti che sia tale non conserva  
il grado ipotecario Dec. di cassaz. 17. Dicembre 1807. e  
18. febbraio e 5. Aprile 1808, *Chabot d' allier a 103. quest.  
transit.*

contro di essa devono farne nominare uno.  
Presentano un istanza al tribunale dell'ap-  
presso forma.

*ISTANZA PER FAR NOMINARE UN CURATORE  
AD UN EREDITÀ JACENTE.*

*A' Signori Presidente e Giudici del tri-  
bunale di...*

*Fa riverente istanza Luigi Renato pro-  
prietario a... creditore della successione del  
Sig. Gio. Paolo della somma di... secondo  
il tal titolo,... che vi piaccia veduto 1. La copia  
del predetto atto o sentenza; 2. l'intitola-  
zione dell'inventario fatto dopo la morte  
del detto Sig. Paolo sotto dì... da... compro-  
vante, che ha lasciati per suoi presuntivi ere-  
di quei tali o l'atto di notorietà passato da-  
vanti... notaro a... comprovante, che ha  
lasciati per suoi presuntivi eredi que' tali; (se  
nessuno si è presentato si dice), ed atte-  
sochè i termihi accordati per far l'inventa-  
rio e deliberare essendo spirati, non si è pre-  
sentato alcuno, che reclami la successione  
a norma dell'atto di notorietà qui annes-  
so rilasciato da... (3. la rinunzia fatta alla  
predetta, eredità nella cancelleria del tri-  
bunale di... dai detti presuntivi eredi;*

*Di permettere all'esponente di far no-  
minare un curatore alla predetta successione  
per esercitare contro di esso i suoi diritti ed  
azioni. E voi farete bene.*

*Quest' istanza non deve essere scritta  
in grossa. ( Tariff. 77. )*

## ORDINANZA.

Veduta la presente istanza e le annesse carte e recapiti, ordiniamo che ne sia fatta relazione all' udienza sotto dì ... dal Sig. che a far ciò deleghiamo, affinchè, inteso il Procuratore Imperiale, venga sulla di lui relazione stabilito ciò che sarà di ragione.

Sulla detta relazione e le conclusioni si pronunzia la sentenza.

## SENTENZA DI NOMINA DI UN CURATORE.

*Il tribunale ec. sulla relazione fatta all' udienza dal Sig. ... Giudice in questo tribunale dell' istanza presentata da ... della quale istanza firmata dal Sig. A... patrocinatore ne segue il tenore.*

(Qui si trascrive l' istanza e l' ordinanza come sopra.)

*Veduto dal tribunale l' istanza suddetta, le annesse carte e recapiti, e la detta ordinanza; sentito il Sig. ... Giudice nella sua relazione e il Sig. ... A... patrocinatore del richiedente, e il Procuratore; Imperiale nelle sue conclusioni.*

Tutto veduto e considerato dopo che è stato deliberato conforme alla legge:

*Attesochè l' eredità del detto Sig. Gio, Paolo è jacente;*

*Il tribunale giudicando in prima istanza nomina Andrea Denis benestante abitante a ... curatore alla suddetta eredità jacente del detto Sig. Gio, Paolo, a condizione,*

dopo l' accettazione di detta agenzia fatta nella cancelleria , di bene e fedelmente amministrare la predetta eredità , e renderne conto conforme alle leggi , e in specie , all' articolo 813. del Codice Napoleone . Comandiamo ec.

Se il nominato accetta lo fa per mezzo del seguente atto innanzi il quale non si può ingerire nell' amministrazione . Non vi è bisogno di notificargli la sentenza se acconsente di presentarsi alla cancelleria .

#### *ACCETTAZIONE DELLA CURA O AGENZIA .*

*A. . .*

*In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Sig. Andrea Denis benestante a... assistito dal Sig. M... B... suo patrocinatore ( Avoué . ) il quale ha dichiarato di accettare l' agenzia di curatore dell' eredità jacente del Sig. Gio. Paolo a lui deferita con sentenza del di ... ed ha giurato (2.) e promesso di bene e fedelmente amministrarla e renderne conto come e quando sarà di ragione , e costituisce per suo patrocinatore il detto Sig. M. B... (a) abitando a ... nel*

---

(2.) Il Curatore dell' Eredità jacente non occorre , che presti giuramento avanti l' entrare nell' esercizio delle sue funzioni secondo la Dec. d' appello di Bordeaux de' 4. Aprile 1809. Denevers supplimento a 227.

(a) Non è necessario di costituire patrocinatore accettando di esser curatore di un eredità jacente , mentre non si tratta nè di domandare nè di difendessi giudicialmente ; ma si fa ordinariamente perchè questa costituzione dà facoltà al patrocinatore di opporsi a tutte le domande formulate contro il curatore ed agire in quelle formate da lui .

qual luogo acconsente che gli sieno notificati gli atti intimazioni ec. (a) alla sua persona o al suo domicilio ; Del che ha domandato atto , e si è firmato col prefato Sig. M. B... ec.

Il curatore può essere nominato non solo ad istanza de' creditori , ma ancora per quella di ogni persona interessata ed anche a richiesta del Procuratore Imperiale . (Cod. Nap. 812.)

3. Siccome ciascheduno de creditori ha il diritto di far nominare un curatore , può accadere , che ne sieno nominati diversi . Il primo nominato vien preferito senza che vi sia bisogno di sentenza . (Cod. proc. 999.)

4. Quando il curatore è nominato ed ha accettata la sua agenzia , entra nell' esercizio delle sue funzioni . Deve quindi far verificare lo stato dell' eredità per mezzo di un inventario qualora non sia stato fatto e far vendere i mobili . Deve però per quest' inventario , e questa vendita osservare tutte le formalità precedentemente indicate parlando dell' inventario e della vendita de' mobili . (Cod. proc. 1000.)

5. Se esistono nella successione degli stabili o delle rendite , il curatore non ha facoltà di vendere se non con le formalità prescritte

(a) Questo si mette affine di esser sicuro della trasmissione degli atti suddetti al curatore , che può non trovarsi in casa nel tempo delle notificazioni ed evitare le sorprese .

all' erede beneficiato per la vendita di tali oggetti. (*Cod. proc.* 1001.) (3.)

6. Il curatore essendo l'amministratore dell'eredità, è obbligato a rispondere alle domande formate contro di essa. I credito-

(3) Il Gran giudice Ministro di Giustizia con sua circolare del primo Luglio 1805. rammentò che in esecuzione dell' art. 813. del Cod. Napoleone i curatori delle Eredità jacenti devono depositare le somme che provengono da tali Eredità; Permette che gli aggiudicatarj dei beni paghino col prezzo i creditori iscritti; ma ingiunge che avanti di tutto sia prelevato, quando vi è, la spesa fatta del demauio dei sigilli, e inventario.

Con altra circolare degli 8. Luglio 1806. accenna le formalità per accettare, o amministrare le eredità jacenti. I preposti del Demanio non devono mescolarsi nelle Eredità che quando sono devolute al Governo per mancanza di successibili, e allora il Gov. non può ne rinunziare, né astenersi dal prendere l'eredità. Il predetto atto per il possesso sarà inserito nel monitor, e tre afissi di tre in tre mesi nel luogo dell' aperta successione precederanno la sentenza d' immissione che emanera un anno dopo la dimanda. Se l'eredità non serve alle spese di immozione sigilli ec. saranno fatti tali atti senza spesa ec. I curatori renderanno conto, e verseranno tutte le somme nella cassa del ricevitore del demanio oltre tutte le altre formalità di che in detta circolare e negli articoli 767. 768. 770. e 413. del cod. civ.

E con circolare de' 26. marzo 1807. schiarisce la precedente sul deposito nella cassa del Ricevitore del luogo ove si apre la successione. (V. anche circolare de' 6. Giugno 1808.)

Un parere poi del Consig. di Stato de' 19. Settembre 1809. approvato ne' 13. Ottobre 1809. dichiara che le somme provenienti dalle Eredità jacenti devono depositarsi nella cassa di ammortizzazione, e non del Demanio giacchè quella ne paga un frutto. Per il modo poi di restituirsì tali depositi dalla cassa di ammortizzazione, previo decreto, e restituzione della ricevuta vedasi il parere del consig. di stato del 1. Maggio appravato ne' 16. Maggio 1810. Ved. Dec. di Cassazione de' 13. Messidor an. 13. in *Denevers* ec.; de' 10. e Sirey e 20. Gennaio 1807. e 6. Giugno 1809. in Sirey :

ri per tanto possono dirigere le loro azioni contro di lui. (*Cod. Nap.* 813.) (4.)

Le formalità prescritte per l'erede beneficiato. Si applicano alla maniera di amministrare, ed al rendimento di conti da farsi dal curatore all' eredità jacente. (*Cod. proc.* 1002.)


## T U R B A Z I O N E D I P O S S E S S O *Vedi PETITORIO.*

---

(4.) In materia di successioni vacanti per l' interesse del Demanio l'appello da una sentenza deve interpor si dal Preposto dell' Amministrazione dei Demanij, non dal Procuratore Imp. Lettera del Gran Giud. de 13. Novembre 1807. *Denevers suppl. a 192.*

## AVVERTENZE

CHE SERVONO DI CORREDO ALLA PRESENTE OPERA.



1. Nel Tomo 2. alla nota 67. ec. si è parlato delle cause sommarie. È necessario aver presente la legge de' 3d. marzo 1808. ( Bullertino 42. della Giunta di Toscana ). La detta legge parlando ai §§. 18. e 55. delle cause da portarsi avanti le Camere di Vacanze parla „ delle sommarie „.

Il Decreto Imperiale però sull' organizzazione delle Corti Imperiali de' 20. aprile 1810. , e l' altro de' 6. luglio 1810. , parlando della Camera delle Vacanze nominano solo „ gli affari urgenti „. Così dopo che saranno messi in esecuzione tali Decreti , nelle vacanze , non tutte le cause sommarie , ma le sole urgenti saranno portate in appello alla cognizione delle Corti .

2. Nel Tomo 2. alla nota 99. , è altrove , si è parlato delle forme del giuramento . Il Tribunale di Cassazione ha ormai fissata la massima che possa pretendersi che il giuramento sia prestato secondo le forme della rispettiva religione di chi deve giurare . Vi sono le decisioni riguardo alla religione Cristiana , Ebraica , del Quackero ec. Dec. de' 19. luglio 1810. Denevers a... , Dec. de' 28. marzo 1810. Sirey ec. a. 328. , e la decisione de' 12. luglio 1810. in Sirey ec. anno 10. a. 331.. Su tal materia è assai culta , e interessante , perchè riporta molte antiche leggi , la lettera o memoria del Signor Ab. Mattei Napoletano sul giuramento degli Ebrei .

3. Nel Tomo 4. alla nota 10. , ove è detto che l' appello incidente può interporsi in qualunque stato della Causa , deve notarsi la limitazione sanzionata dalla Corte di Cassazione , Dec. de' 31. ottobre 1809. Denevers ec. anno 1809. a. 465. , e Dec. de' 10. gennaio 1810. Denevers ec. suppl. a. 38. , che cioè non possa più appellare incidentemente l' appellato che ha preso già le sue condizioni pure per la piena conferma della passata sentenza .

4. Vedi Tomo 4. a. 47.. Che il termine ad appellarsi di che nell' articolo 443. del Codice di procedura , decorra dalla notificazione fatta della sentenza alla Parte , ancorchè non sia notificata ad Avoué , mentre tal notificazione ad Avoué sia indispensabile solo per procedere all' esecuzione secondo l' articolo 147. , lo decise la Corte d' Appello di Liegi ne' 22. dicembre 1808. Denevers ec. suppl. 1809. a. 78.. Ciò si avverte perchè Pigeau Tomo

4. pag. 69. fa decorrere il termine dopo fatte le due notificazioni.

- Così pure, parlando della notificazione di appello, nel giud. di espropriazione, l'appello sull'opposizione alle aggiudicazioni, è ben notificato all'Avoué di prima istanza procedente in causa, come inseguia Pigeau Tomo 5. pag. 420. e 424. Vedi la ragionata Decisione della Corte di Turino de' 9. febbraio 1810. Sirey pag. 2. a. 326., e Dec. della Corte di Bruselles, nonostante la Dec. della Corte di Parigi de' 2. luglio 1810., riportata nel Giornale (degli Avoués) Num. 8. a. 152.
5. Nel Tomo 4. pag. 212. Pigeau parlando del ricorso civile, o sia ritrattazione rammenta la legge del 1. termidor anno 6. in forza della quale erano esenti dal deposito i poveri. Questa legge è abrogata; così è deciso dal Parere del Consiglio di Stato approvato ne' 20. marzo 1810.
  6. Vedi Pigeau Tomo 5. a. 700. e Tomo 3. note 121. e 123. ec. Nulla di più preciso in procedura della teoria sull'arresto personale. Ogni mancanza dei requisiti necessari ne rende nulla la procedura. E non può mai estendersi da caso a caso. La legge de' 15. germinale anno 6. titolo 1. articolo 1., ordinava in lettera che l'arresto personale non potesse pronunziarsi se non che in virtù di una legge formale. Ciò è stato ripetuto dal Codice Civile articolo 2063. ec.

Quindi il Tribunale di Cassazione decise, che non può neppur fra' mercanti aver luogo l'arresto personale per obbligazioni risultanti da imprestito non commerciale, o sia risultanti dal mutuo, perchè la legge non nè parla Dec. di Cassazione de' 15. gennaio 1806. Bazille Tomo 4. a. 45., Così pure lo stesso Tribunale decise che non può darsi fra' due mercanti per obbligazioni fra loro occorse, subito che essi non facciano la stessa mercatura, perchè allora la cosa contrattata non fu effettivamente per tutti due un vero oggetto di commercio, e ciò per la stessa ragione del silenzio della legge Dec. di Cassazione de' 29. gennaio 1806. Bazille suddetto Tomo 4. a. 44.

Queste decisioni sono sempre attendibili per quanto sieno anteriori al Codice attuale di Commercio; mentre in materia di arresto personale non è innovato cosa alcuna il Codice di Commercio non nè parla. E' l'articolo 2070. del Codice Civile fissa che sono tenute ferme le leggi particolari sù di ciò in materia di commercio. Infatti la stessa Cassazione ha deciso che l'articolo 2070. deve intendersi secondo le leggi precedenti Dec. de 10 giugno 1807. Bazille Tomo 6. a. 157.

Ciò dimostra con quanta cautela debba chiedersi, ed accordarsi l'arresto personale sì nelle materie civili;

che nelle commerciali . E per queste ultime in specie fa vedere che non deve credersi ciecamente che fra mercanti sempre possa aver luogo un tale rimedio . Al che deve aggiungersi che molta cautela deve adoprarsi per ben definire ancora quali sieno i veri mercanti , o sia quali sieno le persone , e gli affari mercantili , onde fissare per essi la vera giurisdizione dei Tribunali di Commercio .

Gli articoli 6. 31. 632. del Codice di Commercio , e i seguenti danno le giuste idee , e della qualità de' mercanti , e della specie degl'affari mercantili . E però da avvertirsi di non cadere in equivoco sull'intelligenza materiale dell'articolo 631. La prima disposizione di questo articolo ( dice l'autore delle Pandette Francesi ) non deve applicarsi se non che alle contestazioni relative agli atti di commercio . Non serve che la contestazione insorga fra due negozianti perchè perciò solo ella sia della competenza de' Tribunali di commercio : bisogna ancora che ella riguardi il traffico . Due condizioni perciò sono indispensabili per determinare la competenza dei Tribunali di commercio , la prima , che le parti litiganti sieno mercanti ; la seconda , che la contestazione abbia per oggetto un fatto di commercio , come compra , cambio , calcolo di società ec. Una contestazione nata fra due negozianti per la proprietà , o possesso , affitto ec. o per altro simile fatto estraneo al traffico , non sarebbe di competenza dei Tribunali di Commercio . Cosicchè questa competenza in sostanza si determina più dalla natura dell'oggetto della contestazione di quello che sia dalla qualità delle parti .

Questa intelligenza dell'articolo 631. è confermata dal riflesso che per i Tribunali di commercio , come Tribunali di eccezione , devono piuttosto ristingersi , che estendersi le attribuzioni ; E tale spiegazione gli è data da tutti gli autori fra i quali vedasi Merlin , Boucher , e Dufour , l'ultimo de' quali nel suo *parfait negociant* , si esprime chiaramente commentando appunto il Codice di Commercio , Esaminando attentamente il senso del „ nostro articolo 631. „ si vede che le obbligazioni fra „ mercanti relative alle operazioni commerciali , e non „ quelle relative ai loro bisogni personali , sono di com- „ petenza dei Tribunali di commercio ; e su di ciò l'ultima parte dell' articolo = fra tutte le persone per le „ contestazioni relative agli atti di commercio = spiega la „ prima ec. „

Segue poi con gli esempi delle contrattazioni di generi ec. per i quali il mercante che compra non fa se non che la figura di consumatore ; e corrobora la sua opinione colle parole del discorso dell' Oratore del Governo per la discussione sul Codice .

E siccome appunto è la natura degli atti commer-

ciak quella che determina la competenza, questi atti rendono soggetti al Tribunale di commercio anche i non negozianti, come succede per le cambiali tratte da piazza a piazza dal non mercante, nel che il Codice di Commercio ha sanzionata l'opinione di Jousse sopra l'ordinanza del 1673.

Non tutti gli atti, e contratti adunque che si fanno fra due mercanti sono atti mercantili, e giudicabili dai Tribunali di Commercio che devono astenersene; come non tutti gli contratti fra i mercanti importano l'arresto personale.


7. La procedura civile non è racchiusa nel solo Codice di Procedura. In ciascheduna branca della legislazione vi sono le procedure respective, così infatti per gli affari di registrazione, Demanio ec. bisogna consultare le leggi analoghe. Molte procedure si trovano anche nel Tribunale di commercio; e molte poi sono dettagliate interamente nel Codice Civile. Pigeau nella sua opera racchiude anche la procedura risultante dal Codice Civile, e senza stare a farne un'esposizione titolo per titolo, servirà l'avvertire i Lettori che cercando in Pigeau la materia, si troverà ogni disposizione del Codice Civile: essendo anche stato supplito a ciò che sembrava omesso, onde rendere completa questa opera come era stato fin dal principio annunziato al Pubblico;
8. Per ben conoscere le attribuzioni dei Tribunali e per render completo lo studio della Procedura devansi vedere oltre le leggi citate nel corso dell'Opera.

Per l'organizzazione delle Corti Imperiali, Civili e Criminali, il Decreto Imperiale de' 20. aprile 1810. e l'altro de' 6. luglio 1810.

Per l'organizzazione dei Tribunali di Prima Instanza il Decreto Imperiale de' 13. ottobre 1810.

Per l'estensione dei Tribunali di Commercio i Decreti Imperiali de' 6. aprile 1810., e 30. giugno 1810.

Per l'organizzazione dei Tribunali, e delle Corti Prevostali (sebbene provvisoria) sopra i frodi e presse di merci proibite ec. il Decreto Imperiale de' 18. Ottobre 1810. ec.



28

## I N D I C E

## LIBRO TERZO

## PROCEDURE DIVERSE.

<i>SEQUESTRO DI EFFETTI CONTRO UN DEBITORE FORESTIERO.</i>	Pag. 3.
<i>SEQUESTRO PER PIGIONI.</i>	9
<i>Del Sequestro per Pigioni ed affitti.</i>	ivi
<i>DEL SEQUESTRO PER RIVENDICARE I PROPRI EFFETTI.</i>	13
<i>SUCCESSIONE.</i>	21
<i>Degli Atti e formalità cagionate dall' apertura di una Successione.</i>	ivi
<i>TIT. I. Delle formalità che hanno per oggetto di conservare e verificare i beni di una Successione.</i>	ivi
<i>CAP. I. Dei Sigilli.</i>	22
<i>SEZIONE I. Dell' Apposizione dei Sigilli.</i>	24
1. Chi può domandare l' apposizione	ivi
2. In qual epoca si possono apporre i Sigilli.	47
3. Da quale Ufiziale si appongono i Sigilli.	50
4. Delle forme dell' Apposizione dei Sigilli, quando non vi sono ne difficoltà ne ostacoli.	51
5. Del caso in cui vi è rifiuto d' aprire le porte.	66
6. Del caso in cui non vi è rifiuto di aprire le porte mà vi sono ostacoli.	

473

coli all' apposizione dei Sigilli innanzi ò durante il corso deil' Operazione.

73

7. Del caso in cui non s' incontrano ostacoli ma insorgono difficoltà , si fanno requisitorie tanto per l' interesse di una delle parti , quanto per quello della successione o comunione .

81

SEZIONE II. Di ciò , chç si fa e può aver luogo tra l' apposizione è remozione de' sigilli .

90

§. 1 Dell' inibizione al Giudice di pace ed al cancelliere di andare nella cassa fino alla remozione dei Sigilli . Caso in cui i Sigilli sono levati è messi innanzi la mozione definitiva .

91

§. 2 Di ciò che si fa quando si pretende che l' apposizione sia nulla .

93

§. 3. Di quelli che devono esser chiamati alla remozione de' Sigilli per diritto è senza chiederlo . Di quelli che devonsi chiamare quando lo demandano , è come essi debbono farne la domanda .

97

§. 4. Di ciò che dee farsi innanzi là remozione per mettere in grado di esser presentati , quelli che devono esser chiamati quando sono incapaci di stipulare i propri interessi .

102

SEZIONE III. Della remozione dei Sigilli .

105

§. I. Della remozione dei Sigilli senza descrizione .

ipi

§. 2. Della remozione dei Sigilli con  
la descrizione .

115

1. Quando può esser fatta una tal re-  
mozione è chi può domandarla .

ivi

2. Formalità per giungere alla remo-  
zione dei Sigilli .

116

3. Della remozione dei Sigilli , di ciò  
che sì fa e può aver luogo nell'  
istante che vi si procede .

121

**CAPITOLO II. Dell' Inventario .**

145

SEZIONE. I. Di ciò che deve precedere l'  
inventario .

146

SEZIONE II. Di ciò che accompagna l' in-  
ventario .

149

1. Ad istanza di chi deve esser fat-  
to l' inventario .

150

2. Chi deve far l' inventario .

152

3. In presenza di chi deve esser fat-  
to l' inventario .

154

4. Formalità dell' inventario .

157

5. De' casi in cui insorgono difficol-  
tà nell' istante dell' inventario , o infi-  
ne o dopo di essa .

179

**CAP. III. Dell' azione per trafugamento  
ed occultazione dei beni della Suc-  
cessione e Comunione .**

178

**TIT. II. Delle formalità , che hanno per  
oggetto di procurare a quelli che  
hanno dei diritti contro l' eredità o  
sopra di essa , ciò che ad essi ri-  
cade o ciò che loro è dovuto .**

182

**CAPITOLO I. Della vendita de beni della  
comunione e della successione .**

ivi

**SEZIONE I. Della vendita del mobiliare .**

183

§. I. Della vendita de' mobili ed oggetti trovati nel luogo della Successione o comunione.	ivi
§. II Della vendita de' frutti non maturati.	195
§ III. Della vendita della rendite, azioni ed interessi.	ivi
<b>SEZIONE II. Della vendita degl' immobili.</b>	<b>197</b>
1. Motivi della vendita degli Stabili è casi in cui ha luogo.	ivi
2. Formalità della vendita giudicaria.	202
<b>CAP. II. Delle formalità particolari a ciascheduno di quelli che hanno diritto in una comunione o successione per procurar loro quanto gli appartiene in detta comunione o Successione, è ciò che da queste ad essi è dovuto.</b>	207
<b>SEZIONE I. Della Comunione, delle regole e formalità che ne accompagnano lo scioglimento.</b>	<b>208</b>
§ I. Delle formalità che precedono la repudia, e l'accettazione della comunione.	ivi
1. Se la donna o i suoi successori sono obbligati a far l'inventario, innanzi di prender partito.	205
2. Dentro qual termine la donna o i suoi eredi devono far fare l'inventario quando ne hanno un obbligo preciso.	211
3. Come si fa l'inventario.	ivi
4. Del diritto e del termine per deliberare.	212

5. A spese di chi la vedova deve esser mantenuta di vitto e alloggio durante l'inventario.	ivi
6. Ciò che può farsi contro la donna o suoi rappresentanti se non fanno l'inventario e deliberano entro i prescritti termini.	213
§ 2. Del partito che possono prendere la moglie ed i suoi rappresentanti relativamente alla comunione	214
<b>ART. I. Della rinunzia alla comunione.</b>	<b>ivi</b>
1. Motivi di rinunziare.	ivi
2. Chi può rinunziare.	215
3. Quando si può rinunziare.	216
4. Forma della rinunzia.	ivi
5. Effetti della rinunzia.	218
<i>Effetti se è la donna che rinunzia.</i>	<i>ivi</i>
<i>Effetti, se sono i successori della donna quelli che rinunziano.</i>	220
6. Se i creditori della moglie possono attaccare la rinunzia	221
7. La donna e i suoi eredi posson egli- no reclamare contro la rinunzia !	ivi
<b>ART. II. Dell'accettazione della comu- nione.</b>	<b>ivi</b>
1. Dentro qual termine si dee far l'accettazione.	222
2. Come si fa l'accettazione,	ivi
3. Se si può recedere dall'accettazione.	223
<b>SEZIONE II. Delle regole e formalità con- cernenti quelli che hanno diritti nella Successione.</b>	<b>224</b>
§ 1. Delle regole e formalità con- cernenti quelli che ricevono il loro diritto dalla legge.	225

<b>ART. I.</b> <i>Delle regole e formalità concernenti l' erede legittimo.</i>	477 <i>ivi</i>
<b>NUMERO I</b> <i>Regole e formalità da osservarsi innanzi la rinunzia o accettazione.</i>	226
<b>NUMERO II.</b> <i>Regole, e formalità relative alla rinunzia o accettazione della Successione.</i>	<i>ivi</i>
<b>DELLA RINUNZIA.</b>	227
1. <i>Motivi di rinunziare.</i>	<i>ivi</i>
2. <i>Chi sono quelli che possono rinunziare.</i>	228
3. <i>Quando si può rinunziare.</i>	230
4. <i>Forma della rinunzia.</i>	231
5. <i>Effetti della rinunzia.</i>	232
<b>DELL' ACCETTAZIONE.</b>	233
<b>DELL' ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE</b>	234
1. <i>Chi può accettare puramente e semplicemente.</i>	<i>ivi</i>
2. <i>Come si può accettare puramente e semplicemente.</i>	236
3. <i>Effetti dell' accettazione pura e semplice.</i>	237
4. <i>Si può recedere da un' accettazione pura e semplice!</i>	238
<b>DELL' ACCETTAZIONE CON BENEFIZIO D' INVENTARIO.</b>	239
1. <i>Chi può accettare con benefizio d' inventario.</i>	<i>ivi</i>
2. <i>Quali persone non possono accettare con benefizio d' inventario, e sono condannate come eredi puri e semplici.</i>	241
3. <i>Come si fa l' accettazione con benefizio d' inventario.</i>	<i>ivi</i>

478	4. Effetti dell' Accettazione beneficiata	ivi
	5. Di ciò che deve e può fare l' erede beneficiato.	243
	ART. II. Regole e formalità concernen- ti il figlio naturale quando non e erede	249
	ART. III. Regole e formalità concer- nenti gli eredi irregolari.	254
	§. II. Regole e formalità concernenti quelli che traggono il loro diritto dalla volontà del defunto.	263
	ART. I. Regole e formalità concer- nenti le persone scelte con atto tra i vivi.	ivi
	1. Dei donatarj particolari de' beni pre- senti dati in proprietà con riserva dell' usufrutto fino alla morte del donatore.	264
	2. Dei donatarj particolari de' beni presenti dati in uso frutto per inco- minciare alla morte del donatore.	267
	3. Dei donatarj universali o a titolo universale de' beni futuri.	271
	4. Dei donatarj particolari de' beni futuri.	274
	ART. II. Regole e formalità concernen- ti le persone scelte in forza di un testamento.	275
	1. Regole e formalità concernenti gli esecutori testamentarj.	ivi
	2. Regole e formalità concernenti i le- gatari universali.	282
	Dei legatari immessi.	283
	Dei legatari non immessi in possesso.	288

3. Regole e formalità concernenti i legatari a titolo universale.	479
4. Regole e formalità concernenti i legatari particolari.	295
Osservazioni comuni ai legatari universali o a titolo universale è particolare.	297
§ III. Delle regole e formalità concernenti le persone elette dalla legge o dal defunto che sono obbligate alla restituzione, e quelle chiamate a goderne.	302
ART. I. Con qual atto si può imporre la restituzione, chi può imporla, a chi ed in favore di chi, quali beni e qual porzione di beni vi possono esser soggetti.	303
ART. II. Di ciò che dee farsi per la conservazione dei beni aggravati della restituzione fino all'avvenimento della medesima.	304
Di ciò che dee farsi quando la restituzione è imposta da una donazione di beni futuri o da un testamento.	309
ART. III. Dell'apertura della restituzione suo effetto e formalità alle quali essa da luogo.	316
SEZIONE III. Di ciò che devono fare quelli che hanno un diritto nella successione o comunione relativamente, al conto, alla divisione, o licazione.	320
§ I. Del conto, divisione, e licazione de' beni della successione.	325
	326

<b>ART. I. Osservazioni preliminari relativamente al conto divisione , e licitazione .</b>	<i>ivi</i>
<b>OSSERVAZIONI RELATIVE AL CONTO OSSERVAZIONI PRELIMINARI RELATIVE AL-</b>	<i>ivi</i>
<b>LA DIVISIONE .</b>	<b>331</b>
<i>Della divisione amichevole .</i>	<i>ivi</i>
<i>Della divisione giudicaria .</i>	<b>334</b>
1. Quando si può domandare la divisione .	<i>ivi</i>
2. Chi può domandare la divisione .	<b>335</b>
3. Contro chi si domanda la divisione .	<b>337</b>
4. A qual tribunale si presenta la domanda di divisione .	<b>338</b>
<b>Osservazioni Preliminari relative alla licitazione .</b>	<i>iv</i>
<i>Della licitazione amichevole .</i>	<i>iv</i>
<i>Della licitazione giudicaria .</i>	<b>339</b>
<b>ART. II. Domanda di rendimento di conti , divisione e licitazione e consegna di questi tre oggetti .</b>	<b>340</b>
N. I. Conseguenza della domanda relativa al conto della comunione .	<b>346</b>
N. II. Delle conseguenze della domanda relative alla divisione della comunione .	<b>352</b>
<b>DIVISIONE DELLA COMUNIONE .</b>	<b>382</b>
N. III Conseguenze della domanda relativa alla licitazione .	<b>392</b>
<b>DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E LICITAZIONE DE' BENI DELLA COMUNIONE .</b>	<b>400</b>
<b>DELLA LICITAZIONE DELL' AFFITTO ,</b>	<i>ivi</i>
§. II Del rendimento di conti , divisione e licitazione dei beni di una successione .	<b>405</b>

<b>ART. I.</b> Regole relative alla massa.	406
1. Chi deve riportare nella massa.	ivi
2. Chi è esente dal riportare alla massa	407
3. Chi puol domandare tale imputazione.	ivi
4. Cose soggette ad essere riportate o imputate.	408
5. Cose non soggette ad essere riportate.	412
6. Quando e come si riporta in natura.	413
7. Come si riporta per conguaglio.	415
8. Del rendimento de' conti dovuto all' erede e delle spese fatte per lo stabile.	416
9. Del rendimento de' conti che deve far l' erede dei guasti e deterioramenti dello stabile.	417
10. Effetto dell' obbligo di riportare.	418
<b>ART. II.</b> Regole particolari relative ai prelevamenti o defalchi.	ivi
<b>ART. III.</b> Della divisione quando vi è uno gravato di restituzione.	419
<b>ART. IV.</b> Degli effetti della divisione; degli atti equivalenti alla divisione; e della licitazione.	421
<b>PRIMO EFFETTO.</b> Ogni coerede si reputa esser succeduto solo ed immediatamente a tutti i beni ad esso devoluti per mezzo della divisione, l' atto equivalente o la licitazione.	ivi
<b>SECONDO EFFETTO.</b> I Coeredi sono rispettivamente garanti gli uni verso gli altri delle molestie ed evizioni solamente, che procedono da una cau-	

*sa anteriore alla divisione, all' atto  
equivalente, o alla licitazione.*

424

1. *Del caso in cui vi è luogo alla ga-  
ranzia.*

425

2. *Dei casi ne' quali non vi è luogo  
alla garanzia.*

426

3. *Dentro qual termine deve chieder-  
si la garanzia.*

427

4. *Davanti qual tribunale si chiede la  
garanzia, e sue conseguenze.*

ivi

ART. V. *Della rescissione della Di-  
sione.*

428

1. *Del caso in cui ha luogo.*

ivi

2. *Del caso in cui non ha luogo.*

429

3. *Atti contro i quali ha luogo la  
rescissione.*

ivi

4. *Atti contro i quali non ha luogo la  
rescissione.*

430

5. *Dentro qual termine deve esser  
domandata la rescissione; a qual  
tribunale; conseguenza della do-  
manda.*

431

SEZIONE IV. *Delle regole e formalità  
da osservarsi dai creditori tanto  
della successione quanto della co-  
munione per procurarsi il pagamento.*

432

§. I. *Delle regole e formalità concer-  
nenti i creditori della comunione.*

ivi

ART. I. *Delle regole e formalità con-  
tro il marito.*

433

ART. II. *Regole e formalità da osse-  
rvarsi contro la donna.*

435

§. II. *Dei diritti de' creditori della suc-  
cessione e delle formalità, che essi  
devono osservare.*

437


	483
<b>ART. I. Delle formalità contro l' erede legittimo e regolare.</b>	438
<b>ART. II. Dei diritti e formalità contro il figlio naturale , che non è erede.</b>	447
<b>ART. III. Dei diritti e formalità contro l' erede irregolare.</b>	448
<b>ART. IV. Diritti e formalità contro il donatario universale , e quello a titolo universale.</b>	450
<b>ART. V. Dei diritti e formalità contro il legatario universale o a titolo universale.</b>	451
<b>ART. VI. Diritti e formalità contro il donatario particolare .</b>	453
<b>ART. VII. Diritti e formalità contro il legatario particolare .</b>	456
<b>ART. VIII Diritti e formalità de' creditori contro i successori designati ne' precedenti articoli allorchè sono usufruttuarj o obbligati alla restituzione .</b>	457
<b>ART. IX. Dei diritti e formalità contro l' esecutore testamentario .</b>	459
<b>ART. X. Dei diritti e formalità contro il curatore all' eredità jacente .</b>	467
<b>TURBAZIONE DI POSSESSO</b> <i>Vedi PETITORIO</i>	
<b>AVVERTENZE CHE SERVONO DI CORREDO ALLA PRESENTE OPERA .</b>	467


FIRENZE 1810.


Nella Stamperia del Giglio VA

ISTITUTO  
di  
FILOSOFIA DEL DIRITTO  
e di  
DIRITTO COMPARATO

98







INVENTARIO

808 (Z)

R. UNIVERSITÀ - PADOVA



**PIGEAU  
PROCEDURA  
CIVILE**

7

A  
7

dire i nipoti del disponente e non i suoi  
bisnipotini altri discendenti. (1048.) Se dun-

1. Sugli stabili. (1669.)
2. Su le somme o rendite ipotecate su-



imporre;